

TERZA SERIE: VOL. IV

ANNATA LXXIII

FASCC. I-IV

ARCHIVIO

della

Società romana

di Storia patria

VOL. LXXIII

IV DELLA TERZA SERIE



Roma

Nella sede della Società alla biblioteca Vallicelliana

1950

di fucile esplosi alla Porta Settimiana il 28 dicembre 1797 contro il generale Duphot. Le bottiglie di vino ed il resto, estremo tentativo di placare l'aggressore, suggellavano un'epoca e ne schiudevano un'altra. Per la prima volta, dopo il 1527, Roma tornava ad essere occupata da truppe straniere. Per la prima volta la Rivoluzione laica trionfante entrava in diretto contatto con la Tradizione cattolica.

In città, all'agitazione dei giorni immediatamente precedenti subentrava una strana calma. Sulle alture di Monte Mario, in vista di Roma, accampavano le truppe francesi. Non erano ancora chiare le ultime intenzioni del generale Berthier, ma pochi si facevano oramai illusioni. Pur tuttavia la popolazione rimaneva tranquilla (1). Qualche giorno dopo: il potere temporale dei papi dichiarato decaduto; sul Campidoglio l'albero della libertà; lo Stato romano organizzato a repubblica; Pio VI bandito da Roma. Sugli stupefatti Romani tuonava la retorica classicheggiante della Rivoluzione: «E tu Popolo romano, scosso finalmente dal sangue, che ti scorre nelle vene, fisso gli occhi su i monumenti di gloria, che ti circondano, rivendicasti i tuoi diritti, e insieme riacquistasti l'antica grandezza e le virtù» (2). «Finalmente spuntò quell'aurora felice che discacciò le tenebre dell'ignoranza, e scoprì la nullità di que' vecchi sovrani, che vi governavano colle minacce e con i misteri, si risvegliò quello spirito di libertà e di indipendenza, che fece la gloria de' vostri antenati, e la felicità e la ricchezza delle nazioni libere. Il dispotismo più feroce che vi aveva avviliti sino a farvi perdere il gran nome di Romani, cade estinto, e rovinoso all'innalzamento di quell'Albore, che sorge sostenuto dalle vostre volontà libere, adornato dagli emblemi della giustizia, e dell'egualità, e piantato sopra le sacre, e solide basi dei diritti umani. Considerate dunque quell'augusto Tronco come il principio delle vostre felicità, e come lo schema della vostra politica rigenerazione. Quelle famose giornate di Farsaglia, di Filippi, e d'Azio sono da questo momento oscurate; esse non sono

(1) «In mezzo a tanta minaccia, ed al sovrastante pericolo, la Città si mantiene prodigiosamente tranquilla, né vi è alcun segno d'insurrezione; l'abbattimento, e la rassegnazione è divenuto il solo sentimento del Sovrano e di tutti gli abitanti». Pietro Pesaro, A chi presiede il Governo della Città [di Venezia], 10 febbraio 1798. Museo Centrale del Risorgimento, Roma. Vol. ms. 396. Vedi *Appendice*, doc. I.

Lo stesso giorno, 10 febbraio 1798, il generale Berthier scrive da Roma al Direttore Francese: «Le peuple est dans la stupeur et n'a jusqu'ci (sic) present montré aucun mouvement pour la liberté». Museo centrale del Risorgimento, Roma. B. 63/13. Ved. *Appendice*, doc. II.

(2) Proclama del generale Berthier al Popolo Romano, 15 febbraio 1798. Vedi «*Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata repubblica romana*. Roma, per il cittadino Luigi Perego Salvioni, 1798-1799, Tomo I, p. 15.

celebri quanto la giornata d'oggi, in cui si manifestò il voto e il consenso unanime della vera libertà, e si risvegliò il patrio e antico odio de' re di Roma » (1).

Dall'altra parte (dalla parte, cioè, dei fedelissimi alla Santa Sede), un uomo destinato a ricoprire una carica importante nella Curia pontificia sentiva anch'egli, confusamente, che l'evento trascendeva la contingenza immediata degli avvenimenti, per assumere un profondo significato morale e storico. Il Sala, alla data del 23 marzo 1798, così scriveva nel suo Diario: « Il Principato e la Chiesa avevano bisogno di grandi riforme, non servivano più puntelli per sostenere la Fabbrica cadente, e il Signore vuole atterrarla del tutto per poi innalzare un nuovo edificio. Pensarà Egli a scegliere que' materiali, che potranno mettersi di bel nuovo in opera escludendo gl'inutili calcinacci e i legnami atti solamente per il fuoco » (2).

Con la dichiarata decadenza del Potere temporale, e con la formazione, sia pure effimera, in Roma di uno stato laico aveva inizio quel dissidio, che, nel corso degli anni, doveva assumere la denominazione di « Questione romana » e costituire il problema centrale della seconda fase del Risorgimento. La Costituzione romana, come vedremo, non prevedeva alcuna regolamentazione, anzi ignorava, nella maniera più completa, i rapporti dello Stato con la Chiesa. Ma il problema della coesistenza in Roma delle due autorità era aperto e bisognava in qualche modo risolverlo, né l'allontanamento di Pio VI poteva significare una soluzione definitiva. Sarà anche questo uno dei problemi che travaglieranno il nuovo regime (3).

(1) *Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, p. 10.*

« Ora un grido molteplice di evviva », commenta P. Paolo Baccini « echeggiar faceva il Monte Tarpeo, e la sua pendice, ed ora un silenzio annunziava, che voci bastanti non si avevano a dimostrare il giubilo, che inondava il cuore di tutti. O giorno! felice giorno, tu mi sarai sempre presente ». P. P. BACCINI; *Ragionamento politico sopra la rivoluzione di Roma...*, Roma, l'anno primo della Repubblica romana, p. 36.

« Giorno memorabile », annota, con altro animo, il Sala; « anniversario della Creazione del Papa, che incomincia l'anno vigesimo quarto del suo Pontificato, ultimo giovedì di Carnevale; giorno di lutto per tutte le persone probe ed oneste ». SALA, *Diario*, 15 febbraio 1798.

(2) A definire il pensiero del Sala, largamente illuminato ed aperto, vale il suo *Piano di riforma umiliato a Pio VII*, nel quale, pur sostenendosi la necessità del potere temporale, a garanzia dello spirituale, « entro que' giusti limiti, che convengono ad un Principe ecclesiastico », tra i difetti del vecchio sistema viene messo in primo luogo l'« aver confuso il sacro col profano ». Il Sala osserva che per « ottenere la bramata separazione dello Spirituale dal Temporale, bisogna stabilire la massima, che tutte le cariche di loro natura secolari vengano conferite ai laici ».

(3) Cf. D. CANTIMORI, *Vincenzio Russo, il Circolo « Costituzionale » di Roma nel 1798 e la questione della tolleranza religiosa*, in *Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa*, lettere, storia, filosofia, serie II, vol. XI (1942), p. 194. Va anche ricordato

Breve e tormentata esistenza ebbe la Repubblica romana. Proclamata il 15 febbraio 1798, cadeva il 30 settembre 1799. Scossa da una grave crisi economica e finanziaria, oppressa dai Francesi, dilaniata da interne discordie, con interi dipartimenti in uno stato di insurrezione sempre più grave, la Repubblica vide, tra la fine di novembre e la metà di dicembre del 1798, il suo territorio meridionale invaso dalle truppe di Ferdinando IV. Fu sommersa definitivamente quando i Francesi, che l'avevano eretta colle loro baionette, furono travolti dall'impeto iniziale delle armate della seconda Coalizione. Meno fortunata delle consorelle Ligure, Cisalpina e Partenopea, poca fama ebbe tra i posteri, che più volentieri ricordano la seconda Repubblica romana e, del 1799, più facilmente hanno presenti l'eroica resistenza dei Lazzari napoletani al generale Championnet, la disperata difesa dei repubblicani contro l'esercito della Santa Fede, la spietata repressione borbonica e le sue vittime illustri.

Solo qualche storico si sofferma a rilevare le spoliazioni e le violenze delle autorità francesi, le ruberie e le discordie di quelle romane. Ma a Roma, nel 1798-99, fece la sua prima prova una classe dirigente non più esclusivamente curiale ed ecclesiastica, si agitarono idee di libertà civile, si esperimentarono ordinamenti costituzionali, ebbe vita un parlamento (1). Abbiamo, perciò, stimato che non fosse privo di un certo interesse riesaminare le vicende della giacobina Repubblica romana, isolandone alcuni aspetti particolari: la vita politica, l'ordinamento costituzione, l'esperienza parlamentare.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE (2)

Fonti: I superstiti documenti ufficiali sono conservati nell'Archivio di Stato di Roma, Fondo Repubblica romana 1798-99. I documenti sono raggruppati in 328 fascicoli, dei quali i primi 178 riguardano il

che fu proprio in questo periodo che cominciò a delinearsi, nella mente di taluno l'idea di un solo Stato italiano con Roma Capitale: «La natura ha formato l'Italia per essere un solo corpo politico, e Roma ne è il centro»: *Monitore di Roma*, n. V, 7 marzo 1798.

(1) «La storia della Repubblica romana non è solo di spoliazioni e di sorpresi da parte delle autorità francesi del Direttorio e di quelle romane, strumenti di esse, e di resistenza passiva dall'altra, con momenti d'insorgenza delle popolazioni. Queste cose rappresentano certo la parte più cospicua della breve vita della Repubblica romana, e spiegano il giudizio sbrigativo e sommariamente negativo che ne sogliono dare gli studiosi. Ma anche qui ci fu una vita, sia pure debolmente autonoma, una attività positiva che se anche non ebbero gli sviluppi così importanti della Cisalpina e della Partenopea, debbono pur essere rilevate». D. CANTIMORI, o. c., p. 193-194.

(2) Si indicano solo gli studi e le fonti principali rimandando per altre indicazioni alle note e per una bibliografia più completa a un mio saggio bibliografico già portato a termine e che spero di poter offrire, quanto prima, all'attenzione degli studiosi.

governo centrale e gli altri le amministrazioni dipartimentali. L'Archivio di Stato (Archives nationales) e l'Archivio del Ministero degli Esteri (Archives du Ministère des Affaires étrangères) di Parigi custodiscono i carteggi dei rappresentanti civili francesi a Roma con il Direttorio e con il Ministro degli esteri Talleyrand. Per il primo basterà ricordare soprattutto le due serie A F III 77-78; per il secondo i volumi Rome 919 a 922, 926 a 929 della Correspondance politique ed i relativi Suppléments 20 a 22. Nella sezione storica dell'Archivio del Ministero della Guerra (Archives du Ministère de la Guerre) è raccolta la corrispondenza da Roma dei generali francesi. La vasta messe documentaria conservata negli archivi parigini, per quanto largamente esaminata dagli storici francesi, riserva ancora qualche sorpresa allo studioso che voglia ricercare il punto di vista degli occupanti sui problemi politici e sui personaggi della Repubblica romana. Altra fonte documentaria di primo ordine è costituita dai cinque volumi della: *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana*. Roma, per il Cittadino Luigi Perego Salvioni, 1798-1799, Anno I-II della Repubblica Romana.

Tra le fonti narrative, peculiare importanza ha il Diario del Sala, edito dal Cugnoni: *Scritti di GIUSEPPE ANTONIO SALA pubblicati sugli autografi da GIUSEPPE CUGNONI*, Roma, presso la Società (romana di Storia patria), 1882-1888; quattro volumi, dei quali i primi tre dedicati al: *Diario romano degli anni 1798-99*.

Ineditè, invece, sebbene largamente conosciute e citate, sono tuttora le: Memorie dell'Avvocato Antonio Galimberti dell'occupazione francese in Roma dal 1798 alla fine del 1802. (Biblioteca nazionale di Roma, mss. Vittorio Emanuele 44-45). Mentre il Diario del Sala è scritto con un tono caldo ed appassionato, le Memorie Galimberti risentono di uno stile più curialesco. Sono, però, molto utili, sia per controllare il Sala, sia per integrare le lacune del testo edito dal Cugnoni.

Nella Biblioteca Vallicelliana di Roma (Fondo Falzacappa, Z. 12) si conserva la: Relazione del Card. Antonelli su l'avvenuto in Roma dal 1797 al 1799, dedicata sopra tutto al racconto della versione della Corte di Roma sull'incidente che causò la morte del Duphot. Una narrazione inedita particolarmente interessante è contenuta nel Codice Vaticano Latino 10629: Memorie da servire per il Diario di Roma in tempo di Rivoluzione e di Sede vacante.

Le *Memorie storiche sulle principali cagioni e circostanze della rivoluzione di Roma, e di Napoli*, s. l., s. e., 1800, attribuite general-

mente a Francesco Valentinelli, danno sugli avvenimenti del 1798-99 copiose notizie sostanzialmente attendibili. Una fonte rimasta finora pressoché sconosciuta, è: *A journal of the most remarkable subversion of the ecclesiastical Government in 1798*. By RICHARD DUPPA. London, printed for G. G. and J. Robinson, Paternoster Row, 1799.

Studi: L'unico studio di ampio respiro dedicato alla Repubblica romana è quello di: A. DUFOURCO, *Le régime jacobin en Italie. Étude sur la République romaine. 1798-99*. Paris, Didier, Perrin et C.ie, 1900. È condotto in gran parte su fonti italiane. Sui documenti degli archivi parigini è basato lo studio di: L. SCIOUT, *Le Directoire et la République romaine*, in *Revue des questions historiques*, 1886, 1° gennaio, t. XXXIX, riprodotto più tardi nel Cap. VII del tomo III dell'opera principale dello Sciout: *Le Directoire*, Paris, Firmin-Didot, 1895-1897.

L'addensarsi della tempesta sullo Stato Pontificio è drammaticamente seguito in una serie di lettere a Camillo Spreti, marchese ravennate, pubblicate da A. M. Ghisalberti, *Verso la giacobina Repubblica romana (1797-1798)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XX (1933), p. 725.

CAPITOLO I

LA VITA POLITICA

I. CONSIDERAZIONI GENERALI. «Terzo motivo di gioire nella nostra rivoluzione si è, perché la Repubblica romana è la più facile a sistemarsi, e sarà la più durevole». Così Pietro Paolo Baccini, nei primi mesi del 1798, iniziava il terzo capitolo del suo *Ragionamento politico sopra la rivoluzione di Roma* (1). Il Baccini non era certo dotato di spiriti profetici, ché la Repubblica Romana ebbe effimera vita e la sua sistemazione, difficile e stentata (agitato come era lo Stato da vivaci contrasti all'interno e dalla pressione nemica all'esterno) mai poté assumere un aspetto definitivo, al punto che, circa un anno dopo lo scritto del Baccini, il Saliceti poteva, con maggiore fondatezza, asserire che se c'era una cosa perfettamente organizzata a Roma questa era appunto l'anarchia (2).

Le condizioni che favorirono la disgregazione sono da ricercarsi

(1) P. P. BACCINI, o. c., cap. 3°.

(2) «Du douze au quinze je partirai pour retourner à Florence content d'avoir vû Rome antique, et plus encore de quitter un pays où l'aspect de la plus affreuse misère et du malheur du peuple déchirent le coeur de tous les hommes qui sentent. L'anarchie est ici parfaitement organisée, et le peu de temps que j'y ai passé m'a donné

anzitutto nell'atteggiamento tenuto dai Francesi nei confronti della nascente repubblica, ispirato da diffidenza, da considerazioni e da calcoli egoistici, che ne impedirono ogni vitale espansione. Causa, e nello stesso tempo effetto, di questo atteggiamento l'ostilità, chiaramente delineata, della grande maggioranza delle popolazioni degli ex Stati pontifici verso la Repubblica romana, ostilità sempre latente ed espressa in forme di resistenza passiva, accanita e sorda, che ora qua ed ora là, specialmente nei dipartimenti che, per la loro posizione geografica di confine, erano più facilmente soggetti ad influenze straniere, esplose in insurrezione aperta. Nelle stesse forze destinate ad essere il fulcro della nuova Repubblica, contrasti non meno violenti impedirono che si desse mano al suo consolidamento. La parte moderata dei patrioti romani, quella che in larga misura era stata chiamata ad assumere posti di responsabilità nel governo della Repubblica, si trovò di fronte l'ala estrema giacobina, costituita dagli emigrati romani e da quelli meridionali venuti al seguito dei Francesi. Questi avevano la loro tribuna nei *clubs* e, quando l'intemperanza dei *clubs* determinò le autorità francesi a scioglierli, la loro opposizione continuò nella stampa periodica e, soprattutto, nel *Monitore di Roma*. A questi contrasti di fazione si ricollega, in parte, il contrasto tra i poteri costituiti della Repubblica, tra Consolato e Parlamento, e, nell'interno stesso del Parlamento, tra il Tribunato, più aperto ad accessi ideali rivoluzionari, ed il Senato, che tendeva a versare sui giovanili bollori dei tribuni l'acqua fredda della maturità. Queste opposizioni vanno poi considerate nel quadro generale del contrasto tra potere militare e potere civile francese, cioè tra i generali della armata di Roma e la commissione del Direttorio esecutivo francese.

Oltre a ciò la gravità del dissesto finanziario, già manifestatosi negli ultimi anni del governo di Pio VI ed esacerbato dalle spoliazioni francesi, era tale da togliere ogni possibilità di sussistere a qualsiasi forma di organizzazione statale. Le casse della Repubblica semivuote impedivano ogni finanziamento più necessario. Gli impiegati ed i militari, sempre in arretrato con i loro stipendi, accrescevano il disagio e l'agitazione, mentre la carta monetata, attraverso una serie di provvedimenti, spesso poco tempestivi ed opportuni, godeva sempre minore fiducia. A questa critica situazione finanziaria si aggiungano le disperate condizioni dei dipartimenti, specie in quelle regioni che, per essere

la conviction qu'il est impossible d'y faire le bien en continuant le système du jour. Saliceti a Paolo Greppi, Roma 9 ventoso anno VII ». P. GREPPI, *La Rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore italiano...*, Milano, U. Hoepli, 1900-1904, vol. 3º, p. 403.

situate a cavaliere delle grandi strade, erano maggiormente oppresse a cagione delle imperiose necessità delle truppe francesi in transito. Da ultimo le difficoltà delle comunicazioni e l'abbandono delle coltivazioni, determinato dall'insorgenza, la impossibilità di rifornirsi dall'esterno a causa della guerra di corsa condotta da inglesi e da barbareschi lungo i litorali tirrenico ed adriatico, determinarono una penuria tale di viveri, da rendere assai difficoltoso l'approvvigionamento dei centri maggiori ed in particolare della città di Roma. Queste le linee essenziali del problema politico della Repubblica romana, che cercheremo di fissare più compiutamente nelle pagine che seguono.

II. LA REPUBBLICA ROMANA ED I FRANCESI. « Si j'étais Romain de naissance et de sentiments, oh! comme je haïrais le Français qui en me disant qu'il brise mes fers, m'écrase du poids de sa tyrannie! » (1). Così, nell'ottobre del 1798, Mangourit scriveva a Talleyrand, accusando il carattere tirannico impresso dai Francesi ai loro rapporti con la Repubblica romana. La testimonianza di un Francese avvalora le ironiche considerazioni del patriota Matera: « La calma e la tranquillità regnano in tutta Roma... Il governo libero di Roma esercita incatenato le sue funzioni; gli è rimasta la parola e l'ubbidienza ». Gli erano state riferite voci di nuove e più gravi imposizioni che i Francesi avrebbero fatte alla Repubblica romana, sulla base di quelle a cui era già stata costretta la Cisalpina, ed egli amaramente concludeva: « Sono stufo, caro amico, di politicare. Vorrei andare in un luogo dove potessi in pace odiare gli uomini e morire » (2).

Di proposito abbiamo attinto soltanto a fonti non sospette di inquinamenti reazionari. Esse ci dipingono a tinte fosche il quadro della « rigenerazione », operata in Roma dalla « Gran Nazione ».

Il regime di libertà nello Stato romano aveva avuto inizio con il più esoso sfruttamento delle già scarse risorse dei suoi abitanti. Erano gli stessi Commissari francesi a Roma a riconoscere francamente questo stato di cose (3). Poiché un popolo veramente libero non si sarebbe

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., Corresp. polit., Naples 126. Ved. R. GUYOT, *Le Directoire et la paix de l'Europe*, Paris, F. Alcan, 1911, p. 815.

(2) Matera a Paolo Greppi, Roma 9 germile anno VI (29 marzo 1798). P. GREPPI, o. c., vol. 3^o, p. XIV.

(3) « Il est malheureux qu'ici l'état de liberté commence sous un régime fiscal aussi rigoureux. Rome en sentira bien moins, Citoyens Directeurs, le prix du bienfait, que vous lui avez rendu ». Parigi, Archives nat. AF III 77 dossier 321/1. I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 22 germile, anno VI (11 aprile 1798). Ved. *Appendice*, doc. XXXIX.

Il Dufourcq (o. c., p. 176) definisce l'occupazione dello Stato romano come una « invasion... fiscale » e il Madelin (*La révolution*, Paris, 1912, p. 507) come « une exploitation désordonnée ».

assoggettato a vedersi spogliato, i Francesi, creando la Repubblica romana, la vollero strettamente legata ed asservita e studiarono, negli ordinamenti costituzionali che le diedero, le formule che giuridicamente consacrassero tale servitù. Questa la realtà dolorosa, sotto l'orpello delle parole solenni con le quali Massena proclamava la rinuncia della Repubblica francese al diritto di conquista sullo Stato romano (1).

« Un'invasione di Goti o di Unni », scrive il Sala, « e anco un saccheggio de' più solenni ci avrebbe creato minor danno, di quello che ne risentiamo dalla pacifica dimora di questi Eroi liberatori del genere umano » (2).

Lo Sciout calcola che, per le sole contribuzioni imposte con l'armistizio di Bologna, il trattato di Tolentino e la convenzione segreta, che i Francesi si affrettarono a stipulare con la Repubblica romana (3), le somme estorte raggiunsero la ragguardevole cifra di 70 milioni di franchi, alla quale vanno aggiunte le numerose contribuzioni imposte a privati, le forniture di viveri e di vestiario all'esercito e, più grave perdita, la confisca degli oggetti d'arte e dei preziosi (4). « Trésorier de l'expédition de l'Angleterre » si autodefinisce il generale Berthier, alla vigilia della spedizione di Roma, e se lo sbarco nell'isola non avvenne, non fu certo perché egli non avesse adempiuto alla sua missione (5). L'espansione rivoluzionaria aveva preso un'altra direzione e quindi per altri lidi si destinavano i proventi dello sfruttamento fiscale dello stato romano: « Environ 2.500.000 [scudi] pour l'expédition de Civita Vecchia, 150.000 pour Corfou, 50.000 pour la Marine d'Ancone; 1.700.000 envoyés au quartier général de Milan; 1.800.000 employés au payement de la solde arriérée et autres dépenses; voilà les principaux usages que l'on a fait jusqu'ici de ceux des fruits de la conquête de Rome qui ont pû être réalisés ». Ciò non ostante, scrivono i Commissari, da parte dei generali e degli amministratori militari si continua a dire che la Rivoluzione di Roma « n'a pas été assez rendante » (6). L'« Armée d'Italie » assorbiva quanto delle risorse che si traevano da Roma non veniva impiegato per la spedizione in Egitto e per la vita

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 102.

(2) SALA, *Diario*, 27 marzo 1798.

(3) Ved. *Appendice*, doc. XXXVII.

(4) L. SCIOUR, *Le Directoire*, Paris, Firmin-Didot, 1894-1897, to. III, p. 310-311.

(5) « En m'envoyant à Rome, vous me nommez le trésorier de l'expédition de l'Angleterre ». Berthier a Napoleone, 19 gennaio 1798.

(6) Parigi, Archives Nat., AF III 77, Dossier 321/2. I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma 13 pratile, anno VI (1 giugno 1798). Ved. anche L. GOUVION SAINT-CYR, *Mémoires*, Paris, Anselin, 1831, p. 62.

dei presidi francesi nelle Isole dello Jonio. « Nos services sont toujours croissants et il est indispensable d'y satisfaire », scriveva da Milano il generale Brune ed ai Commissari, che gli obbieltavano lo stato disastroso delle finanze della Repubblica e l'impossibilità per essa di far fronte ai gravissimi impegni che le derivavano dalla convenzione segreta, rispondeva facendo appello al loro patriottismo: « Comme vous, je pense que les embarras sont extrêmes et que l'Italie ne donnera pas suffisamment pour nos besoins, mais il faut qu'elle donne tout ce qu'elle peut. Je ne dois point me charger des fonctions qui vous ont été attribuées relativement aux finances de Rome, et je dois trop compter sur votre patriotisme pour croire que vous vous laisserez décourager par des obstacles que votre persévérance et vos talents sauront renverser » (1).

Così la rapina avviata dallo Haller nei primi tempi della Repubblica si andò necessariamente sempre più aggravando e, quando, alle spoliazioni francesi, si aggiunsero le devastazioni e le depredazioni della prima invasione napoletana, la Repubblica si ridusse in uno stato spaventoso di miseria (2).

Quanto questo stato di cose giovasse al rafforzamento della nascente democrazia è facilmente intuibile (3). Negli stessi sinceri partigiani del

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., Corresp. polit., Rome suppl. 21. Brune ai Commissari, Milano, 26 floreale, anno VI (15 maggio 1798). I Commissari, dal canto loro, non vedevano altra soluzione per sfuggire alle incalzanti richieste del Brune che quella della costituzione di una « Armée de Rome » autonoma ed a questa decisione cercavano di spingere il Direttorio: « Voulez-vous qu'on ne considère l'expédition de Rome que comme une entreprise purement fiscale, le territoire romain que comme une mine, pauvre à la vérité; mais que par cette raison-la même il faut achever d'épuiser? Voulez-vous sous la vaine apparence d'un Regime constitué faire durer indéfiniment l'état de conquête et ne tenir aucun compte des conventions qui ont été et qui seront faites avec la République romaine que vous avez reconnue et proclamée? Voulez-vous en un mot que cette prétendue République ne soit réellement qu'une province tributaire condamnée à des perpétuelles exactions? Maintenez l'unité de l'armée d'Italie ». Parigi, Archives Nat. AFIII 77 Dossier 321/2. I Commissari al Direttorio. Roma 13 pratile, Anno VI (1 giugno 1798).

(2) « Dites à ceux qui veulent voir Rome qu'ils se hâtent; car chaque jour le fer du soldat et la serre des agents français flétrissent ses beautés naturelles et la dépouillent de sa parure. Permis à vous Monsieur qui êtes accoutumé au langage naturel et noble de l'antiquité, de trouver ces expressions trop fleuries ou même trop fardées; mais je n'en sais pas d'assez tristes pour vous peindre l'état de délabrement de misère et d'opprobre où est tombée cette pauvre Rome que vous avez vue si pompeuse, et de la quelle à present on détruit jusqu'aux ruines ». P. L. COURIER al Sig. Chlewaski. Roma, 8 gennaio 1799. P. L. COURIER, *Oeuvres complètes*, Paris, Firmin-Didot, 1874, p. 237.

(3) « Certes, cette épreuve de la République romaine aurait été la plus heureuse qui se pût rêver pour relever, si tant est qu'il en fût besoin, le prestige du gouvernement pontifical aux yeux de ses sujets ». L. MADELIN, *La Rome de Napoléon*, Paris, Plon, 1906, p. 124.

nuovo ordine di cose, alle candide ingenuità dei primi giorni (1) succedeva un risentito disgusto.

È naturale poi, che accanto agli onesti, lo stuolo dei profittatori al servizio dei Francesi, trovasse comodo il sistema di dilapidazioni, per affiancare il bottino ufficiale con quello particolare. Purtroppo le vicende di molti protagonisti della Repubblica romana sono caratterizzate dal continuo rinnovarsi contro di loro delle accuse di furti e latrocinii, il più delle volte largamente provati, anche se rimasti quasi sempre impuniti.

« Nous sommes exécrés en Italie, non par ce que nous l'avons conquis mais par ce que nous l'avons indignement dépouillée ». Così scriveva al Talleyrand un inviato del Direttorio, che aveva avuto modo di raccogliere, viaggiando attraverso la Repubblica, tutta una sua documentazione sulle malversazioni francesi. Il suo giudizio, espresso con notevole sincerità, è durissimo: « Un homme honnête rougit d'être français en Italie, on y a pillé sans prudence, sans respect humain, comme un voleur dévalise un voyageur dans une forêt » (2).

Ai Romani non rimaneva che un amaro commento: « Le Pape... nous tenait enchaînés par les pieds et les Français nous ont passé la chaîne au col » (3).

III. IMPOPOLARITÀ DELLA REPUBBLICA ROMANA. Scrive Madame de Staël che nonostante la proclamazione della Repubblica dall'alto del Campidoglio, a Roma di repubblicano non c'erano che le statue: « et c'était n'avoir aucune idée de la nature de l'enthousiasme, que d'imaginer qu'en le contrefaisant on le ferait naître », e soggiunge che solo le istituzioni liberamente accolte dai popoli, dotate per ciò stesso di « une certaine beauté native et spontanée », hanno in sé una « harmonie naturelle » che ne garantisce la stabilità, mentre « le monstrueux système du despotisme dans les moyens sous le prétexte de la liberté dans le but, ne créait que des gouvernements à ressort, qu'il fallait remonter sans-cesse, et qui s'arrêtaient dès qu'on cessait de les faire marcher » (4).

(1) Vedi ad esempio un articolo di Urbano Lampredi nel *Monitore* del 21 febbraio 1798 nel quale, fra l'altro è detto: « Tu [popolo romano] benché avvezzo da tempi immemorabili a soffrire latrocinii e rapine, ami le tue proprietà. Chi più di essi [Francesi] le rispetta? ».

(2) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Edouard Lefebvre a Talleyrand. Firenze, 17 glaciale, anno VII (7 dicembre 1798).

(3) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Michel-Ange Mangourit a Talleyrand. Ancona, 17 pratile, anno VII (5 giugno 1799).

(4) MADAME DE STAËL, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*, Paris, Delaunay, 1818, to. 2, p. 220.

La Repubblica romana non ebbe dietro di sé il consenso di larghi strati di popolazione. Questi anzi considerarono sempre i Francesi come invasori ed i patrioti romani come fantocci da essi innalzati per coonestare le loro rapine. Né a favorire la popolarità della Repubblica fu felice espediente quello di introdurre nella costituzione e nella vita amministrativa tutta una serie di denominazioni trasportate di peso dalla romanità, che, se erano il tributo al gusto classicheggiante della Rivoluzione, non avevano più alcuna rispondenza nella tradizione popolare, anzi aumentavano la confusione e costituivano oggetto di facile irrisione. Né certo migliore risultato conseguivano le varie feste « popolari », anche esse piene di spirito rievocativo classicheggiante, dai costumi alle declamazioni, ma scarse di motivi veramente accessibili alle masse. La facile ed irriverente arguzia dei popolani romani costituiva, in quelle circostanze, un serio attentato alla composta gravità che la parte assegnava ai protagonisti di esse.

La popolazione dell'ex Stato pontificio, nella grandissima maggioranza, e quella di Roma, in maniera particolare, era fedele all'antico regime. Si compiaceva della satira e del motteggio, che non risparmiavano nessuno, nemmeno il sovrano, ma non era certo disposta a riconoscere nel vecchio mite ed ammalato, che fu Pio VI negli ultimi anni del suo pontificato, il tiranno dispotico degli affocati discorsi dei giacobini. Nell'ambiente assonnato e tranquillo della Roma della fine del Settecento, ricco di feste, di villeggiature, di ottobre, di carnevali e di corse dei barberi, si smorzavano naturalmente le convulsioni e le agitazioni (1). I problemi sociali e politici occupavano le menti di pochi; il popolo, rassegnato nel suo lavoro, chiedeva ai nobili ed ai ricchi solo feste e beneficenze. La Rivoluzione francese aveva sconvolto questa torpida e beata concezione della vita e l'avanzata dei soldati francesi di qua dalle Alpi aveva determinato uno stato d'irritazione e di timore. Le violenze esplose più volte a Roma contro i Francesi, lo stesso episodio di Bassville, sono l'espressione della reazione popolare contro le minacciate novità, il tentativo di allontanare con la violenza la crisi temuta. Quando il turbine si addensò alle porte stesse della loro città, i Romani dolorosamente si accasciarono. Scrive un contemporaneo che « al primo arrivo di questi diavoli francesi fu un universale terrore. Pareva a tutti essere in un mondo nuovo. Niuno era abituato a quel parlare fanatico ed empio, a quei modi risoluti e veramente solda-

(1) La nostalgia di questa festosità serena dovette spesso tormentare i Romani in mezzo alle agitazioni della rivoluzione giacobina: « Incomincia col pianto questo mese che in addietro era il mese del riposo, dell'allegria e delle villeggiature ». SALA, *Diario*, 1 ottobre 1798.

teschi, a quella temerità, a quella petulanza, a quella audacia» (1). Solo «la plus profonde consternation et pas une lueur de l'esprit de liberté» aveva trovato, dal canto suo, il Berthier al suo arrivo a Roma: «Un seul patriote est venu se présenter à moi et m'a offert de mettre en liberté 2.000 galériens» (2).

Le esose contribuzioni subito imposte, le ruberie d'ogni genere, il contegno sprezzante e violento dei Francesi non erano gli argomenti più adatti a far amare ai Romani il nuovo stato di cose. A ciò si aggiungeva, quale argomento negativo, l'irreligiosità della quale facevano mostra i Francesi ed i patrioti, nella loro quasi generalità.

Le retoriche esortazioni ad essere degni degli avi repubblicani, delle quali sono pieni i discorsi, i proclami, gli scritti di ogni genere delle autorità francesi e dei patrioti, trovano una assai gelida accoglienza e non suscitano desideri di gloria nei tardi nepoti. Ben presto cederanno a più amare considerazioni: «...e dove sono... i vincitori della terra, dove gli invitti abitanti del Campidoglio, dove i soldati del Campo Marzio? Dove un Catone, un Cicerone, un Bruto? Questa è pure l'aria che da tali eroi respiravasi, questo il fortunato suolo dove essi vissero, e qui fra noi girano ancora le loro ombre virtuose. Eppure, non veggio alcun segno del loro valore, della loro virtù ne' figli romani, nell'animo dei loro nepoti. Avviliti, oppressi, degradati dalla stessa dignità di uomo, hanno perduto il carattere dei loro padri. Nessuno si interessa al bene pubblico, un vile egoismo, un vergognoso interesse tiene avvinte quelle anime, che rivolger si dovrebbero all'onore della Nazione. La forza della Costituzione si ignora generalmente da tutti, che la riguardano piuttosto come aria di novità e di indifferenza» (3).

Le frequenti diserzioni dalle forze armate ed il costante rifiuto della Guardia nazionale sedentaria di prendere parte ad operazioni militari sono altro sintomo di quanto poco sentiti fossero nel popolo gli ideali giacobini. Scrive il Galimberti che di centocinquanta legionari spediti nel luglio 1798 a Civitavecchia ne giunsero, in quella piaz-

(1) F. ORIOLI, *Lo Stato romano nei tempi napoleonici*, in *Miscellanea napoleonica*, Roma, 1895, vol. I, p. 150.

(2) Berthier a Napoleone, Roma 10 febbraio 1798. In *Correspondance inédite... de Napoléon Bonaparte*, Paris, Panckoucke, 1819-1821, to. IV, p. 512.

D'altra parte una partecipazione troppo entusiastica dei Romani alla «rigenerazione» della loro città era stata temuta più che desiderata. Nell'inviare le sue istruzioni al Berthier, il 24 gennaio 1798, Napoleone scriveva: «Réprimez toute espèce d'excès; et ne souffrez pas que quelques polissons de Français ou d'Italiens se constituent patriotes par excellence et cherchent à vous imposer. Il ne faut pas le menacer, mais le fourrer tout bonnement en prison». *Correspondance de Napoléon I^{er}*, Paris, Plon et Dumaine, 1850-1870, to. III, n. 2410, p. 637.

(3) *Monitore di Roma*, n. LXI, 19 settembre 1798.

za, solo cinquanta « i quali posteriormente disertarono » (1). Tentativi di inviare la truppa nazionale sedentaria contro i rivoltosi del Circeo fallirono più volte per l'ostinato rifiuto opposto. Nell'ottobre 1798 erano stati scelti tra i « fazionieri » della Guardia nazionale cinquemila uomini da inviarsi a sostituire la truppa polacca che presidiava il Circeo; ma i prescelti non solo si rifiutarono di partire, ma dichiararono che « se fossero stati costretti con la forza, sarebbesi poi la Repubblica, avveduta di ciò, che sapeano fare ». E fu necessario provvedere altrimenti (2). Eguale risultato ebbero negli ultimi mesi della Repubblica i tentativi di costituire dei reparti armati composti di impiegati statali (3).

Del resto questa avversione dei Romani a servire le bandiere della Repubblica era stata già rilevata perfino nel Tribunato, nel quale, discutendosi, il 7 aprile 1798, il progetto di organizzazione della Guardia nazionale, si levarono voci contrarie all'arruolamento dei Romani, ritenendosi che tale risoluzione « non renderebbe sicura la tranquillità pubblica » poiché « la rivoluzione in Roma è opera più della forza, che del sentimento, ed esiste tutt'ora un contrasto di opinioni ». Si temeva che un reclutamento obbligatorio esteso a tutti i cittadini abili alle armi non potesse fornire che una truppa composta « o di persone deboli e timide, che al primo rumore di una lite fuggirebbero, o di male intenzionati che congiurerebbero alla rovina della Repubblica stessa » (4). Altra causa di impopolarità dell'ordinamento repubblicano (e lo si notava nella citata seduta del Tribunato), va ricercata nel fatto che, col mutamento di governo, molti Romani erano rimasti privi dei loro impieghi: « Tanti, che vivevano stipendiati dall'antico Governo sono decaduti nella miseria e non amano la Repubblica ». Molto più crudamente scrive, nel suo Diario, l'abate Benedetti: « ...senza li forestieri, senza li ambasciatori, senza li cardinali, senza il Papa come si vive in Roma, o piuttosto come si mangia? » (5).

Con parole meno realistiche, le stesse cose scriveva da Roma il commissario francese Faipoult al Talleyrand, osservando che l'ordine di allontanare dalla Repubblica i prelati stranieri (tra i quali ve ne erano

(1) GALIMBERTI, Diario, 18 luglio 1798.

(2) Ivi, 13 ottobre 1798. Vedi anche sotto la data del 31 luglio 1798.

(3) Ivi, 11 febbraio 1799.

(4) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XV del 18 germinale, anno VI (7 aprile 1798)*.

(5) D. SILVAGNI, *La Corte e la Società romana nei secoli XVIII e XIX*, Roma, Forzani, 1884, vol. I, p. 516.

di ricchissimi, che in Roma spendevano le loro rendite) avrebbe potuto avere una ripercussione anche sulla vita economica della città (1).

L'avvento della Repubblica giacobina costituì, quindi, oltre che una grave perturbazione delle tradizioni e delle intime convinzioni e credenze del popolo, anche un aggravamento delle condizioni economiche delle masse. Alla trasformazione politica non corrispose, d'altra parte, né poteva corrispondere (e neppure, forse, era desiderato dalle stesse classi popolari), un mutamento sociale tale da raccogliere intorno alla Repubblica un più vasto consenso. Un informatore del Direttorio che percorreva, agli inizi del 1799, lo Stato romano, scriveva che l'estrema miseria della popolazione era un effetto dell'accentramento della ricchezza nelle mani di pochi. Cinque o sei famiglie possedevano da sole la maggior parte delle terre, lasciate molto spesso incolte. «La où il y a une grande richesse privée», egli osservava, «il y a une grande pauvreté publique», e finiva per concludere che «en constituant ce pays en démocratie, la raison eut peut-être voulu qu'on s'occupât d'une distribution de terres ordonnée sur un bon système» (2). Gli ordinamenti della Repubblica romana, ricalcati sulla costituzione francese dell'Anno III, di ispirazione nettamente conservatrice, non erano, in ogni caso, gli strumenti costituzionali più adatti ad una trasformazione sociale, che sola avrebbe potuto, forse, determinare un riavvicinamento delle masse.

Dietro la facciata repubblicana, riaffiorava il volto cortigianesco della città; invano i giacobini si affannavano a scalpellare dall'è facciate dei palazzi gli stemmi papali e nobiliari; invano tentavano di eccitare gli animi dei Romani con le mascherate in antichi costumi: il popolo rimaneva ostinatamente contrario (3).

Assente il popolo, quali furono i ceti che più favorirono la repubblica? «En général les médecins, les avocats et le bas-clergé sont les hommes les plus disposés à recevoir nos principes et à changer la forme de leur gouvernement». Questa interessante valutazione delle disposizioni politiche delle classi sociali della Roma papale si legge nelle istruzioni predisposte dal Direttorio esecutivo per i suoi Commissari

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 927. Faipoult a Talleyrand. Roma 11 germile, anno VI (31 marzo 1799).

(2) Parigi, Archives Nat. AF III 78. Dossier 323/3. «Mémoire sur la situation politique et militaire du midi de l'Italie» di Édouard Lefebvre.

(3) «C'est en vain que la ville des patriotes jouait à la capitale d'un état démocratique: gouvernée et spoliée par les français, on voyait bien qu'elle restait, même à leurs yeux, la ville vaincue, la ville des Papes». DUFOURCO, o. c., p. 148.

in procinto di recarsi a Roma (1). Medici avvocati ed ecclesiastici sembrano veramente le classi più proclivi ad accettare la Repubblica. Ma a costoro vanno aggiunti gli aristocratici che, come vedremo, diedero anch'essi il loro contributo ai nuovi ordinamenti.

« Medici e chirurghi sono li nostri principali rappresentanti » ci dice il Sala, in appoggio al giudizio del Direttorio parigino. Cinque medici compaiono nella lista dei filogiacobini romani che Giuseppe Bonaparte portò con sé quando fu inviato a Roma come ambasciatore del Direttorio (2). Uno di essi, Liborio Angelucci, era destinato a rivestire la carica di console.

Tra gli ecclesiastici, i più propensi al giacobinismo sembrano essere gli scolopi. « Veramente li scolopi si sono fatti onore », scrive il Sala; « Gagliuffi, Solari, Petrini e altri ancora sono nella cricca, e favoriscono il nuovo sistema » (3); scolopio era anche il Breislak, che fu ministro delle finanze della Repubblica (4). Ma non solo tra gli scolopi trova sostenitori il regime giacobino: due frati, Antizza, ex monaco della Congregazione melitense, condannato dal S. Ufficio all'ergastolo e liberato dai Francesi (5), ed un fratello del console Angelucci rivestirono la divisa militare e furono capi di battaglione (6). Due preti, il Sensi ed il Casto, quest'ultimo caudatario del cardinale Braschi, fecero anch'essi parte della legione romana (7), ed il sacerdote Guidetti, già esiliato dallo Stato pontificio, tornò a Roma nel 1798 come capitano delle truppe cisalpine (8). Un domenicano, Angelo Moncada, lo troviamo tra i membri dell'Istituto Nazionale (9). Due parroci di Roma rimasero celebri per le loro prediche repubblicane, quello di S. Maria del Popolo, padre Polani, e quello di S. Lorenzo in Lucina, Carlo Fischler dei Chierici regolari minori. Due prediche di quest'ultimo furono stampate e diffuse dalle autorità repubblicane. Di un altro parroco fa « onorata menzione » il *Monitore di Roma* del 23 marzo 1798: Giacomo Zocchi, monaco celestino e parroco di S. Maria in Posterula, « il quale con circa quaranta dei suoi parrocchiani patrioti nella scorsa

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 22. « Instructions pour les Commissaires du Directoire exécutif allants à Rome ».

(2) D. SILVAGNI, o. c., vol. I, p. 440.

(3) SALA, *Diario*, 4 marzo 1798.

(4) GALIMBERTI, *Diario*, 29 marzo 1799.

(5) Memorie da servire per il diario di Roma in tempo di rivoluzione..., Cod. Vaticano-latino, 10629, c. 305.

(6) GALIMBERTI, *Diario*, 6 agosto 1799.

(7) Ivi, 10 agosto e 21 agosto 1799.

(8) Ivi, 3 ottobre 1799.

(9) Ved. un suo discorso « Alla gioventù romana studiosa di scienze filosofiche », nell'allegato XXXVII dell'Appendice del *Diario* del SALA, edito dal CUONONI.

domenica pranzò democraticamente nella trattoria del Clementino» brindando alla Repubblica francese, a quella romana ed alla libertà. Altro «celebre patriota», a detta del Galimberti, fu un sottocurato di S. Tommaso di Parione, frate zoccolante (il nome non ci è tramandato), che, il 26 settembre 1799, finì per essere arrestato per aver partecipato a dimostrazioni contro il generale Garnier, colpevole di trattare la resa con gli Alleati (1).

Le testimonianze non si fermano qui, ma ci limitiamo a citare i casi più singolari, come quello del Capitolo di S. Pietro che diede alla Repubblica un ministro delle finanze, il Bufalini (2); un edile, il Lupi; un ufficiale della legione romana, il Saracinelli, ed altri ancora che, in vario modo, si mostrarono propensi al nuovo stato di cose (3). Del Capitolo lateranense aveva, invece, fatto parte il Della Valle, che ebbe il suo quarto d'ora di celebrità come presidente della così detta «Deputazione ecclesiastica» per il tentativo di «democratizzare» le nomine dei parroci, sottraendole al vice-gerente di Roma, monsignor Passeri. Collega del Della Valle nella «Deputazione ecclesiastica», era un altro canonico, il Ceci, del Capitolo di S. Lorenzo.

Singolare l'adesione di tanti ecclesiastici alla Repubblica giacobina. Ma tra i curiosi paradossi di questa Repubblica ci fu anche quello di un solenne *Te Deum* «per la recuperata libertà» cantato in S. Pietro da quattordici cardinali (4), due dei quali, Antici ed Altieri, si preparavano ad uscire volontariamente dal Sacro Collegio per sfuggire alle persecuzioni (5).

Un'altra categoria, che ebbe numerosi partigiani della Repubblica, è quella degli avvocati. Osserva il cardinale Pacca, in una sua inedita «Miscellanea sull'attuale situazione d'Italia e di Roma» (6) che «in tutti i paesi dove i francesi hanno portato con le armi i loro principii di ribellione ai legittimi sovrani e di odio contro la Religione e la Chie-

(1) GALIMBERTI, Diario, 26 settembre 1799.

(2) «Il... ministro dell'interno con il suo biglietto ha comunicato al Capitolo di S. Pietro un ordine de' Consoli, con il quale s'ingiunge di somministrare al Ministro delle finanze, Bufalini, tutti i frutti del canonicato, ch'egli possiede in detta Basilica, non eccettuate nemmeno le distribuzioni quotidiane, quantunque non intervenga al Coro, come non vi è già mai intervenuto dal punto che entrarono li francesi». SALA, Diario, 26 agosto 1798.

(3) Memorie da servire per il diario di Roma, Cod. Vaticano-latino 10629, c. 194.

(4) Ivi, c. 171; GALIMBERTI, Diario, 18 febbraio 1798.

(5) Corse persino la voce (raccolta dal *Monitore di Roma*) che l'Antici avesse deposto la porpora per essere fatto console. «Tale imputazione», scrive l'estensore delle inedite Memorie vaticane, «non so quanto sia vera, ma fu certo fondata sul verisimile essendo stato sempre egli dominato dall'ambizione di figurare». Memorie da servire per il diario di Roma, Cod. Vaticano-latino 10629, c. 187.

(6) Cod. Vaticano-latino 8480.

sa, i primi a schierarsi sotto i loro standardi furono gli avvocati». Almeno in questo giudizio egli si trova d'accordo con il Direttorio di Parigi. Ad esemplificazione il cardinale cita i nomi di cinque avvocati romani. Due di essi, Francesco Riganti e Carlo Luigi Costantini, avvocati concistoriali e, successivamente, consoli della Repubblica, figurano nell'elenco dei patrioti raccomandati a Giuseppe Bonaparte all'inizio della sua missione diplomatica. Ma avvocati erano anche altri giacobini: Marsilio Cipriani, anch'egli compreso nel citato elenco; Filippo Maria Renazzi, che fu Senatore; Nicola Corona, prefetto di polizia, tribuno e membro dell'Istituto Nazionale, e Filippo Brunetti che innalzò l'albero della libertà davanti al palazzo Farnese (1). Accanto agli avvocati, le fonti ci additano di frequente per il loro zelo repubblicano, i curiali. Basterà citare, tra di essi, i nomi di Antonio Bassi, uno dei consoli provvisori, e di Francesco Pierelli, che fu ministro di giustizia.

Nell'elenco di Giuseppe Bonaparte figurano ancora sei nobili, tra i quali il principe Spada, che fu comandante della Guardia nazionale; il duca Bonelli, che fu console; il principe Checchino Santa Croce, che, insieme con il principe Camillo Borghese bruciò, nella festa del 17 luglio 1798, in Piazza di Spagna, i titoli di nobiltà e gli stemmi di famiglia. Un altro Borghese, Francesco, servì nelle truppe repubblicane, mentre Marcantonio Borghese, padre di Francesco e di Camillo, fu senatore e, nei primissimi tempi della Repubblica, commissario della Tesoreria con il principe Luigi Pallavicini. Tribuno, a sua volta, fu il duca Francesco Sforza Cesarini, uno dei patrioti che recarono, il 16 febbraio 1798, l'«Atto Sovrano» del popolo di Roma al generale Berthier. Un altro principe romano, Vincenzo Giustiniani, fu dalla Repubblica inviato come ambasciatore a Parigi (2). Tutte queste citazioni non sono certo argomento valido a dimostrare che la rivoluzione romana sia stata capitanata esclusivamente dai medici e dagli avvocati, dai nobili e dagli scolopi. Le indicazioni date non possono avere un valore assoluto, ma una cosa ne risulta con evidenza: le classi popolari sono anche in Roma al di fuori del movimento giacobino e non solo per

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 21.

(2) «Nous pensons que le choix du citoyen Giustiniani ne sera point désagréable au Directoire exécutif, et qu'il pourra convaincre les incrédules que la révolution romaine est le voeu de tout le Peuple romain et même de ceux qui y ont perdu leurs rangs, leur noblesse et leurs dignités. Car outre le citoyen Giustiniani, on compte encore parmi les patriotes les ex princes Borghese, Spada, Pallavicini, Santa Croce, Ottoboni et les ci-devants ducs Cesarini et surtout Bonelli nommé consul par le général Berthier et placé par nous au Tribunat». Parigi, Archives des Affaires étr., corresp. polit., Rome 927. I Commissari a Talleyrand. Roma, 7 Germile, anno VI (27 marzo 1798).

Sui Borghese si veda: D. PASOLINI, *Due principi giacobini e la loro discendenza*, in *Strenna dei Romanisti*, Roma, Staderini, 1949, p. 168.

la loro minima o quasi nulla partecipazione alla vita politica. «Non la volemo!» gridava il popolo quando nei teatri l'orchestra intonava la «Carmagnola» (1). Tutta l'insorgenza, a cominciare dalla rivolta dei Trasteverini del 25 febbraio 1798, è un fenomeno popolare. Basta scorrere le numerose sentenze emanate dai tribunali militari francesi per constatare come la stragrande maggioranza dei condannati appartenga ai ceti più umili.

A Roma, come altrove, era la borghesia la forza motrice della Rivoluzione, ma qui, agli altri motivi, che spingevano questa classe a porsi alla ribalta, si univa il secolare attrito tra laici ed ecclesiastici. La borghesia, che non aveva che scarsissimo sfogo, in incarichi di secondaria importanza, nel governo ecclesiastico, trovò nell'amministrazione repubblicana l'occasione di dar prova di sé e delle sue capacità. Che l'esito di questo esperimento dimostrasse la maturità politica della nuova classe dirigente non oseremmo affermarlo; ma le condizioni dell'ambiente e le circostanze erano tali da impedire ogni seria manifestazione di vita amministrativa vigorosa ed autonoma.

A spiegare il singolare atteggiamento di tanti ecclesiastici, non può certo bastare il timore del peggio ed uno spirito opportunistico. Che la paura dei giacobini potesse spingere a decisioni irriflessive è testimonianza il clamoroso gesto dei cardinali Antici ed Altieri, ma non si può affermare senz'altro che la maggioranza degli ecclesiastici che aderirono alla Repubblica lo facesse per pavidità. Alcuni di essi, come abbiamo notato, erano da tempo in contrasto disciplinare con i loro superiori. Per altri gruppi, sono da ricercarsi, forse, ragioni più profonde di dissidio dottrinario e legami più stretti con quei circoli giansenistici che, in altre regioni d'Italia, contribuirono alla diffusione dello spirito giacobino e degli ordinamenti repubblicani (2). La penetrazione degli ideali giacobini in alcuni ambienti dell'aristocrazia aveva già colpito il Courier, il quale, l'8 gennaio 1799, scriveva da Roma: «Quelques grands seigneurs d'Italie qui prêtent leurs maisons, et qui font, pour bien vivre avec les français, des bassesses souvent inutiles, sont de gens ou mécontents des gouvernements que nous avons détruits, ou forcés par les circonstances à paraître aimer le chaos qui les

(1) GALIMBERTI, Diario, 27 settembre 1798. Ved. anche nel *Diario* del SALA (16 giugno 1799): «...la decisa resistenza dei Romani agli ordini francesi dovrebbe convincere una volta li nostri liberatori che noi non vogliamo assolutamente quella libertà, di cui han preteso farci dono, e che desideriamo ardentemente la loro partenza, essendo apparecchiati a voler piuttosto il comando turco che non il francese».

(2) Per gli stretti rapporti tra giansenisti e giacobini mi si consenta di rimandare ad un mio articolo su *Giansenismo e Rivoluzione*, in *La Voce repubblicana*, 1 agosto 1950.

la base delle loro private fortune e che la Repubblica screditano con la loro immoralità.

L'ambiente del « Circolo Costituzionale », più recente trasformazione del « Circolo degli Emoli di Bruto », è vicino al *Monitore* sia ideologicamente, sia nella polemica contro il Consolato e il governo (1). Il *Monitore*, a sua volta, difenderà la funzione dei *Clubs* nella vita politica del paese non appena il Consolato, scosso dai violenti attacchi che muovono dalla tribuna del circolo, inizierà l'azione che porterà alla sua soppressione.

Il Consolato tenterà con ogni mezzo di arrestare l'opera del *Monitore*. Dalle colonne del giornale i patrioti rispondono che la loro missione è paragonabile a quella del soldato. « Il soldato repubblicano sprezza la morte in campagna aperta con la spada alla mano, e lo scrittore repubblicano la sprezza in città con la penna in mano » (2). Solo i tiranni possono accusare di attentare alla vita dello Stato chi combatte il malcostume politico (3). Nel numero successivo al supplemento recante le famose « Litanie » contro i consoli, il decreto di soppressione dei commissari francesi è accompagnato da un articolo, del Lampredi, nel quale si rivendica la funzione insostituibile di una stampa libera negli Stati retti a democrazia: « La libertà di stampa è in generale tanto connessa con la libertà civile, che, tolta questa, vien tolto il freno più sicuro e più forte, che ritenga nei suoi limiti il cittadino ambizioso, e nei suoi doveri il prevaricatore » (4).

Il *Monitore* troverà la sua difesa nei Consigli legislativi. Vedremo più avanti la polemica che si accese tra Consolato e Consigli legislativi proprio in conseguenza di un nuovo tentativo di soppressione. I Consigli legislativi erano spinti a prendere la difesa del *Monitore* non soltanto per la salvaguardia delle libertà repubblicane, ma anche perché questa difesa non era, a sua volta, che un episodio del contrasto che divideva esecutivo da una parte e rappresentanza popolare dall'altra.

(1) Il *Monitore di Roma* pubblica regolarmente resoconti dell'attività culturale del Circolo Costituzionale. Nel numero XXIX del 30 maggio 1798 si riferisce che, in un discorso pronunziato « colla solita energia » da Vincenzo Russo egli disse « che i patrioti si prostituiscono innanzi alle autorità costituite, e vi sono i soverchiatori perché vi è chi si fa soverchiare ».

Sul « Circolo Costituzionale » ved. lo studio già citato di D. CANTIMORI.

(2) *Monitore di Roma*, n. LX, 12 settembre 1798.

(3) « L'uomo che parla contro le dilapidazioni o contro l'inerzia o la complicità di chi le lascia impunito, è egli un anarchista? Tarquinio Sesto, Nerone, il papa Borgia erano per il sì; Bruto, Catone, Lelio per il no ». *Monitore di Roma*, n. LIX, 8 sett. 1798.

(4) *Monitore di Roma*, n. LXI, 15 settembre 1798.

Questo contrasto aveva origine nella Costituzione, che creava una organizzazione politica dello Stato basata sulla assoluta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, e questa spingeva al punto che nessun rapporto diretto poteva intercorrere tra legislativo ed esecutivo. L'iniziativa delle leggi spettava nella sua intierezza ai corpi legislativi; il Consolato ed i ministri non potevano proporre disegni di legge, ma solo sottoporre ai Consigli la necessità di prendere dei provvedimenti in particolari settori; Tribunato e Senato non potevano mettere in crisi il Governo, né questi poteva sciogliere le due rappresentanze. La lettura dei processi verbali dei due Consigli legislativi mostra ad ogni passo le difficoltà della procedura, con la quale si tentava di tenere i rapporti con l'esecutivo. Questioni che nei moderni parlamenti si risolvono con l'istituto dell'interrogazione e della interpellanza, si trascinavano a lungo per il divieto fatto ai consoli ed ai ministri di intervenire alle sedute dei Consigli, cosicché ogni rapporto non poteva svolgersi che attraverso l'invio di un messaggio, che fosse l'espressione della maggioranza dell'assemblea, e che doveva, perciò, essere redatto da una apposita Commissione ed approvato in seduta pubblica. Esamineremo più avanti particolarmente alcuni momenti della vita parlamentare dei due Consigli, nei quali il dissidio con l'esecutivo portò ad incidenti notevoli. Qui ci basti osservare che questo dissidio era tra le cause principali della mancanza di equilibrio della vita politica della Repubblica.

Se i due Consigli erano abbastanza concordi nel fronteggiare unitamente il Consolato, vi erano poi anche fra di essi dei motivi di dissenso. Il sistema bicamerale, adottato dalla Costituzione francese del 1795 e da questa derivato nella Costituzione romana, traeva la sua giustificazione, oltre che dal pericolo che una sola assemblea sovrana si trasformasse in un potere tirannico, anche dal presupposto teorico, che l'ottima legge debba sortire dal contrasto tra una assemblea giovanile, in cui predomini l'entusiasmo, ed una assemblea più matura, nella quale la riflessione salvaguardi da improvvisazioni irriflessive. Ma tutto ciò, che in uno stato ordinato e consolidato poteva anche essere vero, in una repubblica, quale era quella Romana, in via di attuazione, in un ambiente che era in massima parte ostile, rappresentava una nuova fonte di dissenso. Il Senato appariva, di fronte all'audacia innovatrice del Tribunato, come eccessivamente conservatore, e ci fu chi addirittura lo definì «papista» (1). Il 9 giugno 1798 apparve sul *Monitore*

(1) «Il *Monitore di Bologna*, num. 34, diceva che il nostro Senato è molto papista.

il seguente significativo dialogo: *Marforio* — Chi sono quei cittadini che escono di là? *Pasquino* — I Canonici del Campidoglio. *Marforio* — Nel venir qua son passato dalla Cancelleria, ed ho visto certe vampe, certi fuochi... *Pasquino* — Ah si: sono fuochi fatui; non fanno né bene né male... (1).

Questi contrasti determinarono una condizione di perenne disordine. Se non fu fatale alla Repubblica romana, ciò è dovuto al fatto che questa poggiava sulle armi francesi.

Sul finire della Repubblica, nel luglio 1799, i Francesi si videro, però, costretti a mettere in mora il Governo romano, sospendendo dalle loro funzioni il Senato, il Tribunato e il Consolato (2) che furono sostituiti da un Comitato provvisorio di governo di cinque membri presieduto da Perillier e composto da Breislak, Roize, Piamonti e De Romanis (3). I membri del Consolato venivano invitati « a mettere in ordine il conto... del loro operato conformemente alla Costituzione ». In questo modo aveva praticamente termine l'esperimento costituzionale romano. Il Governo democratico romano poteva veramente paragonarsi, come si era scritto nel *Monitore*, ad una « eccellentissima musica composta da sceltissimo Maestro, ma suonata da storpi e cantata da muti » (4).

Osservava il cardinale Pacca che il difetto delle Repubbliche italiane, create dai Francesi, era stato il troppo affrettato passaggio da un Governo monarchico assoluto alla « stretta democrazia » e, rifacendosi ad uno scritto di J. J. Rousseau, commenta: « Chi accostumato al debole vin di Mosella passasse a far uso del vin di Porto di fattoria in egual quantità, risentirebbe subito gli effetti di tal cambiamento » (5). Forse l'osservazione è meno peregrina di quanto sembri e può aiutarci a comprendere l'intima essenza del dramma politico della Repubblica romana.

Ci dispiace che il Sen. Renazzi in un discorso recitato in Senato ha avvalorata questa osservazione ». *Monitore di Roma*, n. XXIII, 9 maggio 1798. Il Renazzi aveva sostenuto che si dovevano esentare gli ecclesiastici dal prestare servizio nella Guardia Nazionale. Il discorso è riportato nell'Appendice del *Diario* del SALA, edito dal CUGNONI (allegato XX).

(1) Il Senato teneva le sue riunioni sul Campidoglio, ed il Tribunato al Palazzo della Cancelleria.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, p. 49.

(3) *Ivi*, pp. 73 e 74.

(4) *Monitore di Roma*, n. XXXIII, 13 giugno 1798.

(5) B. PACCA, *Miscellanea sull'attuale situazione d'Italia e di Roma*. Codice Vaticano Latino 8480.

V. IL CENTRO E LA PERIFERIA. Se tale era la situazione nella capitale della Repubblica, alla periferia assumeva aspetti più gravi. Nei dipartimenti l'azione dei generali francesi e dei comandanti dei vari presidî si svolgeva praticamente senza controllo. Giudicare la vita dei dipartimenti alla stregua di quanto avveniva in Roma, è criterio quanto mai erroneo. Nella capitale vi era ancora una parvenza di organizzazione statale autonoma, ma essa veniva quasi del tutto meno nei dipartimenti. Ciò avveniva sia per la debolezza del Governo centrale, sia per la maggiore preponderanza delle esigenze militari delle truppe di occupazione su quelle civili. « On savait à Rome qu'il y avait de consuls, mais on l'ignorait dans les départements ou on feignait impunément de l'ignorer. Les administrations soit centrales soit municipales formaient des corps à part, s'isolaient, gouvernaient suivant les règles de leurs caprices ou de leurs intérêts privés, et détournaient à leur propre usage jusqu'au produit des contributions publiques ». Così dipingevano la situazione nei dipartimenti gli stessi Commissari francesi (1). Naturalmente, per giustificare il loro operato, additavano la causa di questi disordini nel malgoverno dei consoli che essi avevano destituiti. Ma tutto ciò trova conferma nel proclama dei nuovi consoli: « Ciascun comune sembra essere una comune isolata ed estranea verso gli interessi della grande famiglia. I legami che riuniscono il governo alle autorità costituite, e codeste a tutte le classi dei cittadini compariscono spezzati all'istesso momento in cui sono stati formati. Gl'interessi pubblici e particolari si trovano nel più grave pericolo per questa specie di dissoluzione politica che annienta nel cuore dei repubblicani ogni lusinga stessa di speranza, o facilita all'intrigo dei tiranni, i mezzi di soffogare ogni buon seme nello scoraggiamento e nei timori » (2). La situazione non cambiò in seguito, anzi venne aggravandosi, perché l'insorgenza e le operazioni militari contro il Regno di Napoli isolavano sempre più i dipartimenti da Roma.

La Costituzione aveva profondamente innovato, nei nomi e nella sostanza, tutto il complesso dell'amministrazione locale, sconvolgendo sistemi e tradizioni, che duravano da tempo e che erano passati al vaglio di una esperienza; causa, questa, non ultima del malessere che agitava i dipartimenti. Forse la pressione fiscale del governo si esercitava più intensamente a Roma che non alla periferia, ma sui dipartimenti gravavano imposizioni non autorizzate dalla legge, ma provo-

(1) Parigi, Arch. Nationales, AFIII 78, Dossier 322/1. Bertolio e Duport al Direttore. Roma, 5º giorno complementare, anno VI (21 settembre 1798).

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 538.

cate dalle esigenze militari o dal capriccio dei governatori francesi. Qualche volta ci si preoccupava di coonestarle, richiedendo al governo centrale l'emanazione di speciali provvedimenti (1), ma il più delle volte le autorità militari locali provvedevano di loro iniziativa. « Ormai le cose sono al punto », si legge in un rapporto ai consoli del ministro delle finanze, « che la Gran Questura poca influenza ha più nella Cassa Dipartimentale del Musone, pochissima in quella del Tronto, nessuna in quella del Metauro. Appena in queste casse viene versato qualche fondo, arrivano subito degl'inviti alcune volte delle Amministrazioni, il più delle volte dai Generali comandanti, che forzano i Questori a farne la consegna per oggetti della guerra » (2). Pressate da varie necessità, le amministrazioni dipartimentali, a loro volta, spesso intervenivano con la forza, impadronendosi delle somme custodite dalle Casse dei Dipartimenti. « Questo contegno », si legge nel rapporto sopraccitato, « distrugge l'unità della Cassa Nazionale, riduce a nulla l'influenza della Gran Questura su le casse dei Dipartimenti e dà luogo a spese capricciose ed incostituzionali, sovverte insomma quanto ha stabilito la Costituzione romana sul punto dell'erogazione del denaro pubblico, per impedirne la dispersione ». I comandanti locali pretendevano (nonostante il divieto del Direttorio francese) che le città ove risiedevano fornissero le somme necessarie per la loro tavola. Questo provocava proteste continue all'amministrazione centrale, la quale non poteva far altro che rispondere che si facesse rispettare la legge. Il Consolato non era certamente in grado di dire come (3).

La situazione si aggravava nei dipartimenti che avevano munici-

(1) Ved. ad esempio la lettera del 12 pratile, anno VI (31 maggio 1798) dei Commissari al Ministro delle Finanze Bufalini. *Appendice*, doc. III.

(2) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 11/21. Ved. *Appendice*, doc. VII. Lo stesso generale Championnet scrive ai commissari francesi, rifugiatisi a Perugia durante l'invasione napoletana, di essere stato costretto a calmare l'agitazione dei soldati distribuendo loro una decade: « ...il a fallu pour cela puiser dans les caisses des départements. Vous avez paru surpris de ce que j'avais pris cette détermination sans votre autorisation. Lorsque le salut de l'armée dépend d'une mesure, et qu'elle ne porte pas préjudice aux intérêts de la République, je me ferai toujours un devoir de le faire... ». Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 206. Championnet ai Commissari del Direttorio esecutivo a Perugia. Terni, 14 fruttidoro (sic), anno VII.

(3) In una lettera del 26 marzo 1799 del Calisti, presidente del Consolato al Ministro delle Finanze, Breislak, nella quale si fa cenno delle sopraffazioni francesi contro la Cassa del Metauro e della pretesa del Comandante francese di Fermo di avere una indennità di mensa, si legge: « Il Consolato non può che volere l'osservanza delle leggi e dei decreti, ed è inutile che il Ministero della Guerra inviti il Consolato a provvedere. Se talvolta è prudenza di cedere alla forza ed alle circostanze, non è però mai permesso al governo di autorizzare l'inosservanza delle leggi e la insubordinazione ». Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 11/21.

palità lungo le strade di grande comunicazione tra il nord e il sud, continuamente percorse dalle truppe, che giungevano negli abitati improvvisi e pretendevano alloggio e vitto. Particolarmente difficile la situazione di alcune cittadine dell'Umbria poste sulla via Flaminia, tra Foligno e Terni. La municipalità di Foligno il 22 settembre 1798 scrive alla propria amministrazione dipartimentale a Spoleto: «Le continue spese di vitture, di spedizioni, di messi, che dobbiamo fare d'ordine de' Capi della truppa, come anche il rancio giornaliero che dobbiamo passare a questo Comandante della Piazza, sono per noi altrettante spese, alle quali siamo impossibilitati a più supplire. Non troviamo più credito, sono troppo meschini i danari che ci rendono i Dazi pubblici, né sono altrettanto corrispondenti ai pesi che soffriamo» (1). Il 1 ottobre la municipalità di Foligno fa ancora presente che: «peggiorando lo stato nostro di giorno in giorno, ci vediamo ora ridotti nelle circostanze più spaventevoli. Persuadetevi, che non abbiamo più un soldo, che le nostre spese sono continue e maggiori di quelle a cui soggiace codesta Comune, e che ogni risorsa è a noi mancata perché i Possidenti che ci sollevavano finora co' loro gratuiti prestiti e recentemente con una somministrazione per la compra de' grani, trovansi ridotti in una situazione compassionevole; se la repubblica non può sollevarci; se non vuole rimborsarci dell'immense somme, che abbiamo spese; se non vuole farci soccorrere da tante, e tante Comuni, che finora nulla hanno sofferto, non ci si lesinino almeno quelle entrate, che sono tutte nostre, e che non potrebbero togliersi a noi, senza sconvolgere troppo il buon senso, la giustizia e la natura» (2).

Pressata da un tale disperato appello, l'amministrazione del dipartimento del Clitunno il 2 ottobre scrive al ministero della guerra che ha dato autorizzazione alla municipalità di Foligno di prelevare dal proprio questore una somma di scudi 200. «Voi direte, che abbiamo preso una libertà; ma vi rispondiamo, che non se ne poteva fare a meno, e che giudichiamo doversi far tutto, per evitare una sollevazione che in certe circostanze può temersi. Si rende impossibile aspettare gli ordini quando si ha una truppa che deve mangiare continuamente ed ogni giorno si deve spendere pe' trasporti e per altre cose necessarie». È necessario perciò che l'amministrazione centrale dia l'autorizzazione di prelevare direttamente dei fondi dalle Casse dipartimentali e municipali. Ma anche questo esperimento sarà insufficiente: «Il Diparti-

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 15/31. Ved. *Appendice*, doc. V.

(2) Ivi. Ved. *Appendice*, doc. VI.

mento è povero; per la sua massima estensione è situato sulla strada Romana. Le principali Comuni sono ora divenute le più miserabili. I particolari non hanno più, che somministrare. Questo quadro è orribile, ma pur vero; dee risvegliare l'umanità di chiunque, ed apprestare quei soccorsi che ci occorrono. Vi sono dei Dipartimenti che non sono soggetti al passaggio delle truppe. Egli è ingiustissimo, che non si prestino tutti per le spese, che sono comuni » (1). Questo disastroso stato di cose, al quale l'amministrazione centrale (inceppata come è, a sua volta) non è capace di portare sollievo, si aggrava sempre più. Ed ecco che nelle menti dei democratici di Foligno si fa strada una riflessione poco repubblicana, ma suggerita dall'esperienza: « Vi invitiamo a riflettere che il passato governo tutto ché tirannico, pure si prestava al sollievo de' miseri, come in occasione di terremoti ne fa fede la Comune di Città di Castello e di Cagli quali furono aiutate con centinaia di migliaia di scudi. Fate che la nostra Repubblica non cada in compassione al passato governo, tanto più che le leggi repubblicane ci hanno reso tutti fratelli. Sarebbe cosa ben mostruosa che il passato Governo fosse più portato al sollievo di miseri, di quello [che] sieno, i moderatori della nostra Repubblica » (2).

La situazione anziché migliorare peggiora ancora di più. « Mancano gli oggetti più interessanti, la carne, il pane, i foraggi », scrive il 22 febbraio 1799 la municipalità di Spoleto al ministero delle finanze. Senza danari non è più possibile procurarseli. « Finché han potuto aver luogo le requisizioni, non sono state risparmiare. Chi si aveva notizia potesse avere qualche genere, gli è stato da noi levato, senza pagarlo. Ora però siamo giunti al momento di non poter procedere più avanti. Tutto manca intieramente, tutto è finito. Da nessuno abbiamo il più piccolo soccorso ed aiuto. Nessuno ci somministra danaro ». Ciò non ostante vi sono necessità alle quali occorre provvedere in modo assoluto, poiché « il passaggio delle truppe è continuo, e grande, perciò, il consumo di tutti i generi... la truppa da noi esige la sua sussistenza. La cavalleria richiede i foraggi, gli altri capi de' trasporti domandano le viture. Gl'impiegati per il servizio della truppa

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 15/31. Ved. *Appendice*, doc. VII.

(2) Lettera del 29 vendemmiale, anno VII (20 novembre 1798) della Municipalità di Foligno al Ministro della Guerra. Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 15/32. *Appendice*, doc. VIII. Una osservazione analoga era stata fatta nel Tribunale il 17 aprile 1798: « Era empio il governo papale, ma pure io, che ho cooperato a distruggerlo, sono costretto a non amare l'odierno sistema. Io che tanto ho dovuto con voi soffrire per vincere gli ostacoli immensi, che garantivano il dispotismo, io stesso confesso, che i mali di quello non sono finiti, e forse si accrescono... ».

non possono essere soddisfatti. I giornalieri reclamano il premio delle loro fatiche, che forma la sussistenza delle loro famiglie. I proprietari de' generi ne dimandano il prezzo. Noi in tanto in mezzo agl'urli de' militari che richiedono le somministrazioni, che gli competono, in mezzo ai pianti di tanti infelici, che ci richiedono il pane; fra le esecrazioni di quelli, che non possono ritirare il frutto delle loro sostanze, ci troviamo di tutto sprovveduti, senza aver la maniera di consolare alcuno. È impossibile, cittadino Ministro, il reggere più oltre». Il rimedio che si prospetta è grave, perché va contro la Costituzione «per altro essendo immediato il bisogno, istantanei ed immediati debbono essere i provvedimenti». Il questore dipartimentale, dicono i rappresentanti di Spoleto, ha in cassa somme considerevoli: «Noi vi invitiamo di farcene porre a disposizione quella somma, che può essere proporzionata alli bisogni» (1).

Questa non è solo la situazione di Foligno o del dipartimento del Clitunno, ma di quasi tutti i dipartimenti. I documenti che abbiamo trascritto sono certamente tra i più significativi, ma non sono i soli. Nel dipartimento del Metauro la situazione intorno alla stessa epoca, era analoga. «Noi siamo mancanti di effettivo, e di qualunque risorsa», scrive il 14 ottobre 1798 l'amministrazione dipartimentale, «e lo stesso succede in tutte le comuni del nostro Dipartimento, tanto che tutta la nostra attività, e premure non sono state capaci a poter rimediare ai bisogni giornalieri, ed indispensabili delle popolazioni» (2). Nello stesso dipartimento del Cimino, a Civitacastellana, il continuo passaggio delle truppe che richiedevano vitto e alloggio, aveva prodotto il depauperamento del distretto (3).

Il Consolato, che non era in grado di poter dare l'aiuto necessario a soccorrere la situazione disperata dei dipartimenti, l'aggravò con l'invio di suoi commissari, che avevano il compito di presiedere all'approvvigionamento dei magazzini militari e alla riscossione delle contribuzioni (4). In breve le loro imprese giunsero a tanto che i Consigli

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B, 10/20. *Appendice*, doc. IX.

(2) Ivi, B, 15/32. *Appendice*, doc. X.

(3) Il prefetto consolare di Civitacastellana al Citt. Rossi, Min. delle Finanze. Archivio Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 15/31.

(4) L'invio di Commissari ai dipartimenti fu chiesto per la prima volta dal *Monitore* in un articolo del 19 settembre 1798, num. LXI, nel quale si salutavano i nuovi Consoli: «Cittadini consoli voi siete l'occhio della Repubblica, ma dovete sempre agire come se gli occhi di tutta la Repubblica fossero rivolti verso di voi. A voi è stato confidato il duro deposito della legge, e voi dovete essere i primi a rispettarla, invigilando specialmente nelle autorità secondarie in tutti i dipartimenti. Oh! se per mezzo di fedeli e prudenti Commissari vi accingerete ad esaminare le prepotenze, le avanie, gli abusi, le negligenze, l'ignoranza dei Presidenti, dei Pretori, dei Prefetti Consolari, degli

legislativi furono costretti ad interessarsi della gravissima questione. « Contro la legge nella Polizia costituzionale, la quale vuole che il Consolato si serva delle Autorità stabilite dalla Costituzione », dichiarava il senatore Giovannelli, « s'inviano ogni giorno dei Proconsoli ne' nostri Dipartimenti per introdurvi la miseria, il disordine e l'anarchia, e s'inducono i cittadini alla disperazione, e all'odio del Governo democratico, abbandonando la Città alle miserie, ed alle degradazioni, per saziare l'ingordigia d'un avaro » (1). Il senatore Pucitta aggiungeva che l'azione dei commissari dipartimentali era da iscriversi tra le cause che avevano determinato l'insorgenza (2). Quando il Consolato, mosso dalle continue proteste dei Consigli, si decise a ritirare i commissari, i dipartimenti rovinati nelle finanze ed inaspriti contro le autorità centrali, avevano accentuato il loro distacco dalla capitale, mentre, sotto la spinta di cause interne e di fattori esterni, l'insorgenza delle popolazioni si andava sempre più estendendo ed isolava, così, anche materialmente il centro dalla periferia.

VI. L'INSORGENZA ANTIFRANCESE. Verso la fine di aprile del 1798, nei quartieri intorno al Quirinale e in altri luoghi della città, comparve una minacciosa iscrizione: « È vero che S. Pietro dorme, ma S. Paolo colla spada ancora sta sveglio ». Commentava il Sala: « Questi complimenti non piacciono molto ai consoli, ma son nulla al confronto di quel più che il popolo va dicendo o minacciando » (3).

Quell'episodio che, con termine dell'epoca, va sotto il nome di « insorgenza » è la esplosione violenta della accentuata impopolarità che abbiamo visto circondare la Repubblica romana; l'exasperazione dell'antitesi profonda tra le popolazioni dello Stato romano e il Governo imposto dall'occupante.

La prima insurrezione scoppiò improvvisa la sera del 25 febbraio 1798 in Roma. Il Sala racconta che tornava da una passeggiata domenicale in piazza S. Pietro, vide la gente fuggire spaventata per le vie e fece in tempo a rifugiarsi presso un amico. I Francesi battevano « la generale »; Trastevere era in sommossa. « Alle ventitre e mezzo giunsi a casa molto spaventato, e mi venne riferito, che avendo un ufficiale francese levato la crocetta alla coccarda di uno, che ve la portava, e avendo alcuni soldati fatto delle insolenze ad alcune donne in

Edili ecc. avrete certamente un largo campo di dimostrare il vostro zelo, i vostri lumi, e le vostre attività al servizio della Repubblica ».

(1) *Senato. Processo verbale. Seduta IX del 4 Piovoso, anno VII (23 gennaio 1799)*.

(2) *Ivi. Sulla questione dei Commissari ved. cap. III.*

(3) *SALA, Diario, 20 aprile 1798.*

Trastevere, era nato un gran sussurro, e trovavansi in piena insurrezione li Trasteverini, li Borghigiani e li Regolanti, che volevano attaccar il fuoco al Ghetto, che andavano gridando da per tutto: « Viva Maria, Viva il Papa » (1). È difficile stabilire come la insurrezione sia scoppiata. I Trasteverini erano da qualche tempo in subbuglio perché gli ebrei del vicino ghetto portavano la coccarda nazionale. Per distinguersi i Trasteverini vi avevano sovrapposto una crocetta. Un albero della libertà era stato gettato nel Tevere. « Sebbene per le osterie del loro Rione vadano molti soldati francesi, pure non si accomunano con loro, né danno ad essi la menoma confidenza », nota il Sala (2). Proprio dalle osterie di Trastevere, secondo un proclama del Consolato sarebbe scaturita la rivolta: « Verso le ore 22, giorno 7 ventoso (25 febbraio) una folla d'insensati raccolta nelle taverne di Trastevere beve alla morte de' Repubblicani: riscaldata da suggestioni maligne si slancia sopra alcuni Francesi e Romani, e a tradimento li svena: strascina a parte del suo fanatismo sino le donne e i ragazzi: e si abbandona ad ogni sorta de' più atroci delitti. Le turbe facinorose già occupano due Ponti, molte Piazze e Capi-strade. Infelice, chiunque, trovato da queste furie, non si annunzia complice del tumulto strappando la coccarda patriottica, e alzando il grido della loro congiura » (3).

Dal 24 aprile gli ufficiali inferiori dell'armata di Roma erano in aperta sedizione. Riuniti in permanenza nel Pantheon reclamavano l'allontanamento di Massena, giunto a Roma quattro giorni prima, per sostituire il generale Berthier; chiedevano il pagamento del soldo arretrato, la fine delle ruberie, commesse a danno dei Romani dagli agenti di Haller e la cui onta disonorava il nome francese (4). Avevano stabilito di non separarsi « sans avoir réuni à la tranquillité la justice que nous préparons aux traîtres » (5). Gli insorgenti di Trastevere speravano di poter avere ragione più facilmente delle truppe francesi divise dai loro ufficiali. Occupati i ponti sul Tevere tentarono di collegarsi con altri gruppi di popolani e specialmente coi Monticiani, anch'essi in sommossa. « Non può negarsi » scrive il Sala, « che il popolo siasi condotto ad un passo troppo ardito, attesa la forza imponente, che ci domina. Ma se guadagnava più presto li ponti, e se li civici gli prestavano

(1) SALA, *Diario*, 25 febbraio 1798.

(2) Ivi, 21 febbraio 1798.

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 351.

(4) « À la honte que ces scandaleux pillages font rejallir sur les officiers, s'ajoute peut-être le regret de n'en profiter point ». DUFOURCO, o. c., p. 125.

(5) Arch. Stato Roma, Fondo-Rep. Rom. 1798-99, B. 17/39.

aiuto, la tragedia sarebbe molto più seria» (1). Alle truppe francesi riunitesi agli ufficiali, sotto il comando del Berthier, non fu difficile invece, domare la rivolta, ma non senza vicendevole strage. La repressione fu spietata: due giorni dopo sulla piazza del Popolo venivano fucilati ventidue popolani (2); altre fucilazioni seguirono. «Per noi, che non siamo accostumati a simili esecuzioni militari le condanne seguite così subito ci hanno fatto ribrezzo» commenta il Sala (3). Una sentenza fu stesa con tale fretta che uno degli infelici condannati non fu neanche identificato e vi compare col solo nome (4). Roma, che aveva visto le sue strade insanguinate, non tentò più una ribellione aperta, neppure negli ultimi mesi di vita della Repubblica (5).

Le notizie della rivolta trasteverina contro i Francesi, giunsero ingigantite nei Castelli romani. Le popolazioni di Albano, Ariccia, Nemi, Genzano e Castel Gandolfo e Velletri si sollevarono e tentarono da una parte di congiungersi coi Romani, che si credeva avessero trionfato dei Francesi e conquistato Castel S. Angelo (6), e dall'altra di portarsi a Marino che non aveva voluto unirsi nella rivolta (7). Le truppe del generale Murat sorpresero gli insorti che si stavano disponendo a marciare verso Roma. Si tentò una resistenza a Castel Gandolfo, ma ben presto essa venne spezzata ed il paese fu saccheggiato. Anche Albano fu messa a sacco, mentre l'Ariccia e Velletri inviarono preti e deputati a chiedere clemenza ai Francesi. Domata la rivolta dei Castelli, i Francesi tornarono a Roma portando l'alloro della facile vittoria (8). Ma

(1) SALA, *Diario*, 26 febbraio 1798.

(2) Ad eccezione di un impiegato della zecca, tutti gli altri condannati appartenevano ai ceti più popolari: fornari, pescivendoli, muratori, molinari, falegnami, operai. Ved. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 55.

(3) SALA, *Diario*, 27 febbraio 1798.

(4) Nel testo della sentenza emanata il 26 febbraio 1798 dalla Commissione Militare francese, uno dei condannati è indicato semplicemente come: «Giacomo, Facchino degli Incurabili».

(5) «Roma è bloccata a piccola distanza da tutte le parti, e la forza francese è ridotta ad una tale meschinità che non ci vorrebbe che pochi momenti a disfarsene. Non ostante il popolo di Roma, quantunque oppresso sempre più per ogni modo, e mancante anche di viveri, si mantiene tranquillo, o perché avvilito dalla povertà ed oppressione o perché l'esperienza gli ha insegnato esser riuscito sempre fatali le popolari insurrezioni».

Memorie da servire per il Diario di Roma in tempo di rivoluzione... Cod. Vaticano Latino 10629, c. 136.

(6) SALA, *Diario*, 1° marzo 1798.

(7) «Il Popolo di Marino» è stato «il primo ed il solo che nella Provincia di Marittima e Campagna sia restato fedele alla Nazione Francese». La municipalità di Marino al generale Dallemagne, 14 Ventoso, anno VI (4 marzo 1798). *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 61.

(8) «Oggi verso sera la truppa è tornata, facendo il suo ingresso con l'alloro al

il germe era destinato a diffondersi rapidamente fino a tramutare l'intera regione in una nuova Vandea (1).

Le cause della insorgenza antifrancesa nei territori della Repubblica romana sono complesse. Alla base vi è il sentimento di fedeltà al Governo pontificio, che le popolazioni, nella quasi totalità, non solo stimano legittimo, ma anche il miglior governo possibile (2). In secondo luogo, fra le cause dell'insorgenza, è da considerare l'atteggiamento tenuto dai Francesi e dai giacobini romani nei confronti dei sentimenti religiosi della popolazione (3). Gli eccessi a cui si erano lasciati andare gli oratori nei Circoli, la vendita dei beni ecclesiastici, la soppressione delle feste religiose, sostituite con il riposo decadario, il divieto della esposizione delle immagini della Madonna nelle vie di Roma e di altre città della Repubblica (4), la soppressione delle confraternite, il saccheggio e la chiusura delle chiese, la strana coincidenza che molti degli esponenti francesi a Roma fossero ex ecclesiastici (5), sembravano segni evidenti, agli occhi delle popolazioni, del carattere anticristiano della rivoluzione ed incentivo ad armarsi per una nuova crociata (6). A tutto ciò si aggiungevano le continue ruberie dei Francesi e dei commissari romani; il timore della coscrizione militare e, nelle campagne, le requisizioni di grano e di bestiame per le truppe e per la popolazione cittadina.

L'insorgenza ebbe, naturalmente, maggiore sviluppo in quei dipar-

cappello, e con tre bandiere papaline tolte ai ribelli. Li soldati portavano un buon carico della preda fatta consistente in conche di rame, caldari, padelle, rotoli di tela, coperte, lenzuoli, galline, carne, asini, ecc. ». SALA, *Diario*, 1° marzo 1798.

(1) « C'est absolument la Vendée » scrive il 29 luglio 1798 il generale Girardon al Macdonald. ДУФОРСО, o. c., p. 276.

(2) « Il governo pontificio », si legge in un proclama clandestino del 1799, « è il più soave, il più tranquillo, il più felice di tutti i governi d'Europa ». Bibl. Vaticana, Misc. L. 14, int. 48.

(3) « L'imprudenza, o l'empietà di un Commissario, che abusando del suo carattere ha urtato le opinioni religiose, senza esserne incaricato, induce un popolo a ribellarsi ». Discorso del Senatore Pucitta. *Senato. Processo verbale. Seduta del 4 Piovoso, anno VII* (23 gennaio 1799).

(4) Ved. *Appendice*, doc. XI e XII.

(5) Bertolio, commissario civile e poi ambasciatore francese a Roma, era un ex religioso dei Rocchettini; Duport (du Dont Blanc), commissario civile con Bertolio, era un ex religioso dei Filippini; Bassal, segretario del Consolato, era stato prete della Missione; Daunou, membro della prima Commissione civile era un ex oratoriano, e Florent, anch'egli membro della prima Commissione civile, era un ex cappuccino.

(6) « Rovesciatori del trono, sacrileghi invasori dei beni ecclesiastici, profanatori de' luoghi sacri, distruttori dell'ordine sociale, increduli, miscredenti, depravatori del buon costume, soldati della cabala ateistica », così dipinge i giacobini un proclama del 5 luglio 1799 di Giuseppe Cellini « comandante generale della montagna ». Ved. A. EMILIANI, *Avvenimenti nelle Marche nel 1799*, Macerata, Giorgietti, 1909, p. 18.

timenti la cui situazione geografica di confine favoriva il contrabbando di armi e facilitava la fuga in caso di sconfitta. I dipartimenti del Trasimeno e nel Circeo, che si trovavano appunto in questa posizione, vissero in uno stato pressoché continuo di rivolta. Era da poco stata domata l'insurrezione di Roma e dei Castelli, che, nell'aprile del 1798, insorgevano le popolazioni intorno al Trasimeno. La rivolta guadagnò ben presto tutta la regione; Città di Castello ne divenne il centro, dopo che i suoi abitanti ebbero massacrata la guarnigione francese e i patrioti, tra i quali il senatore Bufalini, accorso da Roma a fare opera di pacificazione. Fu necessario un energico intervento militare per ridurre il paese all'obbedienza, dopo averlo sanguinosamente devastato. Nel luglio successivo, all'estremo opposto del territorio della Repubblica, erano le vecchie provincie di Campagna e Marittima, riunite nel dipartimento del Circeo, a sollevarsi. Ferentino, Terracina e Frosinone furono i centri della rivolta. Gli alberi della libertà vennero abbattuti e sostituiti dalle Croci, quando non servirono come ceppi a decapitare i giacobini (1). La ferocia degli insorti e dei Francesi raggiunse una violenza inaudita: Ferentino e Frosinone furono prese e saccheggiate. A Frosinone dagli insorgenti fu massacrato un figlio del console De Matthæis.

Terracina, difesa dagli uomini e dalla febbre malarica che faceva strage degli assalitori, non fu conquistata che il 14 agosto 1798. Ma il Circeo non venne mai completamente pacificato: i focolai della rivolta si riaccendevano qua e là. Nel paese riconquistato si scatenava la repressione dei Francesi e lo spirito di vendetta delle fazioni. La Collezione degli atti ufficiali della Repubblica riporta di frequente sentenze di condanne a morte contro i rei, veri o presunti, dell'insorgenza del Circeo. « Nous devons être en garde contre les passions et les vengeances particulières », scrive il 10 ottobre 1798 il generale Macdonald ai commissari del Direttorio esecutivo « et à cet égard, si l'un eut été partial, et que l'on se fut prêté aux dénonciations, la moitié du Département aurait fait fusiller l'autre » (2). Ai motivi generali dell'insorgenza si mescolano spesso, infatti, vecchi rancori tradizionali, gelosie di famiglie e contrasti campanilistici.

Dopo la prima invasione napoletana, l'insorgenza si fece quasi generale e guadagnò anche i dipartimenti al di là degli Appennini, lungo

(1) Ved. A. VERRI, *Vicende memorabili dal 1789 al 1801*, Milano, Guglielmini, 1858, vol. 2^o, p. 412.

(2) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome, suppl. 21. Ved. *Appendice*, doc. XLII.

l'Adriatico. Le cose stavano precipitando per i Francesi, ma non così rapidamente da rendere facile il sopraffarli. « Il popolo è sempre fanciullo » scrive Monaldo Leopardi a proposito dell'insorgenza nelle Marche « e i fanciulli hanno l'audacia di attaccare i giganti... » (1). Intere regioni furono corse dalla furia di questa lotta implacabile. « Tante miserabili città da molti mesi si trovano nella deplorabile alternativa di soffrire il sacco, il fuoco i massacri a vicenda ora dei Francesi, ora degli insorgenti, a misura che o gli uni o gli altri di esse s'impadroniscono » (2). La stessa fonte (certo non sospetta di simpatie per i giacobini) riconosce che gli insorti del Circeo e delle Marche non furono buoni che « ad occupare de' paesi aperti, a commettervi mille stragi e ruberie, abbandonandoli poi al saccheggio dei Francesi nel momento che vi si accostavano, cosa che ha portato l'ultima desolazione alle città di Frosinone, Terracina, Veroli ed altri paesi finitimi; a Ronciglione, Macerata, Fabriano, Iesi » (3). Ciò non toglie che l'insorgenza avesse degli episodi di eroismo. Ed uno ne racconta lo stesso Monaldo Leopardi. Tornati i Francesi in Recanati il 17 giugno 1799, ebbero sbarato il passo da una piccola pattuglia di popolani, rimasta sola a combattere dopo la fuga degli insorgenti e delle autorità cittadine. « Un picchetto di cacciatori li avrebbe snidati; ma i Francesi ingannati da quella temerità e supponendo che tutto il paese fosse in armi retrocedettero. Le bandiere della gran nazione rincararono in faccia a venti facchini recanatesi » (4). L'episodio più drammatico dell'insorgenza fu l'assedio della città di Civitavecchia, che, dopo la sconfitta dei Napoletani, nel dicembre 1798 dichiarò di voler essere libera e indipendente dai Francesi e da ogni altro e respinse più volte gli assalti del generale Mechin, non capitolando che il 27 marzo 1799.

La rivolta era generale in tutto il territorio della Repubblica, ma si sminuzzava in una infinità di episodi, per cui ai Francesi riusciva abbastanza facile dominare ancora la situazione: « Molte sono le insorgenze che nascono nei popoli delle diverse Provincie; ma come le città e provincia unite insieme e coalizzate alla comune difesa sarebbero insuperabili; così facendo, ognuna da per sé danno luogo alle truppe francesi di batterle in dettaglio e perciò di tanto in tanto soffrono saccheggi, fuoco, desolazioni e stragi » (5). Nell'imminenza della se-

(1) M. LEOPARDI, *Autobiografia*, Roma, A. Befani, 1883, p. 111.

(2) Memorie da servire per il diario di Roma in tempo di Rivoluzione..., Cod. Vaticano Latino 10629, c. 116.

(3) Ivi, c. 116.

(4) M. LEOPARDI, o. c., p. 115.

(5) Memorie, o. c., c. 122.

conda invasione napoletana l'insorgenza mutò il metodo della lotta, si costituirono formazioni militari di una certa consistenza: le così dette «truppe a massa» che affiancarono l'attività delle truppe regolari» (1). Queste truppe a massa avevano un reclutamento molto affrettato e disordinato. I contemporanei non le videro sempre con eccessiva simpatia per la mancanza di disciplina e per gli eccessi da esse compiuti. L'anonimo autore delle «Memorie da servire per il Diario di Roma in tempo di rivoluzione», fonte certo non sospetta, dice che le truppe a massa «erano composte in parte, specialmente nei Capi, di gente stata facinorosa, divenuta plausibile unicamente per la buona causa impresa a difendere. Tutti portavano il distintivo di una crocetta bianca al cappello. Avevano questi commesse ne' luoghi ov'erano entrati crudeltà inaudite, confondendo anche talvolta gl'innocenti con giacobini, per saziare anche coi sacchi la loro cupidigia...» (2).

Alcuni dei capi delle truppe a massa godettero grande fama popolare e tra essi Fra Diavolo, Mammone, Sciabolone e il Rodio (3). Dal marzo 1799, nelle Marche, il capo più qualificato dalle truppe a massa fu un ex generale cisalpino, il La Hoz il quale, con il passaggio al nemico, ritenne di poter meglio servire quella idea di indipendenza ed unità, che non aveva potuto perseguire sotto le bandiere francesi.

La invasione francese del regno di Napoli aveva prodotto, con la dispersione dell'esercito napoletano, una esasperazione dell'insorgenza. Quei soldati che, uniti in formazioni regolari, avevano dato cattiva prova militare, si dimostravano abilissimi nella guerra partigiana. L'insorgenza delle provincie napoletane rifluì, poi, nello Stato romano ed in tutta la penisola.

Così, più che dagli eserciti della Coalizione, Roma fu separata dai suoi dipartimenti per l'azione delle truppe a massa. Le vie di comunicazione furono controllate e spesso i corrieri furono arrestati e rapinati (4). La insorgenza, da episodio di ribellione locale, si era trasfor-

(1) «È tuttora un problema se codesti Insorgenti siano semplici Briganti, ovvero gente assodata, poiché conservano un certo ordine, e ricevono un conveniente stipendio dai loro Capi». SALA, *Diario*, 15 giugno 1799.

(2) Memorie, o. c., f. 196b-197. Cf. SALA, *Diario*, 3 ottobre 1799: «È vero che il re di Napoli professa non piccole obbligazioni a codeste masse, le quali gli hanno reso importanti servigi ed hanno preparato la strada alla venuta qua delle sue truppe; ma è vero altresì che a molti luoghi nel nostro stato riuscirono più pregiudizievole che non i francesi».

(3) Scrive Antonio Coppi che «fra i capi degli insorgenti» il Rodio «aveva fama di moderato». A. COPPI, *Annali d'Italia dal 1750 al 1861...*, Roma, Salviucci, 1848, to. 3, p. 103.

(4) «Depuis Nettuno au bord de la mer, jusqu'à Tivoli, l'ennemi tient la chaîne des montagnes et coupe toute communication, empêchant de tirer aucune subsistance

mata in un fenomeno più vasto, a carattere nazionale, esplosione violenta della generale reazione antifrancese che caratterizzò il 1799.

VII. LA QUESTIONE FINANZIARIA. « La situazione infelice dello stato economico della nostra nascente Repubblica, effetto indispensabile di un Governo obbrobrioso che ci opprimeva, ha fin'ora impedito, o cittadini, che voi abbiate gustato i dolci frutti della nostra felice rigenerazione ». Così il ministro dell'interno Giuseppe Toriglioni in un suo proclama ai Romani del 26 giugno 1798 (1). Una crisi finanziaria ed economica gravissima travagliava la vita della Repubblica romana. Né la soppressione delle confraternite laiche, di cui il Toriglioni dava notizia nel suo proclama, fu provvedimento sufficiente per far gustare agli increduli Romani « i dolci frutti » della acquistata libertà.

Giovanni Ettore Martinengo, ministro cisalpino, incaricato di riferire sulle condizioni della Repubblica romana e di quella Partenopea, in un « Rapporto storico politico » trasmesso alle autorità di Milano il 9 aprile 1799, così descrive la grave situazione economica dello Stato romano: « Deficenza totale di denaro sonante, mancanza di generi di sussistenza, senza mezzi per provvederne, atteso il deperimento del credito pubblico, aumentato dalla totale annullazione delle cedole, infiniti bisogni e pochissime risorse realizzabili, era lo stato della finanza » (2).

I Francesi avevano trovato nello Stato pontificio una situazione finanziaria precaria. Lo Stato era inondato di carta monetata, che, a dire del generale Berthier, il quale per primo ebbe ad occuparsene, « l'incuria, ed un governo rapace profusamente crearono » (3). Nicola

ou secours de ces parties. Les insurgés du côté de l'Umbria, de la Marca, descendus jusqu'à Narni, menacent Civita Castellana tandis que dans le département du Cimino, depuis Montalto, Toscanella, Viterbe, tout regorge d'ennemis. Ils sont déjà descendus à Ronciglione, et ils m'obligent à me précautionner au mieux pour les empêcher de m'infester la route de Civita Vecchia, car dans ce cas, je serais obligé contre mon intention de me renfermer au fort Saint Ange ». Parigi, Arch. des Affaires étr., Corresp. polit., Rome, suppl. 12. Garnier a Bertolio, Roma 27 termidoro, anno VII (14 agosto 1799).

A quattordici giorni di distanza l'ambasciatore Bertolio descriveva al generale Macdonald una situazione ancora più grave: « Je vous ai écrit par terre et par mer, mon cher général, il n'y a plus que la voie des airs que je n'aie pas tentée. Depuis plus de trois mois nous n'avons aucune nouvelle quelconque, ni de quoique ce soit. Nous sommes à cet égard à Rome comme dans l'isle de Robinson Crusue; mais notre position est plus fâcheuse », Parigi, Arch. des Affaires étr., Corresp. polit., Rome 928. Bertolio a Macdonald, Roma 11 fruttidoro, anno VII (28 agosto 1799).

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 254.

(2) C. CANTÒ, *Corrispondenze di diplomatici della Repubblica e del Regno d'Italia, 1796-1814...*, Milano, Agnelli, 1885, p. 18.

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 31.

Corona, prefetto di Polizia, in un proclama « al Popolo Sovrano », indica anch'egli le cause del dissesto economico nella cattiva amministrazione pontificia: « Gli abusi saliti all'eccesso, i debiti fatti oltre le forze, e le rendite dello Stato, la penuria de' generi che riduceva all'impossibilità di vivere ogni classe, la scarsrezza e l'infame incetto d'una moneta falsa, e l'impune e sfacciato monopolio di tutte le derrate, sono una prova invincibile della passata mostruosità, e tirannia » (1). Monaldo Leopardi a sua volta, fa risalire lo sbilancio della economia pubblica all'epoca della Rivoluzione francese « la quale » egli aggiunge « ignoro se o come potesse avere una influenza decisiva nella finanza dello Stato pontificio ». Monaldo non ignora, però, che da molti si consideravano cause del dissesto la « generosità di Pio VI verso i suoi nipoti » e le ingenti spese sostenute dallo Stato per la bonifica delle Paludi Pontine, intrapresa coraggiosa alla quale egli aveva sperato di poter legare il suo nome. Tutte queste cause, però, a parere di Monaldo « non sembravano tali da rovinare uno Stato » (2).

Certamente la politica di grandi opere pubbliche, avviata da Pio VI, non poteva trovare la sua base in uno Stato, il cui territorio era in massima parte arido e di scarse risorse. Questa politica, unita all'eccessiva liberalità del papa verso i nipoti e ad una grave malversazione, depauperò talmente le casse dello Stato, da costringere l'erario pontificio alla emissione di carta monetata, non più garantita da una riserva metallica, ma soltanto « dalla fede del Principe ». Ma, come accade in simili casi, l'emissione della carta moneta aggravò molto la situazione, perché « il Governo, o quelli che ne abusavano, gustata la facilità di ridurre pochi quinterni di carta in monti di oro e di argento, proseguirono a stampare cedole senza misura e senza pietà, cosicché lo Stato ne rimase inondato, e le cedole rifiutate da tutti perdevano smisuratamente nel cambio ». L'invasione della carta monetata produsse la rarefazione della moneta metallica. Sia perché chi l'aveva, preferiva conservarla, sia perché i pagamenti all'estero non potevano essere fatti in cedole. Si tentò di porvi riparo con il conio di monete in rame e miste « le quali però » osserva, giustamente, Monaldo, « si potevano chiamare cedole anch'esse » perché il valore effettivo non corrispondeva al valore nominale ed inoltre, attraverso minorazioni legali, si arrivò a quello che Monaldo chiama « un assurdo che forse era nuovo nella storia economica delle nazioni » per cui le monete miste e di

(1) Ivi, to. I, p. 35.

(2) M. LEOPARDI, o. c., p. 100.

rame avevano un valore nominale, uno legale, ed uno effettivo di mercato.

Una tale situazione, già di per se stessa estremamente difficile, si aggravò quando l'invasione francese dell'Italia costrinse lo Stato pontificio a spese militari, dapprima, e poi, quando le deboli condizioni interne consigliarono a Pio VI una politica di pace, al pagamento di forti contribuzioni. Per soddisfare agli impegni assunti col trattato di Tolentino, si dovettero tassare tutti coloro che avessero un reddito superiore a 3.000 scudi e si requisì tutto l'oro e l'argento superfluo delle chiese e quello depositato nel Monte di Pietà (1). Per porre riparo al dissesto, con un editto del 12 agosto 1797, promosso dal cardinale Camerlengo Carlo Rezzonico, si imponeva agli ecclesiastici un prestito di un sesto sulle proprietà immobiliari e sui capitali, che fruttassero il tre per cento. Si stabiliva inoltre una nuova imposta che andava dal tre all'otto per cento sui legati e sulle successioni collaterali o di estranei, ed un diritto del venticinque per cento su tutti i contratti perpetui o temporanei di vendita, rendita, scambio, donazione e costituzione di dote (2). L'autore dei «Pensieri sulle circostanze economiche dello Stato Pontificio dell'anno 1797» proponeva di consolidare le cedole ritirandole a poco a poco e riducendo il valore di quelle in circolazione. I mezzi necessari per questa operazione si sarebbero dovuti trarre da un'ipoteca sul settimo dei beni demaniali stimati in 138.955.283 lire (3). Il 28 novembre 1797 si prese invece una disposizione più grave: la vendita di un quinto dei fondi rurali del clero, regolare e secolare, delle confraternite, delle cappelle laiche e di tutte le opere pie. Le cedole di valore superiore a 99 scudi erano annullate. Ai possessori di esse era riservato l'acquisto dei beni ecclesiastici e laici messi in vendita.

«I Francesi», scrive Monaldo, «arrivarono, allorché le cose nostre stavano in questo guazzabuglio, e non lasciarono di approfittare» (4).

La circolazione cartacea nel 1797 era calcolata in ventuno milioni di scudi (5). Non abbiamo dati precisi sul valore delle cedole emesse successivamente dai Francesi. Monaldo Leopardi crede che ne siano state stampate per dieci milioni (6).

Il cambiamento di governo ebbe una prima ripercussione sulle

(1) Ved. C. TIVARONI, *L'Italia durante il dominio francese (1789-1815)*, Torino, L. Roux e C., 1889, t. 2º, p. 59.

(2) A. DUFOURCQ, o. c., p. 14.

(3) Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Gesuitico 195, 2324, n.º 12.

(4) M. LEOPARDI, o. c., p. 101.

(5) Per Monaldo Leopardi si sarebbe contenuta in 17 milioni di scudi.

(6) M. LEOPARDI, o. c., p. 102.

cedole, che si calcola perdessero all'incirca il sessantasette per cento del loro valore (1). All'indomani della proclamazione della Repubblica il generale Berthier annunciava che, per estinguere le cedole, si sarebbe posta in vendita una parte dei beni ecclesiastici. Si riprendeva, così, il piano dell'editto di Pio VI del 28 novembre 1797, che il precipitare degli eventi aveva reso inattivo. Il 18 febbraio lo stesso generale Berthier, convinto che la carta monetata « è la sorgente d'una gran parte delle pubbliche calamità, che gravita principalmente sopra il Popolo, e sopra la sua sussistenza, e che è di urgente necessità l'apprestare un pronto rimedio all'abuso che il Governo ha fatto delle cedole », stabiliva le linee del suo piano di ammortizzazione della carta moneta: si sarebbero posti in vendita quattro milioni di scudi romani di beni camerali e sei milioni di beni ecclesiastici. Gli acquirenti avrebbero dovuto pagare i quattro quinti del prezzo in cedole e il residuo in moneta reale. Contemporaneamente si dava ordine di interrompere la fabbricazione delle cedole, di spezzare e buttare nel Tevere le stampe, i rami e quanto fosse servito per fabbricare le cedole. Le cedole ritirate dalla circolazione dovevano essere distrutte (2). Ma un simile piano presupponeva una economia pubblica in via di consolidamento. Viceversa le condizioni economiche della Repubblica tendevano ad aggravarsi.

Berthier, giungendo a Roma, aveva imposto al Papa una contribuzione di sei milioni di scudi dei quali quattro in moneta e due in beni dello Stato. Con la convenzione segreta, stipulata con lo Haller dalla Repubblica romana, tale cifra era ridotta a tre milioni, da corrispondersi in rate mensili di 500 mila scudi, ai quali dovevano aggiungersi 6.000 scudi in abiti ed arnesi da pagarsi in un trimestre e un milione di scudi in beni da consegnare alla Repubblica francese, la quale si riservava anche la proprietà delle miniere di allume e zolfo e quella dei beni del papa e dei cardinali Albani e Busca (3).

Frattanto aveva inizio il sistema di obbligare singoli privati a personali contribuzioni. Già il 13 febbraio lo Haller aveva imposto a undici delle principali famiglie nobiliari di Roma la contribuzione di 200 mila scudi in moneta effettiva (4). Verso la fine di febbraio le stesse furono obbligate a versare una seconda contribuzione di 400 mila scu-

(1) A. FRANCHETTI, *Storia d'Italia dal 1789 al 1799*, Milano, Vallardi, 1907, p. 313.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 31.

(3) Ved. A. FRANCHETTI, o. c., p. 313; C. TIVARONI, o. c., p. 69, che contiene, per altro, qualche inesattezza.

Sulla convenzione segreta ved. *Appendice*, doc. XXXVII e XXXIX.

(4) SALA, *Diario*, 13 febbraio 1798.

di (1). L'imposizione di particolari tributi, al di fuori di ogni norma di carattere generale, era destinata a divenire prassi costante della Finanza repubblicana. E, naturalmente, essa era accompagnata da un'altra prassi, che tendeva anch'essa a diffondersi, quella di concedere personali esenzioni (2).

Il 15 marzo i consoli, «dopo le più profonde e mature considerazioni; e dopo i calcoli più esatti», considerato che l'enorme massa del debito pubblico contratta dal passato tirannico, ambizioso, ed imbecille Governo» aveva prodotto «i più terribili effetti nella pubblica economia e nel commercio», decretavano la riduzione immediata delle cedole ad un quarto del loro valore nominale, mentre le monete di rame da quattro e da due baiocchi avrebbero dovuto perdere nel termine di quindici giorni il quarto del loro valore nominale, per ridursi alla metà, trascorsi altri quindici giorni. Da quello stesso giorno, l'interesse dei luoghi di monte veniva ridotto dal tre all'uno e cinquanta per cento, mentre la corresponsione dell'interesse dei debiti camerali veniva sospesa (3). Non ostante le «mature considerazioni» dei consoli, la legge era troppo audace ed improvvisata. Il Sala narra che, all'annuncio di essa, la costernazione si diffuse per la città: «Eccoci ridotti all'estremo della miseria, senza sapere più come supplire alli bisogni». Per di più pare che il Consolato avesse, il giorno prima, eseguito alcuni pagamenti a creditori della Repubblica, tra i quali un fratello dello stesso Sala, in cedole che erano già demonetate, essendo la legge pronta dal 14 marzo (4). Il malcontento fu tale, che gli stessi Francesi si videro costretti ad invitare i consoli a revocare l'editto (5). Ma intanto la carta moneta aveva subito un fiero colpo e quella metallica cominciava a rarefarsi, anche perché i consoli erano stati invitati ad emanare «con matura cognizione» un'altra determinazione. «In sostanza però le cedole», scrive il Sala, «han finito per perdere il loro credito, e un gran numero di mercanti tiene chiuse le sue botteghe, amando meglio di non far negozi, che non di aumentare il capitale in carta» (6).

(1) Ivi, 22 febbraio e 23 febbraio 1798.

(2) Ved. *Appendice*, doc. XVIII e doc. XIX.

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 79.

(4) SALA, *Diario*, 15 marzo 1798.

(5) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 81.

(6) SALA, *Diario*, 17 marzo 1798. Nella seduta del Tribunato del 9 aprile 1798, Bassi, relatore della commissione incaricata di riferire su di un nuovo progetto di risoluzione dei pagamenti dei debiti anteriori al 25 marzo, ricordava tre tappe del processo di svalutazione della carta moneta: il 28 novembre 1797, giorno in cui uscì l'editto di Pio VI che demonetava le cedole superiori ai 99 scudi; il 10 febbraio 1798 «in cui

Dieci giorni dopo, un proclama delle autorità francesi (il proclama porta la firma del generale Dallemagne ma, come in genere tutti gli altri, proviene dalla Commissione civile), partendo dalla considerazione che l'unico mezzo di restituire il credito alla carta monetata era quello di coprirlo con la garanzia effettiva dei beni e dei capitali del Monte di Pietà e del Banco di S. Spirito, disponeva la cessazione del corso forzoso delle cedole di valore superiore ai 35 scudi. Le cedole demonetate potevano essere utilizzate per l'acquisto di beni nazionali, nella proporzione di tre quinti del prezzo di vendita (1). Con la stessa legge si disponeva che le monete di rame di quattro e di due baiocchi perdessero, dal 9 aprile, un quarto del loro valore nominale. I depositi nel Monte di Pietà e nel Banco di S. Spirito venivano bloccati. In cambio delle somme depositate si potevano ricevere: per un quarto, una fede del banco valevole per l'acquisto di beni nazionali, come le cedole non demonetate, per gli altri tre quarti una fede, di tipo differente dalla prima, valevole anch'essa per lo acquisto di beni nazionali, al pari delle cedole demonetate. Queste misure avevano un'apparenza meno sgradita, ma nella sostanza non facevano che ricollegarsi all'editto consolare del 15 marzo. I possessori di piccole somme in cedole demonetate non avevano la somma sufficiente per l'acquisto dei beni nazionali, mentre i possessori di forti somme in cedole di valore superiore ai 35 scudi dovevano sottostare ad un forte aggio, se volevano procurarsi le cedole non demonetate e la moneta fine necessaria per pagare i due quinti del prezzo del fondo. La vendita dei beni nazionali secondo la Commissione civile francese, avrebbe potuto rialzare la fiducia nella moneta e facilitare l'opera del Governo. Ma gli stessi commissari non si nascondevano gli ostacoli che si sarebbero incontrati in tale procedimento.

« La République Cisalpine au moins aussi riche que la République romaine en bien ecclésiastiques, n'a pu, jusqu'à present, en tirer aucune ressource », essi osservano al Direttorio l'11 aprile. Le condizioni sociali dell'Italia, a loro parere, non erano favorevoli, a mutamenti di proprietà

i francesi entrarono in Roma e cominciarono ad esigere contribuzioni in moneta reale»; il 25 marzo, giorno in cui uscì la legge dei consoli provvisori, che diminuiva di tre quarti il valore delle cedole « perché non ostante la revoca della Legge, i possessori cominciarono a temere di esse, vedendo, che si prendevano delle forti misure », *Tribunato. Processo verbale. Seduta XVI del 20 germile, anno VI* (9 aprile 1798).

(1) Il rimanente doveva essere pagato per un quinto in moneta fina e per un altro quinto in cedole non demonetate. Era ammesso il pagamento sia con cedole demonetate dalla legge del 15 marzo, sia con quelle demonetate dall'editto citato del 27 novembre 1797. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. p. 245.

e, d'altra parte, « en tous pays la seule classe d'hommes nouvellement enrichis fournit des acquéreurs de biens » mentre nello Stato romano « on trouve des gens appauvris par les circonstances mais personne n'y a de profit à consolider en possessions territoriales » (1). Ma vi era un altro grave motivo che rendeva difficile la vendita dei beni nazionali: la scarsa fiducia che si aveva nella vitalità degli ordinamenti repubblicani (2).

In queste condizioni, la conseguenza prima del provvedimento del 26 marzo fu la scomparsa di circolante metallico. Lo nota un membro del Tribunato nella seduta del 10 aprile 1798: « Le variabili disposizioni, che da un anno in poi si sono fatte nella carta monetata e nella moneta erosa hanno posto in tanta diffidenza i cittadini che n'è arrestata in gran parte la circolazione con grave danno del commercio, e con difficoltà della sussistenza ».

Il 30 marzo, a Campo de' Fiori, vennero bruciate tutte le cedole, esistenti nel Monte di Pietà, di valore superiore ai 35 scudi, insieme agli strumenti che le fabbricavano. Intorno al rogo delle cedole si intrecciarono balli, e si declamò contro il Governo pontificio, autore di tutti i mali. Il Sala commenta: « Se queste lagnanze sono giuste, quanto più lo sarebbero quelle, che far dovressimo contro chi ci domina, per avere accresciuto in pochi giorni di molti milioni la carta monetata » (3). I « vari fanatici », come li chiama il Sala che danza-

(1) Parigi, Archives Nat., AFIII 77, Dossier 321/1. I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 22 germinale, anno VI (11 aprile 1798).

(2) « Tant que la paix de l'Empire ne sera pas signée et que l'ont tolérera les dispositions menaçantes de Naples, Rome et la République Française ne trouveront aucun prix raisonnable de leurs biens. On sait qu'au premier coup de canon les troupes françaises évacueront le pays ». Parigi, Archives Nat. AF.III.78, dossier 322/1. Faipoult al Direttorio esecutivo. Milano, 21 termidoro, anno VI (8 agosto 1798). Dello stesso parere era, naturalmente, il Dipartimento di Stato americano che rimproverava la ingenuità del Console degli Stati Uniti a Roma, che aveva acquistato beni nazionali per il valore di 140.000 dollari. « If the acts of government erected at Rome by the french shall eventually be confirmed, the grant of lands for your 140.000 dollars may also be established but I must not flatter you with any such expectation, you can hardly flatter so your self. Before this letter can reach you, the French power at Rome may be terminated and a new order of things introduced: and it will not be a *revolutionary* but a *permanent government* that must decide on yours and similar claims ». Timothy Pickering a Giovanni Battista Sartori. Filadelfia, 11 giugno 1799. L. F. Stock, *Consular relations between the United States and the Papal States. Instructions and Despatches*, Washington, American Catholic Historical Association, 1945, p. 5.

(3) « Nove carri erano carichi di queste carte ed attrezzi. Alcuni ufficiali, e fra gli altri Ordioni di Nazione Corso, già al servizio de' Francesi, e ora Tenente Colonnello della nostra Legione, hanno fatto la bravura di adoperare le sciabole contro le carte e le stampiglie ». SALA, *Diario*, 30 marzo 1798.

vano intorno al fuoco, non erano tutti animati da puro zelo patriottico, se il giorno dopo in Tribunale si dovette costatare che « questa operazione tanto gelosa, ed interessante, che formava da tanti anni l'oggetto de' voti di tutta la Nazione è stata eseguita con tale trascuratezza, che molte cedole, anzi de' pacchi interi di esse o poco brugiati o affatto illesi dal fuoco sono caduti in potere degli astanti » (1).

La rarefazione della moneta metallica determinò il sorgere di un vero e proprio mercato libero, il quale, per una singolare coincidenza, si impiantò in una zona della città destinata, negli anni dopo l'ultima guerra, a divenire il centro della cosiddetta « borsa nera » della valuta. « Borsa », scrive il Galimberti, nel dare l'annuncio dell'arresto di vari agiotisti di monete di rame « chiamavasi una quantità di Popolo, che adunavasi su la Piazza di Monte Citorio, per vendere orologi, anelli, ed altre galanterie alli soldati francesi, che vi concorrevano in gran folla. Questo commercio estendevasi anche al cambio dei Pezzi duri, e di altre monete » (2).

Salvo qualche sporadico tentativo di repressione (3), il Governo doveva tollerare l'agiotaggio della moneta, sotto la pressione « della forza imponente delle presenti circostanze ». In una lettera del 9 maggio 1798, lo stesso ministro di giustizia e polizia scriverà al Bufalini, ministro delle finanze, di aver provveduto a ritirare « auricolarmente » le disposizioni contro il mercato libero della moneta e riconosceva la giustezza delle disposizioni prese dal ministro delle finanze per la « dissimulazione di questo abusivo sì, ma per ora tollerabile commercio » (4). Dal canto loro, le autorità francesi non avevano nessuna ragione di intervenire. Sembra, però, che, per l'iniziativa privata di

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta X dell'11 germile, anno VI* (31 marzo 1798).

(2) GALIMBERTI, *Diario*, 24 aprile 1798.

Ved. anche F. FORTUNATI, *Avvenimenti sotto il Pontificato di Pio VI dall'anno 1775 al 1800. Cod. Vaticano Latino 10730, c. 241b.* (6 nov. 1798): « Dalla Piazza degli Orfanelli in tutta quella Strada che conduce a Piazza Colonna, vi erano più di cento banchetti di Bagarini per il baratto delle monete in assegnati; delli assegnati in monete; che con due paoli d'argento, davano uno scudo di assegnati; oltre di questo vi erano delli banchetti pieni di Fibbie, Orligi, Perle, Anelli ed altri pezzi di Argenti; Pannine, moltissima Robba di Recattieri, ed anche Robba mangiativa; per cui pareva una continua fiera ».

(3) Il *Diario GALIMBERTI* (6 nov. 1798) dà notizia di una sorpresa operata dalla Truppa legionaria a Monte Citorio. « Nel dopo pranzo emanò la legge proibitiva del commercio della moneta con la data del giorno in dietro per paliare l'avvenuto ».

(4) Arch. Stato Roma. Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 22/25. Ved. *Appendice*, doc. XV.

qualche ufficiale francese, si fosse trovato modo di far pagare la tolleranza con una contribuzione (1).

Gli ingegni dei patrioti romani si sbizzarrivano a studiare piani per ridare la fiducia alla circolazione della carta monetata. E ve ne erano di ingenui, come quello del cittadino Ambrosini, che il Consolato si affrettava a respingere (3), e di magnanimi, come quello proposto nel Circolo Costituzionale da Vincenzio Russo (3). Il 6 maggio il generale Gouvion St.-Cyr è costretto a riconoscere che « il quantitativo della moneta corrente non è abbastanza considerabile in vista del numero, e della grandezza de' pagamenti, che i particolari debbono fare alla Cassa pubblica, o che la Cassa pubblica dee effettuare ». Ma non trova rimedio migliore a questo grave inconveniente di quello di rimettere in circolazione le cedole demonetate il 25 marzo dal suo predecessore Dallemagne, riducendole ad un terzo del loro valore nominale (4). Contemporaneamente si stabiliva la spezzatura delle cedole fino a 35 scudi in piccole cedole del valore di 10 paoli e 50 baiocchi, per facilitare i piccoli pagamenti. Ma il problema principale era quello di escogitare il sistema atto a restituire alla circolazione la moneta metallica pregiata, che l'inflazione della cedola aveva fatto praticamente sparire. Il problema appariva di particolare gravità all'inizio della mietitura nella Campagna romana. Per queste operazioni, si assoldavano di solito contadini del regno di Napoli, abruzzesi in genere, i quali volevano essere, naturalmente, pagati in moneta buona e non in carta. Nel giugno del 1798, i due Consigli legislativi sono costretti molto spesso ad interessarsi della questione, anche perché continuamente arrivano petizioni disperate di agricoltori e di mercanti di campagna. Il 13 giugno il Tribunato esamina la petizione di un tale Rossi, « colono agricoltore », il quale è angosciato dal fatto che « nel momento in cui sperava di raccogliere il frutto dei suoi sudori nella matura messe, si vede impossibilitato a raccogliarla, perché sprovvisto affatto di moneta sonante, con cui soddisfare i mietitori » (5). Il guaio è che il Tri-

(1) « Si seppe che un'uffizial francese ogni mattina passava a riscuotere una contribuzione da tutti i venditori di monete di Monte Citorio ». GALIMBERTI, Diario, 9 settembre 1798.

(2) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 9/18.

(3) *Monitore di Roma*, n. XXIX, 30 maggio 1798: « Russo parla sulle Cedole, dice, che il miglior mezzo di toglierle è quello che i Consoli, e tutte le autorità costituite diano tutto l'oro, l'argento, ed altri metalli, che tengono, poiché il loro esempio moverà gli altri a fare lo stesso, e verrà fuori tanto metallo, quanto basta quasi per assorbirle ».

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 437.

(5) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LXVI del 25 pratile, anno VI* (13 giugno 1798).

bunato deve riconoscere « che non è il solo Rossi, che si trova nella più orribile costernazione per mancanza di moneta, onde supplire ai bisogni della vicina mietitura, ma che la desolazione è universale presso tutti i mercanti di campagna ». Nella stessa seduta si legge una petizione di un gruppo di agricoltori, che si lamentano della mancanza di moneta per la mietitura. Il Tribunato non ha altre possibilità che di mandare un messaggio al Consolato. Ne aveva già inviato uno sullo stesso argomento e il Consolato aveva assicurato « di aver preso su questo oggetto le necessarie provvidenze ». Si stabilisce di inviare un nuovo messaggio, nel quale si richiede « l'adempimento dell'altro in cui si prometteva la moneta agli agricoltori » e si osserva che il messaggio deve essere redatto « coi termini più energici, e che si renda responsabile in caso contrario il Consolato medesimo di qualunque danno, che potesse risulterne alla popolazione ».

La situazione era senza via di uscita perché, a sua volta, il Consolato, quand'anche avesse avuto i mezzi idonei a restituire fiducia alla moneta, avrebbe incontrato l'ostacolo della Commissione francese, che perseguiva una sua politica finanziaria e che non tollerava l'inframmettenza delle autorità romane (1). Mentre le autorità romane, per motivi di carattere politico, si sforzavano di arrestare il discredito della carta monetata, i Commissari già da qualche tempo avevano deciso di abbandonarla al suo destino (2).

Gli agricoltori che avevano inoltrato al Tribunato la petizione suggerivano essi stessi un mezzo di procurare moneta pregiata alla Repub-

(1) « Nella stessa mattina il cittadino Torlonia portossi dal Ministro Bufalini che trovò occupato nel rivedere una legge, in cui per ordine del Consolato aveva procurato il possibile di restituire il credito alle cedole e che doveva dopo breve ora essere affissa. Esso l'avvisò, che sospendesse la promulgazione di tal Legge, giacché la Commissione francese ne faceva pubblicare entro un'ora un'altra in cui si toglieva interamente il credito alle Cedole. Non poteva il Ministro persuadersi che la Commissione volesse ciò eseguire senza sua intesa e del Consolato. All'istanza del Torlonia portossi alla Commissione, e trovò che il fatto era verissimo. Se il Torlonia non andava dal Ministro, si sarebbero vedute nello stesso tempo due leggi, in una delle quali restituivasi il credito alle Cedole, nell'altra si toglieva ». GALIMBERTI, Diario, 4 luglio 1798.

(2) « Au reste les plus grands embarras du gouvernement romain pour ce qui concerne ses finances, proviennent de ce qu'il est réduit à tous les désavantages qui résultent d'un papier monnaie avili qu'on nomme ici cédules et dont la décadence remonte à plusieurs années. L'invasion des français, la chute du gouvernement qui l'avait créé ont porté à son crédit des funestes attentats; d'abord nous avons tenté quelques dispositions législatives pour le relever mais nos efforts étant vains, nous croyons plus sage de l'abandonner à la fatale destinée qui semble attachée à tous les papiers monnaies; en conséquence toutes les lois fiscales qu'il y aura lieu de publier dorénavant, tendront à la réduire en peu de mois à zero. Il disparaîtra comme nos assignats, sans secours d'aucun genre, et l'espèce réparaitra ». Parigi, Archives Nat. AFIII 77. Dossier 321/2. I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 21 pratile, anno VI (9 giugno 1798).

blica: accordare permessi di esportazione all'estero. Ma il commercio era fortemente inceppato dalla situazione politica interna ed estera. All'interno vi era la necessità di impedire che i generi da riservare all'alimentazione della popolazione, già insufficienti, si rarefacessero ancora di più, per la concorrenza della offerta straniera in moneta pregiata contro la carta svalutata del mercato interno. Gli scambi con l'estero erano poi ostacolati da due ordini di divieti: quello di importare i così detti generi di lusso, allo scopo di evitare l'esodo di moneta pregiata, e il divieto di commerciare direttamente o indirettamente con l'Inghilterra ed i paesi suoi alleati, anche quando gli scambi avrebbero potuto arrecare non lieve ristoro alle finanze della Repubblica (1).

Il 19 giugno, discutendosi in Tribunato una petizione di mercanti di campagna, si rilevava amaramente « la grandezza del disordine, nel quale va a gettarci questa mancanza di denaro, che arriva a compromettere perfino l'esistenza della Repubblica, che tanti affanni ha costato, tanti rischi, tante prigionie » e si proponevano misure straordinarie: requisizioni, contribuzioni, prestiti forzosi, onde procurarsi somme da prestare agli agricoltori (2).

Mentre i suoi rappresentanti cercavano invano la soluzione del grave problema, il popolo, col suo elementare buon senso, esprimeva il suo punto di vista: « senza quattrini non dovevano accingersi a formare una Repubblica, che nessuno aveva richiesta » (3).

A causa della svalutazione delle cedole i prezzi erano in continuo aumento. « I prezzi dei generi giunsero all'eccesso rifiutando tutti le cedole anche correnti, scrive il Galimberti il 16 maggio 1798 ed aggiunge che, in quel giorno, « l'aggio delle cedole correnti con la moneta di rame arrivò al cinquanta per cento » (4). Il 3 giugno, la svalutazione delle cedole forniva al *Monitore* il motivo di uno dei dialoghi tra Pasquino e Marforio, che generalmente uscivano dalla penna del Lampredi (5).

(1) Nell'Archivio di Stato di Roma (Fondo Rep. Romana 1798-99, B. 1), vi è copia manoscritta di un decreto del Consolato, emanato il 12 luglio 1798, con la esplicita riserva che non dovesse essere stampato, ma direttamente comunicato alle autorità della Fiera di Senigallia, contro il commercio di mercanzie inglesi. Ved. *Appendice* doc. XVI. Misure restrittive in tal senso per la Fiera di Senigallia erano state richieste esplicitamente dal Talleyrand. Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 927. Talleyrand ai Commissari civili a Roma. Parigi, 20 pratile, anno VI (8 giugno 1798).

(2) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LXXI del 1 messifero, anno VI* (19 giugno 1798).

(3) SALA, *Diario*, 2 giugno 1799.

(4) GALIMBERTI, *Diario*, 16 maggio 1798.

(5) « P. Sta allegro Marforio: voglio che facciamo un pranzo. — M. Ma chi paga? — P. Pago io, non dubitare: ho rimediato una cedola di trentacinque; voglio

Il 2 luglio la carta moneta ebbe un altro fiero colpo, poiché in quel giorno uscì una legge del generale Gouvion St.-Cyr, la quale stabiliva che gli acquirenti dei beni nazionali dovessero pagarli in moneta fine, o con cedole in corso, ragguagliate con lo scudo di moneta fine al cambio del giorno. Era la confessione dell'insuccesso della legge del 5 germinale e lo si diceva chiaramente nelle considerazioni proposte agli articoli (1). I beni della Nazione erano stati venduti a bassissimo prezzo, sia per la enorme perdita di valore delle cedole demonetate, sia perché la vendita era stata fatta in maniera affrettata, e con scarsa competenza. La voce popolare inoltre, accusava le alte autorità della Repubblica, non esclusi i consoli, di aver approfittato delle circostanze per crearsi delle particolari fortune. Se la legge del 2 giugno poneva un freno alla dilapidazione dei beni nazionali, toglieva, d'altra parte, ogni residuo valore alle cedole. Osserva un tribuno, nella seduta dell'11 luglio, che « ottime sono state le ragioni che a far ciò hanno spinto i Commissari francesi, che di altro non si occupano, che del maggior vantaggio della Repubblica. Ma tali provvidenze nel mentre che sono di utilità infinita al pubblico bene, non lasciano di essere dolorose a molti individui. Si sa che le Cedole sono l'unica moneta, che era in giro. Se queste vadino (sic) a distruggersi manca la sussistenza a molte famiglie ». Il Galimberti, che aveva meno fede del Tribunato nella onestà degli intendimenti dei Commissari francesi, definisce l'editto di demonetazione delle cedole come un vero e proprio « fallimento della nazione » (2).

Il 14 luglio un decreto consolare fissa il cambio ufficiale della cedola a dodici scudi di cedole per uno scudo di moneta fina. Ma, riferisce il rappresentante ligure a Roma al suo governo, nemmeno per venticinque scudi di cedole si poteva avere uno scudo effettivo (3). Del resto, appena sette giorni dopo, il 21 luglio, il gen. Gouvion St.-Cyr è co-

che ci divertiamo. — M. Con tutto questo bel capitale farai una gran cosa. Sai tu, che niuno vuol cedole? — P. Sì, ma la ridurremo in moneta: adesso poi che al Banco e al Monte si cambia facilmente, presto avrò tanto Rame. — M. Ho capito: prima di assaggiare il tuo pranzo, mi converrà aspettare otto anni ».

(1) « Considerando, che in vista di questo discredito della carta monetata gli acquirenti dei Beni Nazionali li ottengono a prezzo vile, e che simili vendite sì poco vantaggiose per la Cassa pubblica non si volgono all'utilità degli abitanti del Paese, non avendo punto rialzato il valore delle Cedole nella pubblica opinione e nella circolazione... ». *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 267.

(2) GALIMBERTI, Diario, 8 luglio 1798. L'avvocato Riganti, che era stato uno dei consoli provvisori della Repubblica, a detta del Galimberti, avrebbe promosso un ricorso collettivo a mezzo di pubblica sottoscrizione.

(3) FRANCHETTI, o. c., p. 314.

stretto ad ammettere che la legge del 6 maggio, con la quale le cedole demonetate sono state rimesse in circolazione, non ha fatto che contribuire al discredito delle cedole stesse, e che il cambio stabilito dalle tariffe è di molto inferiore a quello effettivo. « In questo stato di cose la loro circolazione è evidentemente nociva all'interesse del Popolo, e sopra tutto di quello indigente » e non produce altro effetto « se non quello di alimentare l'agiotaggio, e d'esaurire il Tesoro pubblico ». Di conseguenza ordina il ritiro dalla circolazione di tutte le cedole sopra i 35 scudi, che non potranno essere ricevute dalle casse pubbliche, se non in pagamento di beni nazionali in ragione della trentesima parte del valore ad esse attribuito dalla legge del 6 maggio (1). L'11 agosto è il generale Macdonald che si deve interessare delle cedole. Egli ordina che tutte le cedole demonetate vengano sostituite dalla Gran Questura, in ragione di un ottavo del loro valore, con lettere di cambio tratte su i contribuenti al prestito imposto alle famiglie ricche (2).

Il 9 settembre, un'altra legge del Macdonald toglieva definitivamente dalla circolazione le cedole demonetate e non demonetate, sostituendole, in ragione del quindici per cento del loro valore nominale, con « assegnati », ciascuno dei quali di valore non superiore a uno scudo, per un complesso di scudi 1.740.000. La circolazione degli assegnati era garantita mediante un'ipoteca sui beni nazionali enfiteutici. I proprietari enfiteutici, il cui elenco era allegato alla legge, dovevano liberarsi dell'ipoteca pagando otto dodicesimi della somma in assegnati, due dodicesimi in moneta di rame, due dodicesimi in moneta fine (3). L'ipoteca era fissata sopra dei fondi il cui valore complessivo era calcolato in due milioni e mezzo. L'assegnato avrebbe dovuto, quindi, circolare col massimo credito. In una sua notificazione il ministro delle finanze De Rossi si augurava, avendo fatto il Governo tutto il possibile per il bene del popolo; « che ogni buon cittadino, che ogni uomo onesto amante dell'ordine e della Patria riconosca la valida sicurezza degli assegnati, per la quale sono posti a livello della stessa moneta effettiva, e corrisponda a sì provvide, e salutari misure, accordando ai medesimi il credito, che giustamente è loro dovuto ». Il ministro era certo che, attraverso l'emissione degli assegnati, si sarebbe riattivata la circolazione, mentre l'agricoltura, l'industria e il commercio, « avvilito e depresso dalla mancanza del numerario », sarebbero rifioriti (4).

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 326.

(2) *Ivi*, to. II, p. 369.

(3) *Ivi*, to. II, p. 498.

(4) *Ivi*, III, p. 109.

Quanto queste speranze si dimostrassero infondate, alla luce dell'esperienza, ce lo dice il senatore Pucitta, il quale, nella seduta del 1 marzo 1799, dopo aver ricordato che « i governi ben regolati non hanno giammai introdotto la carta monetata, se non in casi di urgenza indispensabile » soggiungeva: « Il valore di questa, dipende unicamente dall'opinione, e se il consenso universale vacilla, divengono inutili le leggi coercitive le più energiche. Questo è appunto il caso degli assegnati, che sono caduti in un generale discredito, donde risulta l'aumento eccessivo dei prezzi dei generi, la diminuzione delle rendite, che si ritraggono dagli affitti, l'impossibilità di sussistere per gli stipendiati, la facilità colla quale gli esteri limitrofi con poca moneta reale acquistano le derrate dello Stato, l'abbandono delle terre per l'esorbitante prezzo de' manuali, e finalmente la perdita di credito presso le nazioni straniere » (1). In Senato si discuteva, in quel giorno, una risoluzione del Tribunato, relativa al ritiro degli assegnati. La proposta di ritirare gli assegnati, impiegandoli, come già per le cedole, nell'acquisto di beni nazionali, incontrava una forte opposizione. Essendosi propalata la risoluzione tribunizia, la circolazione degli assegnati si è praticamente inceppata, osserva il senatore Massi-Benedetti, né essa ha prodotto un aumento di credito, ché anzi « nella pubblica opinione soffrono lo stesso discapito, anzi alterazione maggiore di prima ». È scettico sulla possibilità di vendere i beni nazionali, anche perché gli « Aristocratici » che formano il maggior numero dei ricchi possidenti, « sfuggono un acquisto, che temono di non poter ritenere ». Comunque la vendita dei beni nazionali non porterà profitto che ai ricchi, mentre i meno abbienti rimarranno con piccole somme di assegnati senza speranza di utilizzarli, a meno di venderli agli incettatori. Essendo pochi i compratori, rimarrà in circolazione una grande quantità di assegnati. Il senatore Frasca è anch'egli contrario alla vendita dei beni nazionali: « I soli agiottatori, e monopolisti ci spoglieranno dei migliori, e resterà in corso una quantità di carta valevole a farci sentire i suoi danni ». Che se anche, per ipotesi, le vendite riescano a riassorbire tutta la carta, « noi saremo all'istante sopraffatti », egli dichiara, « da una mole immensa di moneta crosa, la quale ai danni della carta unisce quello dell'incomodo trasporto ». Favorevole al progetto è invece Aleandri, di lì a poco console, il quale sogna: « l'oro nascosto verrà prodotto alla circolazione, si ravviverà il commercio e si alimenterà l'industria, mentre persone attive, e dedite all'agricoltura concorreranno all'acquisto de' fondi i più fruttiferi ed ubertosi ».

(1) Senato. *Processo verbale. Seduta XXI dell' 11 ventoso, anno VII* (1 marzo 1799).

Mentre i senatori discutevano sulla vendita dei beni nazionali, il ministro delle finanze Dupòrt doveva candidamente confessare al Consolato che non era in grado di stabilire con esattezza la loro qualità e quantità (1). La questione del ritiro degli assegnati fu risolta con una legge emanata il 24 marzo dalle autorità francesi, nella quale, constatato che gli assegnati, « ad onta dell'ipoteca sicura, che era stata loro fissata », erano stati discrediti « dalla malevolenza, e dall'avarizia », si stabiliva che quelli di minor valore venissero rimborsati in moneta erosa al loro valore nominale; per gli altri si stabiliva che potessero essere impiegati, secondo il loro valore nominale per il pagamento della contribuzione così detta del due per cento e di due altre contribuzioni che contemporaneamente si istituivano: quella di 60 mila scudi sulle famiglie più agiate della Repubblica e quella di 130 mila scudi su i vescovi, su i Capitoli e sulle case religiose. Oltre a ciò si mettevano in vendita, sotto forma di lotteria, immobili urbani per un valore di 200 mila scudi. Dal 4 maggio gli assegnati e le cedole cessavano di aver corso.

Nota il Coppi che la generale insorgenza impedì l'esecuzione di tutte queste operazioni: « intanto la carta monetata cessò di aver corso, ed il popolo soffrì gl'immensi danni del pubblico fallimento » (2). La mancanza di numerario già particolarmente sentita fin dai primi tempi della Repubblica, e sempre più aggravatasi, divenne insopportabile. Ora non erano più i privati a sopportare l'angustia della mancanza di moneta, ma era lo Stato medesimo che si dibatteva in una situazione tragica, con le casse vuote e l'urgenza di provvedere a pagamenti indifferibili. Due lettere al Consolato degli agenti generali per le sussistenze militari (16 gennaio e 5 febbraio 1799) documentano la gravità del momento: « Per coprirci da ogni disordine, cui si va sicuramente incontro, noi vi ripetiamo le nostre istanze, o somministrateci scudi duecentomila in assegnati, e trentamila in piastre, come già vi furono richiesti, o accordateci la nostra dimissione. Voi sarete giudice, lo sarà l'armata, ed il pubblico del nostro zelo; ma non potrete mai obbligarci che senza mezzi, e dopo aver esaurite le nostre borse e il credito, proseguiamo in una azienda che può compromettere le nostre persone e

(1) « ...ignoriamo peranche affatto non solo il fruttato generale dei Beni Nazionali, ma altresì la qualità e la quantità de' Fondi, che appartengono alla Repubblica non essendosi potuto finora condurre a termine il tanto desiderato quadro de' Beni Nazionali ordinato con più leggi, e sollecitato con più circolari dal Ministro delle Finanze ».

Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 10/20-21 febbraio 1799.

(2) A. COPPI, o. c., to. III, p. 100.

il nostro decoro» (1). La seconda lettera, a venti giorni dalla prima, ha espressioni già drammatiche: «Siamo senza generi, senza grano, senza denari e ci troviamo sprovvisti in un momento il più critico e per le truppe, che arrivano, e per quelle in marcia contro Civita Vecchia.... Minaccia l'Ambasciata francese, grida il Commissario di guerra Haudaud: vessano gli Officiali Romani, e vogliono a forza, che accorriamo ai loro bisogni. Giungono all'insulto i creditori...» (2).

Gli impiegati dello Stato, i primi a subire le conseguenze del fallimento finanziario della Repubblica, erano da molti mesi senza stipendio. Quelli del Senato il 30 aprile 1799 domandavano «una qualche sovvenzione pel ritardo che soffrono da 4 mesi nei loro appuntamenti» (3). Più grave ancora era la situazione degli altri impiegati. Il 7 maggio il generale Belair accertato che «le indennità e appuntamenti arretrati non possono più pagarsi con la moneta, con la quale avrebbero dovuto esser saldati, per esser cessato il corso degli assegnati» stabiliva che gli impiegati venissero pagati a mezzo di buoni validi per l'acquisto di beni nazionali (4). «Ognuno può immaginarsi» scrive il Sala «fin dove giungano le grida di detti impiegati, trovandosi la maggior parte di essi senza la maniera di sussistere e sapendosi che l'Ambasciata francese tutte le volte che vi è qualche somma o nella Gran Questura o nella Cassa delle Dogane, si affretta ad assorbirla» (5). Naturalmente i poveri impiegati, mossi dalla urgente necessità di provvedere a se stessi ed alle famiglie, dovevano vendere i buoni agli incettatori. Il discredito di essi giunse, così, nel giugno 1799, a tale grado che per un buono del valore di uno scudo non si potevano avere più di venticinque baiocchi di moneta fina. In quei giorni correva per la città, a mo' di satira, un versetto del *Magnificat*: «Esurientes implevit bonis» (6). Ma se gli impiegati soffrivano e rimanevano al loro posto di lavoro, più insofferenti erano i soldati. Un diarista romano, nel dare notizia della diserzione di trentasette soldati legionari, commenta: «E succedevano tali diserzioni a motivo, che non erano pagati da molti mesi, e che neppure

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 19/42. Ved. *Appendice*, doc. XVII.

(2) Ivi. Ved. *Appendice*, doc. XVIII.

(3) *Senato. Processo verbale. Seduta XXXVII dell' 11 fiorile, anno VII* (30 aprile 1799).

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 313.

(5) SALA, *Diario*, 8 maggio 1799.

(6) GALIMBERTI, *Diario*, 5 giugno 1799.

avevano in tutti li giorni la razione, oltre ch  a ritrovarsi nudi, e scalzi, e dormivano in terra nuda...» (1).

L'attivit  stessa degli organi dello Stato e dei Consigli legislativi era ostacolata dalla spaventosa penuria dei mezzi. Pi  volte lo stampatore Luigi Perego Salvioni minacci  di sospendere la stampa dei resoconti. Nella seduta del 30 aprile 1799, discutendosi in Senato un progetto riguardante la provvisoria organizzazione delle scuole primarie, il senatore Pagnoncelli osservava che, a norma della Costituzione, il testo del progetto doveva essere stampato e distribuito ai senatori, ma che, d'altra parte, lo stampatore si rifiutava di eseguire il lavoro, perch  creditore di molte somme. «Sospenderemo noi perci  il corso della legislazione? Si rilevi nel messaggio a tale oggetto decretato, che il Senato non pu  occuparsi della presente risoluzione finch  non pu  disporre di qualche somma» (2).

Il normale finanziamento dello Stato avrebbe dovuto ricavarsi dal gettito delle imposte. Ma questo era pressoch  intieramente assorbito dalle richieste delle autorit  francesi. Ci porterebbe troppo in lungo una minuziosa descrizione dell'apparato delle imposte della Repubblica romana: numerose; complicate; spesso applicate in maniera diversa da dipartimento a dipartimento; lasciate sostanzialmente all'arbitrio delle autorit  francesi e romane, che concedevano esenzioni, come imponevano aggravii. Ancora pi  difficile sarebbe il voler dare notizia delle varie contribuzioni speciali che pullularono sotto vari pretesti, spesso assolutamente illegittimi. Ci limiteremo, perci , a dar notizia delle imposte principali, quelle che avrebbero dovuto costituire l'impalcatura finanziaria dello Stato.

Il 30 marzo 1798, il generale Gouvion St.-Cyr, considerando «che il nuovo Governo della Repubblica si trova senza alcuna risorsa per provvedere alle spese pubbliche, e che, se i mezzi ordinari bastano per spese ordinarie, mezzi pronti e straordinarij sono necessari per spese urgenti, e straordinarie» stabiliva che alle spese straordinarie (3) si

(1) F. FORTUNATI, *Avvenimenti sotto il pontificato di Pio VI*. Cod. Vaticano Latino 10730, c. 313b. (14 aprile 1799).

(2) *Senato. Processo verbale della Seduta XXXVII dell' 11 fiorile, anno VII* (30 aprile 1799).

(3) Nell'articolo 2 della legge sono indicate come spese straordinarie quelle riguardanti la prima organizzazione degli uffici pubblici, e in specie del Senato, del Tribunato, del Consolato e dei Ministri; il mantenimento, la sussistenza e il soldo delle truppe francesi, la contribuzione da pagarsi alla Repubblica Francese; gli approvvigionamenti alimentari, specie per Roma; la prima organizzazione e l'armamento delle truppe romane.

dovesse provvedere con una imposta straordinaria sul patrimonio fondiario, del tre per cento sui beni appartenenti a privati, e del cinque per cento sui beni ecclesiastici. Con la stessa legge, si abolivano i fidejcommessi e i diritti di primogenitura e si annullavano tutte le concessioni in enfiteusi fatte dal cessato Governo (1).

La riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio fondiario richiedeva una organizzazione periferica efficiente e la compilazione di appositi ruoli: operazioni lunghe, mentre l'urgenza di provvedere fondi all'esauito erario era assoluta. L'8 aprile uscì un decreto dei consoli col quale si richiamavano in vigore tutte le contribuzioni imposte dal governo pontificio, che non fossero state espressamente abolite, e si imponeva un prestito forzoso, già preannunziato nella legge del 30 marzo, per il quale i cittadini ricchi di ogni dipartimento erano chiamati a versare 250 mila scudi. Erano esentate le città di Roma e di Ancona, come quelle che più avevano subito la pressione fiscale francese, e, per il dipartimento del Tevere, si stabiliva che la contribuzione non dovesse superare i cinquanta mila scudi. I pagamenti dovevano effettuarsi nel termine di quindici giorni, pena la esecuzione militare (2).

Il 14 luglio, con una legge sottoscritta dal generale Rusca, la imposta straordinaria sul patrimonio fondiario del 30 marzo veniva trasformata in progressiva. Rimanendo inalterato il tasso del cinque per cento su tutti indistintamente i beni ecclesiastici, si disponevano quattro graduazioni: dell'uno per cento, dell'uno e cinquanta per cento, del due per cento e del tre per cento, in proporzione dell'ammontare del patrimonio (3). Sei giorni dopo, usciva un'altra legge (passata, questa volta, attraverso l'approvazione dei Consigli legislativi) con la quale, constatata «la impossibilità in cui trovansi la Repubblica di soddisfare ai gravi impegni contratti, senza ricorrere a mezzi pronti e straordinari» e l'opportunità di non gravare ulteriormente la piccola proprietà, mentre «quelli che sono stati forniti di maggiori fortune, sono anche quelli, che si devono prestare nei maggiori bisogni della Patria», si imponeva un prestito forzoso progressivo sul reddito di un anno, nella misura di un terzo per i redditi dai tremila ai seimila scudi, di due terzi per i redditi fino a diecimila scudi, dell'intera annualità per i redditi superiori. Era previsto il rimborso del prestito, che doveva essere

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 254.

(2) Ivi, to. I, p. 234.

(3) Ivi, to. II, p. 303.

pagato in moneta effettiva, in beni nazionali; rimborso ridotto della metà per le cosiddette « famiglie papali » (1). « Più verisimilmente », scriveva il Sala, « non si darà poi niente a nessuno » (2). L'8 ottobre, il generale Macdonald, per provvedere alle sussistenze di Roma, imponeva sulle proprietà dell'Agro romano una contribuzione del due per cento per ogni rubbio di terreno (3).

L'invasione napoletana e l'insorgenza aggravarono ulteriormente la situazione. La pressione fiscale si restrinse sulla città di Roma, che fece le spese del mantenimento delle autorità francesi e di quelle repubblicane. Il 23 maggio 1799, il generale Garnier emanava una delle ultime leggi fiscali, imponendo una contribuzione straordinaria che colpiva minuziosamente domestici, cavalli, botteghe e perfino le porte di casa. Con la stessa legge si imponeva un contributo del due per cento su tutti coloro che, in base alla legge del 26 marzo 1798, avevano acquistato la libera proprietà di beni precedentemente soggetti a vincoli di primogenitura, fidecommissi e sostituzioni (4).

Le imposte generali indirette comprendevano: la gabella del sale; il dazio del macinato; la tassa sui contratti dei fondi e sopra eredità e legati; l'appalto delle carte da giuoco, del ferro e del piombo; le dogane di confine e della città di Roma; la tassa sulle esportazioni; la tassa di ancoraggio nei porti. A queste imposte va aggiunta la introduzione, con legge del 28 aprile 1799, dell'uso della carta da bollo, prima sconosciuta, per tutti gli atti dei processi, civili e penali, e per ogni altro atto di fede pubblica (5).

Non ostante una pressione fiscale così forte, le casse dello Stato erano vuote. « È tale la miseria del nostro Erario », annotava il Sala, « che, essendo stato presentato alla Gran Questura un ordine di quattro scudi, il cassiere non ha avuto modo di pagarlo » (6). Abbiamo anche visto

(1) Ivi, p. 324.

(2) SALA, *Diario*, 29 luglio 1798.

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. III, p. 96.

(4) Ivi, to. IV, p. 345.

(5) Ivi, to. IV, p. 408. La legge porta la data del 28 aprile, ma fu pubblicata il 29 maggio 1799. Il SALA (*Diario*, 28 maggio 1799), commenta: « Mancava solo che ci costringessero a bollare anco la carta, in cui si scrivono le lettere, avendo esteso talmente questo diritto di bollo, che non si può nemmeno stendere un promemoria, fare una citazione, esigere una cambiale anco venuta dall'estero, se non si ricorre prima al bollo. Bisogna dire che da questi Dazi abbia a ricavarsene una somma vistosissima, e che non sia improbabile che la medesima oltrepassi li due milioni di scudi annui, poichè il trattamento degl'impiegati ascende a 38 m. e 500 scudi ».

(6) SALA, *Diario*, 24 luglio 1798.

in quali ristrettezze si dibatteressero gli impiegati, i cui stipendi non venivano pagati da diversi mesi. Le cause di una tale situazione sono molteplici. In primo luogo va messa la rapacità delle autorità francesi che si impadronivano senza scrupoli del danaro delle casse pubbliche ed imponevano forti spese per il loro mantenimento (1). A queste spese si aggiungevano quelle, non meno forti, per il mantenimento delle autorità romane. La riscossione delle contribuzioni era ostacolata dalla inefficienza delle autorità periferiche. In una legge del 12 maggio 1799, con la quale si cerca di organizzare la riscossione delle imposte, viene ripetutamente dichiarato che « uno dei mali più reali, che affliggono in questo momento la Repubblica romana, deriva dal non riscuotersi le contribuzioni » (2). Lo stesso ministro Duport scriveva ai consoli ai primi di marzo 1799: « Les expressions me manquent, Citoyens Consuls, pour vous peindre notre situation sous le rapport des contributions; tous les jours j'aurais à vous mettre sous les yeux des désordres, des obstacles: nos maux proviennent en grande partie de ce que l'on ne sait quoi faire payer » (3). L'insorgenza, specie negli ultimi mesi della Repubblica, aggravò queste difficoltà, sia perché le comunicazioni con la periferia divennero precarie, sia perché, sotto la minaccia del massacro, le autorità municipali abbandonavano i loro posti. « La pubblica amministrazione », si legge in un messaggio del Tribunato al Consolato del 10 giugno 1799 « è da per tutto nella disorganizzazione la più fatale, e quasi tutte le sostanze, e le risorse nazionali sono la preda dei più scellerati dilapidatori... Un superficiale scandaglio delle immense somme messe a vostra disposizione, e de' Ministri per mezzo di contribuzioni, dei prestiti forzati, di requisizioni, ed in fondi nazionali convince ognuno, che le medesime non solo sarebbero bastanti a supplire a tutti i giornalieri bisogni della Repubblica, al trattamento de' pubblici funzionari, alle sussistenze dell'armata francese, e nazionale, ma ancora al più esteso adempimento degli obblighi contratti colla Nazione nostra liberatrice, ed alla formazione d'una forte armata per garantire l'esterna difesa, e l'interna tranquillità. Non di meno voi ben sapete, e col più vivo rammarico ravvisano i rappresentanti del Popolo, che il Tesoro pubblico è continuamente esausto, i fondi nazionali sono quasi affatto consumati, e si ricorre di continuo a nuovi generi delle

(1) Ved. *Appendice*, doc. XIX e XX.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 320.

(3) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 10/20.

più pesanti contribuzioni dirette, senza che i pubblici creditori siano soddisfatti, senza che le sussistenze siano provvedute» (1).

La stessa vendita dei beni nazionali eseguita con sistemi di stima inadatti, aveva dato luogo a vari inconvenienti, anche per la disonestà dei funzionari che ne avevano l'incarico. Si citano esempi di alienazioni rovinose, e non sempre in buona fede, di beni nazionali: per 314 scudi fu alienato Palazzo Braschi (2). Il Galimberti dà notizia della vendita dell'acqua Acetosa, per trentatré mila piastre, quando ne valeva sopra le 100 mila (3). Lo stesso console Visconti fu accusato di aver approfittato della sua carica per acquistare beni nazionali a prezzo enormemente ribassato (4).

Nel citato messaggio del Tribunato del 10 giugno 1799, si leggono espressioni molto gravi: «...il Governo manca affatto della pubblica fiducia, ed opinione, la causa della Libertà è tradita, e l'esistenza stessa della Repubblica è compromessa. In mezzo a questo spaventoso abisso di mali, si vedono con disprezzo alcuni fornitori, alcuni agenti, alcuni incaricati della pubblica amministrazione, che all'epoca della nostra rigenerazione erano quasi nell'indigenza, vivere impudentemente nel più fastoso lusso, divenuti possessori dei migliori fondi rustici devoluti alla nazione, e si vantano inoltre creditori della medesima delle somme più vistose. Contro questi si lanciano gli universali reclami, e le accuse le più disonoranti. Essi sono incolpati; e l'apparenza la più giustificata li convince d'aver abusato delle incombenze loro affidate, e profittato della crisi inseparabile dei cangiamenti di Governo». Di fronte alla grave situazione finanziaria il generale Championnet vedeva ancora una via di uscita: «*vos églises renferment encore beaucoup d'argenterie*» ed incitava all'ultimo saccheggio: «*quand les besoins de la Patrie sont grands, citoyens Consuls, il faut employer de grands moyens pour les faire cesser*» (5).

Abbiamo creduto opportuno dilungarci ad esaminare la situazione economica e finanziaria perché, senza una visione, almeno generale, di essa è ben difficile comprendere il problema politico della Repubblica

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 12/23. Ved. *Appendice*, doc. XXVII.

(2) C. TRASSELLI, *La Repubblica romana del 1798-99*, in *L'Urbe*, anno IV, 1939, fasc. 8.

(3) GALIMBERTI, *Diario*, 1 maggio 1799.

(4) «A Frascati il Console Visconti diede un lautissimo pranzo per celebrare un suo acquisto colà da sé fatto di alcuni beni rustici già spettanti al soppresso Convento di S. Sabina per la somma di scudi 24». GALIMBERTI, *Diario*, 18 giugno 1798.

(5) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 18/40. Ved. *Appendice*, doc. XXVIII.

romana. L'estrema povertà dello Stato fu causa non ultima dell'insuccesso della trasformazione politica e della mortificazione di ogni attività e di ogni slancio patriottico. La Repubblica era davvero ben rappresentata da quel mendicante burlone, coperto di stracci « d'infiniti colori » che un giorno apparve nelle vie di Roma recando indosso un cartello con la scritta: « Vero ritratto della Repubblica romana » (1).

VIII. LA CARESTIA. La scomparsa della moneta metallica, come si è detto, aveva avuto, tra gli altri effetti, quello di ostacolare l'afflusso di mietitori nello Stato romano. Nella seduta del 7 giugno 1798 uno dei tribuni ricordava che gli agricoltori « hanno asseverantemente asserito non volersi più da loro seminare le campagne. La mancanza di braccia, e di moneta, che hanno sofferta in questa stagione ha scoraggiato qualunque più coraggioso intraprendente. A ciò si aggiungono le contribuzioni e le requisizioni di ogni specie, a cui per necessità ha dovuto subire questa classe di persone; l'ultimo crollo a molti di essi dato per l'abolizione delle enfiteosi li ha disanimati a qualunque intrapresa » (2).

Circa un mese e mezzo dopo, il Sala descriveva una situazione divenuta sempre più grave: per la mancanza di mietitori, non ostante l'offerta di forti paghe, il raccolto del grano era andato in grandi quantità perduto. Parte di esso doveva essere ceduto all'ammasso a prezzo non remunerativo. Tolta la parte da tenere per le semine e per l'alimentazione dei braccianti, poco o nulla sarebbe rimasto da vendere liberamente per compenso delle enormi spese sostenute (3).

La crisi della mano d'opera agricola era stata gravissima. In Tribunato si era giunti a proporre una leva forzata di operai, giustificandola colla considerazione « che se ciò non disconviene di farsi per avere difensori della Patria, meno ancora disconverrà per raccogliere ciò

(1) Diario degli anni funesti di Roma dall'anno 1793 al 1814..., Roma, Bibl. del Senato, ms. 16, cc. 92 a-b. Ved. *Appendice*, doc. XXIII.

(2) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LXXXVIII, del 19 messifero VI (7 giugno 1798)*.

(3) « Ad onta di tutti gli sforzi per supplire alla mancanza dei mietitori, che dovevano venire dal Regno di Napoli, e che non sono venuti, molto grano è perito, cadendo dalla spiga per la troppa maturità, e in questi ultimi giorni è stata data a molti mietitori la paga anco di 20 paoli al giorno. Tutti li negozianti di campagna piangono la loro disgrazia, mentre siccome la raccolta è stata piuttosto scarsa, dopoché avranno segregato il grano necessario per il seme e per il pane da darsi alle opere di campagna, e dopoché avranno somministrato la quota richiesta dalla Repubblica, per la quale temono di avere otto scudi al rubbio in assegnati, poco, o nulla rimarrà loro di sopravanzo da poter vender liberamente per qualche compenso dell'enormi spese, che sono stati costretti di fare. Uno di tali mercanti preso da disperazione, si è gettato nel Tevere. SALA, *Diario*, 16 luglio 1798.

che è necessario a conservarla » (1). I mietitori (e non solo quelli esteri, ma anche i nazionali) non ostante i proclami, le promesse e le minacce, (2) avevano emigrato in altre regioni, e specialmente nella Maremma toscana e nei Presidi, dove erano pagati in moneta effettiva. Invece dell'impossibile leva forzata degli operai, il Lampredi, dal *Monitore*, lanciava l'invito ai patrioti perché accorressero volontariamente nelle campagne (3). Ma anche questo invito rimase infruttuoso.

Alla deficienza del raccolto si aggiungevano il continuo aumento dei prezzi, derivante dall'inflazione della moneta, e la difficoltà delle comunicazioni con la capitale, per terra, a causa delle insorgenze, per mare, a causa della guerra di corsa e del blocco della flotta inglese.

Il 7 luglio, il *Monitore* riferiva che, in Piazza Navona, per una cedola di quarantadue scudi, erano stati comperati trentasette fichi gentili (4). I generi di prima necessità scarseggiavano già fin dai primi mesi di vita della Repubblica. « Siamo al principio della stagione degli agnelli, e alle macellerie bisogna fare a pugni per avere un poco di carne, e molti ogni mattina ne rimangono senza, o tutt'al più debbono contentarsi di una porzione inferiore al loro bisogno. In una stagione sì abbondante di olio, l'olio non si trova e si dispensa colle guardie, dandosene una foglietta per ciascheduno. Le pizzicarie sono parimenti sprovviste e quel che hanno lo vendono al di sopra del prezzo di tariffa ». Così scrive il Sala nell'aprile del 1798, e commenta: « ecco la felicità che sperimenta il popolo » (5). « Pochi mesi di pazienza e sarete felici », assicurava per contro Vincenzio Russo dalle colonne del *Monitore* qualche tempo dopo: « Il governo popolare promette, e senza fallo opererà oltre mille altri vantaggi il rifiorimento dell'Agricoltura, l'abbondanza dei viveri e la distruzione saggiamente guidata di tutta la carta » (6).

Il problema più grosso era il superamento dell'inverno. « La vergine Cisalpina », scriveva il Lampredi, « è vestita sufficientemente per

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LIV dell'11 pratile Anno VI* (30 maggio 1798).

(2) Si era perfino proposta la pena della confisca dei beni e il loro perpetuo esilio per quei cittadini che, nel termine di otto giorni, non ritornassero alle loro abitazioni. Ved. *Tribunato. Processo verbale. Seduta LVIII del 15 pratile Anno VI* (3 giugno 1798).

(3) *Monitore di Roma*, n. XXVI, 19 maggio 1798. « Tutti sono patrioti, tutti amano la Patria. Ebbene alla prova. Propongo che si faccia una coscrizione di Cittadini i quali si offrano di andare in Campagna, chi per un giorno chi per due, ecc. a segare il fieno; gratuitamente chi ha da vivere o con l'impiego, o con le sue proprietà, e a pagamento gli altri ».

(4) *Monitore di Roma*, n. XL, 7 luglio 1798.

(5) SALA, *Diario*, 23 aprile 1798.

(6) *Monitore di Roma*, n. VI, 10 ottobre 1798.

l'estate, ma bisogna che si affatichi per gli abiti d'inverno: la Ligure ha gli abiti molto laceri, e la Romana è quasi nuda... ma pazienza! Si rivestiranno. Vorrei che si scolpisse negli animi di tutti questa eccellente massima: pane, cipolla e Libertà» (1). A novembre si dovette cominciare a mescolare nella farina di grano quella di granturco e cominciarono le file dinanzi ai forni (2). Ma la situazione già precaria era destinata ad aggravarsi con l'invasione napoletana dello Stato romano, tra la fine di novembre e la metà di dicembre del 1798. «Fu grande la carestia in Roma», scrive il Galimberti il 28 dicembre; «attesi i tempi cattivi non si trovarono neppure gli erbaggi. Un mazzo di broccoli fu pagato 8 paoli, e la sera in tutta la Rotonda vi fu un solo cicoriaro che vendeva la cicoria assistito dalla Truppa sedentaria per reprimere la folla del Popolo» (3). In gennaio il pane cominciò a scarseggiare in misura sempre più grave ed i tumulti che accadevano nei pressi dei forni per la grande ressa della gente davano luogo a risse, spesso cruento e a dimostrazioni di donne e di fanciulli al grido di «pane, pane!» (4).

«Le pain n'est plus au rang des choses qui se vendent ici», scrive il Courier l'8 gennaio 1799, e dopo aver ricordato l'antico motto «panem et circenses», aggiunge che i Romani «se passent aujourd'hui de tous les deux et bien d'autres choses» (5). I quotidiani tumulti, ai quali dava luogo la ressa presso i forni (i diaristi ce ne danno spesso notizia), preoccupavano molto le autorità romane e quelle francesi. «La disette du pain et autres denrées de premiere nécessité», scrive il 2 gennaio 1799, ai consoli il generale Valterre, comandante la Piazza di Roma, «excite des rassemblements qui pourraient devenir dangereux, et compromettre la sûreté de la ville» (6). Il generale Valterre invitava i consoli a prendere ogni misura necessaria per porre riparo ad una situazione così grave e ad assicurare il vettovagliamento della città, ma egli stesso non sapeva suggerire altro espediente che quello di ispezionare tutti i conventi per rintracciare il grano nascosto. È molto difficile che nei conventi, dove a sentire il Sala, si viveva in uno stato di assoluta indi-

(1) *Monitore di Roma*, n. XXVI, 19 maggio 1798.

(2) GALIMBERTI, *Diario*, 13 novembre 1798.

(3) *Ivi*, 28 dic. 1798.

(4) *Ivi*, 2 gennaio 1799.

(5) P. L. COURIER, *o. c.*, p. 237.

(6) Arch. Stato Roma. Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 18/40. Ved. *Appendice*, doc. XXX. Ved. anche una lettera del ministro dell'interno Pace, al ministro delle finanze, del 4 glaciale anno VII (24 dicembre 1798). *Appendice*, doc. XXXI.

genza (1), vi fosse abbondanza di frumento nascosto. Ma si arrivò a sospettare perfino, che il pane venisse gettato nel Tevere per provocare, con la carestia, disordini. « Né ciò faccia meraviglia », si legge nel *Monitore di Roma* del 13 novembre 1798, « giacché si sa che queste manovre onde far nascere una controrivoluzione sono già state tentate ancora in Parigi ».

La rarefazione delle farine era stata più verosimilmente provocata dal raccolto poco abbondante, dalla deficienza e poca sicurezza dei trasporti, dalla necessità di provvedere al mantenimento delle truppe, dalle devastazioni e dai saccheggi che inevitabilmente avevano accompagnata la invasione napoletana ed il ritorno dei Francesi. A ciò si aggiungeva, come suole spesso accadere in simili circostanze, la tentazione di incettare piccoli e grossi quantitativi di farina e di pane da rivendere a prezzi notevolmente rincarati nel mercato clandestino. Nel Tribunato si giunse a proporre contro coloro che, più modernamente, si potrebbero chiamare i « borsari neri », i lavori forzati (2).

La deficienza di pane si ripercuoteva, naturalmente, anche sulla alimentazione delle truppe francesi e creava altri pericoli e difficoltà. Nel marzo 1799 il generale Dufresse esponeva al Bertolio la penosa situazione: « La troupe murmure et accuse hautement ses chefs de ne pas assez veiller sur ses besoins. Je vous avoue citoyen que notre situation dans ce pays me donne les plus grandes inquiétudes, et que si le Gouvernement romain ne trouve pas sur le champs les moyens de venir à notre secours, je me verrai forcé de l'abandonner aux simples forces du château St.-Ange. Je me promènerai dans la République romaine avec les deux bataillons qui sont ici et je trouverai à manger » (3). Ma, non ostante la gravità della minaccia, un mese dopo la situazione non era certo migliorata. « La distribution du pain manque depuis trois jours », scrive il 19 aprile il generale Belair all'ambasciatore Bertolio (4) ed ancora il 15 maggio lo avvisa che una numerosa deputazione di soldati si era recata da lui e aveva minacciato « de s'en retourner en France plutôt que de mourir ici de faim » (5). Qualche soldato aveva poi tradotto in atto la minaccia: il 29 maggio il generale

(1) SALA, *Diario*, 22 luglio 1798.

(2) *Tribunato. Processo verbale, Seduta XXIII del 29 germile, anno VI* (18 aprile 1798).

(3) Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 22. Dufresse a Bertolio. Roma, 21 ventoso, anno VII (11 marzo 1799).

(4) Ivi, Belair a Bertolio. Roma, 21 ventoso, anno VII (11 marzo 1799).

(5) Ivi, Belair a Bertolio. Roma 16 floreale, anno VII (5 maggio 1799).

Garnier avvertiva il Bertolio che sessanta soldati « sans ordre et bagage » erano fuggiti da Roma. « Toutes les promesses qu'ont été faites et tant de fois répétées, pour le approvisionnement des troupes, n'ont eu aucun effet » scrive il generale. « Hier la troupe n'a pas eu de viande; aujourd'hui il est deux heures et elle n'a encore rien reçu. Pour éviter un désordre qui entraînerait inévitablement la dévastation des propriétés, je vous invite à prendre des mesures rigoureuses, et à employer même la force armée pour se procurer les grains et bestiaux nécessaires à la subsistance des troupes » (1).

Per fronteggiare la carestia, provvidenze erano state certamente tentate, anche se non si era creduto all'efficacia dei mezzi suggeriti dal generale Garnier. Dal gennaio del 1799, il Consolato aveva disposto una specie di tesseramento del pane (2). La disciplina del commercio del grano e della farina nella Repubblica romana fu quanto mai varia e contraddittoria; segno non ultimo, anche questo, del grave disagio politico nel quale gli ordinamenti repubblicani si dibattevano, poiché si andò dalle restrizioni più rigorose alla più sfrenata libertà. Nei pochi mesi di vita della Repubblica, furono emessi, su questa materia, una trentina di provvedimenti legislativi, per non calcolare che i più importanti.

Il 26 giugno 1798, il Consolato, avendo fatto controllare le scorte nei magazzini ed avendo avvertito « che tutti i generi particolarmente di grano, sono molto inferiori ai bisogni della popolazione », ordinava che, subito dopo la mietitura, tutto il grano eccedente ai bisogni locali dell'Agro romano e alla semina venisse trasportato a Roma (3). Il 3 luglio 1798, il Consolato precisava che, del grano trasportato a Roma, dovevano essere consegnati ai magazzini dell'Annona tre rubbia per ogni rubbio di seminato, potendosi il rimanente immettere sul mercato libero (4).

Nei forni della città si confezionavano il così detto pane baioccante ed il pane di tariffa. Il pane baioccante, chiamato così perché,

(1) J. M. SONGEON, *Journal historique de la division militaire que laissa le général Macdonald dans la République romaine*, Marseille, P. A. Favet, anno VIII, p. 8.

(2) « A dì 20 gennaio 1799. Principiò in questo giorno, e fu assegnato il pane di tre pagnotte di oncie 4 e mezza l'una per ogni testa; e tutti li Capi di casa avevano un Biglietto stampato con il suo Cognome, la quantità delle teste, il numero delle pagnotte, che giornalmente doveva ricevere; ed il sud.^o Biglietto si rinnovava ogni mese ». F. FORTUNATI, *Avvenimenti sotto il Pontificato di Pio VI.*, Cod. Vaticano-latino 10730, 20 gennaio 1799.

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 174.

(4) *Ivi*, p. 269.

con un baiocco, se ne potevano avere sette once, veniva da principio confezionato in ventisei forni della città, detti perciò baioccantì, con grano somministrato dall'Annona. Il pane baioccante veniva venduto ad un prezzo politico; lo Stato, cioè, pagava agli agricoltori un prezzo superiore a quello di cessione ai forni. Inoltre, lo Stato incontrava una perdita ulteriore perché acquistava pagando in moneta fina e rivendeva contro moneta non pregiata (1). Gli altri forni confezionavano il pane con la farina acquistata dal mercato libero e perciò vendevano ad un prezzo remunerativo (2). Più tardi si abolì la distinzione tra i due tipi di forno, ma rimase in vigore la distinzione fra i due tipi di pane.

Il 9 agosto 1798 una legge a firma del generale Macdonald imponeva agli agricoltori di tutti i dipartimenti di denunciare alle municipalità il grano raccolto. Basandosi sui dati dei dipartimenti trasmessi a Roma e rielaborati dal ministero dell'interno, il Consolato avrebbe fissato la quota da conferire ai magazzini annonari di Roma. Nel frattempo, la disponibilità di una metà del raccolto rimaneva bloccata (3). È difficile stabilire quale effetto avesse una tale legge. Sta di fatto che, nel novembre del 1798, alla vigilia della invasione napoletana, una notificazione dei Grandi Edili di Roma imponeva agli agricoltori ed ai mercanti di campagna dell'Agro romano di consegnare ai *Granari dell'Abbondanza frumentaria* di Roma tutto il grano in loro possesso detrattene venti rubbia e il necessario per la semina.

Nei primi mesi del 1799, come già si è visto, la scarsità della farina si fece sentire in modo gravissimo. Sia il Sala sia il Galimberti quotidianamente annotano nei loro diari la sempre più grave scarsezza del pane, i tumulti della folla davanti ai forni (4) e le frequenti dimostrazioni popolari contro le autorità francesi e romane (5). Di fronte alla totale mancanza di farina, si dovette molte volte panificare con succedanei (farina di granoturco e favetta), o addirittura sopperire con la distribuzione di castagne, fichi secchi e farinella di granturco (6). Il

(1) Il 22 giugno 1798 una legge del generale Gouvion St.-Cyr stabiliva che i proprietari dei forni baioccantì pagassero alla Annona il grano in moneta effettiva. Ma le condizioni stesse della circolazione monetaria resero molto difficile l'adempimento di questo obbligo.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 39.

(3) Ivi, to. II, p. 401.

(4) « La folla ai forni, dei quali diversi sono chiusi, era estrema, e due attaccarono lite fra di loro e si uccisero ». GALIMBERTI, Diario, 10 gennaio 1799.

(5) « I forni restarono chiusi per la totale mancanza del pane. Le donne tumultuose si portarono al Palazzo dell'Ambasciatore francese a gridar pane, pane, panc, ma senza frutto ». GALIMBERTI, Diario, 23 aprile 1799.

(6) Ivi, 1 aprile 1799.

5 aprile 1799 uscì addirittura, a cura dei Grandi Edili, un «Avviso utile ai Cittadini, o sia metodo comodo, e semplice di fare con la farina di solo granturco un ottimo pane, che supplisce alla mancanza del grano». L'autore del manifesto «Luigi Gori negoziante al Salvatore», si offriva di fare una prova gratuita del suo metodo ai capi di famiglia, avendo ricevuto, per tale effetto, un rubbio di granturco dai Grandi Edili (1).

I Romani facevano la fila davanti ai forni per molte ore. Spesso passavano la notte sul posto. «Durante la notte statevene, Cittadini, nelle vostre case» raccomandano i Grandi Edili, dopo aver lamentato che «il notturno attrupamento de' cittadini, che attendono nei forni la distribuzione del pane, è causa, ed occasione di disordini pur troppo anche accaduti». Se i cittadini non ubbidiranno «sappiate» dicono i Grandi Edili, «che sarete arrestati, e giudicati come contravventori alle leggi che vietano i notturni attrupamenti» (2). Il ministro dell'interno Pace, a sua volta, crede di poter stabilire che «non è il bisogno, che porta alle soglie dei pubblici forni la confusione e il tumulto. È il monopolio, è la sete di mettere a profitto la vostra indigenza, è il desiderio delle civili discordie, che mescola fra voi gli uomini avari, infingardi, turbolenti. Questi sconcertano l'economia pubblica, e mentre il pane strappato dalle fauci del povero perisce guasto, e corrotto nelle loro case, taluno di voi lo domanda querulamente ai Padri della pubblica felicità» (3). Il ministro dell'interno riecheggia il sospetto, che abbiamo visto già espresso dal *Monitore*, che, cioè, i reazionari si servano della carestia del pane e cerchino in tutti i modi di peggiorarla, per rovesciare la Repubblica.

La cosa grave è che, mentre infuriava la carestia, il popolo era costretto ad assistere ai banchetti delle sue autorità. «Oggi stesso», scrive il Sala il 19 aprile 1799, «mentre la maggior parte della popolazione è rimasta senza pane, il generale della guardia nazionale collo stato maggiore e molti altri ha fatto un lautissimo pranzo a Villa Panfilì» (4).

Ed intanto come tentano i «Padri della pubblica felicità» di fronteggiare la situazione? Il 14 febbraio 1799 viene abolito il prezzo politico del pane, almeno per quanto riguarda la città di Roma. «Quanto è conveniente provvedere a carico della Comune di Roma» si legge

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 158.

(2) *Ivi*, to. IV, p. 337.

(3) *Ivi*, to. III, p. 356.

(4) SALA, *Diario*, 19 aprile 1799. Cf. alla stessa data il *Diario del GALIMBERTI*.

nel decreto del Consolato « la sussistenza giornaliera di quei poveri, che sono impotenti a procacciarsi il mantenimento, non men proprio, che dei loro figli, altrettanto è ingiusto, ed imprudente alimentare a carico, e perdita della medesima Comune i cittadini, forniti di sufficiente abilità, ed industria per sostentarsi ». Il prezzo politico del pane « ha prodotto, e produce una grave perdita tendente alla quasi totale rovina della medesima Comune, o a un danno eccessivo per la nazione » (1). Il *Monitore* calcolava che l'onere a carico dello Stato per la sola città di Roma raggiungesse le 2250 piastre effettive al giorno (2). Con le nuove disposizioni, il pane baioccante, venduto in appositi forni, era riservato ai poveri, ai quali veniva rilasciata una tessera speciale; il resto della cittadinanza poteva liberamente acquistare il pane negli altri forni, ma a prezzo proporzionato al valore della derrata. Il decreto del Consolato era destinato ad entrare in vigore dal 28 febbraio ed è certo che la sua applicazione doveva rappresentare una notevole economia per le esauste finanze dello Stato. Si tenga, però, presente, a questo proposito, che le tessere per il pane baioccante furono distribuite con una certa larghezza: un proclama del ministro dell'interno Franceschi dell'8 marzo chiarisce che esse ammontavano alla ragguardevole cifra di settantatre mila. Contemporaneamente a questo provvedimento, i Grandi Edili proibivano ogni genere di dolci a base di farina di grano, poiché « le farine devono formare del pane a sfamo del Popolo, e non delle paste a sfogo degli oziosi e de' parassiti » (3).

Nell'aprile successivo, la vicinanza del nuovo raccolto rendeva più ottimiste le autorità ed il 4 di quel mese, il generale Dufresse, mosso dalla considerazione che « la libertà del commercio porta sempre seco l'abbondanza, e produce il discreto prezzo delle derrate nello stabilirne un'utile concorrenza », e che, perciò, « il mezzo più efficace di approvvisionare la Comune di Roma dei grani, di cui essa prova un così urgente bisogno, e di garantirla per sempre dalla penuria, nella quale si trova, è quello di richiamarvi il commercio sia nazionale, sia estero », stabiliva che la circolazione dei grani fosse libera in tutto il territorio della Repubblica e che i grani importati dall'estero fossero esenti da ogni dazio o dogana. Chiunque avesse introdotto e pubblicamente venduto grano nella città di Roma, avrebbe ricevuto un premio di cinque

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. III, p. 515.

(2) *Monitore di Roma*, n. LIII, 16 marzo 1799. In una notificazione dei Grandi Edili del 7 marzo, la cifra dell'onere per il prezzo politico del pane è indicata in tremila piastre. Ved. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 58.

(3) Ivi, to. IV, p. 14.

paoli di moneta fina per ogni rubbio. Egualmente venivano tolte tutte le restrizioni alla panificazione ed al commercio del grano (1).

Ma se i Francesi potevano facilmente dichiarare, sulla carta, libero il commercio dei grani in tutta la Repubblica, arduo era realizzare le condizioni effettive di questa libertà: la possibilità, cioè, di transitare liberamente con i trasporti di grano. Per la via di terra, l'insorgenza, che, dalla prima invasione napoletana in poi, era destinata a propagarsi sempre di più, rendeva difficile ogni viaggio senza scorta militare, anche sulle strade di maggior importanza; mentre i depositi di grano nelle campagne erano spesso preda degli insorti e ne facilitavano la resistenza nei luoghi da essi occupati. Per la via di mare, poi, che i trasporti di grano avevano sempre preferita, gli Inglesi impedivano ogni utile commercio ed ardivano avvicinarsi con le loro navi da corsa fino a poca distanza dalle coste romane. «Attese le ostilità, che dai medesimi incominciarsi a fare» scriveva ai consoli, fin dal 22 ottobre 1798, il ministro della marina Bremond «sovrastano i più orribili e gravi danni alla nostra Repubblica, la di cui Centrale rimane tutto giorno esposta ad essere priva delle necessarie sussistenze». Gli Inglesi controllano strettamente il mare tra Civitavecchia e Fiumicino e «rendono inaccessibile alla Centrale ogni genere necessario a' suoi giornalieri, ed indispensabili bisogni, e così ci espongono da un momento all'altro ai più funesti disordini». Il ministro prevede che «se i corsari inglesi continuano ad infestare le nostre spiagge, le derrate, che non possono venire per terra, mancheranno affatto, e da Civita Vecchia a Fiumicino non potrà trasportarsi neppure un rubbio di grano, onde sarà sempre al punto la Centrale di non essere provvista del bisogno» (2).

Ecco perché, non ostante il precedente proclama del generale Dufresse, sulla fine dello stesso mese di aprile, il generale Belair che gli era succeduto nel comando delle truppe francesi nel territorio della Repubblica era costretto a riconoscere che «da qualche tempo la Comune di Roma non si è trovata nell'abbondanza di grano» e ad ordinare: «Non si farà pane da distribuirsi al Popolo, che con farina di

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. 40, p. 155.

(2) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, 15/32. Bremond ai Consoli. 1^o brumale, anno VII (22 ottobre 1798). Ved. *Appendice*, docc. XXXII e XXXIII. Joseph Pellissier, addetto al Consolato francese di Civitavecchia, descriveva la situazione al Talleyrand con accenti non meno gravi: «Nous ne craignons pas les insurgés, quoiqu'ils soient maîtres de presque toutes les parties de la République romaine, les suites de l'insurrection sont encore plus à redouter. Cette horde de brigands... fuit toujours devant nos troupes, mais nous enlève les subsistances, ou entrave les moyens de nous les procurer.» Parigi, Archiv. des Affaires étr., corresp. polit., Rome, 928. Pellissier a Talleyrand. Civitavecchia I vendemmiaio, anno VII (22 settembre 1798).

grano e quella di granturco» rimandando ai Grandi Edili la determinazione della miscela. «Se le circostanze lo esigessero» egli aggiungeva, «si distribuiranno, in supplemento di pane, del riso, dei maccheroni, ed altre paste. Si distribuiranno egualmente dei ceci, delle fave ed altri legumi secchi in natura» (1).

A giugno un proclama del generale Garnier, nuovo comandante francese nel territorio romano, ribadiva il concetto che solo la libertà di commercio avrebbe potuto ovviare alla crisi alimentare: «La penuria di grani, dalla quale è stata afflitta fin qui la Comune di Roma ripete principalmente la sua origine dal vizioso sistema annonario del passato Governo, che inceppando il commercio libero delle derrate medesime, veniva a concentrarle nelle mani di pochi, ed apriva così l'adito al monopolio, ed alla carestia fittizia... L'esperienza ha costantemente dimostrato non esservi altro mezzo di opporre un argine a questo grave inconveniente, che quello di permettere il commercio libero di tutte le derrate nell'interno dello Stato» (2). Il Garnier arrivava a decretare due anni di ferri a chi si fosse opposto alla libertà di commercio e di circolazione dei grani, ma si trovava egli stesso costretto a porre una prima limitazione a questa libertà, stabilendo che i proprietari ed i mercanti di campagna dell'Agro romano «e delle cosiddette Provincie Annonarie» dovessero versare una quota del loro raccolto per la costituzione in Roma di un magazzino di riserva di quarantamila rubbi di grano.

Il nuovo raccolto del 1799 dava un'effimera sensazione di abbondanza e i Grandi Edili il 7 luglio si sentivano in grado di abolire la tessera del pane e di permetterne la libera vendita in tutti i forni della città. «Possa una volta la libertà di commercio assicurare la popolazione di questo ramo di sussistenza sì necessario alla vita». Così essi terminavano la loro notificazione (3). Per regolare però, la distribuzione del grano nelle altre provincie fu emanata dal Garnier, il 9 agosto 1799, una legge che imponeva ai produttori di grano di versare agli ammassi una quota del loro raccolto (4).

La situazione politico-militare precipitava sotto la pressione delle popolazioni insorte e delle armate regolari della seconda Coalizione. Il libero commercio del grano era più che mai una utopia e la situazione alimentare di Roma, stretta oramai da vicino, alla fine di agosto, ri-

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 288.

(2) *Ivi*, to. IV, p. 484.

(3) *Ivi*, to. V, p. 47.

(4) *Ivi*, to. V, p. 146.

schiava di divenire insostenibile. Il 20 di quel mese, il Comitato provvisorio di governo, che il 24 luglio si era praticamente sostituito alle autorità romane stabilite dalla Costituzione, ordinava che gli agricoltori dell'Agro romano trasferissero nel termine di dieci giorni in Roma tutto il grano dei loro magazzini e conducessero nelle immediate vicinanze della città il loro bestiame « per il privato loro profitto, e per il vantaggio della città ». Trascorso tale termine « l'armata francese scorgerà le tenute dell'Agro romano » e « trovando grano o bestiame, che non sia stato trasportato... lo farà sua preda per impiegarlo a beneficio del popolo » (1).

La carestia che si abbatté nei dipartimenti e maggiormente inferì nella capitale della Repubblica, fu causa non ultima della crescente impopolarità dei nuovi ordinamenti. Il magnanimo programma del Lamprèdi: « Pane, cipolla e Libertà! » non si può dire che abbia trovato, anche in tempi più recenti, molti cittadini disposti ad apprezzarlo. Non ci si può, quindi, meravigliare se esso non commovesse molto i Romani della fine del Settecento più propensi a ricordare con nostalgia la passata abbondanza, che non ad apprezzare i vantaggi della presente libertà, magnanimamente elargita dai Francesi, i quali, del resto, proprio nel periodo più duro della carestia in Roma, si affannavano a costituire in Castel Sant'Angelo riserve di farina per i bisogni dell'armata (2). Contro di loro, quindi, si eccitava la furia delle dimostrazioni che, per le vie di Roma, inscenavano le donne esasperate per le lunghe file (3).

La carestia, agitando davanti alle masse popolari lo spettro della fame, rendeva così maggiormente precario il già instabile equilibrio del regime repubblicano e più delicato il problema politico che affaticava le menti dei patrioti romani e dei loro protettori francesi.

IX. LA REPUBBLICA ROMANA E LE ALTRE REPUBBLICHE ITALIANE. IL PROBLEMA UNITARIO. Scrive il Tivaroni che la Repubblica romana assunse come colori della sua bandiera il bianco il nero e il rosso per distinguere dal tricolore cisalpino, « tanto poco avendosi coscienza d'italia-

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, p. 159.

(2) GALIMBERTI, *Diario*, 1 gennaio 1799.

(3) « Il furore di codeste donne giunse fino a prendere un fucile abbandonato da un Civico ed a spararlo contro i Francesi, essendo però fortunatamente scarico, ed a prendere un soldato francese per il collo per soffocarlo rimproverandogli che tutti i mali procedevano da essi ». GALIMBERTI, *Diario*, 8 marzo 1799.

nità» (1). Non sappiamo quanto fondata possa essere questa conclusione, essendo molto più probabile che, anche nella questione della bandiera, fossero le autorità francesi ad imporre la loro volontà. Certo è, comunque, che la Repubblica romana nasce come una entità ben distinta dalla consorella Cisalpina. Su questo punto la volontà del Direttorio francese si manifesta in modo chiaro.

Dopo l'uccisione del Duphot, truppe cisalpine erano penetrate in territorio romano giungendo fino a Città di Castello. Ma, per ordine dei Francesi, dovettero retrocedere (2). «Non posso spiegarvi il mio dispiacere e quello di tutti i patrioti per dover tornare indietro» scriveva il cisalpino Teodoro Lechi; «ma bisogna aver pazienza e per forza uniformarsi ai voleri dei nostri padroni» (3). Era evidente l'intenzione dei Francesi di voler contrastare, fin dall'inizio, ogni ingerenza della Cisalpina nelle risoluzioni che essi stessi avrebbero prese sull'assetto territoriale dell'ex-Stato pontificio. È significativo, perciò, che, nella «Legge sulla divisione del Territorio della Repubblica Romana» (4), fossero fissati soltanto i confini di questa con la Repubblica cisalpina, su una linea che, partendo dall'Adriatico, in un punto posto fra Pesaro e Fano, passava per Novilara, Candelara, S. Angelo, Monte Gaudio, Urbino, Paganica, Zubettole e S. Martino. Tutti questi territori e tutti quelli «che sono collocati più al mezzo giorno», facevano parte del territorio della Repubblica romana. In tal modo Pesaro rimaneva annessa alla Cisalpina. Ne aveva già dato annunzio, ai primi di marzo del 1798, il *Monitore*, lamentando che essa non fosse ricongiunta allo Stato romano (5). La Cisalpina conservava, anche, le ex Legazioni, che aveva avuto in seguito al trattato di Tolentino.

Dei confini meridionali della Repubblica romana la legge non fa cenno. Materiale dimenticanza od omissione intenzionale? «Lo stabilimento della Repubblica in Roma fa tremare la Corte di Napoli che è pure alla vigilia di finire», scrive da Parigi, il 26 febbraio 1798, il Ber-

(1) C. TIVARONI, o. c., to. 2^o, p. 64.

(2) C. CANTÙ, o. c., p. 106.

(3) F. LECHI, *Il generale Conte Teodoro Lechi*, Brescia, Apollonio, 1933.

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 143.

(5) «Pesaro sarà unita alla Repubblica Cisalpina. Le notizie di colà per altro ci annunziano, che quella parte d'Italia e specialmente le tre ex legazioni vanno manifestando il loro voto d'unirsi alla Repubblica Romana. Esse eransi divise da Roma per sottrarsi all'ora soppressa Tirannia. La causa dunque della separazione è cessata». *Monitore di Roma*, n. V, 7 marzo 1798.

tuccioni, deputato del Governo provvisorio della Repubblica ligure. «È certo» egli dice «che il territorio attuale della Repubblica romana non è sufficiente per dare una consistenza ad un Governo democratico, che si troverebbe ai fianchi un nemico più potente: convien dunque assicurarla con la rivoluzione di Napoli» (1). E Leopoldo Cicognara, Ministro plenipotenziario della Cisalpina a Torino scrive al Testi il 29 marzo 1798 che la nascente Repubblica romana «reclama a giusto titolo il Regno di Napoli, di cui i Papi hanno dato l'investitura ai discendenti di Capeto» (2). Quindi, confini ben determinati al nord con la Repubblica cisalpina; eventualmente favorito un ingrandimento territoriale al sud. «I vicini napoletani ebbero gran paura», scrive il d'Azara a Paolo Greppi all'indomani della proclamazione della Repubblica romana, «ma credo che riusciranno ad aggiustare le cose prontamente. Sarà però sempre per essi un gran rompicapo questa Repubblica romana» (3). La curiosa pretesa dei giacobini romani di proclamarsi eredi dei diritti feudali del papa sul regno di Napoli, non sembra, poi, tanto strana ai Commissari francesi a Roma, i quali, anzi, propongono al Direttorio di Parigi di prendere in considerazione queste rivendicazioni come un mezzo «dont la République française pourrait se servir, pour retirer de l'argent de Naples, ou pour en obtenir quelque cession de territoire à la République romaine» (4). Il 21 marzo è lo stesso *Moniteur* che, in una corrispondenza da Milano, riporta la voce che il generale Berthier abbia richiesto alla Corte di Napoli il pagamento delle somme arretrate per la «China». Il 3 aprile il Daunou riferisce da Roma che «la nouvelle République romaine a déjà des vues sur l'État napolitain, et laisse beaucoup trop, ce me semble, éclater le desir de s'agrandir de ce côté-là». Una deputazione di patrioti, egli scrive, ha richiesto che nell'elencazione dei dipartimenti fatta nell'articolo 3 della Costituzione si indichi, con dei puntini, che altri se ne potranno aggiungere in futuro. Essi hanno perfino richiesto che, con articoli speciali, si preveda il caso di un'accrescimento di territorio. La commissione, dice

(1) G. COLUCCI, *Le Repubblica di Genova e la Rivoluzione francese*, Roma, tip. Mantellate, 1902, 4° vol., p. 424.

(2) C. CANTÙ, o. c., p. 111.

(3) P. GREPPI, o. c., vol. 3°, p. 286.

(4) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 926. I commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 17 ventoso, anno VI (7 marzo 1798).

il Daunou, non ha creduto di poter approvare quest'ultima richiesta e si è limitata a concedere i puntini di sospensione (1).

Punti di immediato attrito col Regno di Napoli potevano essere il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, due *enclaves* in territorio napoletano facenti parte dell'ex Stato della Chiesa. Il generale Gouvion St.-Cyr, il 3 aprile 1798, nominava il presidente, il prefetto consolare, il segretario, il questore del « cantone di Pontecorvo » (2) ma, nota il Sala, « a Pontecorvo vi rimane sempre accantonato un Reggimento di truppa napoletana » (3). Ragioni di ordine politico e militare, nell'imminenza della spedizione in Egitto, consigliarono per altro, il Direttorio a venire a patti e, per venti milioni, Benevento e Pontecorvo passarono al re di Napoli. La questione dei confini meridionali della Repubblica romana era, così, momentaneamente accantonata (4).

Lo Stato romano, privato delle Legazioni, che erano sempre state fonte larghissima di ricchezze e di approvvigionamenti, rimaneva in gran parte costituito di territori aridi e desolati, flagellati dalla malaria lungo la fascia costiera del Tirreno, assolutamente improduttivi nella zona centrale appenninica (5).

Chiusa nei suoi ristretti confini, la Repubblica non ebbe credito in campo internazionale fuori della cerchia delle nazioni sottoposte al controllo francese. « Nessuna delle reali ed imperiali potenze d'Europa ha riconosciuto fin qui la Repubblica romana », si legge in una nota pubblicata nel *Monitore* il 21 marzo 1798. Di conseguenza il ministro degli affari esteri Camillo Corona aveva invitato i ministri, incaricati di affari, consoli e agenti delle potenze straniere ad allontanarsi entro ventiquattro ore da Roma e ad uscire nel termine di otto giorni dal territorio della Repubblica. « La nostra Repubblica », commenta con la

(1) LA RÉVELLIÈRE-LÉPAUX, *Mémoires*, Paris, Plon, s. a., to. III, p. 369.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 262.

(3) SALA, *Diario*, 24 aprile 1798. GALIMBERTI, *Diario*, 18 aprile 1798: « Si seppe che Benevento era governata dal Prelato ivi residente, e che tutto andava ivi sul piede antico, come se Roma non avesse sofferto nessuna variazione. Si seppe ancora che lo stesso era in Pontecorvo ». Le stesse notizie confermano in una lettera al Direttorio i Commissari. Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 22. Roma, 7 floreale, anno VI (26 aprile 1798).

(4) Dopo la spedizione di Napoli il Direttorio sembrò di nuovo favorevole ad un ingrandimento territoriale della Repubblica Romana a spese di quella Partenopea. Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 22. Instructions pour le citoyen ambassadeur de la République près la République romaine.

(5) Tra l'altro, la perdita delle saline di Cervia (che anche ai nostri giorni sono fra le più importanti d'Italia) provocò una mancanza di sale in alcuni dipartimenti della Repubblica, avendone il Direttorio Cisalpino vietata ad un certo momento l'esportazione.

consueta ironia il Salá, « quantunque bambina, fa passi da adulta, e spiega un'energia, che sorprende » (1).

Dei rappresentanti diplomatici accreditati presso Pio VI, quello di Svezia, Pietro Piranesi, figlio del celebre incisore, aveva, fin dal gennaio, ricevuto una lettera di richiamo (2) e quello di Lucca, Lorenzo Prospero Bottini, il 23 febbraio era fuggito dalla città (3). Ora, in seguito alla nota del ministro degli esteri, l'ex cardinale Antici, ministro dell'elettore di Baviera, e il principe Chigi, ministro di Toscana, diedero le loro dimissioni per poter rimanere in Roma. L'ultimo ambasciatore della Serenissima, Pietro Pesaro, privo di istruzioni dopo la caduta della Repubblica, aveva per qualche tempo continuato a spedire le sue relazioni sulla rivoluzione di Roma indirizzandole « A chi presiede il Governo della città » fino al momento in cui, calata dal palazzo Venezia l'insegna del Leone alato, si era visto ridotto al rango di un custode d'archivio agli ordini dell'imperatore. La nota escludeva dall'allontanamento l'incaricato di affari di Spagna considerando questa potenza amica della Francia; ma anche il d'Azara qualche tempo dopo lasciava la città. Il 14 aprile i Commissari erano in grado di assicurare il Direttorio che tutti gli agenti diplomatici stranieri erano partiti. « Il n'est resté à Rome que l'agent de commerce des États Unis d'Amérique à qui les lettres de créance ont permis de reconnaître la République romaine, attendu qu'elles ne l'accréditaient point auprès du Pape, mais auprès de la ville de Rome » (4). A sua volta il Governo di Napoli

(1) SALA, *Diario*, 19 marzo 1798.

(2) Ved. *Monitore di Roma*, n. XIII, 4 aprile 1798.

(3) G. SFORZA, *Episodi della Storia di Roma nel secolo XVIII. Brani inediti di dispacci degli agenti lucchesi presso la Corte papale*, in *Archivio storico italiano*, IV serie, t. XIX (1887), p. 239.

(4) Parigi, Arch. Nat. AF III 77, dossier 321/I. I Commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 26 germile, anno VII (15 aprile 1798). Il console degli Stati Uniti a Roma, Giovanni Battista Sartori, aveva più volte sollecitato delle istruzioni precise in merito al riconoscimento della Repubblica romana, ed aveva anche trasmesso, il 30 giugno 1798, una lettera del ministro degli esteri romano Bremond per il presidente degli Stati Uniti. La lentezza delle comunicazioni ritardò molto la risposta del Dipartimento di Stato, che fu estremamente chiara: « The United States having no object in view but to maintain a friendly and commercial connection with the Roman people, will be ever ready to fulfill towards them all the social duties depending on that connection. The United States determined to support their own independence will respect the right of self-government pertaining to every other nation, and therefore expect their consuls and other public agents will pay a due deference to the actual government of the nation, where they reside. In my former letter I expressed a wish "that the Roman Republic was a self-governed State". You know that it is not: formally to acknowledge it then, would only be to acknowledge the supreme power of the french general commanding in Italy ». Timothy Pickering a Giovanni Battista Sartori. Filadelfia, 11 giugno 1799. L. F. STOCK, o. c., p. 3.

aveva fatto dei passi per poter conservare a Roma un suo agente, privo di ogni carattere diplomatico consolare, con il solo incarico di proteggere le proprietà del re. I commissari respinsero la richiesta osservando che «Aucun agent des gouvernements étrangers ne peut être reçu à Rome qu'autant que la République romaine aura été reconnue par ce gouvernement» (1).

Degli stati indipendenti italiani, solo la Repubblica di S. Marino si dichiarò disposta a riconoscere la Repubblica romana. Pressioni fatte sul granduca di Toscana perché si decidesse a riconoscere la Repubblica romana rimasero infruttuose (2). Il Governo romano, da parte sua, tentò di richiamare i nunzi pontifici. «Solo l'abate Pellicani e mons. Carpegna hanno obbedito» scriveva il 22 maggio 1798 l'arcivescovo Zondadari di Siena al cardinale Antonelli (3).

La formazione della Repubblica romana aveva deluso l'aspirazione dei governanti e dei patrioti cisalpini ad una unione che fosse la promessa di una più vasta organizzazione politica unitaria italiana. Al cittadino Pierre David, giunto a Milano verso la fine di marzo del 1798, in qualità di segretario dell'ambasciata francese, il Testi, ministro degli esteri cisalpino, non aveva mancato di esprimere il disappunto per la fondazione della Repubblica romana, che egli considerava come una creazione artificiale (4). Il David scrive, il 2 aprile 1798, al Talleyrand che il governo cisalpino «dissimule un peu ce désir» d'ingrandirsi; «mais les simples particuliers l'expriment dans toute sa vivacité... ils disent publiquement, ils répètent sans cesse que l'Italie ne sera puissante et heureuse qu'autant qu'elle formera une seule république. C'est

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 927. I Commissari al cittadino Trouvé incaricato di affari della Repubblica francese a Napoli, Roma, 20 germile anno VI (9 aprile 1798).

(2) Crespi al ministro degli Esteri cisalpino, Firenze, 6 ottobre 1798. In: C. CANTÙ, o. c., p. 501.

(3) Biblioteca Vallicelliana. Fondo Falzacappa, vol. Z. 12, Carta 98.

Il Console pontificio a Venezia, Sutterman, avrebbe voluto conservare la stessa carica come rappresentante della Repubblica romana, ma fu «in onta della medesima dal governo imperiale esiliato». *Memorie storiche sulle principali cagioni e circostanze della rivoluzione di Roma e di Napoli*, s. l., s. e., 1800, p. 225.

(4) «Le citoyen Testi m'a parlé de la République Romaine, mais avec une sorte d'indifférence et de dédain. Cette république est très embarrassée pour ses finances. m'a-t-il dit. Le pape ne lui a laissé que des dettes à payer. Voilà les propres expressions du ministre cisalpin, mais il semblait plutôt me dire: cette république est trop faible, trop indigente pour se soutenir par elle même: il faut la réunir à la Cisalpine. David a Talleyrand, 13 germinale, anno VI (2 aprile 1798); C. ZAGHI, *Le aspirazioni territoriali della Cisalpina in alcuni dispacci diplomatici di Pierre David a Talleyrand*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XXIV (1937), fasc. X (ottobre), p. 1609.

sur cette ambition naissante qu'il faut veiller sans cesse» (1). Mentre in Roma si festeggiava il sorgere di una repubblica autonoma, a Milano si doveva, così, mettere con rammarico da parte il progetto di incorporare gli ex Stati pontifici nella Cisalpina. I rapporti ufficiali tra le due repubbliche si conserveranno, però, sempre molto stretti. «La Repubblica cisalpina anelava di abbracciare nella romana la sua sorella» si legge in un messaggio del 25 aprile 1798 del Direttorio esecutivo di Milano al Consolato (2), nel quale trapela l'insopprimibile nota unitaria: «Abbiamo tra i primi esultato ai primi lampi della vostra Libertà, senza la quale pareva imperfetta pure la nostra, abbiamo i primi fatto eco alle prime voci del Campidoglio, e ci è sembrato nella vostra rigenerazione acquistare noi stessi una nuova vita, di modo, che nostre abbiamo reputato le vostre fortune, come nostri riputeremo sempre i vostri pericoli. Comuni adunque i principj, che ci governano, saran comuni egualmente gl'interessi, che ci riguardano; né altra gara conosceranno le due Sorelle, che quella di amarsi, e conspirare concordemente nella vendetta dell'onore italiano per tanti secoli calpestate». Più esplicito era stato Giuseppe Lattanzi, romano, membro del Consiglio dei Giuniori della Cisalpina, il quale, in una lettera del 17 marzo 1798, annunciando al Gran Consiglio la Festa della Federazione romana, scriveva: «Voi vedrete che l'unità morale fra i Cisalpini e i Romani è già costituita. Non è, no, non è lontana l'unità ed indivisibilità topografica che, cambiando il nome delle due repubbliche, faccia risplendere eterno il primo giorno della Repubblica Italiana» (3).

Rappresentante della Cisalpina a Roma fu, per qualche tempo il Birago. La Repubblica ligure ebbe a Roma come rappresentanti straordinari Domizio Figari, fino al dicembre del 1798, e Domenico Lavaggi, che tenne costantemente il suo posto fino al luglio del 1799 (4). La Repubblica di Ragusa nominò incaricato di affari a Roma l'ex-prelato Benedetto Stay, già segretario dei brevi ai principi nella corte pontificia, che aveva tenuto lo stesso incarico presso il precedente governo (5).

(1) C. ZAGHI, o. c.; A. PINGAUD, *Bonaparte président de la République italienne*, Paris, Perrin, 1914, vol. 2º, p. 58.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 405.

(3) *Assemblee della Repubblica Cisalpina* per cura di C. MONTALCINI e A. ALBERTI, Bologna, Zanichelli, 1919.

(4) Ved. V. VITALE, *Diplomatici e consoli della Repubblica di Genova*, Genova, Soc. ligure di Storia Patria, 1934.

(5) SALA, *Diario*, 30 maggio 1798. Il *Monitore di Roma*, n. XXX del 3 giugno 1798. riporta la lettera con la quale la Repubblica di Ragusa accredita il suo incaricato.

La Repubblica elvetica intraprese anch'essa delle relazioni con la Repubblica romana, ma non si ha notizia che esse andassero oltre lo scambio di lettere di felicitazioni (1). La Repubblica di S. Marino inviò a Roma Antonio Onofri (2), il quale riuscì a concludere con la Repubblica romana un trattato di alleanza e di commercio assai favorevole (3).

La Repubblica romana aveva, a sua volta, nominati come suoi ministri l'ex conte Carradori di Macerata, presso la Repubblica elvetica; il Piranesi, presso la Cisalpina, l'ex curiale Pierelli, presso la Ligure. Si era parlato anche di inviare un ambasciatore alla Repubblica batava. Ma, mentre essi si disponevano a partire, i Commissari del Direttorio esecutivo francese ne sospesero improvvisamente la partenza (4). L'unico rappresentante diplomatico all'estero della Repubblica fu, così, l'ex-principe Vincenzo Giustiniani, partito per Parigi nel marzo 1798, come inviato straordinario. Dopo la sua solenne presentazione al Direttorio di Parigi, il 28 aprile 1798, svanita l'eco delle ampollose parole, colle quali fu salutato (5), gli fu riservato lo stesso trattamento freddo e diffidente, che lamentavano i suoi colleghi cisalpino e ligure.

In una lettera al Direttorio di Parigi del 9 novembre 1798, Duport e Bertolio spiegano le ragioni che li avevano indotti a impedire la partenza dei rappresentanti diplomatici della Repubblica romana. « Dans l'état de fermentation où se trouve l'Italie républicaine », scrivono i due Commissari, « nous avons cru devoir faire suspendre cette mesurè. Gènes et Milan sont remplis de têtes exaltées qui ne rêvent que l'unité

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LXXIII del 3 messifero, anno VI* (21 giugno 1798). « Si legge quindi una lettera del Direttorio Esecutivo della Repubblica Elvetica diretta al Consolato della Repubblica Romana, colla quale significa il suo piacere per la rigenerazione del suolo italiano. Professa alleanza alle rinascenti Repubbliche, e unione per estendere l'Impero della Libertà, dei Lumi, e della Virtù per tutto l'universo ». Vedi la risposta del Consolato nel *Monitore di Roma*, n. XXXVII, del 27 giugno 1798.

(2) « Perfino quell'augusto ricovero fra i monti, denominato repubblica di S. Marino, spedì un messaggero a rallegrarsi coi Romani in sì fausta occasione: soggiornando in un albergo di bassa condizione, ove mancarono alcuni arredi, egli fu sospettato di furto; posto in carcere, fu poi rilasciato, specialmente come ambasciatore ». A. VERRI, o. c., p. 374. Cf. GALIMBERTI, *Diario*, 2 giugno 1798.

(3) P. BOSCHI, *Antonio Onofri e le sue ambascerie*, in *Rivista storica italiana*, XI (1894), p. 244. Ved. *Senato, Processo verbale, Seduta XXIII del 15 ventoso, anno VII* (5 febbraio 1799).

(4) GALIMBERTI, *Diario*, 28 agosto 1798.

(5) « Cittadino Inviato Straordinario, Il Direttorio Esecutivo ama d'occuparsi degli interessi più cari alla Repubblica Romana. Egli la contempla con premura; veglia sù la di lei felicità, vorrebbe slontanarla da quei mali, ch'egli ha temuto pel Popolo Francese; vorrebbe farla godere di tutti i beni, che la Libertà promette a tutti quei che l'amano ». *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 463.

d'une République dans toute l'Italie, système contraire aux intérêts de la France, système que, nous savions, ne devait pas être propagé à Rome, et que nous avions à craindre de voir s'y établir par des communications trop étroites avec les hommes dont il est l'idole». Naturalmente, essi si affrettano ad aggiungere, « nous n'avons pas appuyé notre négociation sur ces motifs, mais sur les dépenses que les missions occasionneraient et que le Gouvernement n'était point en état de supporter; sur leur inutilité, puisque partout où il y avait des agents français, il se feraient un plaisir et un devoir de traiter, par la médiation de la Commission, les intérêts de la République romaine dans les Gouvernements auprès des quels ils résidaient » (1).

Dopo il colpo di stato di Trouvé nella Cisalpina, gli uomini politici di quella Repubblica più coscienti ed avveduti si orientarono sempre più decisamente verso una concezione unitaria. Solo un'Italia unita avrebbe potuto efficacemente collaborare con la Francia repubblicana, conservando la propria indipendenza. A Genova era comparso un manifesto « Ai popoli d'Italia », riprodotto a Roma dal *Monitore* il 25 aprile 1798: « La neve è sui monti, nella primavera saranno coperti di fiori. Forse prima di sei mesi vedremo l'Albero della libertà da Torino ad Otranto, e questa bella parte d'Europa resa indipendente, sarà un secondo esempio di questa verità che l'ambizione di alcuni individui passa, ma la sola volontà del Popolo è stabile e durevole » (2).

Molte delle illusioni con le quali erano stati accolti i « liberatori » francesi erano cadute, sotto la dura realtà delle spoliazioni e delle ruberie. Ma il desiderio di libertà, che l'armata repubblicana aveva riacceso nei cuori dei patrioti, si estendeva e si trasformava in una passione più intensa per l'unità, destinata a sboccare nell'infelice tentativo di La Hoz di convogliare il movimento popolare insurrezionale contro i Francesi tra le forze in lotta per l'indipendenza.

Il 1799 portò la « democratizzazione » della Toscana e di Napoli. Ma mentre a Napoli si proclamava la « Repubblica partenopea », i Francesi tennero la Toscana sotto occupazione militare. « La repubblica nostra », scrive il cisalpino Giovanni Martinengo, in un suo Rapporto storico sulle condizioni delle Repubbliche italiane, « che per fertilità del suolo e l'attività del suo Governo, è la più felice, alla vigilia di avere esaurite tutte le risorse nazionali, mi porterebbero a credere che, deposte tutte le mire e le gare private, non formerebbero questi di-

(1) Parigi. Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome, 928. I Commissari al Direttorio, Roma, 19 brumaio, anno VII (9 novembre 1798).

(2) *Monitore di Roma*, n. XIX, 25 aprile 1798.

versi stati che una sola famiglia da cui nascerebbe il comune vantaggio, ed ormai non vi sarebbe che una Repubblica italiana, di cui pure l'infelice stato veneto, ridonato alla libertà, farebbe parte onde rimettere gl'Italiani nei limiti prescritti dalla natura, cioè tra l'Alpi e il mare » (1). La formazione della Repubblica partenopea richiamò l'attenzione dei patrioti italiani sulla Repubblica romana, che, per la sua posizione, costituiva, insieme con la Toscana, il naturale anello di congiunzione tra nord e sud. « Io non vedo chiaro sulla sorte di quell'infelice paese », scrive a Paolo Greppi il Petracchi, già segretario della rappresentanza cisalpina presso il granduca; « del resto mi pare sul totale di vedere trasparire un certo piano di cui prima non aveva neanche il sospetto e che adesso al contrario mi pare molto verosimile. Egli è questo. Dato che debbasi rivoluzionare quasi tutte le regioni italiche, farne tante repubbliche staccate quanti erano appunto i governi in cui era diviso. La sorte sospesa del Piemonte e molto più quella della piccola Lucca, ma vi hanno fatto pensare; l'alienazione dei Francesi ad ingrandire alcune delle repubbliche già organizzate e la massima stabilita oramai di non amalgamarle me ne rendono sempre più probabile l'idea. Il piano non è certo bello per l'Italia, ma non sembrerà brutto ai Francesi la di cui politica vorrà sempre tenerci divisi » (2). Ma una volta avviato il processo di trasformazione politica dell'Italia non era detto che esso dovesse arrestarsi al punto desiderato dai Francesi. Il Petracchi scriveva che avrebbe potuto dichiararsi contento del piano dei Francesi « purché tutta l'Italia fosse rivoluzionata » e si lascia sfuggire l'esclamazione: « Potremmo un giorno...! »

In Francia si riteneva che, con l'unità politica, l'Italia avrebbe potuto più facilmente arrivare alla indipendenza, e che uno stato indipendente (3) di là dalle Alpi avrebbe costituito un pericolo ed una concorrenza. Già nel marzo 1797 il rappresentante a Parigi della Repub-

(1) C. CANTÙ, o. c., p. 18.

(2) A. Petracchi a Paolo Greppi, Milano, 21 piovoso 7^o (9 febbraio 1799); G. GREPPI, o. c., vol. 3^o, p. 392.

(3) « La force extérieure de la République dépend en grand partie de la faiblesse de nos plus proches voisins », si legge in una relazione del ministero degli esteri al Direttorio del 25 luglio 1796. Del resto, si arriva perfino a sostenere nello stesso documento, che sarebbe preferibile per la Francia essere circondata da regni piuttosto che da repubbliche, poiché è più facile combattere i re che non i popoli: « Un roi ne peut jamais disposer que de la moindre parties des forces individuelles. Un Peuple les employe toutes. Nous eussions été écrasés si la guerre que nous soutenons eût pu devenir véritablement populaire ». Parigi, Arch. des Affaires étr., Mémoires et documents, Italie XII, c. 61.

blica ligure poteva riferire al suo governo che il Direttorio francese, pur cercando di rivoluzionare la penisola, pensava ad istituirvi governi particolari « giacché questo sistema è troppo utile all'interesse della Francia ». « Non s'ignora », egli scriveva « che il Direttorio francese non vuole una sola Repubblica in Italia, perché la teme in grazia della gelosia che hanno saputo ispirare i ministri dei Principi, credendo in questo modo di salvare i loro governi; ne teme anche due, e pare che ne vorrebbe stabilire tre » (1).

A questi sentimenti di gelosia si unì, finché la Francia sperò nella pace, durante le trattative di Rastadt, il desiderio di non urtare maggiormente l'Austria, preoccupata della rottura del sistema politico di equilibrio creatosi col trattato di Campoformio. Incontri si ebbero a Selz, nel maggio e nel giugno del 1798, tra il conte di Cobenzl e Francesco di Neufchateau. L'Austria era disposta a riconoscere la Repubblica romana, ma chiedeva in compenso le ex-Legazioni pontificie (2). Ma, anche dopo la rottura delle trattative di Rastadt, il Direttorio sorvegliava attentamente gli sviluppi della situazione politica italiana, e, preoccupato che l'idea unitaria si diffondesse nella Repubblica romana, raccomandava al Bertolio di agire in modo da impedire contatti troppo stretti fra i governi delle repubbliche italiane e di favorire invece i rapporti commerciali di Roma con la Francia (3).

Anche di fronte al problema unitario i gruppi politici della Roma giacobina apparivano divisi. Gli esuli politici, in Francia, e soprattutto nel clima politico della Cisalpina, erano arrivati alla concezione di una patria unificata ed indipendente. E tra quelli, in gran parte meridionali, venuti dalla Cisalpina a Roma, al seguito del Berthier, due romani si distinguono per la loro passione unitaria: Enrico Michele L'Aurora e Giuseppe Lattanzi. Dei progetti fantasiosi del L'Aurora ci dà notizia, fin dal 1793, Pasquale Matera, un altro esule meridionale: « Ha progettato costui alla Convenzione Nazionale di volerli accordare i soccorsi per levare legioni che coll'Aquila Romana conquistassero tutta l'Italia. Queste legioni saranno composte di soli italiani... ». « Il progetto di liberare l'Italia da noi stessi, sarebbe grande in se stesso » commenta il Matera « ma l'esecuzione mi pare difficile. Il carattere del Romano

(1) Giuseppe Bertuccioni al Governo provvisorio della Repubblica Ligure, G. COLUCCI, o. c., vol. 3º, p. 433-34.

(2) Cf. A. DUFOURCO, o. c., p. 325-326.

(3) Parigi, Archiv. des Affaires étr., Mémoires et documents Italic XII, c. 176. Per qualche più ampia notizia mi sia consentito di rimandare ad un mio lavoro su *La politica italiana del Direttorio nel 1799 e la missione a Roma dell'ambasciatore Bertolio* di prossima pubblicazione.

è un ambizioso che non ha eguali, di cognizioni superficiali e trasportato per l'antica Repubblica romana» (1). «Repubblica romana» secondo il L'Aurora dovrà chiamarsi il nuovo organismo unitario nazionale che avrà Roma per capitale e che sarà distinto in otto dipartimenti (2). La Repubblica romana si inserisce, per il L'Aurora, nel quadro più vasto di una federazione europea. Nello stesso anno, 1796, nel quale veniva divulgato per le stampe questo progetto, egli inviava un messaggio unitario ai Reggiani (3). Questi ideali unitari del L'Aurora non gli impedivano, per altro, di sognare un progetto più proficuo, dal punto di vista personale: la ricostituzione del ducato di Castro e Ronciglione, al quale egli stesso avrebbe presieduto, quale presunto legittimo erede dei diritti usurpati dai Farnese e dal Papa. Il L'Aurora non ebbe, per altro, fortuna a Roma. Presidente del Circolo degli Emuli di Bruto, venne in sospetto alle autorità francesi, che lo costrinsero ad abbandonare la città in gran fretta e non senza stupore dei patrioti romani (4).

Vicino al L'Aurora, e per la concezione unitaria e per i sentimenti ultrademocratici ed egualitari, oltre che per l'acceso anticlericalismo, è Giuseppe Lattanzi, del quale abbiamo già citata una lettera al Gran Consiglio cisalpino. Nel 1796, aveva pubblicato, sotto lo pseudonimo di Publicola Tiberino, in occasione del famoso concorso bandito dall'Amministrazione generale della Lombardia, un *Discorso storico-politico*, nel quale propugnava la formazione di uno stato unitario (5).

Con il Lattanzi e con il L'Aurora era collegato, in qualche modo, anche l'abate Claudio Della Valle, già prigioniero nelle carceri del S. Uffizio, e dalla Repubblica romana messo a capo della Deputazione ecclesiastica, nella quale carica si fece notare per le proposte più eversive. Sentimenti unitari il Della Valle esprimeva in un *Discorso* dal titolo: *Disinganno agli italiani*, pubblicato in appendice ad una sua operetta polemica contro la bolla di Pio VI, che proibiva il giuramento civico al clero francese (6).

(1) Citato da: R. SORIGA, *L'idea nazionale italiana dal secolo XVIII all'unificazione*, Modena, Soc. tip. Modenese, 1941, p. 19.

(2) F. M. L'AURORA, *All'Italia nelle tenebre l'Aurora porta la luce*, Milano, Pogliani 1796, p. 212.

(3) E. ROTA, *Il problema italiano dal 1700 al 1815. (L'idea unitaria)*, Milano, I.S.P.I., 1938, p. 73.

(4) *Monitore Romano*, n. VI, 10 marzo 1798.

(5) PUBLICOLA TIBERINO, *Discorso storico-politico sul quesito progettato dall'Amministrazione Generale della Lombardia «Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia»*, Milano, presso Gaetano Motta, s. d.

(6) C. DELLA VALLE, *Analisi e confutazione minuta della Bolla di Pio VI proibiva...*

Unitari erano i patrioti napoletani, riunitisi a Roma dopo la proclamazione della Repubblica: Pasquale Matera, Francesco Pignatelli di Strongoli, Mario Pagano e Vincenzo Russo. Quest'ultimo, che, però, come osserva il Rota (1), inclinava verso forme politiche di più ampio respiro e sognava la « assemblea immensa dell'Umanità » (2), commoveva gli animi dei convenuti nel Circolo Costituzionale, auspicando la « fraternizzazione fra gli individui delle Repubbliche italiane esistenti, e che tra poco esisteranno » (3), ma anteponeva l'istanza morale e sociale alla risoluzione del problema politico.

Il gruppo degli esuli politici si muoveva, come abbiamo già accennato, intorno al *Monitore*. Ed è, perciò, proprio sul *Monitore* che leggiamo le più nette affermazioni in senso unitario: « La Natura ha formato l'Italia per essere un solo corpo politico, e Roma n'è il centro » (4). L'unità d'Italia non è un pericolo per nessun'altra nazione, e men che meno per la Francia, alla quale l'uniscono i sentimenti repubblicani: « La Natura ha ben distinti i limiti dell'Italia, e gl'Italiani liberi ben differenti dai Tiranni, e lontani da una ridicola ambizione sapranno rispettarli » (5).

Legati ad una tradizione autonomistica locale sono, invece, i patrioti dell'ambiente giacobino più propriamente romano, cioè quelli che occupano od hanno occupato cariche nel governo della Repubblica romana. C'è sì in loro un vago riconoscimento dell'unità morale « della bella regione che Appennin parte e il mar circonda e l'Alpi » (6). Ma quest'espressione non va al di là dell'affermazione di una unità ideale, storicamente e geograficamente definita, ma politicamente inoperante. Sotto questo profilo di particolarismo autonomistico vanno riportate le velleità di espansione verso il Mezzogiorno, alle quali si è già accennato, che si riaccessero con l'invasione del Regno di Napoli, operata dallo Championnet, ma che erano destinate a cadere definitivamente con la costituzione della Repubblica partenopea.

La netta individuazione della Repubblica romana non impedisce i contatti con le altre repubbliche italiane. Ché, anzi, la necessità di una

tiva del giuramento civico al Clero di Francia, tradotta dal Francese con appendice e discorso, Roma, Anno VI Repubblicano. Cf. D. CANTIMORI, *Utopisti e riformatori italiani*, Firenze, Sansoni, 1943, p. 54.

(1) E. ROTA, *Le origini del Risorgimento*, Milano, Vallardi, 1938, vol. 2^o, pp. 1128.

(2) D. CANTIMORI, o. c., p. 103.

(3) *Monitore di Roma*, n. XXIX, 30 maggio 1798.

(4) *Monitore di Roma*, n. V., 7 marzo 1798.

(5) *Monitore di Roma*, n. XXIII, 9 maggio 1798.

(6) *Tribunato. Processo verbale. Seduta del 9 germile Anno VII* (29 marzo 1799).

Discorso del Gagliuffi.

comune difesa contro la reazione interna ed esterna consiglia una stretta alleanza e concordia. L'Angelucci sogna un sistema di equilibrio delle repubbliche italiane (1), e il Planta, ministro della guerra, della marina e delle relazioni estere parla di una coalizione con le repubbliche ligure e napoletana e con la Toscana per la comune difesa delle coste (2). Lo stesso *Monitore di Roma*, per la considerazione del « naturale spirito di divisione che agita abitualmente le diverse popolazioni dell'Italia », sembra ripiegare sulla soluzione federativa « se non è possibile ricucirle sotto la medesima costituzione » (3). Richiamandosi a questa concezione Luigi Angeloni, esule in Francia, prima, ed in Inghilterra, poi, affermava, ancora nel 1837, che solo una riunione delle popolazioni italiane « in una federale popolare forma », avrebbe salvato le repubbliche italiane dalla generale rovina alla quale soggiacquero nella seconda metà del 1799 (4).

Il tentativo insurrezionale unitario del La Hoz fu seguito con qualche simpatia dall'ambiente dei militari cisalpini, di guarnigione nello Stato romano. Il capitano cisalpino Bongiovanni pagò con la vita il tentativo di corrispondere con il La Hoz (5). Ma è difficile stabilire esattamente quale seguito abbia avuto la cospirazione negli ambienti giacobini romani e, se e come, ad essa si possano riallacciare i tumulti ed i complotti, verificatisi a Roma, in agosto ed in settembre del 1799, che portarono all'arresto dei patrioti Lasagni, già generale dell'armata romana, Jacoucci e Mutarelli.

NOTA BIBLIOGRAFICA

La principale fonte per lo studio delle correnti politiche giacobine in Roma è data dalla collezione del *Monitore di Roma*, giornale che si pubblicò nella tipografia di Vincenzo Poggioli, dal 21 febbraio 1798 al 18 settembre 1799. Anima del *Monitore* furono inizialmente Urbano Lampredi e Faustino Gagliuffi. Della collaborazione del gruppetto degli esuli napole-

(1) Ignazio Ciaia al fratello Francesco Antonio. 16 Ventoso anno 7. della Repubblica: « Non mi dispiace l'idea di Angelucci, relativamente all'equilibrio delle Repubbliche italiane ». Cit. da B. CRÖCE, *La rivoluzione napoletana del 1799*. Bari, Laterza, 1948, p. 309.

(2) A. DUFURCQ, o. c., p. 560.

(3) *Monitore di Roma*, n. L, 7 marzo 1799.

(4) L. ANGELONI, *Esortazioni patrie alla animosa gioventù italiana*, Londra, 1837, p. 387.

(5) GALIMBERTI, Diario, 10 settembre 1799; SALA, *Diario*, 17 giugno 1799. Il Sala è in errore quando afferma che il Bongiovanni, condannato a morte, riuscì a fuggire da Castel S. Angelo. La sentenza fu eseguita il 10 settembre a Piazza del Popolo. Particolari sul Bongiovanni e sul suo tentativo in: J.-M. SONGEON, o. c., p. 22.

tani rimane sopra tutto traccia negli articoli di Vincenzio Russo ed in qualche nota di Mario Pagano.

Carattere d'informazione ebbero invece prevalentemente la *Gazzetta di Roma*, che si pubblicò dal 17 febbraio 1798 al 13 febbraio 1799, ed il *Diario estero*, trasformazione repubblicana del *Diario Ordinario* (Cracas) che uscì fino al 6 dicembre 1798. Minore importanza ha *Il banditore della verità*, pubblicato dall'abate Michele Mallio (19 febbraio-16 novembre 1798).

All'indomani della prima invasione napoletana usciva un giornale in lingua francese dal titolo *L'orateur du Capitole*, portavoce dell'ambasciatore francese Bertolio. Non ci è stato possibile rintracciarlo, ad eccezione di un numero conservato nell'Archivio del Ministero degli esteri francese (Corresp. polit. 928, c. 47).

Alcune interessanti osservazioni su i rapporti tra i Francesi ed i Romani nel 1798-99 si trovano nello studio di LOUIS MADELIN, *La Rome de Napoléon*, Paris, Plon-Nourrit et C.ie, 1906. Il secondo volume delle *Memorie* del Generale THIÉBAULT (Paris, Plon, 1894-95) è particolarmente utile per lo studio delle reazioni dell'ambiente romano e, in ispecial modo, dell'alta società, di fronte all'invasione francese, ma le sue informazioni vanno accettate con cautela. Relativamente ricca la serie degli studi sugli avvenimenti locali nei vari dipartimenti della Repubblica: per le Marche vi è un accurato lavoro di A. EMILIANI, *Avvenimenti nelle Marche nel 1799*. Macerata, Giorgetti, 1909; al Dipartimento del Trasimeno ha dedicato uno studio, nell'*Archivio Storico del Risorgimento Umbro*, IDA GRASSI, *Del Dipartimento del Trasimeno e dell'opera del suo rappresentante Antonio Brizi*, (a. 1909, fasc. 1 e 2; anno 1910, fasc. I-II; anno 1911, fasc. I e II), con numerosi documenti in appendice. È un lavoro condotto su fonti locali, molto preciso, che però spesso indulge alla cronaca.

Gli avvenimenti del comune di Acquaviva sono stati particolare oggetto di studio di A. CRIVELLUCCI (*Una Comune nelle Marche nel 1798-99 e il brigante Sciabolone*, Pisa, Spoerri, 1893), che ha avuto modo di consultare numerosi documenti di archivio, d'interesse, per altro, prevalentemente locale. Per Civitavecchia, può essere utilmente consultata la *Storia di Civitavecchia* (Firenze, Barbera, 1936) di CARLO CALISSE, che ha dedicato un capitolo alla Repubblica romana. Le vicende di Viterbo, nel 1798-99, sono studiate in alcuni estesi capitoli dell'opera: G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1914. Si veda anche C. DEL PINTO, *Albano nel 1798*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. V. (1918), p. 274; A. DE SANTIS, *Il 1799 a Castelforte e la pretesa strage di Castellonorato*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. XIV (1927), p. 716; O. ANGELELLI, *Fabriano e il dominio francese nel 1798-99*, Fabriano, tip. Economica, 1925; A. SACCHETTI SASSETTI, *Guaricino durante la Repubblica Romana 1798-99*, Alatri, tip. Strambi, 1934; L. MORELLI, *Terni al tempo della prima Repubblica romana e sotto la dominazione napoleonica. 1798-1814*, Terni, 1938;

G. GARAVANI, *Urbino e il suo territorio nel periodo francese 1797-1914*, Urbino, M. Arduini, 1906-1908.

Non esiste uno studio di carattere generale sull'insorgenza antifrancesa nello Stato romano. Ad essa ha dedicato un breve capitolo G. LUMBROSO (*I moti popolari contro i Francesi alla fine del secolo XVIII*, Firenze, F. Le Monnier, 1932). Sulla rivolta trasteverina, oltre le notizie del SALA e del GALIMBERTI, si veda: C. TRASELLI, *Il Vespro romano del 1798*, in *L'Urbe*, 1938, n. 12. L'insorgenza della Tolfa è stata studiata da O. MORRA, *L'insorgenza antifrancesa di Tolfa durante la Repubblica Romana del 1798-99*, Roma, Cremonese, 1942. Sullo stesso episodio, che culminò in una sanguinosa repressione, si veda: C. CALISSE, *Commemorazione dei Caduti alla Sughera di Tolfa il XV Marzo MDCCXCIX*, Pisa, Mariotti, 1899; F. MIGNANTI, *Un episodio dell'«Insorgenza». La rivolta antifrancesa di Tolfa del marzo 1799*, con premessa e note di O. Morra, in *Roma*, anno XII, 1934, pp. 423-432. Dell'assedio di Civitavecchia fu pubblicato un Diario di Arcangelo Nicolao, detto Michelangelo di Giovanni, in un numero unico dal titolo: *Civitavecchia* (Roma, ed. Latina Gens, 1932). Sull'insorgenza nel dipartimento del Cimino danno succosi particolari le interessantissime e rare memorie di FELICE BATTAGLIA (*Vicende curiose della vita dell'Avvocato Felice Battaglia*, Firenze, T. Banicchi, 1847) che, cambiata la tonaca con la divisa militare, si fece capo d'insorti nelle campagne viterbesi, nel 1799, così come, più tardi, al tempo della dominazione napoleonica. Su queste memorie: B. CROCE, *La campagna napoletana del 1798*, in *Quaderni della Critica*, n. 6, novembre 1946. Gli avvenimenti relativi all'insorgenza nel Circeo possono essere seguiti attraverso le informazioni di parte francese contenute nei proclami e nelle relazioni militari raccolte nella più volte citata *Collezione di carte pubbliche*. Per l'assedio del castello di Vivaro, vedi G. PRESUTTI, *Vivaro*, in *Atti e memorie della Società tiburtina di Storia patria*, vol. IX-X (1929-30), pp. 255-258. Notizie sull'insorgenza si ritrovano anche nelle cronache del *Monitore di Roma*.

Per la valutazione della situazione finanziaria ed economica dello Stato pontificio alla vigilia dell'invasione francese un documento assai importante è rappresentato dal manoscritto della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma: *Pensieri sulle circostanze economiche dello Stato Pontificio nell'anno 1797* (Fondo Gesuitico 195. 2324. n. 12), utilizzato dal Dufourcq nell'introduzione al suo studio sulla Repubblica romana. Sullo stesso argomento vedi anche alcune pagine interessanti della *Autobiografia* di MONALDO LEOPARDI (Roma, Befani, 1883).

Le industrie, il Commercio, le imposte sotto i pontefici Pio VI e Pio VII sino al 1815 sono argomento di uno studio pubblicato nella *Civiltà Cattolica* del 17 novembre 1906, a cura di I. RINIERI.

Sui movimenti unitari vedi l'articolo di D. SPADONI, *Aspirazioni nazionali unitarie nello Stato romano dal 1796 al 1799*, in *Nuova Rivista storica*, anno XXII (1938), fasc. I-II. È una analisi attenta delle fonti pubbli-

cistiche e parlamentari, dalle quali sono tratti tutti gli spunti unitari, o dallo Spadoni ritenuti tali, giacché, se un appunto può farsi all'autore, è forse quello di una valutazione a volte, per così dire, troppo ottimistica. Assolutamente negativo è, per contrasto, il giudizio che il Dufourcq dà del movimento unitario a Roma, nel paragrafo secondo della conclusione al suo studio sulla Repubblica romana.

Sulle idee unitarie di Enrico Michele L'Aurora e Vincenzio Russo vedi gli studi pubblicati da D. CANTIMORI, *Utopisti e riformatori italiani*, Firenze, Sansoni, 1943 (cap. II e IV).

L'opera unitaria del nazionalismo cisalpino, nei suoi rapporti e contrasti col ceto politico della Repubblica romana, è trattata da E. ROTA nel capitolo VI del 2° volume delle *Origini del Risorgimento* (Milano, Valardi, 1938).

Vedi anche: R. SORIGA, *L'idea nazionale italiana dal secolo XVIII all'unificazione*, Modena, Soc. tip. Modenese, 1941; E. ROTA, *Il problema italiano dal 1700 al 1815 (L'idea unitaria)*, Milano, I.S.P.I., 1938; C. ZAGHI, *Le aspirazioni territoriali della Cisalpina in alcuni dispacci diplomatici di Pierre David a Talleyrand*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, anno XXIV, fasc. X, ottobre 1937.

Sul La Hoz vedi: I. RINIERY, *Il generale La Hoz: il primo propugnatore dell'indipendenza italiana*, in *Civiltà Cattolica*, 1904, t. II e III; D. SPADONI, *Il generale La Hoz e il suo tentativo indipendentista nel 1799*, Macerata, 1933.

Per i rapporti tra la Repubblica romana e la Repubblica cisalpina vedi i documenti pubblicati, in maniera non certamente perfetta, da CESARE CANTÙ, *Corrispondenze di diplomatici della Repubblica e del Regno d'Italia*, Milano, G. Agnelli, 1885. Sulla missione a Roma di Antonio Onofri, incaricato di affari della Repubblica di S. Marino, vedi: P. BOSCHI, *Antonio Onofri e le sue ambascerie*, in *Rivista storica italiana*, anno XI (1894), pp. 201-256.

CAPITOLO II

L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

I. LA FESTA DELLA FEDERAZIONE. La mattina del martedì 20 marzo 1798 (30 ventoso anno VI, secondo il nuovo stile) il maltempo infuriava sulla città. Pioggia e grandine, a tratti, disperdevano i Romani venuti ad assistere, sulla Piazza di San Pietro, alla « Festa della Federazione », nel corso della quale sarebbe stata proclamata la costituzione. Questa cerimonia, fissata, in un primo momento, per il 18 marzo, dovette essere rimandata, adducendo il pretesto che il maltempo dei giorni precedenti non aveva permesso di portare a termine i lavori di addobbo sulla piazza e lungo le vie di accesso (1). Questi preparativi, poi, erano stati funestati da una disgrazia: il 17 marzo, una delle colonne doriche del grande arco trionfale, eretto davanti al ponte S. Angelo, « quale doveroso atto di gratitudine e di riconoscenza all'invitata Nazione Francese », nel momento che veniva innalzata, cadde addosso a due poveri operai, lasciandoli assai gravemente malconci (2). Dalle prime luci del mattino, un colpo di cannone rintronava ogni mezz'ora. Alle 8 una triplice salve diede inizio alla festa. A questo segnale la Legione Romana, la Guardia Nazionale e i Federati dei vari dipartimenti della Repubblica, che si erano radunati nel Foro romano, al suono di numerose bande, per la piazza del Campidoglio, mossero verso il Vaticano. Annota il Sala che i soldati della Legione Romana erano « vestiti assai bene, con monture di panno bianco, rivolti neri e bavaresi rosse », ma che la Legione non aveva potuto intervenire al completo non essendo

(1) Massena aveva fatto richiedere il rinvio a causa delle agitazioni sediziose non ancora spente in seno all'armata francese. Parigi, Archives des Affaires étr., Rome, suppl. 20. Gilly junior ai Commissari del Direttorio esecutivo. Roma, 15 marzo 1798.

(2) SALA, *Diario*, 17 marzo 1798. La descrizione dell'arco dovuto « al fervido ingegno di Giuseppe Barberi », contenuta in un foglio a stampa, è raccolta dal Sala (allegato XV). Sul fastigio di esso: « la Francia assisa in una sedia curule, con Emblemi Aristocratici ai piedi, colla Lancia e col Berretto sopra alla destra, e con la sinistra abbraccia la figura della Libertà in atto di donarla a Roma, che volentieri l'accetta dandole la mano ».

pronte le divise per tutti, non ostante che gli ebrei fossero stati costretti a lavorare intorno ad esse persino in giorno di sabato. Il generale francese Dallemagne, accompagnato dal suo stato maggiore, salito sul Campidoglio vi installava il Senato (1), proclamando i nomi dei senatori; passato, poi, al palazzo della Cancelleria, vi inaugurava il Tribunato. Frattanto, anche la truppa francese, unitasi al generale, giungeva al ponte S. Angelo, accolta dal suono di orchestre « copiose tanto d'istromenti, che di cantanti », le quali, al passaggio dello stato maggiore, intonarono « un Inno composto, le parole dal Cittadino Giuntotardi e la musica dal celebre Cittadino Pietro Persichini », mentre dall'alto dell'arco di trionfo si spandeva all'intorno il profumo di essenze odorose bruciate su predisposti bracieri. Sulla piazza di San Pietro, schieratesi le truppe francesi e romane, si procedette alla consegna delle bandiere dei dipartimenti ai battaglioni dei Federati. Poi, sullo sfondo di sinfonie e marcie suonate da « due copiose orchestre », si alzò, nella grande piazza, la voce del generale in capo delle truppe francesi, il quale proclamò la Costituzione della Repubblica romana, i nomi dei nuovi consoli, del segretario del Consolato, e delle altre autorità costituite della Repubblica, e consegnò le bandiere romane ai nuovi dipartimenti (2). A questo punto scesero dal palazzo del Vaticano i consoli nel loro sfarzoso abito (3), furono condotti sull'altare della Patria e ivi giurarono, e dopo di essi giurarono il segretario del Consolato Bassal, un ex prete francese (« che comanda agli stessi Consoli », nota il Sala), e tutti i ministri (4). Dopo alcune salve di fucileria, « il popolo ivi in gran numero adunato, i Federati de' Dipartimenti e le truppe romane ripeterono ad alta voce il giuramento ».

In contrasto con la versione ufficiale, il Sala annota: « Il concorso del popolo a San Pietro fu assai piccolo, gli evviva scarsissimi e languidissimi » (5), e gli si può credere, perché tutta la cerimonia fu distur-

(1) Nella sala degli Orazi e Curiazi al palazzo dei Conservatori.

(2) Vedi le parole pronunciate dal generale Dallemagne nel consegnare le bandiere e nel proclamare la Costituzione in Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 17/39.

(3) « Erano questi abbigliati in gran vesta nera di velluto con maniche e sottoveste bianca cappello con falda ripiegata, e pennacchio tricolore ». GALIMBERTI, Diario, 20 marzo 1798.

(4) Curato di Versailles era stato il Bassal che « sa qualité de prêtre assermenté » scrive il THIÉBAULT, fonte certamente non sospetta « puis défroqué, puis marié à la Talleyrand, rendait si peu propre à accréditer la République dans un pays où dominait avec fureur le fanatisme religieux ». THIÉBAULT, *Mémoires*, o.c., to. II, p. 248.

(5) Non ostante che fosse stata ordinata la chiusura di tutte le botteghe, « ...persino quelle de' speciali, lo che non accade nemmeno nel giorno di Pasqua ». SALA, *Diario*, 20 marzo 1798.

bata dal maltempo e « fu terminata », scrive il Galimberti, « con gran tumulto per la grandine e la pioggia che cadeva » (1). Sempre sotto l'acqua, le truppe francesi, romane e federate ripassarono il ponte S. Angelo, ribattezzato come ponte della Repubblica, e proseguirono unite fino « alla piazza detta di Venezia ». Quivi le truppe francesi presero il Corso, mentre quelle romane salivano a prendere « formale possesso » del Campidoglio, sul quale, però, come osserva il Galimberti, continuò a sventolare la bandiera francese (2).

A sera, il Quirinale (nel quale si erano recati ad abitare i consoli) (3) aprì le sue sale per un pranzo di centosettantatre coperti (fra gli invitati due padri scolopi: il Gagliuffi e il Solari) che, al dire del Sala, sarebbe venuto a costare novemila scudi. « Ecco la sobrietà democratica », egli commenta (4). Fu fatta in quella sera anche, una « grande illuminazione della Cupola, Facciata e Colonnato della Basilica Vaticana, come pure fu illuminato il grande Altare della Patria, e tali illuminazioni furono fatte ancora per la Città, per quanto lo permise la pioggia caduta ».

I giacobini romani avevano avuto il grottesco gusto di illuminare a festa la cupola di San Pietro proprio la sera di un giorno che aveva segnato, nei loro propositi, la consacrazione ufficiale della eversione del Papato. Sulla deserta piazza papale, sotto la pioggia, si disfacevano lentamente gli ornamenti, i gessi, i cartoni delle costruzioni posticce innalzate per la grande cerimonia. Si guastava il finto bassorilievo, posto sul gran piedistallo circolare ornante l'ara della Patria, fatica del « cittadino » Giambattista Maderna. Esso ritraeva « la Francia che calpesta

(1) « Nel mentre che tutti prestavano il civico giuramento, di odiare la Monarchia ed Anarchia; dovendo star tutti a testa nuda, finto che non terminava quell'atto; ecco che improvvisamente principiò il Cielo a scaricare un'infinità di grandine e di acqua, che si può riflettere come diventassero quei fanatici giuratori ». F. FORTUNATI, *Avvenimenti sotto il pontificato di Pio VI*, Cod. Vaticano Latino, 10730, c. 202 b.

(2) « A norma del Proclama del General Dallemagne, appena istallato il Senato, le truppe francesi dovevano abbandonare il Campidoglio, e doveva inalberarsi la bandiera romana. Io vi sono passato oggi stesso, ed ho osservato che la bandiera francese sventola tuttavia sulla cima del Campanile, e che li soldati francesi vi rimangono come prima, tenendovi ancora un cannone ed un mortaro da bomba ». GALIMBERTI, *Diario*, 20 marzo 1798.

(3) « Per mettere in ordine il Palazzo si sono fatte spese vistosissime, giacché li francesi avevano portato via li letti e molta mobilia, e avevano rovinato tutto il resto ». SALA, *Diario*, 20 marzo 1798.

(4) « Una bella particolarità di quel magnifico pranzo fu l'esservi state rapite parecchie salviette, posate, tondini, saliere ed altre simili cose di qualche valore, e molti supposero, che i ladri non a meno fossero nel numero dei rispettabili convitati ». *Memorie storiche sulle principali cagioni...*, o. c., p. 260-261.

l'impostura e che prende per mano Roma oppressa dalla schiavitù, e la solleva presentandole la libertà, che le rimane alla destra in atto di dire a Roma: 'Sorgi sei libera'. Il fiume Tevere posto alla sinistra osservando Roma, e che ammira e applaude all'atto magnanimo della Francia, resta invitato da un benefico Genio accompagnato dalle virtù della Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza a risvegliarsi dal lungo letargo, in cui è giaciuto ed a rendersi florido e commerciante». Il giro del bassorilievo terminava con la simbolica figura del Tempo «come quello, che è necessario per risentire i felici effetti della Rivoluzione accaduta».

II. LE FONTI DELLA COSTITUZIONE ROMANA DEL 1798. «Abbiamo la nuova Costituzione. Grazie alla generosa Repubblica francese, che si degna rinunciare al diritto di conquista, e ci rende liberi, sovrani, indipendenti; e non contenti di ciò, per farci stabilmente felici ci manda quattro legislatori per organizzare la nostra Repubblica... È notevole però la singolare premura che la Francia si è data per il nostro miglior bene. In tanti altri Paesi democratizzati, la Costituzione è stata sottoposta alla sanzione del popolo. Qui all'opposto, senza che ci prendessimo tanto incomodo, ce l'hanno regalata bella e digerita, restando al Popolo Sovrano il solo pensiero di uniformarsi voglia o non voglia». Con queste parole il Sala commentava nel suo Diario la notizia della pubblicazione della Costituzione il 17 marzo 1798. Il testo di quel documento era accompagnato da un proclama del generale Massena nel quale si diceva, appunto, che la Repubblica francese, avendo rinunciato «al diritto di conquista che le apparteneva negli Stati di Roma» proclamava il ristabilimento della Repubblica romana e la sua indipendenza. «La Francia» proseguiva il messaggio, «aveva da vendicarsi di un oltraggio: Essa si è vendicata di una maniera degna di lei, rendendo il popolo romano libero e felice». E poiché la libertà e la felicità non possono sussistere in un popolo, se non sono garantite da una Costituzione, ecco che «il Direttorio esecutivo della Repubblica francese ne offre una al popolo romano» (1).

A parte il tono ironicamente ostile del Sala, sussiste il fatto che il popolo romano né direttamente, né attraverso suoi rappresentanti poté

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, pag. 102. Sullo stesso concetto di rinuncia da parte francese ad un diritto di conquista, torna il generale Dallemagne nel discorso pronunciato al Campidoglio il 20 marzo 1798 nell'atto di inaugurare il Senato: «Questo patto sociale» egli disse «monumento della generosità francese, deve rendervi sempre cara la grande Repubblica, che ha infrante le vostre catene, rinunciando ad ogni idea e diritto di conquista».

esprimere il suo avviso in sede di formulazione della costituzione, né tanto meno fu chiamato ad approvarla con un suo voto (1). Le Carte costituzionali della Repubblica cispadana e della Repubblica ligure, pur ricollegandosi anch'esse strettamente alla Costituzione francese dell'anno III, avevano avuto, almeno come formalità, una sorte di sanzione popolare; quella della Cisalpina, invece, era stata imposta da Napoleone e non fu che una copia peggiorata di quella francese. Essa non fu sottoposta a sanzione popolare, ma fu promulgata direttamente l'8 luglio 1797 da Napoleone, il quale provvide anche alla nomina dei membri del Direttorio, dei Consigli legislativi e dei Tribunali superiori.

A sua volta, la Costituzione romana del 1798, è semplicemente il risultato dell'elaborazione condotta da quattro Commissari francesi: Monge, Daunou, Florent e Faipoult, inviati a Roma dal Direttorio (2). Tra di essi la figura di maggior rilievo è certamente quella del Daunou (3). Egli aveva fatto parte nel 1795 della commissione incaricata dalla Convenzione della redazione del progetto della Costituzione dell'anno III. Per il Madelin, anzi, egli fu il vero autore della Costituzione (4). Ebbe certamente una parte di primissimo piano nella formulazione della Costituzione romana (5).

L'opera dei quattro Commissari si limitò ad un adattamento formale della Costituzione francese, adattamento che, molto spesso, si ridusse ad una semplice traduzione, non sempre condotta in buona lingua italiana; le innovazioni sono rare e quasi mai di vera sostanza. Si avrà modo di notarle quando esamineremo le singole norme della

(1) Nelle *Memorie storiche sulle principali cagioni...*, o. c., p. 255-256 si dice che «tra i pochi e i pessimi consiglieri ascoltati in tale occasione» vi furono Ennio Quirino Visconti e lo scoliope Gagliuffi. Ma il loro contributo, se fu dato, non andò certamente oltre alcuni adattamenti formali.

(2) Il Direttorio francese nominò la Commissione, composta in un primo momento dal Monge, Daunou e Florent (segretario Saint-Martin) il 12 piovoso anno VI (31 gennaio 1798), anteriormente, cioè, all'entrata dei Francesi a Roma (Parigi, Archives nationales, A F III 177). Ved. L. SCIOUT, *Le Directoire*, o. c., to. III, p. 281. Nell'Archivio del Ministero degli Esteri (Archives des Affaires étrangères corresp. polit. Rome. Suppl. 22), le Instructions pour les Commissaires du Directoire allant à Rome. Un estratto di queste istruzioni in: J. GODECHOT, *Les Commissaires aux armées sous le Directoire*, Paris, Fustier 1937, to. II, p. 17-18.

(3) Secondo il Godechot (o. c., to. II, p. 19), che ne traccia un profilo, insieme a quelli degli altri Commissari, il Daunou era «un homme considérable, mais plus théoricien qu'un homme abitué à la pratique des affaires; [il] devait rencontrer à Rome nombre de difficultés».

(4) L. MADELIN, *La Révolution*, Paris, Hachette, 1912, p. 417.

(5) Nella Biblioteca nazionale di Parigi (Nouvelles Acquisitions françaises 21892) si conserva tra i manoscritti del Daunou un progetto di «Code civil de la République romaine».

costituzione romana. Il lavoro più originale, svolto dal Daunou e dagli altri Commissari, fu quello di sostituire alla terminologia francese quella che il Dufourcq chiama « une terminologie archéologique » (1). « Plutarque », osserva il Madelin, « depuis des siècles, mystifie notre pays avec ses faux Grecs et ses faux Romains et tous, philosophes et disciples de philosophes, sont férus de Classicisme à ce point que la Révolution se fera aux noms mille fois répétés et acclamés de Harmodius, Léonidas, Gracchus, Brutus et Caton » (2).

Questo « absurde romanisme », come lo definisce lo Sciout (3), del quale le menti rivoluzionarie nell'anno VI della Repubblica erano tutte impregnate, non poteva non trionfare in Roma « rigenerata ». Sul Campidoglio, il 15 febbraio 1798, il gen. Berthier, evocate le « ombre di Pompeo, di Catone, di Bruto, di Cicerone, d'Ortensio... » soggiungeva: « Vengono questi figli dei Galli coll'olivo della pace in questo luogo medesimo a ripristinare gli Altari della libertà, che il primo dei Bruti inalzò » (4). In questa atmosfera di rievocazione classica nacque e prosperò la ripristinata Repubblica. Un grottesco travestimento romano fu sovrapposto alla Costituzione francese dell'anno III e ne venne fuori un « Consolato » in luogo del Direttorio, un « Senato » ed un « Tribunato » in luogo del Consiglio degli anziani e del Consiglio dei cinquecento (5); « Prefetti consolari », « Pretori » ed « Edili » sostituirono

(1) A. DUFOURCQ, o. c., p. 173. J. GODECHOT (o. c., to. II, p. 30) sostiene, senza per altro dare prove documentarie, che i Commissari avevano portato di Francia « un canevas auquel Merlin de Douai et peut-être Bonaparte avaient travaillé ». R. GUYOT (*Le Directoire et la paix de l'Europe*, Paris, Alcan, 1911, p. 608), attribuisce senz'altro a Merlin de Douai la paternità della costituzione romana nella sua redazione definitiva. Come prova di questa sua affermazione porta una copia a stampa della costituzione francese dell'anno III, conservata nell'Archivio di Stato di Parigi (A. F. III. 78, dossier 322/2) sulla quale il Merlin de Douai trascrisse di sua mano le varianti dell'adattamento romano. Un esame diretto del documento ci ha convinti che l'illazione del Guyot può essere fondata, ma la prova non è assolutamente irrefragabile. La trascrizione delle varianti non presenta correzioni o ripensamenti e potrebbe essere stata fatta da un testo della costituzione romana inviato al Direttorio, dalla Commissione civile. Tanto più che sono due le copie della costituzione dell'anno III interfogliate e corrette con le varianti della costituzione romana.

(2) L. MADELIN, o. c., p. 12.

(3) L. SCIOUT, o. c., to. III, p. 298.

(4) Ved. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 15. « Da qual meraviglia non sarebbe Camillo sorpreso » diceva Vincenzo Giustiniani, inviato straordinario della Repubblica romana a Parigi, nell'atto di presentarsi al Direttorio Esecutivo « se vedesse, che quei medesimi, che altre volte ci avevano minacciato di schiavitù, ci rendono oggi la libertà, ed alla Lancia di Brenno succedere sul Campidoglio l'Albero sacro della Libertà? ». Ivi, p. 461.

(5) « La nuova Roma ha riprodotti agli occhi del mondo i suoi Consoli, il suo Senato, i suoi Tribuni; ma dei Consoli senza rivalità, un Senato senza Patrizi, dei Tribuni senza agitazioni ». *Discorso pronunciato dal Cittadino Talleyrand, al Direttorio*

i Commissari dipartimentali, i giudici di pace e gli ufficiali municipali e così di seguito, giungendosi a chiamare classicamente « scriba » il cancelliere del tribunale (1). Non ci si preoccupò molto di indagare se le denominazioni classiche potessero ancora suscitare emozione nel cuore dei Romani. Probabilmente essi non erano in grado di intendere il valore attuale di simili rievocazioni storiche, ed esse furono un motivo di più per distaccare il popolo dalle nuove istituzioni (2).

Reso questo omaggio alla classicità, non ci si peritò di introdurre, specie nell'ordinamento dei corpi amministrativi, termini che non avevano nessuna tradizione nello Stato romano, ma derivavano da esperienze storiche straniere. Si crearono, così, « dipartimenti » e « cantoni » e la variazione non fu soltanto formale, perché, come vedremo, senza tener nessun conto delle ragioni storiche e naturali che avevano determinato, in Italia, ordinamenti particolari e autonomi nelle varie comunità, si dispose che le comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti avessero un edile, la riunione degli edili di ogni comune costituendo la municipalità del Cantone. Così le comuni minori venivano a perdere praticamente la loro individualità. Al contrario, poi, le grandi comuni, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, venivano suddivise in più municipalità e l'art. 185 della Costituzione stabiliva che ve ne dovessero essere non meno di tre (3). Queste ed altre disposizioni estranee al nostro tradizionale ordinamento venivano trasportate di peso dalla Costituzione francese dell'anno III, non preoccupandosi troppo di adattarele, nelle nuove condizioni ambientali, alla diversa mentalità,

esecutivo nel presentargli il Cittadino Giustiniani inviato straordinario della Repubblica Romana. Collezione di carte pubbliche, o. c., to. I, p. 460. È da notare che, precedentemente, vi erano stati in Francia alcuni tentativi di introdurre denominazioni di sapore classico. Nel progetto presentato da Siéyès alla Convenzione, in sede di discussione della Costituzione del 1795, si proponevano quattro assemblee, delle quali una avrebbe dovuto prendere il nome di Tribunato. Rouzet, invece, propose tre assemblee, due delle quali ellenicamente chiamate: Efori e Arcopago, l'altra: Corpo Legislativo. In Italia, per la prima volta, la qualifica di « Console » appare nella Costituzione bolognese del 1796.

(1) Secondo il SALA (*Diario*, 17 marzo 1798), il compito di escogitare denominazioni classiche per le varie cariche della Repubblica sarebbe stato affidato al Visconti: « Il Cittadino Ennio Quirino Visconti ha fatto spiccare la sua perizia nell'Antiquaria, adattando a tutti gli uffici li nomi che erano in uso nell'antica Repubblica Romana ».

(2) Di queste denominazioni, quella di « Senato » fece fortuna e fu adottata, poi in quasi tutti i Paesi retti da ordinamenti costituzionali rappresentativi. Quello di « Console », fu ripreso, dopo il 18 brumaio, ed ebbe favore anche nella Costituzione della Repubblica romana del 1849.

(3) A Roma, suddivisa anch'essa in municipalità, il tradizionale termine « rione » fu sostituito dall'altro, più propriamente parigino, di « sezione ». Così Trastevere divenne la Sezione del Gianicolo, i rioni di Parione e Regola costituirono la Sezione « Pompeo », il popolare rione Ponte divenne la Sezione « Bruto », e così via.

alle mutate esigenze civili, sociali, politiche, economiche ed anche spirituali. La Costituzione dell'anno III era legata (e lo vedremo più compiutamente) ad un particolare momento politico e risentiva moltissimo della più recente esperienza rivoluzionaria. Istituti e norme, storicamente giustificabili nella Francia del 1795, erano assolutamente fuori luogo nella Costituzione romana. Basti ricordare, per portare soltanto l'esempio più ovvio, le minute e particolari norme a tutela della libertà e dell'indipendenza dei corpi legislativi, contro i pericoli di sopraffazione da parte del potere esecutivo e contro l'invadente influenza delle masse popolari, manovrando le quali più volte i Giacobini avevano piegato la Convenzione.

In conclusione la « Repubblica madre » presentava alla figlia le norme della sua costituzione « mutatis tantummodo verbis », come affermava il Sala (1).

III. LA COSTITUZIONE FRANCESE DELL'ANNO III, I SUOI MOTIVI ISPIRATORI E LE SUE CARATTERISTICHE GENERALI. La Costituzione francese del 1795 nacque come reazione a quella del 1793. A detta di uno dei suoi recenti detrattori, la costituzione del 1793 « rappelle une époque tellement odieuse, que son nom seul inspire la plus vive répulsion. Elle n'a été réclamée hautement que par les brigands et les assassins de la Terreur, et elle a donné lieu à l'horrible journée du 1^{er} prairial; aussi quand on entend parler de cette Constitution, l'esprit se reporte involontairement aux horreurs de '93 et l'on voit des furieux présentant à Boissy d'Anglas la tête de Féraud » (2). Beninteso la Costituzione del 1793 non proclamava nessun principio sanguinario. Solamente rendeva difficile costituire nel paese un governo in grado di governare, instaurando quell'anarchia che è alla base dei torbidi sanguinosi ricordati dallo Sciout. Essa rimase praticamente inattuata. Si tentò di corredarla di leggi organiche che ne permettessero il funzionamento: il 3 aprile 1795, fu nominata una commissione con l'incarico di presentare queste leggi alla Convenzione. Il 18 questa prima commissione, sotto pretesto che il lavoro era enorme, a causa della incompletezza della vecchia costituzione, portò la Convenzione a votare la nomina di una nuova commissione di undici membri (3). Di essa, come vedemmo, fu esponente di primo piano il Daunou. Scartata l'idea di completare con leggi organiche la Costituzione del 1793, la commissione presentò il 23 giugno

(1) SALA, *Diario*, Appendice XII.

(2) L. SCIOUT, *Le Directoire*, o. c., to. I, p. 292-293.

(3) Per la maggior parte formata da uomini del centro e della destra.

un progetto di Costituzione che fu sottoposto all'esame della Convenzione. La discussione fu ultimata nella seduta del 22 agosto. Il progetto adottato dalla Convenzione fu successivamente sottoposto ad una consultazione popolare che risultò favorevole.

Non staremo qui a fare un esame particolare delle singole norme della Costituzione dell'anno III; cercheremo di coglierne i motivi ispiratori e le ragioni storiche che determinarono le sue linee essenziali.

La Costituzione del 1793 aveva praticamente permesso una dittatura di assemblea, con tutte le tragiche conseguenze. Si credette di allontanare questo pericolo istituendo due camere rappresentative e stabilendo una netta divisione dei tre poteri (1). Il nuovo corpo legislativo si presentava diviso in due Consigli: il Consiglio dei cinquecento e quello degli anziani (2). Il principio della divisione dei due Consigli è così rigidamente concepito che una norma fa divieto ad essi di radunarsi nella stessa sala. Contro le interferenze e le pressioni dall'esterno, un'altra norma espressamente dispone che il numero di coloro che possono accedere alle tribune, per assistere ad una seduta, non possa essere superiore alla metà dei membri del Consiglio (3). Curiosa disposizione che ritroveremo nell'art. 61 della Costituzione romana, che però ammette alle sedute un numero di astanti fino al limite del doppio di quello dei membri rispettivi di ogni Consiglio (4). Altre norme sono poste a difesa dell'indipendenza dei Consigli legislativi: l'articolo 69 vieta al Direttorio di far stazionare o anche semplicemente di far passare formazioni militari nel raggio di dodici leghe dalla Comune nella quale il Corpo legislativo tiene le sue sedute. Gli articoli 102, 103 e 104

(1) Un curioso ed interessante giudizio del Galiani, a proposito della pluralità delle Camere, riferisce Barras nelle sue Memorie: «Plus le peuple auquel vous avez affaire a de pétulance naturelle, plus, si vous voulez lui donner une représentation nationale, vous devez diviser les Chambres qui en sont les organes. S'il était question d'un peuple de singes, comme ils sont beaucoup plus vifs que les hommes, il leur faudrait peut-être une douzaine de Chambres, pour que la loi, passant de l'une à l'autre, arrivât à son refroidissement nécessaire: s'il s'agit des Français, comme ils ont bien moins de flegme que les Anglais, qui ont deux Chambres, il faudra, dans la proportion leur en donner au moins quatre». BARRAS, *Mémoires*, Paris, Hachette, 1895-1896, t. 1^o, p. 240.

(2) Baudin definiva il Consiglio dei Cinquecento, composto di elementi più giovani, «l'Immaginazione», e il secondo «la Ragione». «...on n'osait par les appeler les «deux Chambres», scrive Barras, «à cause de la comparaison qu'on craignait d'en voir faire avec les deux Chambres de l'Angleterre, regardées jusqu'alors, dans le langage populaire, comme type d'aristocratie». BARRAS, o. c., p. 240.

(3) Norma dovuta, per usare un'espressione di Barras, ai «souvenirs trop accentués» di una «exubérante démocratie».

(4) È da tener presente che la Costituzione romana prevedeva trentadue senatori e settantadue tribuni. Di qui la necessità di elevare la percentuale dei posti da riservare al pubblico.

danno facoltà al Consiglio degli anziani di trasferire il luogo di riunione in un'altra comune, e fissano le modalità e le garanzie per il trasferimento (1). D'altra parte, mentre si sanciscono queste norme a tutela del parlamento, il pericolo che esso possa usurpare poteri che non gli competono suggerisce la norma per la quale è formalmente proibito ai Consigli legislativi di esercitare direttamente, o indirettamente, il potere esecutivo o quello giudiziario.

Contro i possibili colpi di stato da parte del Direttorio, al quale è delegato il potere esecutivo (2), si stabilisce che esso possa soltanto «disporre» della forza armata, che non può comandare né collettivamente, né attraverso uno dei suoi membri. La diffidenza è esasperata al punto, che norme assai minuziose stabiliscono che nessuno degli ex Direttori possa comandare le forze armate, se non siano passati almeno due anni dalla cessazione delle sue funzioni, e che il Direttorio non possa scegliere il generale in capo tra i parenti o gli affini dei suoi membri. Il Direttorio è praticamente privo di autorità. Esso non ha nemmeno la possibilità di procedere alla nomina di tutti i funzionari (3). Si crede di sopperire a questo discredito sostanziale, prescrivendo che i Direttori debbano indossare, anche fuori delle loro funzioni pubbliche, una sontuosa uniforme. I Direttori vengono nominati dal Corpo legislativo. Si vuole evitare che una nomina originata direttamente dalle assemblee elettorali conferisca al Direttorio una autorità sua propria. Per impedire, poi, che nel seno stesso del Direttorio il prestigio personale di uno dei suoi componenti finisca per prevalere, venendosi per questa strada a stabilire l'autorità unica di un Presidente della Repubblica, si stabilisce che ogni membro del Direttorio lo presieda a turno per tre mesi.

Ma l'usurpazione dei poteri potrebbe anche avvenire da parte delle Assemblee elettorali. Tentativi del genere non erano mancati, nelle recenti vicende della Rivoluzione. Per parare questo pericolo, si stabilisce che le Assemblee elettorali (composte degli elettori di 2° grado) compiano le loro elezioni nel termine di dieci giorni, trascorso il quale

(1) «Ce pouvoir est donné aux Anciens, pour prévenir un Coup d'État, et ils s'en serviront pour faire le 18 brumaire». L. SCOURT, o. c., to. I, p. 300.

(2) «...on repoussa jusqu'à la dénomination de "pouvoir exécutif", de "gouvernement républicain" parce que on craignait de se référer en quelque chose à la monarchie: la dénomination de "Directoire exécutif", nom qui avait été commun aux autorités antérieures, fut préféré». BARRAS, o. c., p. 239.

(3) «...la défiance qu'inspirait le pouvoir exécutif était telle, qu'on redoutait toujours de ne pas assez le restreindre. En conséquence, la trésorerie fut placée sous la surveillance du Corps Législatif, qui fut chargé de nommer le personnel». BARRAS, o. c., to. I, p. 240.

debbono essere considerate disciolte. Le Assemblee elettorali non possono corrispondere tra di loro ed è ad esse vietato di fare o ricevere alcun indirizzo, di inviare o ricevere alcuna deputazione.

La Costituzione, preoccupata come è di realizzare la netta divisione dei tre poteri, non prevede, alcuna norma atta a risolvere gli eventuali conflitti fra esecutivo e legislativo (1). L'esecutivo, come si è visto, trae la sua origine dalle Camere che eleggono i cinque membri del Direttorio. Ma una volta eletti i Direttori, il Corpo legislativo non può più togliere ad essi la fiducia e rovesciarli. Poiché la Costituzione prevede che ogni anno si debba procedere alla sostituzione di un Direttore, solo dopo tre anni il Direttorio potrà tornare ad essere espressione della volontà dei Consigli. Dal canto suo il Direttorio non ha nessuna possibilità di appellarsi, in caso di conflitto, al paese, sciogliendo i Consigli legislativi e indicendo nuove elezioni. In tal modo s'apriva la via alla risoluzione degli eventuali conflitti tra esecutivo e legislativo per vie extra-costituzionali. Quattro colpi di stato scaturirono da questa necessità: quelli del 18 fruttidoro dell'anno V, del 22 floreale dell'anno VI, del 30 pratile dell'anno VII e l'ultimo, che doveva risultare fatale all'intero sistema costituzionale, quello del 18 brumaio dell'anno VIII (2).

Dal punto di vista sociale la Costituzione manifesta tendenze conservatrici. Un chiaro segno della mutata atmosfera politica è espresso dal bisogno, che si avverte per la prima volta, di affiancare la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino con una Dichiarazione dei doveri (3). La Costituzione del '95, alla quale più volte fu attribuito l'epiteto di « borghese » contrapponendola alla Costituzione « democratica » del '93, stabilisce, tra i requisiti necessari per essere iscritti come cittadini, il pagamento di una contribuzione diretta fondiaria o personale. Il suffragio elettorale è limitato e censitario. Il criterio discriminativo tra elettori di primo e di secondo grado è dato semplicemente dal minore o maggiore contributo da essi pagato. « Il n'y a certainement de vrais citoyens que les propriétaires », aveva detto qualche anno prima Duquesnoy. Riprendendo questo concetto, Boissy d'Anglas, nella relazione al progetto della Costituzione, affermava che un paese governato dai pro-

(1) Così come non prevede i mezzi per comporre l'eventuale conflitto tra i due Consigli legislativi.

(2) BARRAS, (o. c., p. 240) scrive che il diritto di sciogliere le Camere dato al Direttorio « peut-être aurait conservé la République ».

(3) Il cui articolo 1° suona esattamente: « La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs: le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent leurs devoirs ».

prietari è nell'ordine sociale, mentre quello in cui i non proprietari governano è nello stato di natura. D'altra parte, quasi come correttivo di questa concezione antidemocratica, per uno di quei contrasti interni di tendenze, non infrequenti in quest'epoca, si sancisce la norma dell'art. 16, la quale dispone che l'iscrizione nel registro dei cittadini debba essere concessa solo a coloro che possano dimostrare di esercitare un lavoro manuale. Il tentativo, in sede di discussione del progetto, di fare un'eccezione per le persone che coltivassero le lettere, le scienze o le belle arti, fu nettamente respinto (1).

Questa, nelle sue linee più essenziali, la Costituzione francese dell'anno III. Essa, come abbiamo visto, era stata ispirata da una concezione politica dominata per ragioni storiche contingenti, più che per presupposti teoretici, dalla duplice preoccupazione di un esecutivo forte e di un'assemblea unica e dispoticamente sovrana, dal timore che forze estranee al Parlamento ne determinassero la volontà o, addirittura, ne usurpassero i poteri. La rigida concezione della divisione dei poteri legislativo ed esecutivo, mentre rendeva difficile ogni collaborazione (2), impediva la soluzione in via costituzionale di quei conflitti, normali e frequenti in uno Stato retto a regime parlamentare. La involuzione in senso conservatore toglieva, poi, a larghi strati della popolazione la possibilità di concorrere a determinare la linea politica del paese.

Queste concezioni, che potevano avere una loro giustificazione storica nel clima francese del 1795, furono trasferite di peso, e spessissimo senza alcun adattamento, se non formale, nella Costituzione della Repubblica romana del 1798, in un ambiente politico e sociale così diverso e discordante.

IV. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA. La Costituzione romana del 1798, dal punto di vista formale, si presenta suddivisa in trecentosettantadue articoli. La Costituzione propriamente detta è preceduta da una « Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'Uomo e del Cittadino », che comprende ventidue articoli riguardanti i diritti e nove articoli riguardanti i doveri; complessivamente, perciò, gli articoli della Costituzione assommano a quattrocentotré (3). In testa alla Dichiarazione

(1) È da notare, per altro, che l'entrata in vigore di questa norma venne prorogata all'anno XII.

(2) Si pensi al divieto per i ministri di partecipare alle sedute del Corpo legislativo « parce qu'on craignait leur influence ». BARRAS, o. c., to. I, p. 240.

(3) La costituzione romana dell'anno 1798 appare lunghissima, specie se paragonata alle Costituzioni moderne: lo Statuto albertino conta ottantaquattro articoli e la costituzione italiana del 1948 ne conta centotrentanove. Confrontata, invece, alle Costituzioni contemporanee, è relativamente la più breve: la costituzione francese del-

zione dei diritti e dei doveri, vi è un breve preambolo così formulato: « Il Popolo romano proclama, alla presenza di Dio, la seguente Dichiarazione dei Diritti, e dei Doveri dell'Uomo, e del Cittadino » (1). La Costituzione propriamente detta è preceduta, a sua volta, dall'enunciazione solenne dei due principi basilari: « La Repubblica romana è una, ed indivisibile » (art. 1); « L'universalità dei cittadini romani è il Sovrano » (art. 2). La Costituzione comprende quattordici titoli (2).

Alcune disposizioni non hanno alcun contenuto costituzionalmente rilevante, ma avrebbero più propriamente potuto trovare posto in leggi speciali, o, addirittura, in norme regolamentari. Si pensi, ad esempio, a molte delle norme riguardanti l'amministrazione locale, l'amministrazione della giustizia, le finanze, le forze armate; si pensi alle norme per il funzionamento dei Consigli legislativi e a quelle riguardanti lo svolgimento delle elezioni (3). Altre norme hanno un contenuto morale-didattico, ma nessuna portata giuridica e tanto meno costituzionale e avrebbero potuto trovare posto più adatto in un preambolo. Così l'articolo IV della Dichiarazione dei Doveri: « Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito » e l'art. 371, il quale ammonisce: « I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei Comizi, ed Assemblee Tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione e la prosperità della Repubblica ».

La Costituzione si chiude all'articolo 372, con un'altra solenne dichiarazione, non priva di bellezza e di elevato contenuto etico: « Il Popolo romano rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà dei Consigli Legislativi, dei Consoli, degli Amministratori, e dei Giudici; alla vigilanza dei Padri di Famiglia, alle Spose, ed alle Madri, all'affezione dei Giovani Cittadini, al coraggio di tutti i Romani ».

1. I principi fondamentali. Abbiamo preferito una esposizione della Costituzione romana, che non fosse rigidamente legata alla successione

l'anno III ha quattrocentootto articoli; quella cispadana, quattrocentosedici; quella cisalpina del 1797 conta quattrocentootto articoli e quella ligure quattrocentosedici. La più lunga è quella Partenopea che ha quattrocentoquarantasette articoli.

(1) Unica variante nei riguardi della Costituzione dell'anno III è la sostituzione dell'*Être suprême* con una parola più consona alla religiosità romana.

(2) Tit. I: Divisione del Territorio; Tit. II: Stato politico dei Cittadini; Tit. III: Comizi; Tit. IV: Assemblee elettorali; Tit. V: Potere legislativo; Tit. VI: Potere esecutivo; Tit. VII: Corpi Amministrativi e Municipali; Tit. VIII: Amministrazione della Giustizia; Tit. IX: Della Forza armata; Tit. X: Istruzione pubblica; Tit. XI: Finanze; Tit. XII: Relazioni estere; Tit. XIII: Revisione della Costituzione; Tit. XIV: Disposizioni generali.

(3) Ben sessantasei articoli riguardano norme di procedura civile e penale.

dei varî titoli e dei varî articoli, ma che, raggruppando sistematicamente la materia, rendesse più facile e più pronta l'individuazione delle linee essenziali e delle caratteristiche principali. Questo anche perché, dal punto di vista formale, la Costituzione lascia molto a desiderare (1), e norme appartenenti alla stessa materia spesso si trovano separate qua e là.

La Costituzione pone alla base della sua costruzione ideale la dichiarazione che la società si fonda sui principi della libertà, della eguaglianza, della sicurezza e della proprietà (art. 1 Diritti). La libertà è definita come la possibilità di fare « ciò che non nuoce ai diritti altrui » (art. 2 Diritti). Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla legge, senza alcuna distinzione di nascita; nessun potere trasmesso ereditariamente viene ammesso (art. 3 Diritti) (2). La proprietà, poi, è definita il diritto che il cittadino ha di « godere, e di disporre dei suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria » (art. 5 Diritti). Il diritto di proprietà privata è considerato la garanzia del lavoro, della produzione e dell'ordine sociale. La sicurezza è basata sul concorso di tutti alla difesa dei diritti di ciascuno (art. 4 Diritti).

La fonte della sovranità è nell'universalità dei cittadini romani (art. 17 Diritti), e nessun individuo, né unione parziale di cittadini, può attribuirsi tale sovranità (art. 18 Diritti). La sovranità popolare viene espressa direttamente o indirettamente, attraverso la formazione delle leggi, la nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari. Ogni cittadino ha diritto di concorrere a queste forme di estrinsecazione della sovranità popolare (art. 20 Diritti). La volontà generale, espressa direttamente dalla maggioranza dei cittadini, o indirettamente dalla maggioranza dei rappresentanti del popolo, costituisce la legge (art. 6 Diritti). La garanzia di una ordinata vita sociale è riposta nella divisione dei poteri, e nella esatta determinazione dei loro limiti.

2. *I rapporti civili.* Requisiti per ottenere la cittadinanza romana

(1) Almeno secondo il nostro gusto moderno.

(2) Con la legge del 21 messifero A. VI (9 luglio 1798), emanata dal gen. Gouvion St.-Cyr, si consacrò l'abolizione delle leggi e disposizioni particolari sugli ebrei e la loro piena qualità di cittadini romani. Ved. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 286. È curioso constatare, tuttavia, come questa legge non avesse trovato, almeno inizialmente, piena attuazione, poiché in novembre del 1798 il gen. Championnet mosso dai « reclami ad esso fatti dagli Ebrei sopra la percezione delle imposizioni, alle quali l'antico Governo li aveva sottoposti... » deve, in una legge apposita dichiarare che « Gli Ebrei non saranno, né dovranno essere sottoposti ad altre imposizioni fuori di quelle levate sopra gli altri cittadini ». *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. III, p. 244. Ved., sullo stesso argomento, una lettera del generale Gouvion St.-Cyr ai commissari. Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome suppl. 21. Roma, 16 Messidoro, Anno VI (4 luglio 1798).

sono: l'aver compiuti i ventun anni, l'iscrizione nel registro civico, l'aver inoltre abitato per un anno nel territorio della Repubblica e, infine, il pagamento di una contribuzione diretta fondiaria o personale (art. 6). In deroga a queste disposizioni, con legge speciale può essere accordata la cittadinanza a coloro i quali avranno ben meritato della Repubblica romana. L'art. 368 dispone poi che «acquistaranno i pieni diritti di cittadino romano» tutti coloro che il generale comandante le truppe francesi in Roma, nominerà alle funzioni civili o militari (1). Gli stranieri che hanno compiuto ventun anni e che soggiornano nella Repubblica da quattordici anni consecutivi (2), possono chiedere la cittadinanza romana purché paghino una contribuzione diretta, ovvero possiedano una proprietà immobiliare o una casa commerciale, oppure abbiano sposato una donna romana (art. 7). Gli emigrati francesi non potranno comunque acquistare la cittadinanza romana (art. 8).

Naturalmente, ritroviamo nella Costituzione romana la norma, già sopra notata, per la quale non si può ottenere l'iscrizione nel registro civico, se non dimostrando di saper leggere e scrivere «ed esercitare l'Agricoltura od altra professione meccanica» (art. 14). L'entrata in vigore di questa norma è sospesa fino all'anno XV.

La cittadinanza romana, la quale sola conferisce il diritto elettorale attivo e passivo (art. 9), si perde per la naturalizzazione in paese straniero, per l'accettazione di funzioni o pensioni da un governo estero, o per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione, per la condanna a pene afflittive ed infamanti (art. 10).

I diritti civili sono sospesi nel caso di interdetto giudiziario, di fallimento, di stato d'accusa o di condanna in contumacia. Singolarissima la norma per cui è sospeso dai diritti civili chi è nello stato di «domestico stipendiato, addetto al servizio di una persona o di una casa» (art. 11).

La Costituzione sancisce la inviolabilità della libertà personale, stabilendo che nessuno possa essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato e detenuto se non nei casi e con le forme prescritte dalla legge (art. 8 Diritti). È represso ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un accusato (art. 9 Diritti) o di un giudicato (art. 229).

(1) Per questa via divenivano cittadini romani i vari francesi, napoletani, cisalpini e toscani che ritroveremo nelle varie cariche civili e militari della Repubblica. Così era legittimata l'imposizione di cittadini francesi nei posti chiave dell'organizzazione statale.

(2) La Costituzione francese richiede solo sette anni di soggiorno.

Nessuno può essere sottratto ai giudici assegnatigli dalla legge (art. 204). L'arresto non può avvenire se non per mandato degli ufficiali di polizia, ovvero per ordine di cattura dell'autorità giudiziaria o in seguito a giudizio di condanna (art. 219). È da notare che per i sospetti di delitti contro la sicurezza « esteriore o interiore dello Stato », è prevista la facoltà del Consolato di emanare mandati di comparizione, o di arresto. Il Consolato può anche procedere ad un primo interrogatorio, ma dopo ventiquattro ore deve consegnare l'accusato ad un ufficiale di polizia (art. 148). Nel termine di tre giorni l'arrestato deve essere trasferito in una casa di detenzione, o rimesso in libertà (art. 222).

Il domicilio di ogni cittadino è un « asilo inviolabile ». Durante la notte nessuno può entrarvi se non nel caso d'incendio, di inondazione, « o di richiamo proveniente dall'interno della casa ». Di giorno, nelle forme prescritte dalla legge, vi possono essere eseguite le perquisizioni ed ogni altro ordine emanato dalle autorità costituite (art. 348).

L'espressione del pensiero con la parola, con scritti, o con la stampa, non può essere soggetta ad alcuna proibizione o censura preventiva, ma ognuno è ritenuto responsabile di ciò che avrà pubblicato: la legge determina i casi di responsabilità. Nel frattempo il Consolato può procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi (art. 344). Da notare che la Costituzione prevede la responsabilità personale dei funzionari pubblici. Questa norma, di sapore moderno, viene posta come base, insieme con la divisione dei poteri, di una effettiva garanzia sociale (art. 22 Diritti).

3: *I rapporti etico-sociali.* Il fondamento dei rapporti tra i cittadini è costituito da due principî: « Non fate agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi. Fate agli altri il bene che vorreste riceverne voi ». (art. 2 Doveri) (1). Ogni cittadino ha l'obbligo di difendere e di servire la collettività, vivendo sottomesso alle leggi (art. 13 Doveri), ed è impegnato a servire la patria concorrendo alla difesa della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, ogni qualvolta la legge lo chiami (art. 9 Doveri). L'onestà è nell'osservanza delle leggi (art. 5 Doveri): l'individuo che trasgredisce « apertamente » le leggi rompe violentemente i vincoli che lo legano alla società e « si dichiara in istato di guerra »

(1) Con un ragionamento assai curioso il Sala traeva, proprio da questo articolo, argomento per dimostrare che la Costituzione era atea! « Non tutti per altro hanno ben ponderato il principio della Costituzione, dove si fissa, che tutti li doveri dell'Uomo (notate bene) e del Cittadino si riducono a questi due principj: fate ad altri quel che vorreste fatto a Voi stessi; non fate ad altri quel che non vorreste fatto a Voi. Secondo questa dottrina, l'Uomo non ha alcun dovere coll'Essere Supremo, e quindi la Costituzione viene a professare il puro e pretto Ateismo ». SALA, *Diario*, 8 giugno 1798.

contro di essa (art. 6 Doveri). Chi invece, senza porsi violentemente contro la società, trasgredendone apertamente le leggi, le elude con l'astuzia o coi raggiri «offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e della loro stima» (art. 6 e 7 Doveri).

La Repubblica provvede alla istruzione pubblica istituendo scuole primarie, secondarie e superiori (art. 290); ma non è previsto nessun organo di coordinamento delle varie scuole, neppure nel campo amministrativo (art. 292). I cittadini hanno il diritto di fondare istituti privati di educazione e di istruzione, come pure società libere che concorrano ai progressi delle scienze, delle lettere e delle arti (art. 293). La Repubblica ha un suo «Istituto Nazionale» (art. 291).

4. *I rapporti economici.* Abbiamo già visto come la Costituzione ponga tra i diritti dell'uomo nella società il diritto di proprietà. Abbiamo anche visto che esso è concepito come il diritto di godere e di disporre dei beni, delle entrate, del frutto del lavoro e della industria. Questo diritto di proprietà è considerato talmente sacro, che senza di esso si dichiara che non potrebbero sussistere le varie attività ed industrie umane e lo stesso ordine sociale (art. 9 Doveri); ogni cittadino è impegnato a difenderlo (art. 10 Doveri). Su questo concetto la Costituzione torna nell'art. 347 nel quale si dichiara la garanzia dell'inviolabilità di tutte le proprietà. Per l'espropriazione per pubblica utilità, legalmente comprovata, è garantita una «giusta indennità». Una speciale garanzia pubblica viene data agli acquirenti legittimi di beni nazionali. (art. 346).

Il commercio è libero; l'esercizio dell'industria e di ogni specie di arte non può essere assoggettato a vincoli di nessun genere, se non in circostanze straordinarie e provvisoriamente (art. 345). L'art. 326 dispone, poi, che i cittadini stranieri possano contrattare, acquistare e ricevere beni situati nella Repubblica e disporne così come i cittadini romani.

5. *I rapporti politici.* I diritti elettorali sono riservati ai soli cittadini romani (art. 19), ma (gravissima limitazione) l'esercizio di essi non è concesso se non agli iscritti nel ruolo della Guardia nazionale sedentaria (art. 273). Per poter far parte dei Comizi, composti dei cittadini domiciliati nello stesso cantone, occorre la residenza di un anno nel cantone (art. 15). Gli elettori di secondo grado devono aver compiuto venticinque anni ed essere proprietari o usufruttuari, o locatari, o affittuari di un bene la cui rendita annua sia eguale al valore di centocinquanta giornate di lavoro (art. 34) (1). Notevole la disposizione dell'art. 30

(1) La Costituzione francese è alquanto diversa su questo punto. Essa fa, anzi-

per la quale «ogni cittadino, legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dai Comizi e dalle Assemblee Tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni». In caso di recidiva, la privazione dei diritti elettorali e politici è perpetua.

Gravi limitazioni sono poste alla libertà di associazione e di riunione. Nella Costituzione francese dell'anno III esse trovavano la loro spiegazione nelle esperienze della vita politica rivoluzionaria e caratterizzano l'aspetto «reazionario» della Costituzione stessa. La Costituzione vieta ogni associazione a carattere corporativo e ogni associazione contraria all'ordine pubblico (art. 349); nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per Società popolare (art. 350). Le limitazioni appaiono ancora più forti nell'art. 351 col quale si vuole impedire che le associazioni di cittadini, che si occupino di questioni politiche, possano darsi una qualsiasi organizzazione strutturale. Si vieta che queste associazioni possano avere presidenti, segretari o «oratori». Esse non possono stabilire condizioni di ammissione e di eleggibilità, né arrogarsi il diritto di escludere chi vogliano, devono vivere le une separate dalle altre, senza nemmeno poter corrispondere tra di loro, e non è ammesso che possano fondersi. L'articolo, poi, fa espresso divieto di ogni distintivo di associazione politica.

La Costituzione non riconosce alle associazioni politiche nessuna capacità di influire sulla vita politica dello Stato. I diritti politici dei cittadini possono trovare la loro esplicazione solamente nei Comizi e nelle Assemblee Tribuli (art. 352). Il cittadino può individualmente rivolgere petizioni alle autorità pubbliche, ma tale diritto non è riconosciuto alle associazioni, né per petizioni collettive, né per petizioni individuali. (art. 353).

L'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale sedentaria è, come si è visto, condizione per l'esercizio dei diritti di cittadino (art. 273). Il servizio militare nella Guardia nazionale «in attività» è, invece, volontario. In caso di bisogno, è prevista l'obbligatorietà dell'arruolamento (art. 280).

Chiunque rivesta funzioni di carattere pubblico, ivi comprese quelle

tutto, una netta distinzione a seconda che si tratti di Comuni con più di 6.000 abitanti, di Comuni con meno di 6.000 abitanti, o di campagne. Per i primi, requisito per essere elettore è l'essere proprietario o usufruttuario di un bene la cui rendita possa essere valutata a duecento giornate di lavoro, o locatario di una abitazione la cui rendita sia uguale a centocinquanta giornate di lavoro, o di un bene rurale che renda duecento giornate di lavoro. Nelle Comuni con meno di 6.000 abitanti, è sufficiente avere una rendita di centocinquanta giornate, o una locazione che renda cento giornate. Nelle campagne, infine, si estende il diritto anche ai fittavoli o mezzadri di beni valutati a duecento giornate.

di giurato nei varî gradi del giudizio, non può esercitarle se non dopo aver prestato «il giuramento d'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, e alla Costituzione» (art. 367).

6. *L'ordinamento dello Stato.* La Repubblica «una ed indivisibile» (art. 1) è organizzata sulla base della distinzione dei tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. I Consigli legislativi, i quali non possono, in nessun caso, delegare le funzioni loro attribuite, non possono esercitare, né direttamente, né indirettamente, il potere esecutivo o quello giudiziario (art. 45). Ché, anzi, la qualità di membro dei Consigli legislativi è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione pubblica (art. 46). Per la stessa esigenza è prescritto che i Consigli legislativi non possano assistere ad alcuna cerimonia pubblica, né spedirvi deputazione alcuna (art. 68). Dal canto suo, il potere esecutivo è nettamente separato dal legislativo. Né i consoli, né i ministri possono assistere alle sedute dei Consigli legislativi. Lettere e memorie del Consolato possono essere inviate ai Consigli legislativi a mezzo di due appositi messaggeri di Stato ché hanno, per tale scopo, accesso nel luogo delle sedute (art. 172). Le funzioni giudiziarie sono riservate ai giudici. Né i Consigli legislativi, né il Consolato possono arrogarscele (art. 202). I giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo, non hanno diritto di sindacare alcuna legge ed, in ogni caso, non possono impedire o sospendere l'esecuzione di una legge approvata dai Consigli legislativi (art. 203).

a) *Il potere legislativo.* Il potere legislativo è esercitato dal Senato e dal Tribunato «distinti e indipendenti l'uno dall'altro» (art. 43). Il principio della bicameralità è assoluto; in nessun caso i due Consigli legislativi possono riunirsi in una stessa sala o nello stesso recinto (art. 49). Debbono, però, risiedere nella stessa Comune (art. 55). I Consigli comunicano tra di loro e col Consolato a mezzo di messaggeri di Stato (art. 127, 128). A garanzia dell'indipendenza del potere legislativo, viene stabilito che ogni Consiglio abbia una sua propria guardia (art. 66). Le funzioni di polizia nell'interno del palazzo, nel quale si tengono le sedute, sono riservate ai due Consigli (art. 58) e il Consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo armato nel raggio di tredici miglia (due miriametri) dalla Comune nella quale si tengono le sedute, se non per richiesta o con l'autorizzazione dei Consigli stessi (art. 66) (1). Il Senato può disporre il mutamento della residenza dei

(1) L'articolo 69 della Costituzione francese dell'anno III^o estende la zona di divieto fino a sei miriametri.

Consigli, senza che il Tribunale o il Consolato abbiano possibilità di contrastarne le decisioni. Chi tentasse di opporsi alla deliberazione presa dal Senato si renderebbe colpevole di attentato contro la sicurezza della Repubblica (articoli 104 a 107).

Le sedute sono pubbliche, ma il numero di coloro che vi assistono non può eccedere il doppio di quello dei rispettivi membri di ciascun Consiglio (art. 61). Ogni anno i due Consigli legislativi hanno, in epoca stabilita da una apposita legge, un periodo di quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee (art. 56) (1).

Le nomine dei membri del Senato e del Tribunale avvengono nell'ambito territoriale dei dipartimenti (art. 48); gli eletti non sono qualificati quali rappresentanti del dipartimento, ma nella intiera nazione, e ad essi non può essere dagli elettori conferito alcun mandato specifico (art. 69).

I cittadini che sono stati membri dell'uno o dell'altro Consiglio non possono essere citati, né accusati, né giudicati a motivo delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni (art. 112). Tribuni e senatori sono sottratti alla normale giurisdizione; possono essere giudicati solo dall'Alta Corte di Giustizia (art. 115); non possono essere arrestati, tranne in caso di flagranza di reato (art. 114). Le denunce devono essere dirette al Tribunale che decide se ammetterle o no (articolo 117). Nel caso di ammissione della denuncia, l'incolpato viene anzi tutto interrogato dal Tribunale (art. 119); viene quindi invitato a presentarsi al Senato, che, se riconosce la fondatezza della denuncia, lo deferisce all'Alta Corte di Giustizia (art. 121, 122). Ai membri dei due Consigli è assegnata una indennità annua pari in valore a milleduecento miriagrammi di frumento (art. 65) (2).

Il sistema elettorale. Come si è accennato, il sistema di elezione dei membri dei Consigli legislativi è di doppio grado. I Comizi, che si compongono dei cittadini domiciliati nello stesso cantone si adunano di pieno diritto (3) il giorno 1° germile di ogni anno e, secondo le occorrenze, procedono alla nomina dei membri dell'Assemblea elettorale o dei giudici e di quei funzionari, la cui scelta è dalla Costituzione stabilita elettiva (art. 25). Ogni Comizio nomina un elettore ogni due-

(1) Questa norma, non ha riscontro nella Costituzione francese dell'anno III.

(2) La legge sull'organizzazione dei Consigli legislativi all'art. 39 prevede che, per ogni giorno di assenza non autorizzata dalle riunioni, si detraggano dal trattamento di ogni membro del Tribunale o del Senato tre miriagrammi di frumento per ogni foglio di presenza non sottoscritto.

(3) Quindi la loro convocazione è sottratta alla potestà dell'esecutivo.

cento cittadini iscritti (1). Appena avvenuta la nomina degli elettori, il loro numero viene ridotto alla metà, mediante sorteggio (art. 32). L'Assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce anch'essa a data fissa, il 20 gennajo di ogni anno. In dieci giorni deve svolgere le sue elezioni (2). Trascorso questo termine essa è disciolta di diritto (art. 35). Speciali norme limitano le attribuzioni di queste assemblee per impedire che esorbitino dalle loro attribuzioni o si trasformino in assemblee permanenti (art. 36 a 38). Il numero dei senatori e tribuni da eleggersi per ogni dipartimento, non è specifico nella Costituzione, ma si desume dalla legge elettorale, emanata dal generale Dallemagne il 22 marzo 1798. In base a questa legge, ogni assemblea elettorale dipartimentale nomina, ogni due anni, un senatore e tre tribuni (art. 31). In questo modo le Assemblee elettorali provvedono, ogni due anni, al parziale rinnovo dei due consigli (un quarto del Senato; un terzo del Tribunato).

Il Tribunato. Il numero dei tribuni è fissato a settantadue (art. 69). Per essere eletti tribuni occorre avere l'età di venticinque anni compiuti e aver avuto domicilio nel territorio della Repubblica nei tre anni precedenti l'elezione (art. 70) (3). Ogni due anni il Tribunato si rinnova di un terzo (art. 50) (4). I membri che escono dal Tribunato dopo sei anni, possono essere rieletti immediatamente per i sei anni seguenti (art. 51). In nessun caso, però, si può essere membri del Tribunato per più di dodici anni consecutivi (art. 52).

Il Senato. È composto di trentadue membri elettivi e di tutti gli ex-consoli «non dimissionati, né destituiti», che non ricoprono altra funzione pubblica. La permanenza degli ex-consoli nel Senato è limitata agli otto anni successivi alla loro uscita dal Consolato (art. 79). Per essere eletto senatore bisogna aver compiuto i trentacinque anni di

(1) Da duecento a trecento un solo elettore; da trecentouno a cinquecento due elettori; da cinquecentouno a settecento tre elettori; da settecentouno a novecento quattro elettori.

(2) Le Assemblee elettorali eleggono: 1° i membri dei Consigli legislativi; 2° i membri dell'Alta Pretura; 3° gli Alti giurati, 4° gli amministratori di dipartimento; 5° il presidente e lo scriba del Tribunale criminale; 6° i giudici del Tribunale civile; 7 i presidenti dei Tribunali di censura.

(3) Secondo la Costituzione francese dell'anno III, i membri del Consiglio dei Cinquecento, a partire dall'anno VII, dovevano aver compiuto i trenta anni di età. La disposizione transitoria, che abbassava questo limite di età a venticinque anni, era stata fatta allo scopo di permettere la rielezione di alcuni convenzionali. Si noti, poi, che la Costituzione francese eleva il requisito del domicilio a dieci anni.

(4) La Costituzione francese dell'anno III prevede il rinnovo annuale di un terzo dei membri dei due Consigli. Il termine massimo di permanenza nei due Consigli è stabilito in sei anni.

età (1), essere coniugato o vedovo (2), aver avuto domicilio nel territorio della Repubblica negli anni precedenti l'elezione (art. 80) (3). Ogni due anni il Senato si rinnova di un quarto (art. 51). I senatori che cessano dal loro mandato dopo otto anni possono essere rieletti immediatamente per gli otto seguenti (art. 51). In nessun caso la permanenza nel Senato può oltrepassare i 16 anni consecutivi (art. 52).

La formazione della legge. L'iniziativa delle leggi spetta esclusivamente al Tribunato (art. 72). Il Consolato può invitare, per iscritto, i Consigli legislativi a prendere in considerazione un oggetto e può proporre l'adozione di particolari misure, ma non può presentare dei progetti di legge (art. 165).

L'iniziativa si esercita mediante la presentazione di « proposizioni ». L'approvazione delle proposizioni si effettua col sistema delle tre letture. Tra due di queste letture deve correre un intervallo non inferiore a dieci giorni (art. 73). Una proposizione, che sia stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere ripresentata prima di un anno (art. 75). È prevista una procedura d'urgenza per quei provvedimenti per i quali sia stata richiesta tale procedura dal Consolato e dopo che il Tribunato l'abbia approvata (articolo 78).

I tribuni esprimono il loro voto per alzata e seduta. Nei casi dubbi, si procede all'appello nominale e la votazione avviene per scrutinio segreto (art. 62). Le deliberazioni del Tribunato non sono valide se alla riunione non sono presenti almeno trentasei membri (art. 71).

Le proposizioni approvate mediante la procedura che abbiamo esaminata prendono il nome di « risoluzioni » (art. 76), e vengono trasmesse al Senato, il quale ha soltanto la facoltà di approvarle o respingerle integralmente (art. 92). Tranne il caso che il Tribunato abbia votata l'urgenza, il Senato delibera dopo tre letture; l'intervallo tra due delle letture non può essere inferiore ai cinque giorni (art. 88). Il Senato delibera a scrutinio segreto, dopo un appello nominale (art. 62). È richiesta, per la validità della deliberazione, la presenza di almeno diciotto membri (art. 82). Le risoluzioni del Tribunato, adottate dal Senato, prendono il nome di leggi e vengono trasmesse al Consolato (art. 89).

(1) Il limite minimo d'età per il Consiglio degli Anziani è di quaranta anni.

(2) Questa curiosa disposizione, proveniente anch'essa dalla Costituzione francese dell'anno III, si estendeva, oltre che ai senatori, ai consoli, agli alti pretori ed ai gran questori. « Ve' che paura del celibato » esclama il SALA (*Diario*, 17 marzo 1798) ed insinua che la disposizione mirasse alla esclusione degli ecclesiastici dai pubblici impieghi.

(3) Vale anche qui l'eccezione, già esaminata, per l'assenza dovuta ad esplicazione di un pubblico incarico. La Costituzione francese dell'anno III prescrive il requisito del domicilio nel territorio della Repubblica per i quindici anni che precedono l'elezione.

Una novità importante, rispetto alla Costituzione dell'anno III, è rappresentata dall'obbligo posto al Senato di deliberare entro il mese dalla trasmissione della risoluzione da parte del Tribunato. Passato detto limite, il Tribunato può, con un messaggio, invitare il Senato a prendere una decisione, nello spazio di un altro mese (art. 99). Trascorso inutilmente questo nuovo termine, il silenzio del Senato viene interpretato come una tacita approvazione. Il Tribunato può, pertanto, procedere alla trasmissione della legge al Consolato (art. 100). Con questa norma (in verità alquanto rudimentale) si tende a risolvere gli eventuali conflitti tra i due Consigli. L'esperienza di tre anni di vita della Costituzione francese aveva evidentemente segnalata la necessità di prevedere tali conflitti e di risolverli; il sistema adottato, per altro, era di una portata assai grave.

L'abrogazione di una legge, non può essere presa in esame se non su proposta del Consolato. Non è ammessa la procedura d'urgenza ed è prescritta, per ambedue i Consigli, la votazione col sistema dello scrutinio segreto, previo appello nominale (art. 102).

La promulgazione delle leggi è fatta dal Consolato coll'apposizione del sigillo (art. 130). Le leggi vengono quindi pubblicate « A nome della Repubblica Romana » e con la formula: « Il Consolato ordina che la legge (o l'atto legislativo) qui sopra espresso, sia pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della Repubblica » (art. 132). Sulle leggi e sugli atti legislativi il Consolato esercita un controllo di legittimità limitato all'accertamento che i Consigli abbiano seguito la procedura di approvazione prescritta dalla Costituzione (art. 133).

Competenze speciali dei Consigli legislativi. Ai Consigli legislativi è riservata: la elezione dei consoli (art. 134); la dichiarazione di guerra, su proposta del Consolato (art. 317) (1); la ratifica dei trattati (art. 324) (2). Per la deliberazione sulla dichiarazione di guerra e sui trattati di pace i Consigli debbono convocarsi segretamente in « Comitato generale » (art. 325).

b) *Il potere esecutivo. Consolato.* Il potere esecutivo è delegato a cinque consoli eletti dai Consigli legislativi (art. 134). Ciascuno dei consoli viene eletto separatamente con la seguente procedura: il Tribunato forma una lista di sei candidati e la trasmette al Senato, il quale

(1) In casi di particolare urgenza il Consolato è tenuto ad « impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione ». Deve, però, darne immediata notizia ai Consigli legislativi.

(2) Le clausole segrete non sono sottoposte alla ratifica dei Consigli, ma entrano in vigore dal momento che il Consolato le ha ratificate.

ne estrae a sorte tre, tra i quali viene prescelto il console mediante scrutinio segreto (art. 135) (1). Requisiti per l'elezione al Consolato sono: l'aver compiuto i trentacinque anni e la condizione di ammogliato, o vedovo (art. 136). A partire dall'anno XII, i consoli non potranno essere scelti che fra i cittadini che abbiano fatto parte di uno dei Consigli legislativi, o che siano già stati consoli o ministri (art. 137). A partire, però, dall'anno VIII, i senatori e tribuni non potranno essere nominati consoli o ministri, se non sia decorso un anno dalla cessazione del mandato parlamentare (art. 138) (2). Con questa norma si vuol ribadire il concetto della netta divisione tra i tre poteri, che abbiamo visto essere alla base della Costituzione romana. Ma la proibizione per i deputati in carica di far parte del governo risale agli inizi stessi della Rivoluzione. Norme particolari vengono dettate per la sostituzione dei consoli decaduti per morte, dimissione o altro motivo, e per il caso in cui si debbano sostituire in una stessa volta più di due consoli (art. 142-143). Ogni anno un console cessa dalle sue funzioni. Per i primi quattro anni (e cioè fino a che il meccanismo della decadenza dall'incarico e della successiva elezione di un console non venga a funzionare automaticamente) un sorteggio deciderà della successiva uscita di quelli che saranno stati eletti consoli nella prima applicazione della Costituzione (art. 139). I consoli uscenti non possono essere rieletti se non siano decorsi tanti anni per quanti sono stati in funzione (art. 141) (3). Contro l'eventualità che cricche familiari possano impadronirsi del Consolato, è stabilito che il padre, il figlio, il fratello, lo zio, il nipote e gli affini di un console in carica non possano far parte contemporaneamente del Consolato, né succedervi, se non sia trascorso un periodo di anni uguale a quello nel quale il parente o l'affine è stato in carica (articolo 141) (4).

Il potere del Consolato è collegiale. Nessuna deliberazione è valida se non sono presenti alla seduta almeno tre consoli (art. 145). Il Consolato, per alcuni atti, è rappresentato da un presidente, che dura in carica tre mesi (nel turno si succedono tutti i consoli) (art. 144).

(1) Secondo la Costituzione francese dell'anno III, per la elezione del Direttorio, composto anch'esso di cinque membri, il Consiglio dei cinquecento forma, mediante scrutinio segreto, una lista comprendente cinquanta nomi tra i quali il Consiglio degli anziani, a scrutinio segreto, elegge i cinque Direttori.

(2) I termini degli artt. 137 e 138 sono, naturalmente, diversi nella Costituzione francese dell'anno III, che fissa, per il primo caso, l'anno IX e, per il secondo caso, l'anno V.

(3) La Costituzione francese dell'anno III stabilisce un termine fisso di inelegibilità di cinque anni.

(4) Questa norma è particolare della Costituzione romana.

Il Consolato provvede alla promulgazione ed alla pubblicazione delle leggi e degli altri atti dei Consigli legislativi (art. 130 a 132). Ad esso è data facoltà di emanare le norme per la esecuzione delle leggi (art. 147). A mezzo di prefetti consolari vigila ed assicura l'esecuzione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni e nei tribunali (art. 152). Provvede alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica (art. 147); dispone della forza armata, senza per altro averne il comando, né collettivamente, né a mezzo di uno dei suoi membri. Questa esclusione si estende agli ex-consoli fino a che non siano trascorsi due anni dalla cessazione delle loro funzioni (art. 147). Il Consolato nomina i generali in capo, ma non può sceglierli tra i parenti stretti e gli affini di uno dei consoli (art. 149); nomina egualmente tutti gli ufficiali superiori e generali (art. 150) e può revocare gli ufficiali di ogni grado (art. 151). Spetta al Consolato lo stabilire il dislocamento delle forze di terra e di mare, secondo che giudichi conveniente. Egli ne regola la direzione in caso di guerra (1). Il Consolato nomina i questori dei dipartimenti (art. 158) ed i funzionari preposti alle direzioni delle contribuzioni indirette ed alla amministrazione dei beni nazionali (art. 159). È tenuto a dare, ogni anno, ai Consigli legislativi il rendiconto delle spese dello Stato e della situazione finanziaria; deve pure presentare il prospetto delle pensioni esistenti e di quelle che ritenga di dover concedere (art. 164).

Nel campo delle relazioni estere, spetta al Consolato di fare la proposta ai Consigli legislativi della dichiarazione di guerra (art. 317). In casi di urgente necessità, può prendere delle disposizioni per la difesa dello Stato, ma ha l'obbligo di prevenirne i Consigli immediatamente (art. 319). È riservato al Consolato il mantenimento dei rapporti diplomatici e l'iniziativa delle negoziazioni con gli Stati esteri (art. 320). Trattati e convenzioni di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità e di commercio e di ogni altra specie, sono negoziati, a nome della Repubblica romana, da agenti diplomatici (la cui nomina spetta ai consoli) e sono conclusi e sottoscritti dal Consolato (art. 322). I trattati non sono, peraltro, validi, se non dopo essere stati ratificati dai Consigli (art. 324). A questa ratifica sono sottratte le convenzioni segrete che prendono vigore con la sola ratifica del Consolato (2).

(1) Questa prevalente ingerenza del Consolato nella sfera militare era destinata a provocare incidenti ed attriti e ad indebolire l'organizzazione militare della giovane Repubblica.

(2) In virtù di questo articolo della Costituzione, con la sola ratifica del Consolato, entrava in vigore la Convenzione del 26 marzo, con la quale la Francia imponeva gravissimi oneri alla Repubblica romana.

Ai consoli si estendono le guarentigie relative ai membri dei Consigli legislativi (art. 160). Non possono essere giudicati che dall'Alta Corte di Giustizia, dietro autorizzazione dei due Consigli, i quali, nel caso che più di due consoli siano in istato di accusa, provvedono alla loro sostituzione per la durata del giudizio (art. 161). I consoli nell'esercizio delle loro funzioni debbono rivestire un fastoso abito ufficiale (art. 167) (1). Ad essi è riservato uno stipendio annuo pari al valore di 639 rubbi di grano (art. 175) (2).

I ministri. I ministri sono nominati e revocati dal Consolato. Non possono essere nominati i minori di anni trenta e coloro che siano parenti stretti o affini di uno dei consoli (art. 153). Il loro numero è rigidamente fissato in quattro o sei a seconda di quanto stabilirà la legge (art. 145). I ministri non formano un Consiglio (art. 156); ma rispondono personalmente degli ordini consolari e delle leggi non eseguite (art. 157).

c) Rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Abbiamo già avuto modo di accennare che la Costituzione francese dell'anno III aveva esasperato il principio della autonomia dei tre poteri. Seguendo tale linea di condotta, la Costituzione della Repubblica romana stabilisce che i consoli non possono comparire dinanzi ai Consigli legislativi, tranne il caso che siano stati posti in istato d'accusa (art. 162). I rapporti tra Consigli legislativi e Consolato non possono, quindi, avvenire che per iscritto (art. 163) ed a mezzo di appositi messaggeri del Consolato, del Tribunato e del Senato. Abbiamo già veduto che il Consolato non ha la possibilità di presentare ai Consigli legislativi dei progetti di legge articolati, ma può solo invitarli, sempre per iscritto, a prendere in considerazione un determinato argomento. In questo modo consoli e ministri (che, almeno a partire dall'anno VIII, non possono essere scelti tra i membri dei Consigli legislativi) non possono avere alcun contatto diretto col potere legislativo. Il quale, d'altra parte, non ha (una volta nominati i consoli) nessuna possibilità di revocarli, come nessuna facoltà è data ai consoli di sciogliere i due Consigli (3). L'even-

(1) Secondo la « Legge sopra l'abito dei funzionari pubblici » (*Collezione di carte pubbliche*, o. c., vol. I, p. 231) l'uniforme dei consoli è costituita da « un manto nero foderato di rosso, ricamato d'oro nel bavero, ed in tutto il suo circuito; tunica e pantaloni bianchi; la tunica ricamata d'oro nella sua lunghezza, e da piedi; cintura rossa con frangia d'oro; la spada sostenuta da una tracolla nera ricamata d'oro; cappello nero, alzato da una parte solamente con cappiola, e bottone d'oro, e pennacchio tricolore; stivaletti neri ».

(2) Pari a 15 mila miriagrammi. Ai membri del Direttorio francese veniva corrisposto uno stipendio pari a 50.000 miriagrammi di frumento.

(3) J. GODECHOT, (o. c., to. II, p. 30) asserisce erroneamente che il Consolato « était

tuale conflitto tra i due poteri non ha, quindi, nessuna via d'uscita sul terreno strettamente costituzionale. Di qui la tentazione e, starei per dire, la necessità di risolvere di forza i contrasti tra i due poteri. Questa condizione di cose (destinata ad avere gravi conseguenze nella vita politica francese) appariva meno preoccupante nel quadro della completa soggezione alle autorità francesi degli organismi costituzionali della Repubblica romana. Con tutto ciò, nel luglio del 1799, il conflitto tra i due Consigli legislativi e il Consolato giunse ad un punto tale da spingere il Senato e il Tribunato a chiedere al generale Garnier la destituzione e l'arresto dei consoli. Ma già le intestine lotte tra i poteri della Repubblica erano in procinto di cedere all'incalzare degli avvenimenti esterni.

d) Il potere giudiziario. L'amministrazione della giustizia è distinta in due rami: civile e criminale. Il potere giudiziario è assolutamente autonomo e le sue funzioni non possono essere usurpate né dal Consolato né dai Consigli legislativi (art. 202). I giudici di ogni grado sono eletti dal popolo e non possono essere sospesi se non dopo che l'accusa contro di essi sia stata accolta, né destituiti se non per accusa di prevaricazione (art. 204). Per essere eletti giudici, unico requisito richiesto dalla Costituzione è l'aver compiuto i venticinque anni d'età.

Giustizia civile. Le parti hanno piena facoltà di far giudicare le liti da arbitri liberamente scelti, le cui decisioni sono inappellabili, a meno che non ne sia stata fatta espressa riserva. In ogni circondario vi è un pretore, assistito da alcuni assessori (art. 211). Questi magistrati (che durano in carica due anni, e possono essere rieletti senza alcuna limitazione) giudicano in prima istanza od in ultima istanza per quelle competenze che la legge determina (art. 212) (1). Per gli affari civili, il cui valore superi i 1.200 scudi, i pretori espletano le funzioni di conciliatori. Se il pretore non può conciliare le parti, le rimanda al Tribunale civile (art. 213). In ogni dipartimento è istituito un Tribunale civile, i cui giudici, nel numero di cinque, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, senza alcuna limitazione. Essi sono assistiti da un prefetto consolare, o dal suo sostituto, e da un cancelliere, che, in omaggio alla formale romanità della Costituzione, viene denominato

libre de congédier les députés». La Costituzione non prevede assolutamente una tale possibilità.

(1) I pretori giudicano inappellabilmente nelle cause il cui valore non ecceda i 30 scudi romani. Per le cause il cui valore ecceda i 30 scudi, ma non sia superiore a 1.200 scudi, essi giudicano in prima istanza. (Ved. «Legge sulla organizzazione dei tribunali», art. 16 e art. 17). *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 197.

scriba. Il prefetto consolare e lo scriba sono nominati dal Consolato (art. 214) (1). Il Tribunale civile giudica in appello sui ricorsi contro le sentenze degli arbitri di fiducia e dei pretori, ed in prima o ultima istanza nei casi determinati dalla legge (art. 216) (2).

Giustizia criminale. Il giudizio dei delitti, la cui punizione non comporti una multa eccedente il valore di tre giornate di lavoro, o la detenzione per più di tre giorni, è affidato ad un Tribunale di polizia (3) composto dal Pretore e da due dei suoi assessori (art. 230). In ogni dipartimento vi sono da due a quattro Tribunali di censura (4) per la cognizione dei delitti che non comportino pene infamanti o la detenzione per più di due anni (art. 230) (5). Per i delitti che comportino una pena effettiva o infamante, la competenza è riservata ai Tribunali criminali, istituiti in ogni dipartimento. Nessun cittadino può essere sottoposto al giudizio dei Tribunali criminali, se non dopo che un primo Giurì popolare abbia dichiarato che l'accusa deve essere am-

(1) Le attribuzioni dei prefetti consolari presso i tribunali si possono riportare a quelle degli attuali procuratori della Repubblica.

(2) Giudica in prima istanza le cause il cui valore ecceda i 1200 scudi romani. Contro la sentenza è ammesso l'appello ad uno dei tre Tribunali civili dei dipartimenti attigui, che la legge indica, il quale giudica in ultima istanza (art. 217 della Costituzione; artt. 34 e 35 della «Legge sulla organizzazione dei Tribunali»).

(3) Vi è un Tribunale di polizia in ciascuna municipalità. Corrisponde al giudice di pace della Costituzione francese dell'anno III.

(4) La «Legge sulla organizzazione dei Tribunali» ne prevede tre.

(5) È composto di un presidente, eletto per cinque anni dalle Assemblee elettorali, di due pretori o assessori del pretore (art. 231). Dal Tribunale di censura si può appellare al Tribunale criminale del dipartimento. Il Marchetti afferma che: «La Costituzione romana, al n. 7 dell'art. 4 contempla anche il Tribunale di censura, di nuova istituzione; non essendo i suoi compiti chiariti, esso si presta alla più estesa interpretazione quale ente di sorveglianza e di controllo». (L. MARCHETTI, *Le assemblee e le Costituzioni italiane durante il triennio rivoluzionario, 1796-1799*, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 165-166). Ora, a parte il fatto che la citazione dell'articolo non è esatta (l'articolo 4 della Costituzione parla dei limiti di estensione dei dipartimenti), i Tribunali di censura non sono una novità rispetto alla Costituzione francese dell'anno III, che li prevedeva sotto la denominazione di *Tribunaux correctionnels*. Quanto, poi, alla competenza del Tribunale di censura, la Costituzione ne delimita strettamente i termini, tra quella dei Tribunali di polizia e quella dei Tribunali criminali. Spetterà, poi, alla legislazione normale il determinare praticamente la sfera dei reati il cui giudizio è riservato al Tribunale di censura. La «Legge sull'organizzazione dei Tribunali» classifica, per l'appunto, delitti di «seconda classe» quelli riservati alla competenza dei Tribunali di censura. Dal punto di vista strettamente costituzionale, quindi, non si avvertono i pericoli di una più estesa interpretazione dei compiti di questo tribunale. Se mai, i pericoli sarebbero potuti sorgere nella pratica attuazione della Costituzione; ma (ci sia consentita questa digressione) non vi è, forse, Costituzione, per quanto liberale, la cui interpretazione contingente non possa essere sforzata al punto da convalidare un regime tirannico. La difesa della libertà sta, quindi, più che nella bontà formale delle Costituzioni, nella onestà dei governanti e nella vigile partecipazione dei cittadini alla vita politica.

nessa, e dopo che un secondo Giurì popolare abbia riconosciuto il fatto (art. 233-234). Per questa disposizione, la funzione dei Tribunali criminali viene ristretta alla sola determinazione della pena (1). I giurati di accusa vengono estratti a sorte dai direttori del Giurì d'accusa (2) in una lista predisposta dalle amministrazioni dipartimentali. I giurati di giudizio vengono sorteggiati dal presidente del Tribunale criminale nella lista dei giurati di accusa del trimestre precedente (3). I giurati, così come i magistrati di ogni ordine, sono tenuti a prestare giuramento (4). Nel processo davanti al Tribunale criminale, che è pubblico, l'accusato è assistito da una difesa, di sua scelta o di ufficio. L'appello per la cassazione di una sentenza emanata in ultima istanza da un Tribunale criminale può essere presentato davanti ad un Tribunale di Alta Pretura, unico per tutto il territorio della Repubblica, il quale giudica anche sulle domande di trasferimento del giudizio ad altro tribunale per legittimo sospetto, o per motivi di sicurezza pubblica, sulle questioni di incompetenza e sulle azioni intentate contro un Tribunale nel suo complesso (art. 250). Il Tribunale dell'Alta Pretura non pronuncia giudizi sul merito, ma soltanto sulla legittimità dei procedimenti, rimandando eventualmente per il merito ai Tribunali (art. 251). Esso è costituito da otto giudici (art. 254), eletti dalle assemblee elettorali dei dipartimenti e rinnovati di un quarto ogni due anni (art. 255) e da otto giudici supplenti eletti con lo stesso procedimento (art. 256). Per essere eletti giudici dell'Alta Pretura si richiede la condizione di ammogliato o di vedovo (art. 251). Presso l'Alta Pretura vi sono un prefetto consolare ed un sostituto prefetto consolare nominati dal Consolato (art. 257). Da notare la norma dell'art. 253, la quale prescrive che

(1) L'amministrazione della giustizia è delineata nella Costituzione secondo una concezione ultra-democratica. Il breve periodo di tempo nel quale fu attuata (con molte limitazioni) non permette di giudicare quanto siffatta concezione rispondesse allo sviluppo sociale e politico delle popolazioni dello Stato romano.

(2) Incarico rivestito dai presidenti dei Tribunali di censura (art. 238).

(3) L'esecutivo interviene indirettamente nella scelta dei giurati, poiché le liste dei giurati d'accusa possono essere annullate dal Consolato, mentre il prefetto consolare presso i Tribunali criminali ha il diritto di cancellare dalla lista dei giurati di giudizio fino ad un decimo dei componenti. I giurati sono nel numero di otto per ogni Giurì d'accusa, e nel numero di dodici per ogni Giurì di giudizio. Tutti i cittadini che abbiano compiuto trenta anni sono chiamati alla funzione di giurato, che, peraltro, è incompatibile con le cariche di console, di membro dei Consigli legislativi e di ufficiale della polizia giudiziaria (Ved. art. 66 a 89 della « Legge sull'organizzazione dei Tribunali »).

(4) Il Diario Galimberti, sotto le date del 14 luglio e del 31 agosto 1799, dà notizia di sentenze di condanna a pene pecuniarie emanate contro cittadini, prescelti come giurati, che si erano rifiutati di prestare il giuramento nella formula prescritta. (Cf. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, pp. 57 e 169).

ogni anno il tribunale dell'Alta Pretura debba presentare al Tribunale e al Senato una relazione sui giudizi resi, con la indicazione del testo della legge in base alla quale è stato deciso (art. 253). I Consigli legislativi non possono annullare i giudizi dell'Alta Pretura, ma possono ordinare che si proceda contro quei giudici che avessero preparato nelle loro funzioni (art. 258) (1). Un'ultima giurisdizione rimane da esaminare ed è quella dell'Alta Corte di Giustizia la quale giudica le accuse mosse dai Consigli legislativi contro i propri membri e contro i consoli (art. 259). Essa è costituita da un Giurì di giudizio, da un direttore del Giurì di accusa, da un prefetto nazionale, da tre giudici (art. 260) e da ventiquattro giurati (art. 267) (2). La singolarità di questo Tribunale consiste nel fatto che non è materialmente precostituito, ma si raduna soltanto in virtù di un proclama del Tribunale (art. 261) nella località da questo determinata (art. 262). I giudici dell'Alta Corte di Giustizia vengono tratti, non appena il Tribunale abbia decretato la sua costituzione, dai giudici dell'Alta Pretura, mediante sorteggio in seduta pubblica. Tra i sei membri sorteggiati, l'Alta Pretura designa i tre giudici dell'Alta Corte di Giustizia, mediante scrutinio segreto.

e) *Le forze armate.* Le forze armate si dividono in Guardia nazionale sedentaria e Guardia nazionale in attività (art. 270). Della prima fanno parte tutti i cittadini e i « figli di cittadini » atti alle armi (art. 271). Come si è visto sopra, la iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale è requisito essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadino (art. 273). Gli ufficiali di questa Guardia sono eletti temporaneamente dai cittadini che ne fanno parte (art. 275). La parte militarmente valida delle forze armate è costituita dalla Guardia nazionale in attività, tenuta in efficienza fin dal tempo di pace e distinta in forze di terra e di mare (art. 279). L'arruolamento nella Guardia nazionale in attività è, di regola, volontario. In caso di necessità la legge determinerà i modi dell'arruolamento (art. 280). L'armata di terra e di mare è sottoposta a leggi particolari per ciò che attiene alla disciplina, alla forma dei giudizi ed alla natura delle pene. Una serie di articoli tradisce, poi, la preoccupazione che la prevalenza personale di un comandante possa portare ad una dittatura militare. Tutta la Costituzione (e l'abbiamo visto negli articoli riguardanti il Consolato) è dominata dalla paura

(1) Con queste norme si viene a ledere, in un certo qual modo, il principio dell'indipendenza del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo.

(2) La sezione di accusa è composta dal direttore del Giurì di accusa e dal prefetto nazionale, nonché da otto alti giurati. La sezione di giudizio si compone di tre giudici, del prefetto nazionale e di sedici alti giurati. I giurati sono eletti, nel numero di otto ogni anno, dall'assemblea elettorale di ogni dipartimento.

della dittatura. Per la magistratura suprema dello Stato si era ovviato rendendone collegiale il potere e dettando norme precise che impedissero il determinarsi di una condizione personale di prestigio di un console nei confronti degli altri. Per le forze armate attive si stabilisce, ora, il divieto di un comandante supremo, o generalissimo (art. 282) (1). La preoccupazione è spinta al punto, che si stabilisce che i generali in capo delle truppe di terra e di mare non possano essere nominati che in caso di guerra (art. 281). Disposizioni, ispirate ad analoga concezione, fissano che il comando della Guardia nazionale sedentaria di un dipartimento non possa essere affidato di regola ad un solo cittadino (art. 276); in caso di necessità, dovendosi radunare tutta la Guardia nazionale di un dipartimento, il Consolato può temporaneamente nominare un comandante (art. 277). Si arriva, perfino, al divieto di affidare il comando della Guardia nazionale sedentaria ad una sola persona, in tutte le città con popolazione superiore ai diecimila abitanti (art. 278). Come abbiamo visto sopra, l'armata è a disposizione del Consolato. In tempo di guerra, i generali in capo delle truppe di terra e di mare ricevono gli ordini, circoscritti all'insieme di una campagna, ma prorogabili e anche revocabili « ad arbitrio » (art. 281). Per il servizio interno della Repubblica, il concorso della Guardia nazionale sedentaria o della Guardia nazionale in attività non può essere autorizzato se non dopo una richiesta scritta dell'autorità civile (art. 284). L'autorità civile può richiedere l'intervento della forza pubblica nei limiti territoriali nei quali si esplica la sua giurisdizione (art. 285). Per dislocarla da un cantone all'altro occorre l'autorizzazione dell'amministrazione del dipartimento, mentre per dislocarla da un dipartimento all'altro occorre l'ordine del Consolato (art. 285). In caso di pericolo, può, per altro, ogni municipalità chiedere l'aiuto della Guardia nazionale delle municipalità vicine, con l'obbligo di renderne conto immediatamente all'amministrazione dipartimentale (art. 287). Se si tengono presenti gli articoli già citati riguardanti le forze armate nei confronti del Consolato e quelli ora esaminati, appare evidente che tutte queste norme sono influenzate da concezioni fortemente contrastanti, per modo che ne risulta una frammentarietà di indirizzi che si tenta di far coesistere, col risultato di creare confusioni di attribuzioni e pericolose

(1) Questo articolo corrisponde sostanzialmente all'art. 289 della Costituzione francese dell'anno III, il quale prescrive che il comando delle armate della Repubblica non possa essere conferito ad una sola persona. « Encore une précaution naïve contre un Cromwell » commenta lo SCIOUR, (*Le Directoire*, o. c., to. I, p. 304), il che, peraltro, non impedì a Napoleone di pervenire alla dittatura.

inframmettenze proprio là dove si sarebbe voluto stabilire un sistema di controlli che impedisse il prevalere di un potere sull'altro. I Consoli dispongono delle forze armate, ma non ne hanno il comando, il quale, però, non può essere affidato ad un solo generale. D'altra parte, la nomina degli ufficiali superiori e generali sfugge alla competenza delle autorità militari ed è riservata ai Consoli, che possono revocare gli ufficiali di ogni grado. Si mira a togliere al Consolato la possibilità di stare a capo delle forze armate e, nello stesso tempo, si teme la costituzione di un comando militare indipendente che sfugga al controllo dell'esecutivo e si arriva a stabilire che la forza armata «è essenzialmente obbediente» e che «nessun corpo armato può deliberare» (articolo 269). Vi era in questa situazione, caratterizzata da diffidenze e da timori contrastanti, il riflesso del conflitto tra-potere civile e potere militare, proprio dei tempi in cui, sotto un impulso espansionistico, le forze armate assumono un aspetto di primo piano nella vita nazionale; conflitto che, in una fase dell'esperienza rivoluzionaria francese, aveva portato alla costituzione dei «*Commissaires aux armées*» (1). La parte della Costituzione relativa alle forze armate è chiusa da un articolo che non poteva non suonare ironia in un tempo in cui Francesi, Cisalpini e Polacchi percorrevano e stazionavano a loro piacimento sul territorio romano, giacché esso prescrive che: «Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio della Repubblica, senza il previo consenso dei Consigli legislativi» (art. 288).

f) *L'amministrazione finanziaria*. Le contribuzioni pubbliche non possono essere deliberate che dai Consigli legislativi. In questa materia le deliberazioni non hanno vigore che nel limite di tempo di un anno salvo espressa proroga (art. 295). È data facoltà ai Consigli legislativi di imporre quelle contribuzioni che riterranno necessarie, ma è stabilito che ogni anno debba essere decretata una imposta fondiaria ed una personale (art. 296). Le amministrazioni locali (dipartimentali o municipali) non possono imporre nessun prestito locale senza l'autorizzazione dei Consigli legislativi (art. 304). Le contribuzioni, a qualunque tipo appartengano, devono essere ripartite tra tutti i contribuenti, in proporzione delle loro facoltà (art. 229). Sulla percezione delle contribuzioni vigila il Consolato (art. 300).

All'amministrazione del danaro pubblico sono preposti tre Grandi Questori. La loro nomina, così come la loro destituzione, è riservata

(1) Su di essi ved. J. GODECHOT, *Les Commissaires aux armées sous le Directoire*, o. c.

al Consolato che deve scegliersi tra i cittadini coniugati o vedovi (articolo 307) (1). Compito dei Gran Questori è quello di vigilare sulla riscossione delle contribuzioni e in genere sul danaro pubblico. Essi provvedono al pagamento di tutte le spese pubbliche autorizzate dai Consigli legislativi (art. 308). In ogni dipartimento vi è un Questore dipartimentale (art. 308). I bilanci delle entrate e delle spese dei singoli ministeri vengono resi pubblici all'inizio di ogni anno (art. 301). Vengono ugualmente resi pubblici i bilanci consuntivi dei dipartimenti, dei tribunali e di ogni pubblica amministrazione (art. 303). Il conto generale delle entrate e delle spese della Repubblica viene compilato dalla Gran Questura che lo trasmette per la verifica e l'approvazione ad un organo supremo di controllo, specie di Corte dei conti, costituito dai tre commissari della Contabilità nazionale (art. 313). I tre commissari della Contabilità nazionale sono eletti separatamente e successivamente dai Consigli legislativi (2). Ai Consigli legislativi spetta il diritto di regolare la fabbricazione e l'emissione di ogni specie di moneta (art. 305). Il Consolato vigila, attraverso appositi ufficiali da esso nominati sulla fabbricazione delle monete (art. 306).

7. *L'ordinamento amministrativo locale.* Pietro Colletta, nella sua *Storia del Reame di Napoli*, a proposito delle trasformazioni costituzionali introdotte dai Francesi nella Repubblica partenopea, scrive: «Un decreto divise lo Stato in dipartimenti e cantoni, abolendo la divisione per province, e mutando i nomi per gli antichi di onorate memorie. In esso i fiumi, le montagne, le foreste, i termini di natura si vedevano capricciosamente messi nel seno de' dipartimenti o dei cantoni, e talvolta delle comunità: scambiati i nomi, creduto città un monte e fatto capo di cantone, il territorio di una comunità spartito in due cantoni, certi fiumi addoppiati, scordate certe terre; insomma tanti errori che si restò all'antico; e solo effetto della legge fu il malcredito de' legislatori» (3). A parte una maggiore precisione nei termini geografici, le stesse osservazioni si possono estendere alla ripartizione territoriale

(1) La Costituzione francese dell'anno III stabiliva che i cinque commissari della tesoreria fossero eletti dai Consigli legislativi. È questo uno dei casi in cui la Costituzione romana del 1798 differisce sostanzialmente dal suo modello. La modifica è dovuta al tentativo, fatto nella Costituzione romana, di rafforzare l'esecutivo nei confronti del legislativo.

(2) Ecco che, per uno di quei caratteristici conflitti di tendenza, proprio di questa Costituzione, si cerca di premunirsi contro la prevalenza data al potere esecutivo, con l'affidargli la nomina dei tre Gran Questori, dando al potere legislativo la facoltà di nominare i membri del supremo organo di controllo in materia finanziaria.

(3) P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Milano, Borroni e Scotti, 1848, pp. 217-218.

imposta dai Francesi alla Repubblica romana, ripartizione che sovvertiva l'antico sistema amministrativo territoriale.

Il territorio dello Stato è suddiviso in otto dipartimenti (1). Ogni dipartimento si divide in cantoni, i quali, a loro volta, si suddividono in municipalità. Ogni comune con popolazione dai 10.000 ai 100.000 abitanti costituisce una municipalità (art. 180) (2). Le comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non hanno una amministrazione propria, ma sono riunite assieme in un'unica municipalità, nella quale sono rappresentate da un Edile e da un aggiunto, presieduta da un presidente della municipalità (art. 181, 182, 183) (3). Nelle comuni con popolazione dai 10.000 ai 100.000 abitanti vi sono sette Edili, ivi compreso il presidente della municipalità (art. 184). Le comuni con popolazione eccedente i 100.000 abitanti hanno almenò tre circondari, aventi ciascuno una municipalità composta, anch'essa, di sette Edili (art. 185) (4). In queste comuni vi è un Burò centrale, per « gli oggetti giudicati indivisibili dai Consigli legislativi », composto di tre Grandi Edili (art. 186).

A capo delle amministrazioni dipartimentali vi sono tre amministratori (art. 179). Le cariche di Edile e di Amministratore dipartimentale sono elettive. I tre Grandi Edili, invece, sono nominati dal Consolato. Ogni amministrazione dipartimentale si rinnova di un terzo ogni due anni (art. 179) mentre gli Edili, che sono nominati per due anni, si rinnovano ogni anno per metà (art. 187). A rappresentare l'autorità centrale presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale, il Consolato nomina un prefetto consolare, che ha il compito di vigilare e sollecitare l'esecuzione delle leggi (art. 193) (5).

Le municipalità dipendono direttamente dalle amministrazioni dei dipartimenti, le quali, a loro volta, dipendono dai ministri. Gli atti delle municipalità possono essere annullati dalle amministrazioni dipar-

(1) Alla divisione del territorio della Repubblica romana provvede una legge costituzionale emanata il 22 marzo 1798 dal gen. Dallemagne. Gli otto dipartimenti sono così designati: Cimino, Circeo, Clitunno, Metauro, Musone, Tevere, Trasimeno e Tronto. I rispettivi capoluoghi sono: Viterbo, Anagni, Spoleto, Ancona, Macerata, Roma, Perugia e Fermo. Da notarsi che in alcuni dei primi editti il dipartimento del Musone appare denominato « del Racina », *Collezione di carte pubbliche, o. c.*, to. I, p. 143.

(2) La Costituzione francese dell'anno III prevede che le comuni con più di 5.000 abitanti possano avere propria municipalità.

(3) Questa è una norma di assai grave portata perché priva della loro autarchia amministrativa centinaia di piccoli comuni dello Stato romano ai quali le vicende storiche avevano dato una fisionomia giuridica e tradizioni proprie.

(4) La legge « sulla divisione del territorio della Repubblica romana » prevede la divisione della città di Roma in tre circondari.

(5) In Francia, queste funzioni sono adempiute da « Commissari dipartimentali ».

timentali, quando siano contrari alle leggi e alle disposizioni delle autorità superiori. Analoga facoltà è concessa ai ministri per gli atti delle amministrazioni dipartimentali (art. 194). Le amministrazioni dipartimentali che hanno contravvenuto alle leggi e agli ordini delle autorità superiori possono essere sospese dai ministri, così come le amministrazioni dipartimentali hanno uguale diritto di sospendere le municipalità (art. 195). Tali provvedimenti, per altro, non divengono definitivi se non sia intervenuta espressa conferma del Consolato (art. 196). Il Consolato può annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dei dipartimenti e dei municipi e può disporre anche, «allorché lo crede necessario», la sospensione o la destituzione delle amministrazioni stesse (art. 197).

Le amministrazioni municipali e quelle dipartimentali non possono corrispondere tra loro, se non per gli affari che sono loro attribuiti dalla legge e per ciò che attenga agli interessi generali della Repubblica (art. 199) (1). Gli amministratori locali, così strettamente controllati e vincolati (2), «sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette» e della vigilanza sul denaro pubblico. Dovrebbero, quindi, avere una prevalente fisionomia fiscale (art. 192). Una garanzia agli amministratori locali nei riguardi del potere giudiziario è data dall'art. 203 della Costituzione, il quale stabilisce che i giudici non possono citarli avanti ai tribunali, se non siano stati a ciò autorizzati dal Consolato.

8. *I rapporti con la Chiesa.* La Costituzione romana del 1798 non prevede nessuna regolamentazione particolare dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Cosa, questa, singolare in uno Stato che si veniva sostituendo ad un altro, nel quale, viceversa, questi rapporti erano così intimamente confusi che non si sarebbero potuti distinguere i limiti tra potestà civile e religiosa. Con l'allontanamento di Pio VI da Roma e la dispersione del Sacro Collegio, con gli ostacoli frapposti successivamente a coloro che a Roma tentarono di esercitare le funzioni direttive ecclesiastiche, derivate da deleghe pontificie, la Francia aveva mirato a sop-

(1) Anche questo articolo risponde alla preoccupazione di non permettere che di fronte all'esecutivo si vengano rafforzando, con la reciproca coesione, altri organismi che ne possano usurpare le funzioni.

(2) «Questo soverchio accentramento, questa distruzione quasi completa di ogni autonomia municipale, così in contrasto con le tradizioni italiane e con gli usi stessi dello Stato pontificio, aggiunto ai difetti della nuova circoscrizione territoriale, fatta in fretta da persone ignare dei luoghi e senza tener conto delle antiche relazioni e dei secolari interessi, fu una delle prime accuse di disagio e di malumore per le infelici popolazioni della Repubblica romana». G. GARAVANI, *La Costituzione della Repubblica romana nel 1798 e nel 1849*, Fermo, Stab. tip. cooperativo, 1910, p. 55.

primere l'organizzazione centrale della Chiesa Cattolica. Forse l'ignorare espressamente i rapporti Stato-Chiesa nella Costituzione romana, così come la mancanza di ogni norma a tutela della libertà religiosa, si inseriva in questa linea di condotta.

Dai cittadini dello Stato romano, tra i quali numerosi gli ecclesiastici, questa esclusione dovette essere particolarmente sentita. Parlando della Costituzione il Sala scrive: « Di Dio e di Religione nemmeno una parola. Oh vedete che rispetto per l'uno e per l'altra, non osandosi di proferirne neppure i nomi. Noi sappiamo come andò la faccenda in Francia, e come è incominciata nella Cisalpina. Vi sarebbe egli pericolo che la Romana Repubblica ammettesse tutt'i culti, senza riconoscere nessuno, o che in ultima analisi tutti li tollerasse, fuorché il cattolico? Ci è stato detto che la Religione sarà salva dunque non conviene sospettare il contrario. E dei ministri e del loro sostentamento? » (1).

L'esclusione dalla Costituzione di ogni indicazione in materia di rapporti religiosi, doveva suonare tanto più strana in quanto, astrazione fatta dall'accenno che si legge nella Costituzione francese dell'anno III, (2) le Costituzioni cispadana, ligure e cisalpina dettavano in materia delle norme esplicithe. Il raffronto con queste Costituzioni doveva accrescere la meraviglia dei cittadini romani, di fronte alla loro Costituzione che ignorava, invece, la materia. Ma non la ignorava del tutto, ché, scrive il Sala « nel fine della Costituzione è bisognato dir qualche parola di sacro per notificare che non si riconoscono voti monastici: né altri vincoli contrari alla libertà » (3).

Vi erano altre disposizioni nella Costituzione della Repubblica romana, che, sia pure molto indirettamente, venivano a creare uno stato particolare di inferiorità per gli ecclesiastici. Erano le norme che, per le alte cariche dello Stato, stabilivano, tra i requisiti essenziali, quello dell'essere coniugati o vedovi. « Per escludere gli Ecclesiastici dagli impieghi » nota il Sala « non è stato d'uopo il nominarli, bastando la condizione che i funzionari pubblici siano o maritati o vedovi » (4). Unica garanzia per la libertà religiosa rimaneva, pertanto, la solenne dichia-

(1) SALA, *Diario*, 18 marzo 1798.

(2) All'art. 354, la Costituzione francese dell'anno III dice: « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La République n'en salarie aucun ».

(3) SALA, *Diario*, 18 marzo 1798. L'articolo al quale il Sala si riferisce è il 343.

(4) SALA, *Diario*, 17 marzo 1799. « Cette condition qui, dans la Constitution de l'an III, n'est imposée qu'aux Anciens, est dans la Constitution romaine exigée pour plusieurs fonctions importantes. dans le but évident d'écarter les prêtres même ralliés, que par hypocrisie on n'ose pas déclarer exclus de ces emplois ». L. SCIOUV, o. c., to. III, p. 303.

razione emanata dal generale Alessandro Berthier, « dal Quartier Generale avanti a Roma », il 10 febbraio 1798, nella quale è detto: « Il culto sarà religiosamente rispettato, in conseguenza tutte le dimostrazioni pubbliche di culto devono continuarsi senza alcuna alterazione né cambiamento » (1).

9. *La revisione della Costituzione.* La Costituzione della Repubblica romana è di tipo rigido. Il procedimento normale di revisione è quanto mai complicato. Nessuno dei poteri istituiti dalla Costituzione ha il diritto di introdurre modificazioni parziali o totali nella Costituzione (art. 370), ma se « l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della Costituzione » spetta al Senato l'iniziativa del procedimento di revisione (art. 327). Si capovolge, in questo modo, la normale procedura per l'approvazione delle leggi, poiché questa volta è il Senato che approva una « proposizione di revisione », che viene sottomessa alla ratifica del Tribunato (art. 328). Dopo la ratifica del Tribunato deve trascorrere un periodo di sette anni, dopo il quale il Senato rinnova la sua proposta sulla quale il Tribunato è chiamato a dare nuovamente la sua ratifica. È stabilito al Tribunato un termine di tre mesi, nel quale deve deliberare sulla proposta del Senato. Trascorso inutilmente tale periodo, la proposta s'intende respinta.

Soltanto dopo la seconda ratifica da parte del Tribunato, si raduna l'Assemblea di revisione (art. 329). Essa è costituita da quaranta membri (cinque per ogni dipartimento) eletti con le stesse modalità prescritte per le elezioni dei senatori (art. 330). I membri delle Assemblee legislative non ne possono far parte (art. 336). Il luogo ove si radunerà l'Assemblea di revisione è stabilito dal Senato. È prescritto che esso sia distante ventisei miglia e ottocentocinquantaquattro passi romani dal luogo di residenza dei Consigli legislativi (art. 331). L'Assemblea di revisione ha diritto di mutare la sua sede, purché si mantenga alla distanza prescritta (art. 332). Alcune norme sono indirizzate ad impedire che l'Assemblea di revisione si trasformi in organo permanente ed usurpi funzioni legislative o di governo; a questo scopo è stabilito che essa non possa esercitare le sue funzioni per più di tre mesi (art. 338); il suo esame è circoscritto ai soli articoli della Costituzione espressamente indicati dai Corpi legislativi; fuori di questo compito non può usare alcuna potestà legislativa o di governo (art. 332).

I membri dell'Assemblea di revisione non possono essere in alcun tempo chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle

(1) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 5.

loro funzioni; sono sottratti alla giurisdizione penale normale, la sola Alta Corte di Giustizia essendo competente a giudicarli; non possono essere deferiti all'Alta Corte di Giustizia se non per deliberazione dell'Assemblea (art. 339). All'Assemblea di revisione spetta il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, le funzioni di polizia nella comune ove risiede (art. 341). Ai membri dell'Assemblea spetta un'indennità uguale a quella stabilita per i membri dei Consigli legislativi (art. 340).

Gli altri articoli della Costituzione rimangono in vigore fintanto che le modifiche proposte dall'Assemblea di revisione non siano state accettate dal popolo (art. 334). A tale scopo l'Assemblea di revisione trasmette il progetto di riforma costituzionale, da essa approvato, alle Assemblee primarie, dopo di che è sciolta di diritto (art. 337) (1).

V. LE NORME TRANSITORIE: « LA TERREUR DE L'ARTICLE 369 » E LA SUA REALE PORTATA NELLA VITA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA. Tra le « disposizioni generali », di cui al titolo XIV ed ultimo della Costituzione, ve ne sono alcune a carattere transitorio ed altre la cui validità è sospesa per un certo periodo di tempo (2). Tra queste ultime vi sono due articoli che impongono, a partire dall'anno XVI, il rispetto di una gradualità nell'assegnazione degli incarichi pubblici. L'art. 360 dispone che, a partire dal termine suddetto, nessuno possa rivestire il grado di amministratore dipartimentale, giudice di tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, prefetto consolare o sostituto presso un tribunale civile o criminale, se non è stato, almeno per un anno, edile, o prefetto consolare presso una municipalità, o pretore, o assessore del pretore, o prefetto consolare presso un tribunale di censura. Il successivo articolo 361, stabilisce che, dallo stesso anno, nessuno possa assumere la carica di senatore, tribuno, alto pretore, prefetto consolare presso l'Alta Pretura, gran questore, se non è stato, almeno un anno, o ammi-

(1) Questo provvedimento di revisione della norma costituzionale, si estende anche alla legge sugli emigrati, emanata in ottemperanza dell'art. 345.

(2) Norme di questo tipo abbiamo già avuto modo di incontrare nella Costituzione romana. Si ricordi l'art. 7, il quale sospende fino al 1° vendemmiale dell'anno VII l'obbligo della residenza per quattordici anni consecutivi nel territorio della Repubblica per lo straniero che intenda divenire cittadino romano; l'art. 14 che sospende fino all'anno XV l'obbligo, per i giovani che intendono iscriversi nel registro civico, di saper leggere e scrivere ed esercitare l'agricoltura o un altro mestiere manuale; l'art. 137 che sospende, fino all'anno XII, la disposizione per cui i Consoli debbono essere presi tra coloro che siano stati membri dei Consigli legislativi o del Consolato, o ministri; l'art. 138, che sospende, fino al primo giorno dell'anno VIII, il divieto per i membri dei Consigli legislativi di essere Consoli e ministri fino all'anno dopo la cessazione delle funzioni legislative.

nistratore dipartimentale, o giudice di un Tribunale civile, o presidente di un Tribunale criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto consolare presso un Tribunale civile, o criminale, ovvero rivestito di « gradi maggiori di questi » (1). Gli ufficiali delle forze armate possono esercitare tutte le funzioni civili, in tempo di pace, purché sia rispettato l'ordine determinato dai due articoli 360 e 361 (art. 367). Queste norme sulla gradualità delle funzioni pubbliche sono proprie della Costituzione romana (2).

Abbiamo cercato di delineare, nelle pagine precedenti, quale avrebbe dovuto essere l'assetto costituzionale della Repubblica romana. « Mais tout ce qui précède », diremo con lo Sciout, « n'est fait que pour la parade » (3), giacché due articoli delle disposizioni generali sospensero praticamente l'applicazione dei principi della Costituzione romana e sostituiscono alla figura dello Stato libero, retto da una carta costituzionale, la figura dello Stato alla mercé del dispotismo di uno o di pochi. Per l'articolo 368, infatti, tutte le nomine che la Costituzione riserva alle elezioni popolari (comizi, assemblee tribuli, assemblee elettorali), alla scelta dei Consigli legislativi, o alla designazione dei Consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma. Si sottrae, così, alla sovranità popolare e agli organi costituzionalmente competenti la facoltà di liberamente nominare i rappresentanti del popolo e le alte cariche dello Stato (4). E non ci si contenta di questa grave limitazione, ma si stabilisce che, nel procedere alle nomine, il generale non sarà vincolato dalle norme della Costituzione, prima fra tutte quella dell'art. 9, la quale stabilisce che solo i cittadini romani possono essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione stessa. Quindi anche cittadini stranieri potranno occupare cariche pub-

(1) Evidentemente si fa riferimento alle cariche di console e di ministro.

(2) Un sistema analogo era stato prospettato alla Costituente francese da Mirabeau. La gradualità delle funzioni figurava negli articoli 21 a 27 del titolo III del progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione degli Undici, ma fu respinto dalla Convenzione.

(3) L. SCIOUT, o. c., to. III, p. 303.

(4) Non ci si avvale di questa facoltà soltanto per le prime nomine, ma, fino a che ebbe vita la Repubblica romana, tutte le nomine a cariche, che la Costituzione prevedeva elettive, furono fatte dalle autorità francesi. Così, ad esempio, per la nomina dei consoli Zaccaleoni, Brizi, Rey, Pierelli e Callisti, avvenuta il 17 settembre 1798 in sostituzione dei consoli che erano stati installati dal generale francese il 20 marzo 1798. Tale nomina fu fatta con legge del generale Macdonald (*Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 536). Per salvare, però, in un certo qual modo, almeno la forma della Costituzione, le nomine furono fatte non più « in esecuzione dell'art. 368 della Costituzione », come era avvenuto per i primi consoli, ma « in virtù dell'art. 369 », che dava, come si vedrà tra poco, la facoltà, al generale francese comandante le truppe di Roma, di emanare leggi « di propria autorità ».

bliche nello Stato romano; a rendere più ovvia questa ingerenza, si stabilisce espressamente, nello stesso articolo 368, che tutti coloro che il generale francese « nominerà alle funzioni civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano ».

L'articolo 369, poi, reca un più fiero colpo allo Stato costituzionale, giacché stabilisce che, fino alla conclusione di un trattato di alleanza tra la Repubblica romana e la Repubblica francese, « ogni legge emanata dai Consigli legislativi romani non potrà essere promulgata se non dopo la previa approvazione del Generale comandante le truppe francesi in Roma », il quale ha anche facoltà di emanare, « di propria autorità », quelle leggi che ritenesse urgenti, « uniformandosi alle istruzioni derivanti dal Direttorio esecutivo della Repubblica francese ». Il Consolato deve promulgare queste leggi « come se fossero emanate dal Potere legislativo ».

Con questo ultimo articolo ogni garanzia costituzionale veniva sospesa. È vero che lo stesso articolo 369 stabiliva che il trattato di alleanza (condizione risolutiva della sospensione) « sarà fatto al più presto », ma, praticamente questo non avvenne mai e la entrata in vigore della Costituzione rimase, così, praticamente sospesa fino alla fine della Repubblica, continuandosi ad emanare le leggi fondamentali e vitali per l'esistenza dello Stato colla premessa: « Conforme all'articolo 369 della Costituzione », riservandosi alle autorità romane la cura di dichiarare, in calce alla firma del generale francese: « Il Consolato ordina, che la legge qui sopra espressa, sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica » (1). Il sovvertimento della vita costituzionale della Repubblica romana appare così grave che il Dufourcq non esita a definire questa disposizione: « la terreur de l'article 369 » (2). Essa praticamente sospende ogni possibilità dei Consigli legislativi di liberamente attendere alla formazione delle leggi, poiché essi sono sotto la tutela del generale francese, il quale può invalidare una legge già approvata dai Consigli, negando la sua approvazione, così come può fare di propria autorità quelle leggi che ritenesse urgenti, il che praticamente significa: fare tutte quelle leggi che vorrà.

Alla vigilia della Festa della Federazione, i membri dei Consigli legislativi della Repubblica romana si incontrarono con i Commissari

(1) « Ecco in campo il famoso articolo 369 », scrive rabbiosamente il SALA, annunciando una delle solite leggi, « che serve di coperta alle leggi più arbitrarie. Questo solo motivo basterebbe per gettare al fuoco la Costituzione con tutti coloro che vi ebbero parte ». (SALA, *Diario*, 6 settembre 1798).

(2) È il generale francese, scrive il Dufourcq, « qui, par la terreur de l'article 369, est le tuteur légitime et officiel de la République ». (DUFOURCQ, o. c., p. 224).

del Direttorio esecutivo francese a Villa Medici. Florent, in una lettera confidenziale ad uno dei Direttori, riferisce le vivaci critiche rivolte, in quella occasione, da senatori e tribuni alla preponderanza che essi ritenevano fosse stata accordata nella Costituzione al potere esecutivo ed alla grave potestà riservata dagli articoli transitori al comandante delle truppe francesi in Roma: « Ils voyaient un pouvoir redoutable dans le pouvoir du Consulat: l'opposition de quelques-uns allait au point de vouloir protester contre la Constitution ou du moins contre les articles qui leur déplaisaient ». Florent afferma che le spiegazioni date dai Commissari sono risultate convincenti e volentieri accettate, ma aggiunge che: « On ne peut cependant affirmer que le Sénat, et le Tribunat surtout approuvaient pleinement toutes les dispositions de la Constitution. Il paraît que les deux dernières pages de la Constitution sont celles qui leur plaisent le moins, à cause de la réserve du pouvoir législatif faite à ce même général » (1).

L'articolo 369 non ebbe soltanto l'effetto di impedire che l'esperienza costituzionale romana si svolgesse in piena autonomia. Il conflitto tra le due autorità francesi in Roma, quella civile e quella militare, si imperniò proprio sui poteri riservati ai Francesi da questo articolo, poteri che la lettera della Costituzione affidava al generale, ma che le istruzioni segrete del Direttorio riservavano nella sostanza ai Commissari francesi (2). Il già scosso equilibrio interno della Repubblica venne così reso sempre più incerto da questo conflitto tra i suoi tutori, che cominciò a manifestarsi fino dal febbraio del 1798. Nel luglio la situazione si era già talmente aggravata da spingere il commissario Florent a chiedere l'intervento del Direttorio (3). Con la nomina di Bertolio ad

(1) Parigi, Arch. nationales, AF III 77, dossier 321/1. Florent ad uno dei Direttori. Roma, 8 germile, anno VI (28 marzo 1798). Ved. *Appendice*, doc. XXXVIII.

Si veda anche la spietata critica che all'articolo 369 della Costituzione muove Felice Mariottini ne *I Congressi del Monte Sacro. Congresso primo. Sul presente governo*, (Roma, Cracas, anno VII, p. 73). A guarire i mali della Repubblica romana basterebbe, per il Mariottini, l'abolizione di questo famigerato articolo: « E non è poi già cotanto difficile, quanto da alcuni si reputa, lo arrecare sollecito, certo, fondamentale rimedio alle infinite nostre sciagure. Vi dico cosa forse insospettata ma vera. Annullate, cittadini direttori, annullate l'articolo 369 della nostra Costituzione il quale, secondo le palesi dichiarazioni dei Commissari vostri, aver non doveva vigore se non fino alla ratifica del trattato di alleanza tra la Repubblica romana e la Repubblica francese, il quale doveva farsi al più presto, e per nostra disgrazia non è stato mai fatto, ed immantinente Roma è salva, Roma è paga, Roma è beata ».

(2) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Bertolio a Talleyrand. Roma, 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 1799).

(3) « Depuis près d'un mois nous avons senti les inconvénients de la formalité de la signature des actes législatifs de la Commission par le général; ils peuvent devenir plus graves d'un jour à l'autre, le refus seul du général peut paralyser tout à fait le

ambasciatore di Francia a Roma, nel novembre, il Direttorio intese dirimere la questione affidandogli « toute autorité supérieure en matière civile et politique dans le territoire de la République romaine ». Un tentativo del generale Championnet di riassumere le potestà legislative, falliva per opera del Direttorio, che gli ordinava la revoca di tutti gli atti da lui direttamente disposti (1). Il violento conflitto scoppiato a Napoli tra lo Championnet ed il commissario Faipoult, finito con la destituzione del primo, segnò la definitiva vittoria dei civili. Bertolio venne così ad assumere una parte di primissimo piano nella vita politica e costituzionale della Repubblica romana (2).

Negli ultimi giorni della Repubblica, apparve sulle mura di Castel S. Angelo una brevissima, mordace iscrizione: « Articolo 369 ». Oramai il dominio francese erasi ridotto alla città di Roma e i Romani trovavano di gusto ricordare in tal modo agli orgogliosi dominatori lo strumento di ogni loro sopraffazione (3).

VI. SIGNIFICATO E VALORE DELLA COSTITUZIONE ROMANA NEL QUADRO DEL PROCESSO EVOLUTIVO COSTITUZIONALE FRANCESE. Le Costituzioni delle repubbliche italiane emanate anteriormente al 20 marzo 1798, derivano anch'esse nella sostanza dalla Costituzione francese dell'anno III e presentano, perciò, caratteri fondamentali comuni: assoluta separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario); potere legislativo affidato a due Camere elette a suffragio indiretto di secondo grado (4); gli elettori di secondo grado, distinti normalmente da quelli di primo grado per anzianità di età e per il requisito del censo; numero dei componenti

pouvoir législatif de la commission. Il y aurait un moyen d'éviter ce résultat: ce serait de supprimer cette formalité ». Arch. nationales. A. F. III, 78, dossier 322/1. Florent al Direttorio. Roma, 27 messidoro, anno VI. (14 luglio 1798).

(1) « Ce n'est qu'en se conformant aux instructions du Directoire exécutif de la République française que le général commandant dans Rome peut d'après l'article [369] de la constitution romaine approuver les lois émancées des Conseils législatifs, et faire de sa propre autorité les lois qui lui paraissent urgentes. Or d'après les instructions du Directoire exécutif sur cette matière, le général commandant les troupes françaises à Rome, n'a pu ni approuver ni faire aucune loi que sur réquisition de cette commission. La suppression de la Commission française à Rome n'a rien changé à cet ordre de choses puisque l'arrêté du 8 frimaire dernier attribue à l'ambassadeur tous les pouvoirs dont celui du 18 ventôse an 6 avait investi la Commission ». Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Il Direttorio al generale. Championnet. Parigi, 5 piovoso, anno VII (24 gennaio 1799).

(2) Le vicende del conflitto tra le autorità militari e civili in Roma sono minutamente esaminate da J. GODECHOT, *Les commissaires aux armées sous le Directoire*, o. c.

(3) Memorie da servire per il diario di Roma in tempo di rivoluzione, Cod. Vaticano Latino 10629, c. 124.

(4) Uniche eccezioni le Costituzioni bolognesi e cispadana che prevedono tre specie di comizi elettorali.

dei Consigli legislativi sensibilmente ridotto (1); potere esecutivo affidato collegialmente a cinque magistrati (2) che nominano i ministri; la separazione dei poteri legislativo ed esecutivo spinta al punto che nessuna collaborazione è possibile fra di essi e nessuna via costituzionale è aperta per la risoluzione dei conflitti; ministri non responsabili davanti ai rappresentanti del popolo e che non formano un consiglio; tendenza a rafforzare il potere esecutivo diminuendo il numero dei membri dei Consigli legislativi e stabilendo nuove ingerenze dell'esecutivo in nomine che la Costituzione francese riservava al legislativo; l'amministrazione della giustizia affidata a magistrati elettivi; le forze armate divise in territoriali ed attive, volontarie queste ultime; una amministrazione locale fortemente centralizzata, con tendenza a circoscrizioni territoriali che nelle denominazioni e nella sostanza rompono con le tradizioni locali (3).

A questo schema essenziale non sfugge, come abbiamo osservato, la Costituzione della Repubblica romana, la quale, per altro, nell'evolversi delle teorie costituzionali e della prassi politica in Francia (e le varie Costituzioni italiane non possono non riflettere le tappe di questo processo) assume un suo aspetto particolare (4). Nella Costituzione romana è evidente una prevalenza ancora più accentuata del potere esecutivo. È riservato, tra l'altro, al Consolato di diritto di nomina dei tesorieri nazionali, nelle altre Costituzioni affidato al legislativo. Si toglie, con ciò, ai Consigli legislativi la possibilità di dominare la vita finanziaria dello Stato (5). Altra grave limitazione del potere legislativo era

(1) Soltanto la Costituzione bolognese prevede trecento membri del Consiglio Maggiore.

(2) Nove nella Costituzione bolognese, tre in quella cispadana.

(3) Esclusione fatta per gli ordinamenti amministrativi previsti dalle Costituzioni bolognese e ligure, che indulgono alquanto a reminiscenze tradizionali.

(4) La Costituzione della Repubblica romana, insieme con quelle della Repubblica batava e della Repubblica elvetica, secondo il Guyot, non rappresentano se non la traduzione in articoli di « différentes nuances du régime républicain qui marquent en quelque sorte, de la Constitution de l'an III à celle de l'an VII et du Directoire au Consulat, une série de transitions parfaitement visibles, quoique la dictature de Bonaparte n'en fût pas la suite inévitable ». R. Guyot, *Du Directoire au Consulat. Les transitions*, in *Revue historique*, to. CXI, 1° fascicolo (1912), p. 9.

(5) Solo la Costituzione cisalpina aveva posto la tesoreria nazionale, per la prima volta, « sotto la ispezione del Direttorio » (art. 313). Ma, con la Costituzione ligure, si era tornati alla disposizione della Costituzione del 1795, che poneva la tesoreria sotto il controllo del legislativo. Questa disposizione aveva procurato notevoli intralci al Direttorio francese. « La Constitution de l'an III », scrive il Guyot (*Du Directoire au Consulat*, o. c., p. 19), « confait le soin d'assurer le payement des dépenses publiques aux commissaires de la Trésorerie, nommés par le Corps législatif et dépendants de lui seul. Si la majorité le voulait, les commissaires nommés par elle pouvaient faire manquer tous les services, affamer le Directoire. Il l'avaient fait en l'an V, avant le coup d'état ».

rappresentata dalla disposizione con la quale, spezzando una tradizione rivoluzionaria che vedeva nella permanenza dei Consigli una garanzia contro tentativi dittatoriali, si prescrivevano vacanze annuali di quattro mesi per ambedue i Consigli (art. 56). Le norme riguardanti le società politiche sono rese più drastiche, poiché ai divieti sanciti nelle altre Costituzioni (1) se ne aggiungono degli altri, che rendono praticamente nulla ogni possibilità di sussistere per ogni formazione politica, poiché inibiscono perfino di « avere presidenti, e segretari o oratori » e, si aggiunge, « in una parola alcuna organizzazione » (art. 351). A queste disposizioni, così restrittive, si ricollega quella dell'art. 344, che pone praticamente la libertà di stampa alla mercè del potere esecutivo, attribuendo al Consolato, sia pure fino alla promulgazione di un'apposita legge penale, la facoltà di procedere contro gli scritti « calunniosi e sediziosi ». Questa norma non trova corrispondenza né nella Costituzione francese né nelle altre Costituzioni italiane.

Altra novità importante è costituita dall'adozione del principio della gradualità delle funzioni, con il quale si tende a sostituire ad una classe dirigente uscita dalla scelta indiscriminata delle assemblee o dei comizi, un'altra classe dirigente, anch'essa eletta, ma formata attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche (2). Il principio della gradualità delle funzioni, già respinto dalla Costituente e dalla Convenzione, veniva da Mirabeau il quale, nella seduta del 10 dicembre 1798, aveva dichiarato che, senza l'adozione di un tale principio, la Costituzione non sarebbe stata che un « beau songe philosophique ».

La Costituzione romana presentava, infine, una novità di ordine sociale: il requisito del censo per gli elettori di secondo grado (che le Costituzioni (3) delle altre repubbliche italiane prevedevano in diversa misura, in ragione dell'entità della popolazione nei vari comuni) è fis-

Ved. le istruzioni date dal Direttorio a Napoleone (LAREVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires*, Paris, Plon, s. a., to. II, p. 283), perché nella Costituzione cispadana si affidasse la nomina dei tre commissari della tesoreria nazionale al Direttorio. Il che, per altro, non avvenne (art. 329 della Costituzione cispadana).

(1) Questi divieti comprendevano: proibizione di corrispondenza fra le varie società; divieto di aggregazione di società fra di loro; proibizione di adunanze pubbliche composte di associati ed assistenti, distinti gli uni dagli altri; proibizione di condizioni di ammissione, di eleggibilità, di esclusione; divieto di ogni distintivo (Ved., ad es., l'art. 363 della Costituzione cisalpina).

(2) La gradualità delle funzioni, ignota alle altre Costituzioni italiane, aveva già avuto una sua prima applicazione nella Costituzione elvetica. La Costituzione romana ne sospende l'entrata in vigore fino all'anno XVI (artt. 360-361).

(3) Tranne la Costituzione ligure, che esclude dalla eleggibilità soltanto coloro che vivono di una paga giornaliera (art. 48).

sato in maniera uniforme per tutto il territorio della Repubblica (1).

Restava insoluto il grosso problema dei rapporti tra il potere esecutivo e quello legislativo, mentre (ed era anche questa una importante innovazione della Costituzione romana) con le norme degli articoli 99 e 100, l'inerzia del Senato, trascorso un determinato periodo di tempo, veniva interpretata come approvazione e la « risoluzione », votata dal Tribunato, poteva essere trasmessa come legge al Consolato.

Queste le innovazioni che tendevano a rendere più energica e più operante la Costituzione romana, della quale il ministro cisalpino Serbelloni, nel giugno del 1798, chiedeva al Direttorio francese l'adozione nella Repubblica cisalpina. Alla Costituzione romana faceva, a sua volta, esplicito riferimento l'ambasciatore Trouvé nell'imporre ai Cisalpini la nuova Costituzione (2). La Costituzione romana del 1798 va, quindi, considerata come un esperimento di quel progetto di riforma costituzionale, della quale la vita politica francese nell'ultimo periodo del Direttorio veniva presentando l'istanza; riforma costituzionale alla quale il colpo di Stato del 18 brumaio imprimerà un moto diverso ed una diversa direzione.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Fonti: Il testo della Costituzione francese dell'anno III in: L. DUGUIT, H. MONNIER, *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, Paris, Libr. gén. de droit, 1908. Per i dibattiti alla Convenzione vedi: *Archives parlementaires de 1787 à 1860...* I. serie, 1795, Paris, Dupont, 1867, e la ristampa del *Moniteur Universel*, Paris, Plon, 1847, tomo XXV.

Per la Costituzione romana vedi: *Costituzione della Repubblica Romana*, In Roma, presso i Lazzarini stampatori nazionali, Anno VI Repubblicano (1798).

Il testo della Costituzione, con l'aggiunta di varie leggi costituzionali, è contenuto anche nel tomo I della già citata *Collezione di carte pubbliche*.

Le Costituzioni delle Repubbliche italiane emanate prima del 20 marzo 1798 sono riunite nella: *Raccolta di Costituzioni italiane*, Torino, Tip. Economica, 1852, vol. 2.

Studi: Uno studio minuto della Costituzione francese del 1795 si trova in L. SCOURT, *Le Directoire*, o. c., t. I, cap. VII, p. 292-340. Si vedano anche:

(1) Rendita annua eguale al valore di centocinquanta giornate di lavoro.

(2) « Votre Constitution est en quelque sorte le fruit de l'expérience, elle est le perfectionnement de la Constitution romaine, qui pourtant offrait déjà une amélioration considérable dans le système représentatif ». R. GUYOT, *Du Directoire au Consulat*, o. c., p. 28.

L. PALMA, *Le Costituzioni della Francia dal 1789*, in *Nuova Antologia*, vol. 106, p. 422 (1° agosto 1889) e vol. 107, p. 209 (16 settembre 1889); A. AULARD, *Histoire politique de la Révolution française*, Paris, Colin, 1926; M. DESLANDRES, *Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870*, Paris, Colin, 1933.

Per una informazione generale vedi il capitolo *La Costituente borghese del 1795* in: A. SAITTA, *Le Costituenti francesi del periodo rivoluzionario 1789-1795*, Firenze, Sansoni, 1946.

La Costituzione romana è ampiamente esaminata nello studio di G. GARAVANI, *La Costituzione della Repubblica romana nel 1798 e nel 1849*, Fermo, Stab. Cooperativo, 1910. L'A., per altro, si è poco preoccupato di ambientare storicamente la Costituzione, studiandone le reazioni nelle popolazioni dello Stato romano. Ne è risultato un lavoro piuttosto arido, interrotto per ogni istituto costituzionale da un minuto raffronto con le altre costituzioni italiane, mentre poco curato è il raffronto con la Costituzione francese del 1795.

Notizie importanti, tratte da documenti di archivi francesi, sulla genesi della Costituzione romana e sul suo inserimento nel processo evolutivo costituzionale francese, in: R. GUYOT, *Du Directoire au Consulat. Les transitions*, in *Revue historique*, to. CXI, 1°, settembre-ottobre 1912.

Sulle Costituzioni italiane del periodo 1796-1798: L. PALMA, *I tentativi di nuove Costituzioni in Italia dal 1796 al 1815*, in *Nuova Antologia*, 1891, vol. CXX (novembre-dicembre), pp. 193-228; 433-451; 718-738; uno studio breve, ma bene informato, è quello di G. SABINI, *I primi esperimenti costituzionali in Italia (1797-1815)*, Torino, UTET, 1911. Studio divulgativo è quello di L. MARCHETTI, *Le Assemblee e le Costituzioni italiane durante il triennio rivoluzionario 1796-1799*, Firenze, Sansoni, 1946. Alle Costituzioni bolognese e cispadana (che ebbero brevissima attuazione) sono principalmente dedicati gli scritti di S. PIVANO, *Albori costituzionali d'Italia. (1796)*, Torino, Bocca, 1913; e di L. RAVA, *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La Costituzione bolognese del dicembre 1796*, in *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, serie I, to. VIII (1913-1914), ed. scienze morali, sez. di scienze giuridiche, p. 73.

CAPITOLO III

IL PARLAMENTO

I. CONSIDERAZIONI GENERALI. « S'il est glorieux pour tout homme de monter au Capitole dans une aussi grande journée, il doit être doux pour un Français d'avoir à y proclamer le Sénat de Rome ». Con queste parole, la mattina del 20 marzo il generale Dallemagne si rivolgeva ai senatori della Repubblica romana, convenuti nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio. Le statue dei papi, disposte lungo le pareti della sala e solo più tardi rimosse, facevano da cornice alla prima assemblea rappresentativa repubblicana che si radunava in Roma. « Vous composez un Conseil Législatif », diceva il generale, « sous la même dénomination que vos Ancêtres, comme eux soyez les colonnes de la République et les ennemis des Tyrans » (1). Pochi istanti dopo Dallemagne inaugurava, al palazzo della Cancelleria, l'altra Camera: il Tribunato.

La Costituzione fondava, come si è visto, la rappresentanza parlamentare sul sistema bicamerale, ma creava una seconda Camera con poteri fortemente limitati: il Senato non aveva l'iniziativa delle leggi e non poteva emendare le risoluzioni legislative del Tribunato, ma solo approvarle o respingerle nel loro complesso. Queste limitazioni venivano a scuotere profondamente l'importanza e il prestigio del Senato nei confronti del Tribunato, mentre, d'altra parte, le facoltà riservate dall'art. 369 della Costituzione al generale comandante le truppe francesi, toglievano praticamente ogni valore alle deliberazioni dei due Consigli, soggette, sempre, all'approvazione ed alla revisione di autorità straniera. Come se ciò non bastasse, alcune norme costituzionali e di regolamento inceppavano praticamente la possibilità di svolgere una attività legislativa tempestiva e proficua. La prescrizione costituzionale che non si potesse dar luogo all'approvazione di un progetto legislativo

(1) *Senato, Processo verbale. Seduta 1^a del 30 ventoso, anno VI (20 marzo 1798)*. Cf. Nota bibliografica alla fine del capitolo.

se non dopo averlo letto e discusso per tre volte, nell'assemblea, non favoriva, certamente, la snellezza dell'elaborazione legislativa, anche se era prevista, in casi eccezionali, una procedura d'urgenza. Oltre a ciò la prassi invalsa per la quale era sempre possibile, su richiesta di uno dei membri, riaprire una discussione già chiusa, o tornare su una deliberazione già presa, concorrevano a rendere il lavoro delle assemblee legislative più lungo e disordinato. L'esame di molti progetti veniva di continuo procrastinato, votandosene l'aggiornamento. « Ogni giorno si aggiornano progetti e non si fanno mai leggi », esclama uno dei tribuni nella seduta del 21 giugno 1798, e l'inconveniente era destinato ad aggravarsi con l'andare del tempo. Non ultima ragione di disagio, nei lavori dei Consigli, la disposizione, per la quale l'ufficio di presidenza decadeva dalla carica ogni trenta giorni, il che impediva che si formasse una prassi unica ed una esperienza nei presidenti e nei segretari.

Il più vasto campo di azione riservato al Tribunato, la età più giovanile dei suoi membri e il maggior numero di essi, rendevano le riunioni di questo Consiglio più lunghe, più calorose, più varie e più spregiudicate (1), mentre politicamente il Senato veniva a trovarsi, a poco a poco, sospinto dalla stessa irrequietezza dei tribuni in una posizione di moderazione e di conservatorismo (2).

I due Consigli svolsero regolarmente la loro opera legislativa dal marzo alla fine di luglio 1798, dopo di che sospesero la loro attività, poiché la Costituzione fissava un periodo annuale di ferie della durata di quattro mesi. Il 18 luglio, salutando i colleghi che si accingevano a partire per le vacanze, il senatore Antonio Brizi si augurava che essi nella calma del riposo meditassero « sui progressi della libertà, sugli avanzamenti dei diritti dell'uomo, sullo stabilimento inconcusso del pubblico bene ». Di questa attività speculativa dei senatori la Repubblica avrebbe raccolto « i dolci frutti al primo apparire del mese Agghiacciatore » (3).

Quando, alla fine di novembre, senatori e tribuni ripresero i loro lavori, la situazione politica interna ed estera era notevolmente cambiata. Ai confini meridionali l'esercito del re di Napoli mobilitava e di là

(1) Ved. Cap. I.

(2) « La partie du corps législatif correspondante à notre Conseil des Cinq-cents, appelée le Tribunat, se montre très inquiète, et, pour des motions, et discussions intempestives, fait manquer très fréquemment soit les mesures soit les ressources sur les quelles avait compté l'ambassadeur ». Parigi, Arch. des Affaires étr., Corresp. polit., Rome, vol. 928. Derazey ex console francese a Civitavecchia al ministro delle relazioni estere. Parigi, 9 messidoro, anno VII (27 giugno 1799).

(3) Senato. *Processo verbale. Seduta XL del 30 messifero, anno VI* (18 luglio 1798).

a pochi giorni entrava nel territorio romano. « Romani ne' pericoli è d'uopo mostrar coraggio », incitavano i manifesti affissi per la città; « Romani è arrivato l'istante di mostrare che siete degni della libertà ». Ma i Romani si preparavano ad applaudire, alla porta di San Giovanni, le truppe del « tiranno del Sebeto ». Sotto la spinta degli avvenimenti militari, le autorità costituite e con esse i due Consigli, o, per lo meno, quanto restava dei due Consigli dispersi dall'invasione, si ritrassero a nord e posero la loro residenza in Perugia. « Perugia con lacrime di piacere », ricordava più tardi il presidente del Tribunato, « ci accolse e fermo scudo ci fu, per difendere il sacro nostro deposito, la inviolabile Libertà. La scelta sua gioventù ci venne in ordine militare molte miglia innanzi ad incontrare; l'illuminata contrade risuonavano di evviva la Libertà, viva la Repubblica, viva la gran Nazione, e il nostro ingresso in quella Comune, rinnovò la memoria degli antichi romani trionfi » (1).

A Perugia ripararono, « col misero arredo dell'abito democratico, e di una camicia, ma col ricco tesoro della libertà latina scolpita nel loro cuore » (2), sette senatori, tra i quali, dopo un lungo e periglioso viaggio a piedi, Liborio Angelucci, ex console, e ventitre tribuni, compresi i due scolopi Gagliuffi e Petrini e Luigi Angeloni. I due fratelli Corona, Camillo e Nicola, arrivarono addirittura nella Cisalpina, e solo il 22 dicembre, nove giorni dopo il ritorno dei Francesi a Roma, si decidevano a tornare da Bologna verso Perugia (3). A Perugia, il Senato tenne il 2 dicembre una seduta nel monastero di Monte Marcino.

La maggioranza dei componenti i Consigli aveva preferito rimanere in Roma (4). « Tutti i membri del Corpo legislativo che sono rimasti in Roma, dovrebbero essere tutti dimessi solo perché sono restati in Roma », proponeva Pasquino dalle colonne del *Monitore*. « Non solo non saranno dimessi », gli ribatteva Marforio, « ma questi medesimi accusano quelli che sono partiti » (5). E, difatti, si discusse la costituzionalità della seduta di Perugia, non essendosi osservate dal Se-

(1) Tribunato. Rapporto della Commissione incaricata di presentare un progetto di legge con cui la Comune di Perugia venga dichiarata benemerita della Romana Repubblica.

(2) Tribunato, Processo verbale. Seduta XXVIII del 14 piovoso, anno VII (2 febbraio 1799).

(3) Arch. Stato, Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 18/40.

(4) « Sept sénateurs et 23 tribuns seulement nous ont suivis. Ils ne sont pas en nombre suffisant pour délibérer. Les autres ont donné la mesure de leur patriotisme en restant lâchement à Rome pour y recevoir le despote napolitain et rentrer sous le joug papal ». Parigi, Arch. nationales AF III 78, dossier 323/1. I Commissari al Direttorio, Perugia, 19 frimaio, anno VII (9 dicembre 1798).

(5) « *Monitore di Roma* », n. XXXIV, 12 gennaio 1799.

nato le norme stabilite dalla Costituzione per il trasferimento della sede delle riunioni.

Si profilava intanto all'attenzione delle autorità francesi in Roma il problema della rinnovazione di una parte del Tribunato e, di conseguenza, quello della convocazione delle assemblee elettorali primarie prevista per il 1° germile dell'anno VII (21 marzo 1799). Si avvicinava, in altri termini, il momento di rendere integralmente attiva la Costituzione, il che, tra l'altro, avrebbe potuto fornire all'Europa una prova della indipendenza e della autonomia della Repubblica romana, « ce qui peut convenir aux vues politiques du gouvernement », scriveva il 13 febbraio 1799 l'ambasciatore Bertolio, al quale, però, non sfuggiva la gravità di una tale decisione: « Cette indépendance prématurée exposera la République romaine à des convulsions, que dans son état de faiblesse physique et morale, elle n'est pas en état de supporter ». Nella situazione politico-militare determinata dalle insurrezioni antifrancesi, i risultati di una consultazione elettorale avrebbero potuto essere quanto mai inattesi, senza contare che le elezioni avrebbero compromesso un progetto che il Bertolio veniva da qualche tempo caldeggiando: « ...après ces élections, l'épuration contrarierait véritablement les principes constitutionnels, puisqu'il y aurait alors des représentants du peuple élus par lui » (1).

Dopo aver provocato in settembre la caduta del primo Consolato, la Commissione francese aveva proposto fin dai primi giorni di ottobre l'epurazione dei due Consigli legislativi. Di fronte al silenzio di Parigi, Bertolio e Duport tornano ad insistere il 9 novembre: « La Commission après avoir pris connaissance des différents sujets qui ont été appelés à composer le Sénat et le Tribunat; après avoir reconnu qu'il en est un grand nombre (on en compte 33 dans le Tribunat) indignes de siéger dans l'un ou dans l'autre de ces Conseils et dont la présence y est dangereuse pour la chose publique, s'était proposée de les épurer. Les patriotes le désiraient et c'était le complément du renouvellement du Consulat... Nous vous prions de vouloir bien considérer que dans l'organisation actuelle de la République romaine, tout est provisoire; qu'aucun de ceux qui y occupent des places constitutionnelles, ne sont élus par le peuple, et n'ont d'autre titre pour les occuper que la volonté du gouvernement français, volonté conditionnelle, c'est à dire nécessairement subordonnée au patriotisme, à la probité, aux lumières et à l'attachement, non pas à des gouvernements étrangers, mais au seul

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Bertolio al ministro delle relazioni estere. Roma, 25 piovoso, anno VII (13 febbraio 1799).

gouvernement français... Les réformes faites ne tombent pas sur des élus du peuple, elles ne blessent donc point les principes du gouvernement représentatif; elles ne doivent donc point être regardées, comme des *révolutions*, mais seulement comme une suite naturelle de l'état actuel des choses » (1).

Non si può non riconoscere alle argomentazioni dei Commissari il pregio della chiarezza e della coerenza. L'epurazione delle assemblee legislative diviene una viva preoccupazione del Bertolio dopo la sua nomina ad ambasciatore. Nei suoi dispacci non tralascia occasione per sollecitare l'approvazione dei suoi progetti, ma a Parigi si preferisce ignorare l'argomento: « La Commission a toujours désiré l'épuration des deux Conseils, elle n'a été arrêtée que par l'espèce d'incertitude, où on l'a laissée sur le changement du Consulat, changement approuvé d'abord par le silence du Directoire, et ensuite par des acts officiels. Cette épuration des deux Conseils, qui n'aurait été qu'un jeu (s'il m'est permis de parler ainsi) dans les circonstances où la Commission se trouvait, est moins facile, depuis l'échec que le Pouvoir militaire a fait essuyer à l'autorité civile française. Cependant, si le Directoire m'y autorisait, j'ai lieu de croire quelle ne produirait aucun mouvement, mais il me faut pour l'exécuter une force française, dans le territoire romain, et à Rome un général de division docile aux instructions du Directoire... » (2).

La risposta non arrivò che il 10 marzo ed era tale da lasciare perplesso l'ambasciatore: « Le D. E. a pensé [que]... vous étiez suffisamment autorisé à agir selon que les circonstances vous paraissent exiger, et que vous étiez par consequent en état de lever tous les obstacles qui vous paraissent empêcher les choses de marcher dans un sens conforme aux intérêts de la République et aux intentions du gouvernement ». Ma a cavarlo d'impaccio aveva provveduto il Talleyrand che, nel comunicargli il sibillino responso del Lussemburgo, si affrettava ad aggiungere « des simples réflexions » a titolo puramente personale: « ...le moyen des épurations est une mesure violente, avec laquelle, en outre, on n'est rien moins que certain d'atteindre son objet... il paraît plus simple d'user de votre pouvoir pour conduire les affaires avec des instruments qui vous sont commis et que vous avez des moyens légaux de diriger, que de l'employer pour en créer d'autres que seraient peut-être plus difficiles à manier. Si les Conseils font des mauvaises lois, vous avez

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. I commissari al Direttorio esecutivo. Roma, 19 brumaio, anno VII (9 novembre 1798).

(2) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Bertolio al ministro delle relazioni estere. Roma, 25 piovoso, anno VII (13 febbraio 1799).

la faculté d'y refuser votre sanction; s'ils n'en font point, et s'ils demeurent dans une inaction nuisible, vous pouvez en faire promulguer vous même toute fois en vous conformant aux arrêtés du Directoire exécutif qui réglent le concert qui doit exister dans les actes entre vous et l'autorité militaire». Quanto, poi, alla convocazione delle assemblee elettorali, il Talleyrand non si sentiva di poter dare consigli: « Vous seul pouvez juger sainement de ce qu'il y a à faire, d'après la connaissance que vous avez des choses et de la situation des esprits. Vous êtes en pleine liberté de convoquer ces assemblées, si vous les croyez utiles au succès des vos plans, ou de les suspendre, si vous les croyez dangereuses » (1).

Questa lettera (fosse caso od espediente) giunse a Roma quando oramai l'ambasciatore non aveva più bisogno di ricevere direttive; ma cercava solamente un'approvazione delle decisioni prese sotto l'impero delle circostanze. Il 3 febbraio, infatti, era stata pubblicata una legge, sottoscritta dal generale Macdonald, con la quale, considerato che « in tutte le rivoluzioni che hanno promesso la libertà civile e politica dei popoli assoggettati per lungo corso di secoli, s'è dovuto ricorrere a leggi di circostanza, senza le quali le Costituzioni accettate dai popoli sarebbero perite nell'istessa loro nascita », si sospendevano i diritti elettorali e si prorogava a tempo indefinito l'articolo 368 della Costituzione che, come si è visto, dava alle autorità francesi la facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei membri del Tribunato (2). Due giorni dopo il Tribunato che, all'oscuro dei progetti dell'ambasciatore, aveva fatto il tentativo di richiedere la convocazione delle assemblee elettorali (3), esaminava la legge in comitato segreto e l'indomani, a sorteggio estraeva i nomi dei venticinque tribuni uscenti dalla carica (4). Soltanto il 18 maggio il generale Garnier disponeva la nomina dei nuovi tribuni, tra i quali vanno ricordati Urbano Lampredi ed il vescovo di Acquapendente Bartoli (5).

(1) Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Minuta di lettera di Talleyrand a Bertolio. Parigi, 20 ventoso, anno VII (10 marzo 1799).

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 44.

(3) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XLI del 24 ventoso, anno VII* (22 febbraio 1799).

(4) « Le sort a fait justice de trois ou quatre Tribuns assez mauvais, et j'espère paralyser la malveillance des autres, en introduisant dans ce Conseil vingt cinq membres que je choisirai de mon mieux et surtout que je croirai attachés au nouvel ordre de choses et au gouvernement français. Ainsi j'ai prévenu les inconvénients que vous craigniez pouvoir être la suite d'une épuration, et je obtiendrais à peu près les mêmes résultats ». Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928, Bertolio al ministro delle relazioni estere. Roma, 11 fiorile, anno VII (30 aprile 1799).

(5) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 343.

I motivi reali che spingevano il Bertolio a richiedere con tanta insistenza l'epurazione delle assemblee trapelano abbastanza chiaramente in un dispaccio del 31 gennaio dell'ambasciatore al Talleyrand: « Le Consulat » egli scrive « semble se jeter dans mes bras, il réclame avec force l'autorité de l'ambassadeur de France. Il est arrivé au point où je le voulais. J'agirai avec prudence et fermeté. Je ménagerais d'un autre côté l'effervescence du Sénat et du Tribunat. Il y a dans les deux Conseils et surtout dans le dernier beaucoup de sujets indignes d'y siéger. Ils ont accueilli le système du général, par ce qu'ils se flattent de le tromper plus facilement » (1).

Il tentativo di dichiarare decaduti alcuni dei membri dei due Consigli non era stato, in sostanza, che un episodio del conflitto tra le due autorità francesi, quella civile e quella militare. A lato di questo conflitto ed appoggiandosi spesso ad esso, il dissidio tra il potere legislativo e quello esecutivo della Repubblica romana era, frattanto, cresciuto d'intensità (ne esamineremo, nelle prossime pagine, più particolarmente le cause ed i momenti) al punto che l'8 luglio il Tribunato ed il Senato facevano un passo comune presso il generale Garnier per provocare la caduta del Consolato, chiedendo categoricamente la destituzione e l'arresto dei consoli, minacciando, in caso contrario di sciogliersi volontariamente (2). Il 19 luglio i due Consigli avrebbero dovuto prendere le loro vacanze annuali (3); ma, pochi giorni prima di questa data, l'11 luglio, il generale Garnier sospendeva dalle loro funzioni Consolato e Consigli. « Non vi è altro mezzo », egli affermava, « per conservare la Libertà generale e individuale, che di riunire in un centro solo tutta l'autorità » (4).

Queste, per sommi capi, le esterne vicende dei due Consigli e questi i limiti di tempo nei quali si svolse la loro attività. L'esperimento costituzionale romano aveva avuto un infelice sviluppo, poiché la vita degli organi esecutivi dello Stato, così come l'opera legislativa dei Consigli si erano trovate ad ogni momento impacciate dalla inframmettenza delle autorità francesi che, come si è visto, si erano riserbate il diritto di intervenire, ogni qual volta lo ritenessero opportuno, a mutare il

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome 928. Bertolio al ministro delle relazioni esterne. Roma, 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 1799).

(2) A. DUFOURCQ, o. c., p. 499. Sotto la data del 10 luglio 1799, nelle: Memorie da servire per il Diario di Roma in tempo di Rivoluzione (Cod. Vat. lat. 10629) si legge: « Il Tribunato da tre giorni tiene lunghissime sedute con giuramento di segreto. Si penetra che macchinano qualche cosa contro i Consoli ».

(3) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, p. 38.

(4) Ivi, p. 48.

corso dell'attività legislativa. Avvilta così l'autorità delle Assemblee in quella che avrebbe dovuto essere la loro più gelosa prerogativa, la formazione delle leggi, non ci si può meravigliare se poi i Francesi venissero anche, qualche volta, meno al rispetto formale che ostentavano per i rappresentanti del popolo romano, al punto che, un bel giorno, un commissario di guerra francese si sentì autorizzato a sequestrare, proprio nel centro della città, la carrozza del Tribunato (1). Di questa scarsa considerazione è anche indice il fatto che i lavori dei due Consigli sono poco conosciuti e seguiti dall'opinione pubblica (2). Ma la cosa più grave è che lo stesso presidente del Senato, Giuseppe Savj, giunge a lamentare che « mentre il Tribunato e il Senato, travagliano indefessi per il pubblico bene, il potere Esecutivo, l'Ambasciatore della Repubblica Francese, ed i Ministri della nostra Repubblica ignorano totalmente le loro operazioni » (3).

In queste condizioni l'esperimento costituzionale romano era destinato a fallire, non ostante lo sforzo dei tribuni e dei senatori di dar vita ad una rappresentanza popolare efficiente. Della loro opera cercheremo di individuare, nelle prossime pagine, gli aspetti più salienti.

II. LA POLITICA INTERNA. « Cittadini tribuni, voi perdetevi molto tempo prezioso in discussione sulla Guardia nazionale, e intanto non si fa alcun passo per ordinare la pubblica economia, per la Zecca, per le spese del Consolato ». Così si leggeva in un articolo del *Monitore di Roma*, il 25 aprile 1798 (4), che proponeva una soluzione rapida del problema che tanto affacciava i tribuni: obbligo del servizio nella Guardia nazionale dai diciotto ai quaranta anni; gli altri cittadini avrebbero potuto iscriversi tra i « fazionieri »; in caso di necessità, servizio militare obbligatorio per tutti. Il Tribunato aveva impiegato molte delle sue sedute appunto per la discussione dell'organizzazione della Guardia nazionale, mentre il Senato era costretto a rallentare i suoi lavori in attesa delle decisioni dei tribuni. Ad una soluzione in via legislativa non si poté, comunque, arrivare, e la Guardia nazionale fu regolata da disposizioni dell'esecutivo e delle autorità francesi.

(1) « Nulla è giovato farne le più alte rimostranze al Commissario francese, che l'aveva fatta sequestrare: nulla il far riflettere, che la medesima serviva ad uso del Tribunato, ed era necessaria alla loro rappresentanza ». *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXIX del 15 piovoso, anno VII* (3 febbraio 1799).

(2) Il Sala, che così attentamente annota gli avvenimenti della Repubblica, assai di rado dà notizie dei lavori dei Consigli.

(3) *Senato. Processo verbale. Seduta XX del 6 ventoso, anno VII* (24 febbraio 1799).

(4) *Monitore di Roma*, n. XIX, 25 aprile 1798.

Un altro provvedimento che occupò per molte sedute i Consigli fu quello che regolava i pagamenti delle obbligazioni contratte prima della demonetizzazione delle cedole del 25 marzo, grosso problema che minacciava di incagliare la vita commerciale dello Stato (1). Frattanto il Tribunato, con vari pretesti, allontanava dalla sua giurisdizione il Capitolo di S. Lorenzo in Damaso e ordinava la chiusura della chiesa. Il Sala commentava: «Torna bene, che mentre dovrebbero occuparsi in tanti altri oggetti interessanti, perdano il tempo in discussioni di tal fatta, per meglio manifestare il loro carattere» (2).

Più varia e più spregiudicata appare l'attività del Tribunato; più lenta e più prudente quella del Senato. Già il 25 marzo, nel Tribunato, posto che «la Rigenerazione di Roma deve essere seguita da un cambiamento di costumi, e d'idee, onde sia totale», si proponeva l'adozione dell'orologio alla francese, «riconosciuto dalle molte Nazioni come il più adatto ad una metodica vita», ma il Consiglio non ritenne di approvare perché «il proposto cangiamento porterebbe della confusione negl'idioti, che potrebbero degenerare in causa di malcontento» (3). Nella stessa seduta si esaminò il progetto di innalzare un gruppo di statue nel Campidoglio, a celebrazione della Repubblica, e si sarebbero voluti scegliere gli scultori fra i più fervidi patrioti. Con una saggezza, quale non è facile riscontrare in periodi di accese lotte politiche, si osservò che «il patriottismo influisce negli affari politici, non già nella perfezione delle arti». Che si scegliessero, perciò, «gli artisti migliori qualunque ne sia l'opinione, non i più recisi repubblicani». E, a proposito di arte, una proposta di limitare l'esportazione della carta prodotta nelle cartiere della Repubblica, suscitò una strana reazione da parte di un tribuno (4): «È ancora incerto, se la stampa abbia recato più danno che utile alla Società... in ogni modo nel presente stato della Repubblica sarebbe bene, che si moderasse la mania di scrivere, e si fomentasse l'occupazione di pensare, poiché essa ha più bisogno d'uomini che pensino, che di scrittori» (5).

Ma, ogni tanto, in mezzo alle discussioni di tono, diciamo, più

(1) Legge del 12 aprile 1798. *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 341.

(2) SALA, *Diario*, 1° maggio 1798.

(3) *Tribunato. Processo verbale. Seduta V del 5 germile, anno VI* (25 marzo 1798).

(4) Il Tribunato esclude, salvo per un breve periodo, dal mese di glaciale al mese di ventoso dell'anno VII, i nomi degli oratori. Il Senato, invece, prese l'uso, quasi fin dall'inizio, di segnalare i nomi degli oratori. «Chi conoscerebbe i Catoni, i Quinzi, i Scipioni, se colle loro intraprese non ci avessero gl'istorici palesati i loro nomi?» argomentava, con non eccessiva modestia, uno dei sostenitori dell'inclusione dei nomi. *Senato. Processo verbale. Seduta XXX dell'8 messidoro, anno VI* (26 giugno 1798).

(5) *Tribunato. Processo verbale. Seduta L del 6 fiorile, anno VI* (25 aprile 1798).

della pubblica finanza, aboliva i fidejcommissi, le primogeniture, e le cessioni in enfiteusi fatte dal governo pontificio, arrecando, con ciò, il più grave colpo alle ultime sopravvivenze feudali (1).

III. LA POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA. Come si è già detto, la Costituzione della Repubblica romana poneva alla base dell'ordine sociale il rispetto del diritto di proprietà, inteso come diritto di godere e disporre liberamente dei beni e dei redditi (2). C'è di più: requisito assoluto per l'acquisto della cittadinanza e, di conseguenza, dei diritti elettorali è il pagamento di una contribuzione diretta fondiaria o personale (3). Quindi un ordinamento sociale che potrebbe agevolmente definirsi conservatore. Al di sotto di questo schema costituzionale si agitano più o meno definiti e consapevoli i fermenti rivoluzionari, da « Nicio Eritreo » che postula chiaramente il principio di un egualitarismo, alla base del quale è una limitazione del diritto di proprietà terriera, al tribuno Domenico Beni che sostiene che « gli uomini non sono liberi, dove non sono eguali, e sono schiavi, dove non sono liberi » (4). Questo concetto è più chiaramente espresso nel Tribunato, dove si trova chi afferma che « in una Repubblica fondata su i principi della libertà, e dell'egualianza, fa d'uopo ripartire le ricchezze quanto più sia possibile, ed impedire, ch'esse si ammassino in mano di pochi ». Le terre dovrebbero essere ripartite in una misura più equa: « Tal divisione tende anche a migliorare l'Agricoltura che deve per necessità languire ove, come in Roma, esistono vastissime possidenze ristrette in poche mani ». La ripartizione dovrebbe essere attuata in modo tale che ciascuno non possa avere una rendita maggiore ai mille scudi, né inferiore ai cinquecento (5). Qualche giorno dopo, un altro tribuno prende la parola per dimostrare « quanto sia contraria alla buona coltivazione la possidenza illimitata, ed eccessivamente estesa dei terreni, e l'inequalissima loro distribuzione ». Bisogna perciò: « limitare l'estensione delle possidenze; obbligare i possessori a fare delle colonie perpetue per i terreni, che hanno di superfluo contentandosi di corrisposte o in generi, o in danari

(1) Il FRANCHETTI (*Storia d'Italia dal 1789 al 1799*, o. c., p. 315) e il DUFOURCQ (o. c., p. 184) danno la paternità della legge ai Consigli legislativi. Il MARCHETTI (o. c., p. 167), riporta la notizia dal Franchetti. Ved.: *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. I, p. 258.

(2) Articolo V dei Diritti; Articolo VIII dei Doveri.

(3) Articolo VI.

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. II, p. 313.

(5) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXIX dell'8 fiorile, anno VI (27 aprile 1798)*.

a piacere de' coloni; far sì, ch'essi possano acquistare il terreno, che coltivano, in proprietà pagandolo a rate».

Viene, così, progettata una risoluzione «perché nessuno possieda più di 100 rubbia di terreno, il di più si dia a colonie perpetue ed ereditarie con una corrisposta anche in generi, e gli affittuari possano possedere in tal guisa, il vicino possa coltivare l'incolto campo del vicino, il proprietario fornisca il colono di utensili, e case, il colono possa comprare il terreno colonico, siano abolite decime, caccie riservate, e palombari, si erigga un monte di gratuiti prestiti frumentarij, si stabiliscano accademie georgofile con premi, una censura agraria e due idraulici per rimuovere le acque stagnanti in ciascun dipartimento, si vietino le ville di lusso e si promettano, ed accordino premj ai migliori coltivatori» (1).

«La mozione», si dice nel resoconto, «è appoggiata da molti, e riconosciuta della massima importanza». Della commissione che deve esaminarla sono chiamati a far parte Camillo Corona, Cappelli, Baker, Franchini e Candelori. Ancora più esplicito si dimostra un tribuno che, nella seduta del 21 giugno 1798, non esita a dichiarare, rifacendosi al Raynold, che il regime democratico «considerar deve i gran proprietari, ed affittuari come causa dei più gravi danni della società» (2).

Il 22 febbraio 1799, sempre nel Tribunato, la nota egualitaria riappare attraverso le parole di Damaso Moroni il quale critica aspramente un «Progetto di legge su i privilegi da accordarsi ai padri di numerosa prole», partendo dal principio che le previste esenzioni fiscali saranno utili soltanto ai ricchi e contribuiranno alla conservazione dei grossi patrimoni mentre, egli asserisce, «lo scopo di una legge democratica sembra esser quello di diminuire le grandi ricchezze, affin di ammettere il *minimum* possibile della differenza delle fortune» (3).

È sintomatico che tutte queste affermazioni (che, per altro, non riescono ad avere una qualunque attuazione legislativa) non trovino quasi mai eco nel Senato, il quale appare più decisamente orientato verso concezioni tradizionalmente conservatrici. Ciò non toglie che, proprio in Senato, si levi la voce più energica contro un provvedimento che si ritiene possa avere una immediata ripercussione sociale: l'abolizione del prezzo politico del pane. Il proposito del governo, ammette il

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXXVII del 21 fiorile, anno VI* (10 maggio 1798).

(2) *Tribunato. Processo verbale. Seduta LXXIII del 3 messifero, anno VI* (21 giugno 1798).

(3) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XLI del 4 ventoso, anno VII* (22 febbraio 1799).

senatore Santarelli, rispondeva a concetti di pura economia « ma bisogna osservare quali effetti doveva produrre nel Popolo » e sopra tutto su quella classe impiegatizia « che, non riputata povera, è realmente miserabilissima », perché riceve il suo stipendio per lo più in carta moneta svalutata, e che, se dovesse il pane essere venduto a prezzo remunerativo, non troverebbe modo di sfamarsi (1).

La politica degli scambi internazionali è influenzata da concezioni mercantilistiche. I Consigli sono sempre molto restii a concedere permessi di esportazione e, con altrettanta ostinazione, vorrebbero proibire la importazione di generi di lusso, attraverso la quale la moneta buona tende ad evadere dallo Stato (2). Può darsi che da queste proibizioni ne verrà un danno ai proprietari, afferma il senatore Marinelli, che è rigidamente vincolista fino a sognare l'autarchia, ma sicuramente « ne risentiranno vantaggio i non possidenti, e non ci sarà più quell'enorme disparità di beni fra i cittadini ». Le industrie manifatturiere dello Stato, egli afferma, languiscono per l'importazione di prodotti stranieri: « Incominciamo una volta a servirci dei soli prodotti delle nostre manifatture. Questi da principio saranno grossolani, ma a poco a poco giungeranno anch'essi alla perfezione delle fabbriche inglesi, tedesche e francesi. Manca forse all'Italiano ingegno, ed industria? » (3) In queste ultime affermazioni sembrerebbe quasi di cogliere una concezione economica unitaria del mercato italiano.

IV. I CONFLITTI DEL POTERE LEGISLATIVO CON L'ESECUTIVO. Si è avuto più volte modo di notare come la Costituzione stessa della Repubblica romana, con la esasperata divisione dei due poteri, legislativo ed esecutivo, ponesse le basi e le premesse di conflitti e di attriti, mentre, d'altra parte, non prevedeva nessuna particolare procedura per la loro soluzione (4). Di qui la necessità di dirimere i conflitti, per altra via inso-

(1) *Senato. Processo verbale. Seduta XXIV del 19 ventoso, anno VII* (9 marzo 1799).

(2) Ved. ad esempio: *Tribunato. Processo verbale. Seduta IX del 10 germile, anno VI* (30 marzo 1798).

(3) *Senato. Processo verbale. Seduta XXXII del 13 messifero, anno VI* (1 luglio 1798).

(4) Si arriva, nell'interpretazione della separazione dei poteri, ad eccessi ridicoli. Nella seduta XCIII del Tribunato (13 luglio 1798) si dà lettura di una lettera del tribuno Pietro Piranesi il quale rassegna le sue dimissioni perché nominato comandante generale della Guardia Nazionale sedentaria. Nel resoconto della seduta è detto: « Si propone di rispondere accettando le dimissioni, ma si obietta che ciò sarebbe incostituzionale, perché nessun carteggio particolare si può avere con un ministro del potere esecutivo. Si delibera perciò che officiosamente il Presidente risponda, in nome proprio, al Piranesi ».

lubili, ricorrendo alle autorità francesi. In una lettera al Direttorio francese del 14 giugno 1798, i consoli non esitano a scrivere che, mentre la Repubblica attende il rinnovamento della legislazione, i membri dei Consigli sono incapaci allo scopo. Pochissime delle leggi emanate dai Consigli hanno avuto la sanzione dal comandante francese. È vano attendere da essi di più « avant qu'une expérience certaine ait mûri ses délibérations, et que la réflexion de la majorité de ses membres les ait détachés de certains partis astucieux et perfides qui ne dirigent l'action de la représentation nationale que contre le gouvernement, sans s'occuper des lois et de l'affermissement de la République ». Il Corpo legislativo è alla vigilia di prendere le vacanze « et nous pouvons dire avec certitude », affermano i consoli « que ses directions ont été si contraires aux intérêts de la République, que cette séparation doit être considérée comme un bienfait » (1).

L'attrito si manifesta apertamente all'indomani della prima invasione napoletana. Il 14 gennaio 1799 il tribuno Bouchard attacca il governo che, a suo dire, trascura l'esecuzione delle leggi. L'orario astronomico e il calendario repubblicano non sono osservati. Ma qual'è, egli si domanda, la legge che viene osservata? « Tutte egualmente son disprezzate, e non vi è che qualcuna, che venga in parte rispettata ». Il Governo deve esso per primo rispettare le leggi e poi imporne severamente il rispetto ai cittadini. Questo richiamo, in forma più dura, è ripreso qualche giorno dopo nel *Monitore di Roma*: « O Santa Libertà, tu fai ogni giorno dei nuovi miracoli... Quando farai tu quello d'ispirare negli animi del Potere esecutivo quei sentimenti energici atti a fruttidORIZZARE Roma e i dipartimenti » (2).

Ma è la questione dei commissari del potere esecutivo presso i dipartimenti che fa nascere alla fine del gennaio 1799 un primo serio contrasto tra i due poteri. Commissari del potere esecutivo esercitavano nei dipartimenti funzioni che, in definitiva, toccavano la competenza delle autorità locali. Ve ne erano di quelli incaricati di sovrintendere ai magazzini militari e alla riscossione della contribuzione del due per cento (3). Altri, dei quali il Consolato aveva decretato l'invio durante la sua permanenza a Perugia, erano incaricati del reclutamento per le forze armate della Repubblica. Altri, infine, erano stati inviati nei dipartimenti del Circeo e del Cimino, per ripristinarvi l'ordine e riorga-

(1) Parigi, Arch. nationales, AF III 77, dossier 321/2. I Consoli al Direttorio. Roma, 26 pratile, anno VI (14 giugno 1798). Ved. *Appendice*, doc. XL.

(2) *Monitore di Roma*, n. XXXVI, 18 marzo 1799.

(3) Sulla contribuzione del due per cento ved. Cap. I.

nizzare l'amministrazione locale pressoché distrutta per la fuga delle autorità costituite (1). Su queste sostituzioni si appuntano le critiche da parte dei senatori e dei tribuni, sopra tutto per quello che riguarda i dipartimenti del Metauro e del Tronto.

I Consigli legislativi lamentavano che l'opera dei commissari nei dipartimenti, lungi dal favorire la pacificazione, avesse provocato la violenta reazione delle popolazioni. « Vediamo nelle storie, che la cattiva scelta de' Proconsoli fu l'origine de' tumulti, e delle ribellioni insorte in molte provincie. Qual differenza fra i dipartimenti e le provincie, fra i commissari e i Proconsoli? » Così si esprimeva, il 23 gennaio, il senatore Pucitta, e passava poi ad analizzare le ripercussioni dannose dell'opera dei commissari: « Anche noi dalle stesse cagioni vediamo nascere nei dipartimenti gli antichi disordini per colpa de' commissari, ripartendo questi ingiustamente le pubbliche contribuzioni nella classe de' piccoli possidenti, e degl'indigenti e fin su quella degli agricoltori... L'imprudenza, o l'empietà di un commissario, che abusando del suo carattere, ha urtato le opinioni religiose, senza esserne incaricato, induce un Popolo a ribellarsi. La prepotenza, e l'avarizia di un altro nel rapire il grano, ed il bestiame agli agricoltori ebbe a costare molto sangue a nostri soldati. La fellonia di un terzo che si è unito ai tumultuosi briganti, ci distrae anco delle città più utili a questa Centrale. E fin quando si vedrà il Governo, stanco dai delitti dei commissari, obbligato ad imprigionarli, e processarli dopo il ritorno dalle loro Commissioni? » (2). Il senatore Giovannelli non è meno energico nel deplorare tali disordini: l'opera dei commissari, che si comportano da veri proconsoli, ha introdotto nei dipartimenti la miseria e il disordine. « Nel Tronto, e segnatamente in Ascoli mia Patria », dice il Giovannelli, « sono state destituite tutte le Autorità dal solo capriccio, senza accusarle di alcun delitto, senza ammettere le loro difese contro l'articolo 198 della nostra Costituzione: vi sono stati surrogati esteri, uomini immorali, pubblici concussionari, e all'autorità giudiziarie sono stati sostituiti i più ignoranti e venali » (3). Due giorni dopo ritorna sulla questione: « La maggior parte di noi riceve continue lagnanze dai rispettivi dipartimenti, donde ci annunziano gli arbitri, e le depredazioni, che impunemente si commettono dagl'inviati commissari e che i funesti effetti della loro infa-

(1) *Senato. Processo verbale. Seduta XII del 12 piovoso, anno VII (31 gennaio 1799).*

(2) *Senato. Processo verbale. Seduta IX del 4 piovoso, anno VII (23 gennaio 1799).*

(3) *Ivi.*

me condotta sono l'anarchia, e l'odio del Governo democratico (1). Il 28 gennaio è il senatore Savi che lamenta l'inefficienza delle amministrazioni locali, abbandonate all'arbitrio dei commissari: « I disordini, e le lagnanze dei dipartimenti sono una conseguenza necessaria della cattiva scelta de' pubblici funzionarj, e dell'Autorità costituite determinate solo dal privato interesse, e non mai dal pubblico, ad occupare gl'impieghi, anzi dalla speranza di ristabilirsi nell'economico, e di arricchirsi coll'infame prezzo de' loro delitti. Costoro sotto la maschera di Patriotti si maneggiano, e brigano per ascendere ai primi posti riguardati da essi come mezzi soltanto di promuovere le loro fortune » (2).

Il Consolato, col messaggio del 9 piovoso (28 gennaio 1799), obietta che, nella scelta delle persone che sono state nominate nei vari incarichi delle amministrazioni locali, non si è trascurato di fare un rigoroso esame « della loro onestà e del loro patriottismo ». Se alcune volte si è preferito degli stranieri a dei cittadini romani, ciò è dovuto al fatto (l'ammissione è assai grave) che i requisiti di onestà e di patriottismo sono stati rinvenuti « negli Esteri a preferenza de' nostri » (3).

Il messaggio consolare, che viene letto nella seduta del 31 gennaio, non convince il senatore Giovannelli, il quale richiede, ed ottiene, l'invio di una nuova protesta al Consolato « perché vengano ripristinate all'istante nel Tronto quelle autorità, sotto il pacifico Governo delle quali col buon ordine e colla tranquillità conciliavasi l'esecuzione delle Leggi » (4). Il Consolato ribatte che gli arbitri, le concussioni e le violenze di chi presiede sono i consueti pretesti degl'insorgenti: « chi è capace d'insorgere, pur troppo è capace di calunniare ». Le autorità, che sono state destituite, non lo furono « se non in seguito di replicati ricorsi, contestati coi più autentici documenti » (5). Ma il senatore Massa insiste: « Se vogliamo ricondurre ne' dipartimenti l'ordine e la tranquillità, si ponga freno una volta ai delitti de' commissarj, e delle Autorità costituite » (6).

Il Tribunato appoggia, intanto, l'azione del Senato. « I così detti commissari di guerra », afferma il tribuno Romani, « lungi di avere in vista una giustizia distributiva sono nelle loro rappresaglie altrettanti

(1) Senato. *Processo verbale. Seduta X del 6 piovoso, anno VII* (25 gennaio 1799).

(2) Senato. *Processo verbale. Seduta XI del 9 piovoso, anno VII* (28 gennaio 1799).

(3) Senato. *Processo verbale. Seduta XII del 12 piovoso, anno VII* (31 gennaio 1799).

(4) Ivi.

(5) Senato. *Processo verbale. Seduta XIII del 15 piovoso, anno VII* (3 febbraio 1799).

(6) Ivi.

pubblici ladroni». Il Gagliuffi, poi, propone un messaggio allo scopo «di svegliare la letargia Consolare acciò si pensi una volta colla dovuta energia alla pubblica sicurezza, alla pubblica felicità» (1). In un messaggio del Tribunato al Consolato si dipinge la condotta dei commissari come «imprudente e biasimevole». «Animato [il Tribunato] dal più indefesso zelo per la pubblica felicità, e per la tranquillità della Nazione vi ripete, Cittadini Consoli, il suo invito, perché reprimiate gli abusi, con i quali la perturbano i Commissarij... e provvediate a ritenerli nelli esatti limiti delle loro Commissioni» (2).

Il Consolato alla fine fu costretto a cedere alle pressioni dei Consigli legislativi. «Le Amministrazioni dipartimentali per scusare se stesse accusano i Commissari», scrive il presidente del Consolato Zaccaleoni al ministro delle finanze, il 3 marzo. «Tuttavia per togliere alle Amministrazioni ogni scusa, il Consolato richiama i suoi Commissari, e di già quelli del Tronto Clitunno e Trasimeno hanno rinunciato» (3). Il Consolato, infatti, già dal 26 febbraio, aveva approvato un decreto col quale richiama i commissari Paloni, Poggioli, Jacoucci, Polelli, Grego, Amici e Bouchard (4).

Nell'intervallo tra l'emanazione del decreto consolare di richiamo e la sua pratica attuazione sorgeva a difesa dei commissari il *Monitore di Roma*, il quale deplorava «le clamorose voci di molti zelanti che declamano contro la condotta dei Commissari spediti dal Governo nei dipartimenti per accelerare l'esecuzione d'importanti e delicate operazioni in tempi difficili e pericolosi». Il *Monitore di Roma* parlava di accuse «vaghe e generali» e di «ragioni occulte» che avevano mossi i senatori ed i tribuni a chiedere il richiamo dei commissari, e riportava una lettera della municipalità del cantone di Veroli in favore dei commissari Jacoucci e Poggioli (5).

La questione dei commissari era, comunque, finita con l'accettazione del punto di vista dei Consigli, ma altri motivi di dissidio impedivano l'armonia tra i due poteri. In un messaggio del Consolato al Tribunato del 20 febbraio si legge: «Voi sapete bene, Cittadini

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXIX del 15 piovoso, anno VI* (3 febbraio 1799).

(2) Ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana il Tribunato. Roma, 9 ventoso, anno VII (27 febbraio 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 14/29. (Ved. *Appendice*, doc. XXVIII).

(3) Il presidente del Consolato al ministro delle finanze. Roma, 13 ventoso, anno VII (3 marzo 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 6. (Ved. *Appendice*, doc. XXIX).

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 35.

(5) *Monitore di Roma*, n. LIII, 16 marzo 1799.

Tribuni, che l'armonia e la lealtà fra i Poteri Costituiti è utilissima alla Repubblica, e che quelli che cercano di alterarla dando peso studiatamente a leggiere casualità dovrebbero ravvisarsi per impolitici, e poco affezionati a promuovere la concordia e la felicità generale». Il Consolato lamenta che il rapporto della Commissione di finanza relativo alla organizzazione delle forze armate della Repubblica sia tale «che sembra spargere sensi di poco buona intelligenza fra i due Poteri». «Tutti i buoni cittadini, commenta il *Monitore* nel riportare il testo del Messaggio, non potranno non riprovare la *piccola* guerra, che alcuni Tribuni sembrano minacciare al Corpo Esecutivo. Diciamo *piccola* per la miseria, e tenuità dei motivi, ma pur troppo grande e funesta per le conseguenze, alle quali può gradatamente condurre» (1).

Questa volta la «piccola guerra» mossa dai tribuni aveva avuto origine dal messaggio approvato dal Tribunato, nella seduta del 13 gennaio, col quale si richiedeva un ragguaglio sulla efficienza della Marina e della Forza armata di terra. «Molte sinistre vicende», dirà più tardi il Gagliuffi, relatore della Commissione delle finanze, «hanno pur troppo provato la giustezza de' timori, che si venivano accennando nel Messaggio». Il 26 gennaio il Consolato avverte di aver richiesto al ministro della guerra «il preciso ragguaglio di tutte le spese occorrenti per l'armamento, ed un fedele rilievo delle somme versate nella Contabilità del ministero dal momento della Rigenerazione romana». Il ministro della guerra risponde chiedendo quindici giorni di tempo per presentare la sua relazione: «Il ragguaglio delle somme versate in questa contabilità del mio ministero, e dell'uso che si è fatto di esse, mi tiene particolarmente a cuore. Una tale operazione porrà nel suo vero lume ogni articolo e farà tacere per sempre qualunque maldicenza, o malevolenza» (2). Il 12 febbraio il Tribunato invia un nuovo messaggio in termini molto più duri: «Il Tribunato rimarca con dolore che la disorganizzazione, e la mancanza di truppe è una delle prime origini dell'insorgenze, che vanno desolando i dipartimenti; e persuaso, che l'indipendenza della Repubblica è proporzionata al suo stato di difesa non può ammettere alcun piccolo ritardo nelle misure, che possono giovare ad attivarla». Richiama, perciò, i consoli alla loro responsabilità di fronte all'intera nazione per un indugio «che tanto compromette la di lei tranquillità, e sicurezza» (3). In risposta al messag-

(1) *Monitore di Roma*, n. XLVIII, 27 febbraio 1799.

(2) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXXVIII del 29 piovoso, anno VII* (17 febbraio 1799).

(3) Ivi.

gio, il Consolato si decide ad inviare alcuni dati, che il Tribunato ritiene insufficienti, e fa sapere che ritiene inopportuno il richiamo alle proprie responsabilità. Il Gagliuffi, nella seduta del 17 febbraio, nel riferire i precedenti dell'incidente, a nome della commissione, dichiara che respinge l'accusa di un inopportuno richiamo del Consolato alle sue responsabilità, che anzi: vi è luogo all'accusa formale contro il potere esecutivo, quando la sua indolenza, o malizia dia luogo alle dilapidazioni accennate nell'articolo 116 della nostra Costituzione. Che se il Consolato si crede esente dalla responsabilità attese le circostanze della nostra non ancora piena autorità, o della mancanza di un esatto stato di esito, e introito della Repubblica, la Commissione crede nel primo caso, che il Consolato asperge di tristi colori le Autorità francesi, la protezione delle quali non sarà mai accordata all'inerzia né alla frode, ma piuttosto alla severa, e inconcussa onoratezza de' rappresentanti del Popolo. La Commissione crede nel secondo caso che il Consolato sembra assicurarsi fralle tenebre attuali, ed insulta perciò alla nostra situazione dolorosa » (1). Ed ancora nella seduta del 19 febbraio il Gagliuffi ritorna sull'argomento: « Il Tribunato ne' suoi comitati segreti ha fatto quanto gli era possibile per mantenere la concordia tra i due Poteri. Continuarsi deve a procurarla, ma senza dati certi, senza fondamenti non si può erigere la fabbrica del Corpo politico. È ormai tempo di agire. Io giuro sul vostro onore; che il Tribunato veglia per il pubblico bene, ma che vorrebbero rendersi inutili le sue cure, con privarlo de' mezzi necessari ad ottenere l'intento » (2). Finalmente il 22 febbraio il Gagliuffi può leggere al Tribunato la relazione della Commissione delle finanze, limitatamente, però, alla Marina. La situazione che si dipinge in questa relazione non è delle più felici: lo stato della Marina della Repubblica è presso a poco identico a quello del passato Governo; « la differenza consiste in qualche impiegato, che spedito a tormentare la gente, può considerarsi come uno dei motivi onde vi sono insorte delle funeste turbolenze ». Dal punto di vista amministrativo, prosegue la relazione, i ruoli degli impiegati sono equivoci e confusi; il danaro pubblico per la ricostruzione della flotta è stato impiegato malamente; non si sono prese le precauzioni necessarie alla custodia dei materiali di costruzione delle navi; in una parola il ministero della Marina è stato infelice nelle sue operazioni. « Rappresentanti del Popolo », conclude il Gagliuffi, « tocca a voi

(1) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXXVIII del 29 piovoso, anno VII* (17 febbraio 1799).

(2) *Tribunato. Processo verbale. Seduta XXXIX del 1 ventoso, anno VII* (19 febbraio 1799).

aprir gli occhi sopra tutti i rami dell'amministrazione, e chiamare a rigoroso controllo tutti i Ministeri per sistemare la contabilità, e salvare la patria dagli incalcolabili mali della negligenza e della mala fede» (1).

Tre giorni dopo il Gagliuffi, sempre come relatore della Commissione delle finanze, riferisce sulla situazione dell'armata di terra, quale si desumeva dagli stati inviati dal Consolato, e più ancora dalle ricerche fatte direttamente dalla Commissione stessa. «Notate», egli dice, «un fatto molto serio, che dimostra la fatal connivenza de' Consoli, allorché essi credono assai difficile il rendimento dei conti ministeriali, e che dimostra pur anche che non è stata la mancanza de' fondi la causa della mancanza delle Truppe. Nulla sarebbe mancato nella Repubblica romana, tanto per soddisfare ai doveri che abbiamo colla Francese, quanto per equipaggiare, come conviene, la nostra, se l'infedeltà di pochi non fosse servita di ombra alla crudeltà, e alla più immorale ingordigia di altri, o se non si fosse tutto paralizzato con mendicati pretesti di una falsa prudenza». Dalle ricerche della Commissione, in mancanza di stati precisi del Consolato, risultano erogati, secondo quanto afferma il Gagliuffi, scudi 820.099.55 per le spese del Ministero della guerra. Le forze armate assommano a cinque legioni e tre reggimenti di dragoni: in totale tremilanovecentoquattordici uomini e duecentonovantuno cavalli. Prima di avanzare un giudizio definitivo, attende la Commissione di avere quei dati ufficiali, che il Consolato tarda ancora a trasmettere, «fin d'ora però riflette che le forze della Repubblica romana sono state assai piccole e proporzion de' fondi, e teme, che vi sia stata della crudeltà, e della negligenza nel risanare un corpo addolorato e languente» (2). La commissione concludeva proponendo l'invio di un nuovo messaggio al Consolato e un progetto di risoluzione che obbligasse i ministri, l'amministratore dei Beni Nazionali, i commissari e gli agenti del potere esecutivo a presentare nel termine di una decade i loro bilanci, rendendo responsabili le autorità superiori «della mancanza e della prevaricazione delle subalterne», qualora non fossero intervenute a reprimere gli abusi e le negligenze.

L'azione del Tribunato contro il Consolato a proposito delle spese militari si svolgeva in concomitanza con l'attacco del Senato sulla questione dei commissari. Quasi contemporaneamente si accendeva un

(1) *Tribunato. Processo Verbale. Seduta XLI del 4 ventoso, anno VII* (22 febbraio 1799).

(2) *Tribunato. Processo Verbale. Seduta XLIII del 7 ventoso, anno VII* (25 febbraio 1799).

nuovo dibattito, destinato, anch'esso, ad intorbidare ancora di più l'armonia, già così scossa, dei due poteri. Il 19 febbraio, il senatore Pagnoncelli richiamava l'attenzione dell'assemblea sullo « stato lagrimevole di quegli'infelici, che attualmente si ritrovano nelle pubbliche carceri. Sono, queste, luoghi di sicurezza e non di pene; ed è contro le leggi dell'umanità, e della natura il barbaro trattamento, che soffrono i detenuti ». Il Pagnoncelli si dilungava a tracciare un quadro penoso delle condizioni dei carcerati: « Si fa loro mancare il vitto necessario al sostentamento della vita; si ritengono in luoghi i più immondi, i più insalubri, e privi di ogni commodò; non si porgono loro gli aiuti necessari nell'infermità facendoli languire nella miseria, e nell'orrore, e preferire ad una vita così penosa la morte medesima » (1). Un messaggio subito inviato al Consolato non trovò risposta. Un secondo messaggio venne inviato il 1° marzo, ancora su proposta del Pagnoncelli.

La discussione si spostò, in seguito, al Tribunato. « La patetica descrizione dello stato miserabile dei detenuti in queste pubbliche carceri fatta in Tribunato dal Cittadino Brunetti fino dal dì 11 corrente », si legge nel *Monitore* del 17 pratile (5 giugno), « eccitò un fremito di pietà insieme, e d'indignazione nei Membri del Consiglio, ed in tutti quelli, che vi assistevano. Fu in conseguenza risoluto, che s'inviasse un messaggio al Consolato affinché con pronte provvidenze soccorresse quegli'infelici, per i quali la Carcere repubblicana è divenuta più tormentosa, e micidiale del Toro di Falaride ». Nella seduta del 4 giugno il tribuno Brunetti portava nuovi argomenti alla discussione della questione delle carceri, facendo rilevare che « un certo Valtè veneziano di origine in poche ore è morto d'inedia a giudizio dei medici; che la così detta Infermeria è priva ancora di tutto il necessario; che presso a 500 carcerati non hanno neppure un pagliaccio dove sdraiarsi; che non è stata cresciuta loro la dose del pane scemata barbaramente dal presente ministro dalle 20 once al giorno, a nove; che i custodi delle Carceri seguitano ad esercitare le più fiere avanie contro quei miserabili ». L'articolo del *Monitore* conteneva anche un attacco contro il ministro di polizia Bassi, accusato di trascurare di eseguire gli ordini del Consolato ed i suoi doveri di sorveglianza sull'amministrazione carceraria, a causa della sua vita dissipata. L'accusa era ripresa in un caustico dialogo di Pasquino e Marforio, che chiudeva il numero del *Monitore* (2).

L'episodio, che dovette suscitare rumore, non sfuggì al Sala, che annota: « Gli estensori di questo *Monitore* avevano aguzzato le loro

(1) *Senato. Processo Verbale. Seduta XVII del 1 ventoso, anno VII* (19 febbraio 1799).

(2) *Monitore di Roma*, n. XXIII, 5 giugno 1799.

penne contro il ministro di giustizia, il quale trascura i doveri del proprio impiego a segno di non essersi portato neppure una volta alla visita delle pubbliche carceri, divenute il vero ritratto dell'Inferno. Distrutta l'Opera Pia di San Girolamo della Carità, che nel passato Governo suppliva al mantenimento de' carcerati, rimangono ora que' miseri privi di qualsiasi soccorso, e alcuni giorni non hanno avuto nemmeno un tozzo di pane. Alla Galeotta vi dimorano circa 150 detenuti tutti appestati di rogna, e quanti ne sopravvivono, tanti contraggono lo stesso morbo. Due carcerati sono morti di pura inedia, e il ministro di giustizia si diverte colla sua bella, rende grazie ad intercessione della medesima, e perchè il calzolaio non le aveva portato un paio di scarpe, mise due sentinelle di vista sinché fossero terminate. Ecco da chi siamo noi governati, ecco li frutti della tanto vantata umanità democratica» (1). Il Consolato, considerando calunniosi l'articolo e il Dialogo del *Monitore* sopprresse l'8 giugno il giornale (2). A difesa del *Monitore* insorgeva naturalmente, il Tribunato, nominando una commissione per accertare l'esattezza delle dichiarazioni del tribuno Brunetti. Il 12 giugno, essa emetteva una deliberazione, nella quale, dopo aver constatato che le dichiarazioni stesse non erano calunniose, invitava i consoli a revocare « nel termine di un giorno » il loro decreto, considerato lesivo della immunità parlamentare e della libertà di stampa, garantite dalla Costituzione (3). Il 14 giugno, il Tribunato inviava un nuovo messaggio al Consolato nel quale osservava che l'articolo del *Monitore* non faceva che riferire le opinioni espresse in assemblea da un tribuno. La dichiarazione che l'articolo era calunnioso veniva perciò implicitamente « ad infliggere tale infame carattere alle mozioni, che vi sono riferite, ed a denigrare le operazioni consentanee del Consiglio. Ciò non solo induce la più evidente ingiustizia, e falsità, poiché il Tribunato ha verificato tutte, ed in tutta l'estensione le mozioni indicate, non solo è contraddicente a voi stessi, che nel Messaggio del 12 Pratile convenite nella deplorabile situazione delle Carceri Nazionali, e non negate quanto adesivamente a dette mozioni vi si era dal Tribunato accennato; ma inoltre venite ad emanare un infamante giudizio su ciò che è stato detto, e scritto dai membri de' Consigli nell'esercizio delle loro funzioni contro il letterale, ed espresso divieto dell'art. 112 della Costi-

(1) SALA, *Diario*, 3 giugno 1799.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. IV, p. 454.

(3) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 14/29.

tuzione». Il messaggio concludeva invitando nuovamente il Consolato a revocare il decreto suppressivo del *Monitore* (1).

Non conosciamo la risposta del Consolato del 15 giugno, ma essa non dovette soddisfare il Tribunato che, dieci giorni dopo, indirizzava un nuovo, energico messaggio ai consoli, nel quale venivano ribaditi i motivi di incostituzionalità del decreto dell'8 giugno. Il messaggio consolare doveva contenere anche un accenno ad una pretesa indipendenza del potere esecutivo, poiché contro questa pretesa il Tribunato insorge violentemente: «Non senza amarezza ha letto [il Tribunato] nel vostro Messaggio la espressione di indipendenza che vi attribuite. Questa urta direttamente le basi di un sistema, e di una Costituzione, che dividendo i Poteri dell'ordine politico nessuno ne rende insubordinato, e con una catena di utili dipendenze collo stabilimento di un Tribunale supremo, e momentaneo, che i soli Consigli legislativi hanno diritto di proclamare e contro di voi, e contro i propri Membri reprime in tutti l'abuso fatale del potere loro confidato, e tutti assoggetta alla Sovranità del Popolo dalli suoi rappresentanti esercitata» (2).

Il Senato, che nella seduta del 20 giugno si era dichiarato solidale con l'operato del Tribunato in difesa del *Monitore* e delle prerogative dei Consigli (3), stava svolgendo, frattanto, una sua azione per costringere il Consolato a presentare il bilancio consuntivo e il ragguaglio della situazione finanziaria. Il 7 giugno, il senatore Giovannelli proponeva la spedizione di un messaggio al Consolato per invitarlo ad adempire il suo dovere di presentare i dati di bilancio ai Consigli. Il quadro che egli faceva della situazione economica era assai grigio: «Non so come i membri dei Consigli legislativi portandosi nelle prossime vacanze nei dipartimenti potranno sedare le voci del Popolo, che mormora sulle dilapidazioni del denaro pubblico. Convieni rammentare al Consolato il dovere indispensabile di esibire in adempimento dell'articolo 164 della Costituzione lo specchio delle spese e lo stato delle finanze. I loro antecessori avevano a quest'epoca nell'anno scorso già rese conto a norma della Costituzione: le attuali circostanze esigevano in quest'anno anche maggior sollecitudine. Si reclama dal Popolo,

(1) Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 14/29. Vedi *Appendice*, doc. XXXI.

(2) Il Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana. Roma, 7 messifero, anno VII (25 giugno 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 14/29. Vedi *Appendice*, documenti XXXII e XXXIII.

(3) *Senato. Processo Verbale. Seduta XLVIII del 2 messifero, anno VII* (20 giugno 1799).

che le sussistenze, le spese della truppa, e de' funzionari del Governo sono vani pretesti, onde si colorisce la dispersione delle rendite nazionali: che le sussistenze non si provvedono, che la milizia è poca, mal fornita, non pagata, e che ritrae i suoi foraggi dalle Comuni, in cui risiede: che alle spese del Governo mal si soddisfa, posticipando agl'impiegati i loro appuntamenti, e questi neppure interamente: che la classe più indigente di essi ha un credito sacro, ed inviolabile con la Nazione di un quadrimestre: che questo è un mancare alla buona fede, e al più forte dovere de' legami sociali. In vista di ciò v'invito ad avvertirne il Consolato con un messaggio enumerandogli i succennati disordini » (1).

Il Consolato oppose le difficoltà in cui si trovava l'Amministrazione a causa dell'invasione napoletana, dei movimenti delle armate, della carestia, delle insorgenze e dello stato d'assedio dichiarato in tre dei più produttivi dipartimenti. Discutendosi il messaggio consolare, il senatore Giovannelli lo definiva « un ammasso informe di parole vaghe e perciò insultante nei confronti della rappresentanza popolare » (2).

Costretti dalle sollecitazioni dei Consigli i commissari della Contabilità, in luogo di inviare il conto generale delle entrate e delle spese inviarono all'esame del Tribunato due giornali di cassa. Il 5 luglio il Tribunato, perciò, tornava ad insistere per avere l'esatto ragguaglio delle entrate e delle spese e richiedeva che si rendesse conto « de' quattordici milioni, e seicentomila scudi di beni nazionali » messi a disposizione del Consolato. Richiedeva anche un « Elenco de' Commissari spediti a raccogliere ori, argenti, metalli, denaro, e tutt'altro appartenente alle Chiese, Luoghi Pii, o stabilimenti ecclesiastici soppressi, e non soppressi onde la Gran Questura possa ad uno ad uno chiamarli al rendimento de' conti » (3).

Il Consolato si trovava, sotto gli attacchi dei Consigli legislativi, in una situazione assai grave. Il 22 giugno era stato costretto a revocare il divieto di pubblicazione del *Monitore di Roma* (4); lo stesso giorno veniva destituito il ministro Franceschi e gli si imponeva di non lasciare

(1) *Senato. Processo Verbale. Seduta XLV del 19 pratile, anno VII* (7 giugno 1799). Cf. A. DUFOURCO, o. c., p. 497.

(2) *Senato. Processo Verbale. Seduta XLVIII del 2 messifero, anno VII* (20 giugno 1799).

(3) Il Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana. Roma, 17 messifero, anno VII (5 luglio 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99. B. 12/24. Ved. *Appendice*, doc. XXXIV.

(4) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, p. 6.

Roma senza aver reso conto della sua amministrazione (1); il 27 giugno l'ambasciatore Bertolio destituiva il ministro Bassi, sostituendolo col Piamonti (2). Sotto la pressione delle richieste delle assemblee legislative, il Consolato tentò di scaricare la responsabilità sulle spalle del ministro delle finanze Breislak. Nell'Archivio di Stato di Roma abbiamo ritrovato una minuta di una lettera di risposta del ministro ai consoli, sfuggita alle ricerche del Dufourcq. All'invito di fornire i rendiconti delle amministrazioni e in particolare dell'amministrazione dei beni nazionali, il Breislak risponde: « Sono per altro nella dispiacevole circostanza di annunciarvi, Cittadini Consoli, che non solo non ho dato esecuzione all'invito ma che sono nell'assoluta impossibilità di eseguirlo. Ciò nasce primieramente dalla mancanza di una Contabilità centrale per cui tante volte si è fatto rapporto da questo Ministero ai vostri predecessori, ed a voi, secondariamente dalla irregolarità con cui si è proceduto nella leva delle contribuzioni e nel pagamento delle spese per la combinazione imperiosa delle circostanze. Per rapporto all'introito non deve esservi ignoto Cittadini Consoli che nell'Anno 6° vi sono state più requisizioni contribuzioni e prestiti forzosi che in parte ebbero effetto, in parte no; i ruoli delle contribuzioni non furono mai formati, i prestiti forzosi furono levati da diversi Commissari spediti dal Consolato dai quali non si è dato nessun conto a questo Ministero; onde per quello riguarda l'introito non posso dare assolutamente alcun sfogo. In ordine, poi, alle spese se si tratta in beni nazionali queste sono state eseguite unicamente dal Ministro della guerra coll'intelligenza del Consolato e dell'Amministrazione dei beni nazionali; se si tratta in danari sono state fatte dai diversi Ministeri senza neppure far visare i decreti dal Ministero delle finanze come porta la Costituzione; onde io non potrei darvi altro conto che di quelle eseguite dal mio Ministero » (3).

Un quadro più preciso e più tragico della situazione interna dell'Amministrazione della Repubblica non potrebbe essere fatto. Al Breislak doveva essere evidente che a questo punto la situazione del Consolato non era più sostenibile, tanto è vero che sul documento, che abbiamo citato, vi è la nota seguente: « Fu fatta la minuta della risposta che restò presso il Ministro il quale non la volle spedire attese le innovazioni che si aspettavano nel Consolato ».

(1) Decreto del Consolato del 4 messifero anno VII (22 giugno 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Rom. 1798-99, B. 12/24.

(2) SALA, *Diario*, 27 giugno 1799.

(3) Breislak al Consolato Romano, 21 messifero, anno VII (9 luglio 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. Romana 1798-99, B. 12/24. Vedi *Appendice*, doc. XXXV.

La situazione stava veramente precipitando e i gravi conflitti scatenatisi negli ultimi mesi tra il potere esecutivo e il legislativo non avevano fatto che accelerare la catastrofe. Di un primo passo tentato presso l'ambasciatore francese per cercare di risolvere la crisi al di fuori della legalità costituzionale ci dà notizia una lettera del Tribunato al Senato del 23 giugno. «L'ambasciatore», si legge nel documento, «à manifestato il più preciso desiderio di prestarsi a tutte le misure di pubblica salvezza» (1). L'8 luglio i due Consigli tentano un vero e proprio colpo di stato. «Il est inutile», scrivono i tribuni al generale Garnier, «que nous vous blessions nouvellement le coeur, en vous présentant le détail des maux qui nous oppriment. Vous savez comme nous que la République le doit en plus grande partie au pouvoir exécutif, qui déjà a réduit les choses à un point qui ne permet pas qu'on tarde un seul instant à y apporter le seul et unique remède qui reste. La République romaine, pleinement convaincue de l'attachement que vous lui portez, espère que vous n'hésitez pas à approuver les déterminations suivantes: Les membres du Consulat qui ont perdu entièrement la confiance publique, doivent cesser leurs fonctions, et ils devront être renfermés au fort Saint Ange, et un autre gouvernement organisé par vous les remplacera». Queste richieste avevano addirittura carattere ultimativo: se dentro sei ore il generale non avesse dato una risposta categorica, Senato e Tribunato si sarebbero considerati disciolti, «ne voulant plus avoir part à une honteuse complicité de lèse-nation» (2).

Chi si oppone recisamente, nonostante le promesse che il Tribunato riteneva di avergli strappato, fu proprio l'ambasciatore Bertolio. «La frayeur s'est emparée de tous les patriotes et des premières autorités romaines», egli scrive a Parigi, riferendo sulla drammatica situazione di Roma dopo l'evacuazione di Siena e di Firenze da parte dei Francesi. «Cette frayeur combinée avec une foule de passions individuelles, a fait naître une guerre à mort entre les deux Conseils législatifs et le Consulat. Il en est né des projets qui ne tendaient rien moins qu'à une contre-révolution ouverte. Des comités secrets, des séances inconstitutionnelles, une réunion des deux Conseils avaient produit des décrets qui destituaient le Consulat, mettaient tout le pouvoir exécutif entre les mains des deux Conseils en formant dans leur sein trois commissions qui n'auraient été que des comités révolutionnaires.

(1) Il Tribunato ai Cittadini Senatori della Repubblica Romana, 5 messifero, anno VII (23 giugno 1799). Arch. Stato Roma, Fondo Rep. rom. 1798-99, B. 14/29. Ved. *Appendice*, doc. XXXVI.

(2) J.-M. SONGEON, o. c., p. 28.

On savait parfaitement que rien au monde ne me ferait sanctionner de pareils projets. On a tout essayé pour m'ébranler. Menaces de faire insurger les peuples de Rome, menaces d'assassinat, menaces de poisons, tout a été employé. J'ai tout bravé». Di fronte a questa, forse inattesa resistenza, si tentò di provocare una scissione fra le due autorità francesi. « On a cherché à renouveler les scènes des généraux St-Cyr et Championnet », scrive ancora il Bertolio. « On a circonvallé le général Garnier commandant la division de Rome. On a voulu lui persuader que l'article 369 de la Constitution attribuait à lui seul l'autorité française dans l'état romain; on lui a présenté des décrets à sanctionner. Instruit de ces démarches, j'ai eu le temps de voir le général, de lui représenter les suites dangereuses de cette opération, et il a refusé la sanction illégale qu'on sollicitait auprès de lui ». Il rifiuto del generale Garnier, conclude l'ambasciatore, ha sconcertato gli avversari del Consolato, ma non ha distrutto i loro piani: « D'un autre côté, le Consulat a été frappé de terreur. Il s'est cru perdu. Deux de ses membres m'ont envoyé leur démission, chacun en particulier » (1).

Così il conflitto tra i poteri costituiti dello Stato romano aveva raggiunto il suo culmine. La soluzione della crisi venne a soli tre giorni di distanza dal tentativo dei due Consigli, ma fu assai più drastica: la Repubblica era posta in stato d'assedio; le funzioni del Consolato, del Tribunato e del Senato venivano sospese (2). Di lì a poco un comitato provvisorio di governo, alle dirette dipendenze delle autorità francesi, si sostituiva agli organi costituzionali (3).

Conclusion e

Ancora prima della resa dei Francesi, la Repubblica romana cessava praticamente di esistere per interno disfaccimento. Se questo processo era stato accelerato dalla crisi militare provocata dalla iniziativa aggressiva degli eserciti della seconda Coalizione, esso era già iniziato per gli interni contrasti politici, per la insufficienza della classe dirigente, che si era costituita alla Curia pontificia, per la mancata adesione di larghissimi strati della popolazione ed infine per la violenta insurrezione armata che travagliò i dipartimenti.

(1) Parigi, Arch. des Affaires étr., corresp. polit., Rome, vol. 928, Bertolio al Ministro degli esteri, Roma, 28 messidoro, anno VII (16 luglio 1799). Ved. *Appendice*, doc. XLVI.

(2) *Collezione di carte pubbliche*, o. c., to. V, p. 48.

(3) Ivi, p. 73.

Il 30 settembre la Repubblica cessava anche materialmente di esistere. Dei suoi sostenitori alcuni si rifugiarono in Francia e di lì a poco si trovarono travolti nel colpo di stato del 18 brumaio che li pose di fronte ad una situazione politica per molti di essi insostenibile. La così detta « cospirazione dei Romani » contro Napoleone, scoperta a Parigi nell'ottobre del 1800, è la risultante di questa situazione. Col consolidarsi dell'Impero napoleonico, alcuni dei fierissimi repubblicani del 1798 li ritroveremo a scrivere egloghe latine in onore dei nuovi principi, altri chiederanno di servire i Francesi, quando per la seconda volta si installeranno a Roma. A qualche anno di distanza, dell'esperimento repubblicano romano sembra quasi non si trovi più traccia né ricordo.

A noi, posterì ricercatori di quelle vicende, resi esperti dalle recenti tragedie, non sfugge l'intimo dramma dell'effimera costruzione della giacobina Repubblica romana, quale per una improvvisa e forse inconsapevole illuminazione appare in una frase di uno degli ultimi articoli del *Monitore*: « La libertà non si ottiene per altrui dono, né si compra col danaro, ma si acquista a prezzo di sangue e di virtù » (1).

NOTA BIBLIOGRAFICA

Fonti: I resoconti a stampa del Tribunato e del Senato uscirono dai torchi di Luigi Perego Salvioni, negli anni 1798-99, a fascicoli separati, seduta per seduta. Oggi si trovano, normalmente, per quanto riguarda il Senato, legati in due volumi contenenti, il 1°, le Sedute I-XL dell'anno VI e il 2°, le sedute I-LIII dell'anno VII. Complessivamente abbracciano il periodo dal 30 ventoso anno VI al 19 messifero anno VII.

Le Sedute del Tribunato sono di regola raccolte in tre volumi: 1° volume, Sedute I-XLV dell'anno VI; 2° volume, Sedute XLVI-CXVI dell'anno VI; 3° volume, Sedute I-LVIII dell'anno VII. Questi resoconti vanno dal 30 ventoso anno VI al 27 ventoso anno VII (2).

(1) *Monitore di Roma*, n. XXI, 31 agosto 1799.

(2) Tommaso CASINI, nell'articolo successivamente citato, segnalava, nel 1916, alle ricerche degli studiosi i verbali delle sedute XVIII-XXXIX dell'anno VII del Tribunato, fino a quel tempo irreperibili. Ho potuto ritrovarli nella Biblioteca del Senato, la cui raccolta permette fortunatamente di colmare anche la lacuna in tempi più recenti formatasi per la scomparsa dalla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma di alcuni volumi di resoconti. Mi corre, però, l'obbligo di avvertire che, mentre il Casini credeva che le raccolte dei Resoconti, sia del Senato sia del Tribunato, si arrestassero al marzo 1799, per il Senato la raccolta ritrovata giunge fino al 19 messifero dell'anno VII (7 luglio 1799), ed è da ritenersi completa. La raccolta degli atti del Tribunato conservata nella biblioteca dell'*Assemblée nationale* a Parigi, si arresta invece alla seduta del 27 germile dell'anno VII (16 aprile 1799). Rimarrebbe ancora scoperto il periodo dal 27 germile alla cessazione dell'attività legislativa, nella eventualità che il Tribunato

Studi: Non sono stati finora pubblicati che due soli studi riguardanti il parlamento della Repubblica romana. TOMMASO CASINI, in un articolo comparso nel 1916 (*Il parlamento della Repubblica Romana del 1798-99*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. III, 1916, p. 517) si limitò a fornire brevi cenni biografici di tribuni e senatori. GIUSTINIANO DEGLI AZZI dedicò un capitolo del suo lavoro: *Gli umbri nelle assemblee della Patria* (In *Archivio storico del Risorgimento Umbro*, anno VIII, 1912, pp. 83-137) alle assemblee della Repubblica romana. È un articolo, per altro, piuttosto slegato e monotono, essendosi l'autore limitato a spulciare dai resoconti (e non tutti ebbe la possibilità di consultare) quanto si riferiva all'attività dei parlamentari umbri.

Per la comprensione delle correnti sociali più ardite, delle quali abbiamo cercato di cogliere le tracce, nell'attività dei Consigli legislativi della Repubblica, la cui portata, per altro, non va sopravvalutata, né interpretata alla stregua di movimenti sociali più recenti, si può ricorrere ai due veramente pregevoli saggi di DELIO CANTIMORI: « Enrico Michele L'Aurora » e « Legge Agraria » compresi nel volume: *Utopisti e riformatori italiani* (Firenze, Sansoni, 1943).

VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA

abbia continuato a stampare i suoi resoconti. Per questo intervallo, mi sono giovato delle notizie riportate nel *Monitore*; dei pochi documenti originali del Tribunato conservati nell'Archivio di Stato di Roma; dei riferimenti nei resoconti del Senato all'attività dell'altro Consiglio. Del periodico: *Lo spirito delle leggi romane. Giornale de' Corpi legislativi della Romana Repubblica*, di cui si dà notizia nel *Monitore di Roma* (num. XVIII, 19 novembre 1798), non sono riuscito finora a trovare traccia.

AVVERTENZA

Nella trascrizione dei documenti pubblicati in appendice si è cercato di mantenere il più fedelmente possibile il testo dell'autografo, rispettandone le forme ortografiche e sintattiche, anche quando non concordano con l'uso moderno, e correggendo solamente gli errori materiali. L'uso delle maiuscole, abbondantissimo negli originali, è stato ridotto all'indispensabile; così pure, allo scopo di non disturbare eccessivamente la lettura, si sono sciolte le abbreviazioni. L'interpunzione è stata modificata solo quando era necessario alla maggiore chiarezza del testo. Nei documenti in lingua francese, seguendo la consuetudine invalsa, sono state rese all'uso moderno alcune desinenze. Ad un ordinamento puramente cronologico, è stato di massima preferito il criterio di raggruppare i documenti per argomento; i documenti degli archivi romani sono stati tenuti distinti da quelli degli archivi parigini.

APPENDICE

I.

Da un rapporto diplomatico dell'ultimo ambasciatore della Repubblica veneta a Roma, Pietro Pesaro. Il Pesaro ancora all'oscuro della condizione interna di Venezia, dopo il trattato di Campoformido, indirizza i suoi rapporti: « A chi detiene il governo della città ».

Roma, 10 febbraio 1798.

Museo Centrale del Risorgimento, Roma (1), vol. ms. 396.

In seguito alla notizia, che l'Armata Francese andava avanzando verso Roma, ed occupando tutto il circondario paese, venne in deliberazione questo Governo di spedire al Generale in capo una deputazione composta di tre dei principali soggetti, cioè il Card. Della Somaglia, Vicario di Nostro Signore, il Principe Giustiniani, e Monsig. Arigoni, per pregarlo di volerli informare della di lui commissione, e rinnovargli nel tempo stesso le più fere offerte a nome del Papa. Siccome poi arrivò nello stesso giorno un corriere della Corte di Napoli, che, per quanto dicesi, incaricava questo di lei ambasciatore impiegare i maneggi più efficaci in favor della Santa Sede; così dopo essere stato Egli invitato ad intervenire alla Congregazione di Stato si offrì Egli precedere la Deputazione stessa e portarsi quindi a Terni, dov'era già arrivato il Generale in capo col centro dell'armata. Non valsero per altro gli uffici del Ministro suddetto per persuadere il Generale ad accogliere la Deputazione e dovette essa retrocedere, senza essersi potuta neppur presentare; e l'ambasciatore poi al suo ritorno recò al Segretario di Stato in alcuni articoli le disposizioni, che per la quiete universale prendeva il Generale stesso prima di entrare in città con la truppa. Intanto col corriere di Spagna giunsero al Santo Padre le più effuse espressioni di quel Sovrano, colle quali dinotava il sommo suo rincrescimento, per l'affare accaduto in Roma il dì 28 dicembre, e prometteva colla maggiore efficacia l'appoggio della di lui protezione. Infatti si vide la notte appresso venire a Roma il Cavaliere Azara, che pochi giorni prima si era portato in campagna, e direttamente proseguire il suo viaggio verso il Generale Berthier, con cui si trattene ierì alcune ore, dopo le quali rivenne a Roma, chiese udienza da Nostro Signore, e longamente conferì col Segretario di Stato ritornando dopo al Generale che, non più di due poste, era di qui lontano. Quale poi di queste trattazioni e comunicazioni sia stato l'oggetto, e sia per esserne la riuscita è ancora ignoto. Intanto in questa

(1) Nei documenti seguenti si usa la sigla: M. C. R.

notte l'armata accampò sul Monte Mario posizione prossima alla città e che la domina interamente, e questa mattina il Governatore di Castel S. Angelo, dietro gli ordini avuti, ne ha ceduto le chiavi, ed il possesso agli ufficiali francesi: finora, che sono le 23 ore le truppe non sono entrate in città; ma occupano tutti i contorni; e già dalla città si sono avviate loro le carrette con provvigioni di pane e vino. La truppa di linea, che ancora esiste, e la guardia civica veglia all'ordine, ed alla quiete. In mezzo a tanta minaccia, ed al sovrastante pericolo, la città si mantiene prodigiosamente tranquilla, ne vi è alcun segno di insurrezione; l'abbattimento e la rassegnazione è divenuto il solo sentimento del Sovrano, e di tutti gli abitanti: spiegheranno le posteriori disposizioni se la Francia si accontenta di aver da Roma una soddisfazione o se sottostia qualche altro pensiero.

II.

Lettera del generale Alessandro Berthier al Direttorio esecutivo francese. La lettera porta la intestazione: « Armée d'Italie. Liberté Egalité ».

Roma, 10 febbraio 1798.

M.C.R., B. 63/13.

Le citoyen Alexandre Berthier Général en chef au Directoire Exécutif de la République Française. Au Quartier général de Rome le 22 Pluviôse 6.me année de la République Française une et indivisible.

Je vous prévien citoyens Directeurs que le Corps de troupes Françaises que je commande, est entré aujourd'hui dans Rome et n'a trouvé aucun obstacle. Le pape s'est livré entièrement à la générosité française; il n'a pas bougé de Rome, ce qui m'embarasse beaucoup. Le peuple est dans la stupeur et n'a jusqu' [sic] ci présent montré aucun mouvement pour la Liberté. Salut et fraternité. Alexandre Berthier.

III.

Lettera dei Commissari Florent, Faipoult e Daunou al ministro delle finanze della Repubblica romana Buffalini, per richiedergli di ordinare un contributo di cinquemila scudi, da prelevarsi nel dipartimento del Metauro, per i bisogni della flotta francese in Ancona.

Roma, 31 maggio 1798.

Archivio di Stato, Roma, Fondo Repubblica Romana 1798-99 (1), B. 1.

Les commissaires du Directoire exécutif de la République française envoyés à Rome. Au citoyen Buffalini ministre des finances.

Rome, le 12 Prairial An 6 de l'Ère Républicaine

Les besoins de la Marine Française, à Ancone, Citoyen Ministre, sont tels qu'il est indispensable à la Commission de vous demander une mesure

(1) Nei documenti seguenti si usa la sigla: A. S. R.

pour y porter un secours momentané. Elle consiste en ce que vous ordonnez au Département du Métauro de verser dans la caisse du paiement de la Marine à Ancône une somme de cinq mille écus romains en valeur effective. Ce versement ne peut être au dessus des forces du Département qui a des moyens et à qui vous pourrez en tenir compte sur les impositions qu'il aura a vous payer ou de toute autre manière que le Consulat jugera plus convenable. Les besoins étaient si extrêmes que le commandant des forces militaires à Ancône allait être forcé de faire au Département cette réquisition, s'il n'avait pas pensé plus régulier de vous faire inviter à substituer à sa demande, celle plus régulière du Gouvernement Romain. Concertez vous donc avec le Consulat pour faire réaliser le cinq mille écus romains par le Département du Métauro dans la caisse de la Marine. Vous donnerez pour comptant la réception de cette somme en acquittement de ce que vous devez encore sur le 2^e terme du 20 floréal. Vous en agirez de même pour les sommes déjà fournies par le même Département du Métauro, parmi lesquelles s'en trouve une de 16.000 [écus] de France que la Municipalité d'Ancône a fournie récemment. Le Commissaire ordonnateur Buhot aura l'honneur de vous voir pour suivre auprès de vous l'affaire des 5.000 écus dont nous vous exposons la nécessité. Salut et fraternité. Florent, Daunou, Faipoult.

IV.

Il seguente rapporto ai Consoli probabilmente è stato inviato dal Breislak, ministro delle finanze, in risposta alla lettera del Presidente del Consolato Calisti del 6 germinale anno VII (26 marzo 1799) colla quale gli si richiedeva di preparare un progetto di messaggio da inviare all'ambasciatore francese « onde riparare a questo sistema perpetuo di spoglio » messo in atto dai Comandanti francesi nei dipartimenti.

A.S.R., B. 11/21 (Copia).

Ormai le cose sono al punto, che la Gran Questura poca influenza ha più nella Cassa Dipartimentale del Musone, pochissima in quella del Tronto, nessuna in quella del Métauro. Appena in queste casse viene versato qualche fondo, arrivano subito degl'inviti alcune volte dalle Amministrazioni, il più delle volte dai Generali comandanti, che forzano i Questori a farne la consegna per oggetti della guerra. Tali sono i fatti, che non ammettono dubbio. Alli 8 Ventoso dovette il Questore del Métauro con ordine del Generale Le Brun, e colla forza, pagare all'Amministratore 96 piastre per gli spedali militari. Il dì 10, coll'ordine medesimo, e con la forza dovette consegnare alla detta Amministrazione tutto il denaro, che si trovava in cassa, e la stessa consegna fu costretto di reiterare il dì 16 pur colla forza, e coll'ordine del Generale. Questi fatti furono già da me detti a notizia del Consolato con quattro rapporti del dì 27 Ventoso, e ne aspettano un provvedimento corrispondente alla gravità dell'affare, allorché

dall'ulteriore mia corrispondenza colla Gran Questura ho rilevato che i detti fatti, o espilazioni della Cassa Dipartimentale si vanno reiterando di volta in volta, e ne ho ricevuto ancora la copia delle giustificazioni che le comprovano.

Risulta da questi, che nel Metauro sotto i giorni 20, 22, 25, 27, 30 Ventoso in vigore di ordini particolari del General Bellair, e l'intervento della forza armata non meno il Questore Dipartimentale che il Questore urbano e rurale di Ancona furono costretti a versare tutti i loro fondi nella Cassa del Dipartimento.

Nel Tronto per ordine del General Godart dei 21 Ventoso si deve soccombere alla spese della tavola del Comandante Maurin, ed il giorno 22 medesimo per ordine dello stesso Generale quel Questore fu costretto a versare nella Cassa di Ascoli scudi 1500.

Nel Musone finalmente fu l'Amministrazione medesima, che sotto il giorno 20 e 22 del medesimo scorso mese ventoso, coll'intervento della forza armata tolse dalla Cassa Dipartimentale scudi 1259 moneta reale, e scudi 3000 di assegnati, e depositolli presso il Questore del cantone, da cui pure gli ricuperò colla forza, comè il tutto risulta.

Questo contegno dei Generali francesi, e delle Amministrazioni distrugge l'unità della Cassa Nazionale, riduce al nulla l'influenza della Gran Questura su le Casse dei Dipartimenti, e dà luogo a spese capricciose, ed incostituzionali, sovverte in somma quanto ha stabilito la Costituzione romana sul punto dell'erogazione del denaro pubblico, per impedirne la dispersione. Siccome appartiene al potere esecutivo il porre un argine a questo inconveniente, che va dilatandosi alla giornata con tanto pregiudizio de' pubblici interessi; perciò vi si propone, Cittadini Consoli tutto l'affare affinché pesatolo nella vostra saviezza possiate venire a que' provvedimenti che siano atti non meno a togliere le conseguenze di quanto su tal particolare è succeduto finora, che ad impedirne in appresso la possibilità.

Dal rimanente in proposito di quanto è succeduto fin ora, è da dividersi il fatto de' Comandanti francesi da quello delle amministrazioni dipartimentali. Al fatto dei detti Comandanti rimarrà abbastanza provveduto, partecipandolo al Cittadino Ambasciatore. Egli col suo discernimento ben ravviserà quanto di abuso può esservi stato su tale affare per parte delle autorità militari francesi, e non tarderà un momento a dare i suoi ordini per impedire l'ulteriore sconvolgimento di una Repubblica protetta, e costituita colle armi della gloriosa Nazione. Circa poi alle amministrazioni, mettendo anche a calcolo le circostanze imperiose nelle quali forse si sono trovate, sembrerebbe bastevole, che con una seria ammonizione gli si riducesse a memoria quanto hanno deviato col loro operato dalle regole costituzionali, e gli si rappresentasse l'obbligo di reintegrare la cassa e la pena di destituzione, in cui esse incorreranno nel caso di recidiva. Salute e rispetto.

Si invitino i Gran Questori ad individuare le somme spese sia dai Comandanti francesi che dalle amministrazioni dipartimentali e richiedere da

queste il dettaglio documentato delle requisizioni. Indi se ne farà altro rapporto più circostanziato con minuta di messaggio all'ambasciatore.

V.

Il documento seguente e gli altri dal VI al X forniscono interessanti particolari sulle tristi condizioni dei dipartimenti del Metauro e del Clitunno. La lettera porta la intestazione consueta in tutti i documenti ufficiali: « Repubblica Romana, Libertà, Eguaglianza ».

Foligno, 22 settembre 1798.

A.S.R., B. 15/31 (Copia).

La Municipalità di Foligno all'Amministrazione Dipartimentale del Clitunno. Spoleto.

A dì 1 Vendemmiale Anno VII Repubblicano

Il Cittadino Girolami renditore di questa nostra v'informerà a voce delle angustie, nelle quali ci troviamo. Le continue spese di vitture, di spedizioni, di messi, che dobbiam fare d'ordine de' Capi della truppa, come anche il rancio giornaliero, che dobbiamo passare a questo Commandante della piazza, sono per noi altrettante spese, alle quali siamo impossibilitati a più supplire. Non troviamo più credito, son troppo meschini i danari, che ci rendono i dazi pubblici, né sono altrettanti corrispondenti ai pesi che soffriamo. Siete dunque invitati a dar ordine a questo questore di somministrarci quel tanto, a cui non possiamo supplire, se non vi piace ridurci all'ultime angustie. Con questo vi auguriamo salute e fratellanza. V. Piermarini Presidente; G. Laurenti Segretario.

VI.

Foligno, 1- ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/31 (Copia).

La Municipalità di Foligno all'Amministrazione Dipartimentale del Clitunno. Spoleto.

Li 10 Vendemmiale Anno VII Repubblicano.

Più volte esponemmo, Cittadini, che noi ci trovavamo senza danaro, e che non eravamo più in istato di tirar innanzi. Voi fin da' primi giorni, che foste istallati, ci faceste concepire le migliori speranze, quali dovemmo poi perdere, perché fin ora inutilmente si è atteso quel soccorso, che ci facevate credere imminente. Intanto peggiorando lo stato nostro di giorno in giorno ci vediamo ora ridotti nelle circostanze più spaventevoli. Persuadetevi, che non abbiamo più un soldo, che le nostre spese sono continue e maggiori di quelle a cui soggiace codesta Commune, e che ogni risorsa è a noi mancata perché i possidenti che ci sollevavano finora co' loro gratuiti prestiti, e recentemente con una somministrazione per la compra de' grani, trovansi ridotti in una situazione compassionevole. Malgrado tutto ciò si è inibito al Questore di somministrarci cosa alcuna de' redditi della

Commune, e de' beni nazionali al di loro amministratore. Questo è lo stesso, che volerci opprimere, e ridurre alle più disperate risoluzioni. Se la Repubblica non può sollevarci; se non vuol rimborsarci dell'immense somme, che abbiamo spese; se non vuol farci soccorrere da tante, e tante Comuni, che finora nulla hanno sofferto, non ci si levino almeno quelle entrate, che sono tutte nostre, e che non potrebbero togliersi a noi, senza sconvolger troppo il buon senso, la giustizia, e la natura. Noi ve lo diciamo, Cittadini, o date ordine a questo Questore, facendolo autorizzare dal Dipartimentale, e all'Amministratore de' beni nazionali di passarci l'entrate, che si versano nella sua cassa, oppure noi chiuderemo la Municipalità, lasciando succedere qualunque disordine possa mai avvenire. Che se voi diffidate della nostra condotta, dubitando, che le rendite vengano da noi malamente impiegate, deputate pur, chi volete, in questa città, il quale non sborsi, che a ragione veduta, che noi siamo contenti di tutto, purché si possa supplire a quelle spese, che non possiamo evitare senza compromettere noi stessi, il buon ordine, la pubblica tranquillità. Salute e Fratellanza. V. Piermarini Presidente; G. Laurenti Segretario.

VII.

Spoleto, 2 ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/31 (Copia).

Gli Amministratori del Dipartimento del Clitunno al Cittadino Ministro della Guerra.

Spoleto 11 Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano.

Le Comuni di Fuligno, Narni, Terni, Spoleto, e Rieti si trovano nella maggior desolazione. Non hanno più maniera di mantenere le truppe. Noi siamo ricorsi a tutti quei mezzi, che sa suggerire il bisogno, per evitare in esse un totale disordine. Ma ora cominciamo a sgomentarci, vedendoci senza risorse. L'inchieste lettere originali vi contesteranno abbastanza la veracità delle cose, che esponiamo. Noi ieri permettessimo alla Municipalità di Fuligno, che potesse trarre gli ordini sopra quel Questore per la somma di scudi 200. Voi direte, che abbiamo preso una libertà; ma vi rispondiamo, che non se ne potea fare a meno, e che giudichiamo doversi far tutto, per evitare una sollevazione, che in certe circostanze può temersi. Si rende impossibile aspettare gli ordini, quando vi ha' una truppa, che dee mangiare continuamente, ed ogni giorno si dee spendere pe' trasporti, e per altre cose necessarie. Fa duopo dunque, che noi alle circostanze abbiamo la facoltà di disporre di qualsivoglia somma, e provvedere nella miglior maniera, altrimenti ci protestiamo di non poter riparare alla rovina, della quale siamo minacciati. Il Dipartimento è povero. Per la sua massima estensione è situato sulla Strada Romana. Le principali Comuni sono ora divenute le più miserabili. I particolari non hanno più, che somministrare. Questo quadro orribile, ma pur vero, dee risvegliare l'umanità di chiunque, ed apprestare quei soccorsi, che occorrono. Vi sono de' Dipartimenti che non

sono soggetti al passaggio delle truppe. Egli è ingiustissimo, che non si prestino tutti per le spese, che sono comuni. Se fossimo noi ricchi, non saremmo certamente petulanti; ma se non possiamo più sostenere il peso, che portiamo, perché non dobbiamo essere soccorsi dai nostri fratelli? Le leggi di natura, ed il contratto sociale l'esigono. Non si può replicare in contrario, che la nostra indigenza proviene dalla poca attività; mentre non si sono ancora compiuti i ruoli delle contribuzioni. Abbiamo sulli medesimi scritti abbastanza i nostri sentimenti: ma se fossero anche pronti, cosa si potrebbe mai sperare da possidenti, che hanno contribuito ciò, che avevano pel mantenimento della truppa, e che ora hanno venduto i loro argenti, ed i loro generi, per provvedere il grano, che abbisogna, per non vedere perire di fame il popolo? Essi ci richiederebbero di essere soddisfatti delle somme, delle quali vanno creditori delle Communi, e se si volessero obbligare, ci offrirebbero le loro case, i loro fondi. In tale stato di cose voi comprendete, o Cittadino Ministro, che ci abbisogna un provvedimento e tale, che mantenga la tranquillità, e la calma in questi popoli abbastanza amanti della Repubblica, e del nuovo Governo. Se restano immersi nell'estrema miseria, che meraviglia se nascono disordini? Noi confidiamo nella vostra umanità, che non saprà permettere, che languisca nella desolazione chi si è dimostrato di vero spirito repubblicano. Allora gli aristocratici trionfarebbero, ed insulterebbero fieramente gli amici, ed i difensori della libertà, e della virtù. Il vostro cuore, che desidera con tutta l'effusione la felicità dei suoi fratelli, non saprà resistere alle giustissime istanze e tenterà ogni mezzo per sollevarli. Noi vi giuriamo, che quanto vi abbiamo esposto è la pura verità, e che non ci siamo lasciati sorprendere dalle relazioni delle Municipalità, avendo voluto toccare con le mani tutto ciò, che ci hanno significato intorno alla loro miseria. Salute e Fratellanza. Cimarelli Presidente; Celesti Segretario.

VIII.

Foligno, 20 ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/32.

La Municipalità di Foligno al Cittadino Ministro di Guerra.

Foligno 29 Vendemmiale Anno VII Repubblicano.

I Grandi Questori compiangono la nostra situazione e ci suggeriscono di ricorrere a voi Cittadino per essere autorizzati a versare in questa nostra Municipalità una qualche somma per supplire all'immense spese, quali non possiamo più sopportare. Tanto essi ci scrivono con lettera del dì 26 Vendemmiale. Noi dunque ricorriamo a voi acciòché rivestendovi dell'infelice situazione in cui siamo abbiate compassione e a noi, e a questa nostra povera Comune. V'invitiamo a riflettere, che il passato Governo, tuttoché tirannico, pure si prestava al sollievo de' miseri, come in occasione di terremoti ne fa fede la Comune di Città di Castello e di Cagli quali furono aiutata con centinaia di migliaia di scudi. Fate che la nostra Repubblica non

cada in compassione al passato Governo tanto più che le leggi repubblicane ci hanno reso tutti fratelli. Sarebbe cosa ben mostruosa il solo pensare che il passato Governo fosse più portato al sollievo di miseri, di quello sieno i moderatori della nostra Repubblica. Permetteteci queste espressioni, dettateci dalle angustie nelle quali ci troviamo, ma scrivetevi altresì con quel rispetto, con cui vi auguriamo. Salute e Fratellanza. V. Piermarini Presidente; G. Laudati Segretario.

IX.

Spoleto, 22 febbraio 1799.

A.S.R., B. 10/20.

La Municipalità di Spoleto al Ministro delle Finanze.

A Spoleto li 4 Ventoso Anno VII Repubblicano.

Non è la prima volta, Cittadino Ministro, che abbiamo rappresentato al vostro ministero la nostra situazione. Vi abbiamo avvertito che sopra di noi si è venuto a rifondere un peso indicibilmente grande, ed insoffribile, a cui per parte nostra non poteva reggersi in alcuna maniera. Questo però si è venuto aggravando in proporzione della mancanza delle sussistenze. Li generi che si erano ammagazzenati per la contribuzione del due per cento sono stati intieramente consumati. Mancano gli oggetti più interessanti, la carne, il pane, i foraggi. A noi non riesce attivarli da alcuna parte perché siamo sforniti di denaro. Finché han potuto aver luogo le requisizioni, non sono state risparmiate. Chi si aveva notizia potesse avere qualche genere, gli è stato da noi levato, senza pagarlo. Ora però siamo giunti al momento di non poter procedere più avanti. Tutto manca intieramente, tutto è finito. Da nessuno abbiamo il più piccolo soccorso ed aiuto. Nessuno ci somministra danaro. La Compagnia de' fornitori, non si dà alcun pensiero, né possiamo avere il rimborso di quanto abbiamo per essa improntato. Abbiamo dimandato delle somme al nostro questore, ma questo ha negato fornircelo, perché dice avere degli ordini in contrario. Più inutili sarebbero le istanze presso il Questore Dipartimentale, con cui non abbiamo noi nessuna corrispondenza. Infinite per così dire sono state le nostre rappresentanze all'Amministrazione Dipartimentale; ma questa non ci ha ajutato che col compassionarci, col consigliarci, col rimproverarci ancora delle nostre insistenze. Intanto abbandonati da tutti, a tutto dobbiamo pensare. La truppa da noi esigge la sua sussistenza. La cavalleria richiede i foraggi, gli altri capi de' trasporti domandano le vitture. Gl'impiegati per il servizio della truppa non possono essere sodisfatti. I giornalieri reclamano il premio delle loro fatiche, che forma la sussistenza delle loro famiglie. I proprietari de' generi ne dimandano il prezzo. Noi in tanto in mezzo agl'urli de' militari che richiedono le somministrazioni, che gli compongono; in mezzo ai pianti di tanti infelici, che ci richiedono il pane; fra le esecrazioni di quelli, che non possono ritirare il frutto delle loro sostanze, ci troviamo di tutto sprovveduti, senza aver la maniera di consolare al-

cuno. È impossibile, Cittadino Ministro, il reggere più oltre. Se la nostra rinuncia venisse accettata, noi volentieri la faremmo, giacché toglieressimo le nostre vite da quel pericolo, che corrono continuamente. Questa però non andrebbe a riparare ai bisogni della Comune. In conseguenza crediamo nostro dovere tentare prima tutti i mezzi, che sono in nostro potere, per avere de' soccorsi. A quest'effetto noi ci rivolgiamo alla vostra autorità. Voi solo potete sollevarci da tante angustie. Il Questore Dipartimentale ha nella sua cassa somme di considerazione. Noi v'invitiamo di farcene porre a disposizione quella somma, che può esser proporzionata alli bisogni. Voi sapete i prezzi ai quali corrono i grani, e le carni. Il passaggio della truppa è continuo, e grande perciò è il consumo di tutti i generi. Eccitiamo quindi la vostra sensibilità a soccorrerci. Noi confidiamo, o che esaudirete le nostre istanze, o che ci farete liberare da un obbligo, che non è nostro, e che non può da noi sodisfarsi se non 'ci si somministra la maniera di disimpegnarlo. Per altro essendo immediato il bisogno, istantanei, ed immediati, debbono essere i provvedimenti. Noi li attendiamo con impazienza. Salute e considerazioni. G. Benicasa Presidente; Domenico Bianchi Edile; Antonio Ancajani Edile; Domenico Pielli Edile; Vincenzo Bonafede Edile; Statera Segretario.

X.

Ancona, 14 ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/32.

Amministrazione Centrale del Dipartimento del Metauro al Cittadino Bremond Ministro di Guerra, Marina etc.

Ancona dì 23 Vendemmiale Anno 7° Repubblicano

Ci è giunta notizia che il Cittadino Negrelle, il quale in assenza del Cittadino Coen rimase incaricato delle forniture per le due armate francese, e romana, è nel punto d'abbandonare le sue incombenze, trovandosi sornito di denaro, e di tutt'i mezzi per tirare innanzi. Potete immaginarvi quale sia la nostra costernazione, prevedendo da ciò dei disordini irreparabili.

Noi siamo mancanti di effettivo, e di qualunque risorsa, e lo stesso succede in tutte le Comuni del nostro Dipartimento, tanto che tutta la nostra attività, e premure non sono state capaci a poter rimediare ai bisogni giornalieri, ed indispensabili delle popolazioni. Domandammo qualche soccorso al vostro collega, Ministro dell'Interno, il quale ci ha risposto non esser in grado di somministrarcelo.

Vi poniamo sott'occhio la nostra situazione, acciò, da voi ben ponderata, non ci lasciate senza verun aiuto per supplire alle forniture delle armate. La vostra rettitudine potrà considerare, che noi mai saremo corresponsabili di qualunque accidente potesse succedere, subito che abbiamo palesato la nostra impotenza, e richiesto a tempo il necessario soccorso. Salute e fratellanza. Per il Presidente, Mistari.

XI.

Questo documento ed il seguente (XII) rivelano alcuni aspetti della lotta condotta in nome dei principii illuministici contro la religiosità cattolica, lotta che non sempre assunse carattere aperto, come in questo caso, desiderando i Francesi non urtare brutalmente i sentimenti delle popolazioni.

Ancona, 1 novembre 1798.

A.S.R., B. 15/32 (Copia tradotta dall'originale francese).

Monnier Generale di Brigata comandante in Ancona in istato di Assedio e Paesi riuniti all'Amministrazione Centrale.

Dal Quartiere Generale d'Ancona li 11 Brumale An. 7° della Repubblica Francese una e indivisibile.

Istruite il popolo, riformate l'opinione pubblica guasta, e distrutta dal vandalismo dei preti: ecco, Magistrati Repubblicani, uno degli oggetti che merita tutta la nostra sollecitudine. La morale è la sola base della libertà. La superstizione credè degli idoli; l'ignoranza, e l'ipocrisia gli incensarono; il braccio della reazione, e la luce benefica della filosofia deve rovesciarli. Il fanatismo, quel flagello delle nazioni, che non regnò, che pel mezzo del timore, non presentò agli occhi dei popoli, affine di renderli schiavi, sennonchè immagini di terrore. Egli è tempo di farle svanire, e di rimpiazzarle con dei soggetti parlanti agli occhi dei cittadini, e degni di elettrizzare l'entusiasmo repubblicano. La rimembranza dei bei giorni di Roma scancelli quella dei giorni di duolo, e di delitto, in cui un prete impostore faceva curvare sotto la verga della schiavitù, e della superstizione gli avviliti discendenti dei conquistatori del mondo. Le piazze pubbliche, e le strade non presentino, che grandi rimembranze, e ricordino l'epoche famose negli annali delle rivoluzioni dei popoli. Io vi invito dunque a volere nello spazio di una decade fare dividere la città in *Isole*, numerarne le case, e dare alle piazze pubbliche, ed alle strade dei nomi analoghi al sistema repubblicano, o quei degli uomini celebri, che illustrarono i loro secoli con le loro virtù repubblicane, o che salvarono la loro patria col loro eroismo. Vi compiacerete nel termine di cinque giorni fare scancellare, e levare le immagini esteriori della credulità. Costringete gli abitanti che ne hanno sopra delle loro case, a levarle nel medesimo termine. I renitenti pagheranno una multa di cinquanta lire. Saluto Repubblicano. Monnier.

XII.

Ancona, 1 novembre 1798.

A.S.R., B. 15/32 (Copia).

L'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Metauro.

In seguito dell'ordine rilasciato dal Cittadino Monnier Generale di Brigata è venuta nelle seguenti determinazioni:

1. Nel termine di una Decade una nuova divisione sarà formata della città in *Isole*; le case saranno numerate di nuovo, ed alle pubbliche piazze, ed alle strade assegnati de' nomi repubblicani.

2. Le immagini tutte del culto poste nell'esterno delle case saranno cancellate e levate.

3. Ogni proprietario di tali immagini nel termine di cinque giorni a sue spese le farà trasportare nell'interno della sua casa.

4. Quelle immagini che non fossero di particolare proprietà saranno trasferite nelle Chiese più vicine.

5. I renitenti saranno tenuti e assoggettati ad una multa di scudi dieci.

6. La Municipalità del Cantone è autorizzata alla esecuzione degli ordini del Generale.

Ancona dalla residenza dell'Amministratore Centrale a di 11 Brumale anno 7°. Franciolini Presidente. Il Capo del Segretariato Peruzzi.

XIII.

È un singolare documento che mostra come si ricorresse alla diretta imposizione di contribuzioni personali.

Roma, 23 aprile [sic, 1798] a. VI era Repubblicana.

A.S.R., B. 1.

Il Consolato ordina, che sia ripartita una somma di piastre cinquanta-cinquemila a titolo di prestito forzato fra i Vescovi di Viterbo, di Jesi e di Sinigaglia, cioè ventimila piastre al Vescovo di Viterbo, quindicimila al Vescovo di Jesi e ventimila al Vescovo di Sinigaglia. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presidente del Consolato De Mattheis. Dal Consolato il Segretario Bassal.

XIV.

Il documento, che si riporta, ci dà l'esempio di un procedimento analogo a quello testimoniato dal documento precedente. Questa volta però si tratta di un provvedimento di esenzione disposto a favore dei vescovi di Viterbo e di Acquapendente, che si erano adoperati per salvare la vita di militari e civili francesi. La lettera oltre alla intestazione: « République Française, Liberté, Egalité », porta la dicitura: « Ambassade de la République Française près la République Romaine ».

Roma, 4 aprile 1799.

A.S.R., B. 17/38.

L'Ambassadeur de la République Française près la République Romaine au Ministre des Finances.

Rome le 14 Germinal An. 7ème de l'Ere Républicaine

Je vous invite, Citoyen Ministre, à ne point porter les Evêques de Viterbe et d'Acquapendente sur le Tableau que vous devez dresser des

Evêques et maisons religieuses qui doivent fournir une Contribution de cens trente mille écus en assignats, conformément à la loi du 4 Germinal. C'est un acte de gratitude nationale qui en même temps qu'il servira à encourager les citoyens à l'exercice des vertus sociales sera une preuve des égards que la République Romaine a pour la Nation française. Salut et Fraternité. Bertolio.

XV.

Il ministro della giustizia si rivolge a quello delle finanze, informandolo di aver disposto verbalmente il ritiro delle disposizioni contro l'aggiotaggio. La grave crisi monetaria che affliggeva la Repubblica aveva reso generale il ricorso al mercato libero della valuta.

Roma, 9 maggio 1798.

A.S.R., B. 22/25.

Il ministro della Giustizia e Polizia al Cittadino Bufalini ministro delle Finanze.

Roma 20 fiorile anno VI dell'Era Repubblicana.

Non mi sorprende, che la forza imponente delle presenti circostanze esigga che si debba provvisoriamente tollerare l'aggiotaggio, giacché io stesso avevo prevenuto le vostre savie riflessioni, ritirando auricularmente qualunque provisione in contrario; convengo perciò nelle misure da voi prese intorno alla dissimulazione di questo abusivo sì, ma per ora tollerabile commercio, e mi unisco a tutte le disposizioni che voi, Cittadino Collega, darete su questo proposito. Salute e Fratellanza. Pierelli.

XVI.

Il Consolato richiama l'applicazione di una legge emanata il 14 febbraio 1798 dal Governo pontificio sotto la pressione del generale Berthier, con la quale si proibiva ogni scambio commerciale con l'Inghilterra.

Roma, 12 luglio 1798.

A.S.R., B. 1.

Roma 24 Messifero anno VI Repubblicano.

Informato il Consolato, che in contravvenzione alla Legge emanata nell'ultimo giorno dell'abolito Governo ad insinuazione del General in Capo dell'Armata Francese il dì 14 febbraio 1798 v. s., e tuttora vegliante, una quantità grande di mercanzie inglesi sortite dai porti di Livorno, Venezia e Trieste ha presa la direzione di Sinigaglia per essere smerciata in quella Fiera; determinato di impedire colle più forti misure, che il commercio de' nemici della Repubblica Francese, gl'interessi della quale sono gl'istessi che quelli della Repubblica Romana trovi alcuno sbocco nell'Italia per strade, e porti della Repubblica e geloso della esecuzione salutare della citata Legge, ordina ciò che siegue: 1) Tutte le mercanzie inglesi introdotte nel territorio Romano, e specialmente nella Fiera di Sinigaglia saran con-

fiscate a profitto della Repubblica. 2) Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente ordine, in forza del quale egli prenderà le più efficaci misure per imporre ovunque la confisca delle mercanzie di tal genere introdotte contro la disposizione della Legge surriferita. 3) Il presente ordine non sarà stampato; sarà comunicato solamente alle autorità, e mandato a Sinigaglia per corriere straordinario, e agli impiegati che dovranno eseguirlo. Il Presidente del Consolato Panazzi. Dal Consolato E. Visconti Console.

XVII.

Questo documento ed il seguente (XVIII) rivelano le difficoltà incontrate per il rifornimento delle truppe a causa della grave carestia e della crisi monetaria. Il documento reca la seguente annotazione: «27 nevosio anno 7°. Risoluzione del Consolato in risposta agli agenti generali Cruciani, Di Pietro sul proposito della dimissione da questi richiesta. Non si accetta la dimissione; anzi è inculcato loro un esatto servizio sotto la più stretta responsabilità. Che dentro il termine di giorni dieci diano un esatto rendimento di conto al Ministro della Guerra. Che indi avanzino le loro petizioni, e saranno prese in considerazione».

Roma, 16 gennaio 1798.

A.S.R., B. 19/42.

Gli Agenti Generali del Governo Romano per le Sussistenze militari al Cittadino Zaccaleoni Presidente del Consolato.

Roma 27 nevosio Anno VII dell'Era Repubblicana.

Cittadino, dopo un quadro doloroso delle nostre critiche circostanze, dopo avervi rappresentato la massa de' debiti che ci circonda, dopo avere in tre consecutivi fogli segnati quanti articoli necessitano per soddisfare le dimande francesi e per riorganizzare la Legione Romana, dopo le prese informazioni dal Ministro della Guerra, nel vederci senza replica, o decisione, privi di mezzi, esposti alla responsabilità d'un servizio violento, fummo costretti dalla necessità di dimandarvi la nostra dimissione, promettendovi soltanto il servizio di due giorni. Per coprirci da ogni disordine, cui si va sicuramente incontro, noi vi ripetiamo le nostre istanze, o somministrarci scudi duecento mila in assegnati, e trentamila in piastre, come già vi furono richiesti, o accordateci la nostra dimissione. Voi sarete giudice, lo sarà l'armata, ed il pubblico del nostro zelo; ma non potrete mai obbligarci che senza mezzi, e dopo aver esaurite le nostre borse e il credito, proseguiamo in un'azienda che può compromettere le nostre persone e il vostro decoro. Noi vi chiediamo una risposta decisiva, la chiediamo al vostro talento, che non può non vedere la massima importanza dell'oggetto. Salute e rispetto. Cruciani; Di Pietro; Quiebega.

XVIII.

Roma, 5 febbraio 1799.

A.S.R., B. 19/42.

Gli Agenti Generali del Governo Romano per le Sussistenze militari al Cittadino Zaccalconi Presidente del Consolato.

Roma 17 Piovoso Anno VII dell'Era Repubblicana.

Cittadino, le deplorabili nostre circostanze meritano un riparo istantaneo; lo chiediamo a voi, al Consolato, cui è affidata la pubblica causa. Ecco il quadro doloroso di nostra situazione: siamo senza generi, senza grano, senza denari, e ci troviamo sprovvisti in un momento il più critico e per le truppe, che arrivano, e per quelle in marcia contro Civita Vecchia. Queste truppe e per legge, e per gratitudine esigono il bisognevole: come fornirlo senza mezzi? Scriviamo al Consolato, dimandiamo aiuti, chiediamo la dimissione, e ci si minaccia responsabilità senza interessarsi al nostro sollievo; ci rivolgiamo al Ministro di Guerra; compatisce egli, e vede i nostri sforzi ma non lasciando di caricarci di commissioni indispensabili, carica servizio così interessante sulla nostra responsabilità. Minaccia l'Ambasciata Francese, grida il Commissario di guerra Hadaud: vessano gli Officiali romani, e vogliono a forza, che accorriamo ai loro bisogni. Giungono all'insulto i creditori, sapendosi, che ci è stata assegnata la somma di centomila scudi. Qual somma? Voi lo sapete, e tutti attribuiscono a nostro mal animo, a nostra frode, che non ostante il soccorso facciamo languire i creditori e il servizio. Siamo dunque esposti alla truppa, e al popolo, e non è possibile, che un momento solo si regga all'aggravio. Dobbiam cedere alla forza imperiosa, e non possiam prevedere il disordine. Considerate l'esposto, e provvedete al bisogno. Ci farete aver danaro? Si quieteranno i creditori; potrà in qualche forma supplirsi al bisogno. Ma come procurarci del grano? quanto era in nostro potere si cedé volentieri ai bisogni del popolo di Roma. Se non ci vien restituito, come si supplisce al grano che manca? Considerate e decidete. Il nostro dovere è compiuto coll'accennarvi il disordine; il nostro zelo è provato dai sforzi, che abbiám fatti finora. Siamo tranquilli del nostro operato; questa è l'unica consolazione in mezzo a tante angustie. Salute e rispetto. Cruciani; Quiebeca; Di Pietro.

XIX.

Le spese, spesso assai onerose, per le mense dei generali francesi furono da principio a carico della Repubblica romana. In un secondo tempo furono assunte dall'amministrazione militare francese; non cessarono però i tentativi di imporle alle amministrazioni romane, specie periferiche.

Roma, 17 aprile 1798.

A.S.R., B. 19/42 (Copia).

Roma 28 Germile [a. VI].

Il Consolato ordina che sia pagata dal Ministro delle Finanze la somma di scudi quattromilaottocentoquarantasette e sessantacinque baiocchi per

spese fatte per la tavola del Generale Rey, e quella del Commandante della Piazza. Il Presidente De Matthaeis. Il Segretario Bassal.

XX.

Roma, 3 luglio 1798.

A.S.R., B. 1.

Roma 16 thermifero Anno VI dell'Era Repubblicana.

Il Consolato ordina che la Grand (sic) Questura thinga (sic) alla disposizione del Commandante le truppe francesi stazionate nella Repubblica Romana la somma di scudi effettivi quaranta al giorno per la sua tavola e spese di Burò e per farne quelle distribuzioni che crederà convenevole. Il suddetto trattamento incomincia dal dieci thermifero. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il Presidente del Consolato Panazzi. Dal Consolato il Segretario Bassal.

XXI.

Il Tribunato ricorda ai Consoli l'obbligo di presentare ai Consigli legislativi i bilanci preventivi e quelli della spesa. Il quadro, che della economia del Paese traccia il Tribunato, è assai eloquente.

Roma, 10 giugno 1798.

A.S.R., B. 12/23 (Copia).

Il Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

22 Pratile. Anno VII Repubblicano.

Cittadini Consoli, la Costituzione all'art. 164 v'incarica di presentare in iscritto ogni anno ai due Consigli il Progetto delle Spese, la situazione delle finanze, e d'indicare loro gli abusi, che sono a vostra notizia. Questa disposizione colla quale si provvede alla garanzia del pubblico interesse, ed al riparo de' disordini dell'Amministrazione resta tuttora inadempito per parte vostra, ed i Consigli restano del tutto ignari dei conti non solo dell'anno 7 vicino a terminare, ma anche di quelli dell'anno 6. Il Tribunato però d'altronde non può ignorare, e l'esperienza la più manifesta e la fama la più costante, e veridica l'assicura, che la pubblica amministrazione è da per tutto nella disorganizzazione la più fatale, e quasi tutte le sostanze, e le risorse nazionali sono la preda dei più scellerati dilapidatori. Voi stessi col vostro Messaggio dei 12 Piovoso avete genericamente ciò confermato, domandando una provvidenza legislativa per punire gli espilatori delle pubbliche casse, quantunque già esistano leggi abbastanza forti contro di loro, l'esecuzione severa delle quali sarebbe sufficiente a reprimerli. Un superficiale scandaglio dell'immense somme poste a vostra disposizione, e de' Ministri per mezzo di contribuzioni, dei prestiti forzati, di requisizioni, ed in fondi nazionali convince ognuno, che le medesime non solo sareb-

bero bastanti a supplire a tutti i giornalieri bisogni della Repubblica, al trattamento de' pubblici funzionari, alle sussistenze dell'Armata francese, e nazionale, ma ancora al più esteso adempimento degli obblighi contratti colla Nazione nostra liberatrice, ed alla formazione d'una forte armata per garantire l'esterna difesa, e l'interna tranquillità. Non di meno voi ben sapete, e col più vivo rammarico ravvisano i rappresentanti del popolo, che il tesoro pubblico è continuamente esausto, i fondi nazionali sono quasi affatto consumati, e si ricorre di continuo a nuovi generi delle più pesanti contribuzioni dirette, senza che i pubblici creditori siano soddisfatti, senza che le sussistenze siano provvedute. Le autorità costituite non meno che gli altri impiegati restano da cinque mesi e più ancora privi de' trattamenti loro destinati dalla legge: la truppa è quasi nulla, e la poca esistente mancando di vestiario, e di soldo è nella più spaventosa miseria, e per ciò ridondante del malcontento il più manifesto; e tutto è nella più minacciate situazione d'inattività, e di disordine. Rifugge l'animo dei rappresentanti del popolo dall'enumerare tutte le terribili conseguenze, alle quali va incontro inevitabilmente un sistema così rovinoso, e pur troppo non può occultarsi, che il fuoco distruggitore delle insorgenze sfavilla d'ogni intorno e fa i più rapidi progressi, i difensori della Patria, che potrebbero arrestarli, si diminuiscono tutto giorno per nuove disserzioni, il Governo manca affatto della pubblica fiducia, ed opinione, la causa sacra della libertà è tradita, e l'esistenza stessa della Repubblica è compromessa. In mezzo però a questo spaventoso abisso di mali si vedono con ribrezzo alcuni fornitori, alcuni agenti, alcuni incaricati della pubblica amministrazione, che all'epoca della nostra rigenerazione erano quasi nell'indigenza, vivere impudentemente nel più fastoso lusso, divenuti possessori dei migliori fondi rustici devoluti alla Nazione, e si vantano inoltre creditori della medesima delle somme le più vistose. Contro questi si slanciano gli universali reclami, e le accuse le più disonoranti. Essi sono incolpati, e l'apparenza la più giustificata li convince d'aver abusato delle incombenze loro affidate, e profitato della crisi inseparabile dai cangiamenti d'un Governo. Il Tribunale mentre eccita tutta l'energia del vostro zelo a perseguire col braccio della legge questi autori della pubblica miseria v'invita di affrettarvi a rendere esattamente adempito il citato articolo 164 della Costituzione con tale esattezza, che possa esimervi da quella grave responsabilità, che ora è a tutto vostro carico per ciò, che immediatamente voi riguarda, e per quanto concerne tutte le Autorità Amministrative a voi subordinate. Voi ben conoscete, quanto ciò interessi il vostro decoro, e l'inviolabilità della Costituzione. Penetratevi inoltre di tutta l'urgenza, che esige il pagamento del soldo alli difensori della Patria, la di cui puntualità può sol arrestare le loro disserzioni, e facilitarne il tanto necessario aumento, onde provvedervi con tutta quella sollecitudine, che le imponenti circostanze esigono. Salute e Fratellanza. Il Presidente del Tribunale Cipriani; Vicini, Conconi, segretari.

XXII.

Il generale Championnet invita i Consoli a requisire i cavalli occorrenti per la costituzione di un corpo di cavalleria polacca ed a fare nuovi sforzi per equipaggiare convenientemente l'armata francese.

Roma, 23 ottobre 1798.

A.S.R., B. 18/40.

Championnet général en chef au Consulat de Rome.

Au Quartier Général à Rome le 2 Brumaire 7ième Année de la République Française.

Citoyens Consuls, voulant utiliser le plus qu'il est possible la Légion polonaise qui fait partie de l'armée de Rome, je me propose de former un Corps de cavalerie de deux cent Polonais qui seront armés et combattront comme les hulans autrichiens: cet établissement présente plusieurs avantages, celui de remettre dans l'arme qui leur est familière et en même temps nationale, des hommes que l'amour de la liberté seule a jetté dans les rangs de l'infanterie, celui d'opposer aux ennemis de votre indépendance, s'ils nous forcent à les combattre, une arme qui leur est étrangère et dont la nouveauté soutenue par la bravoure doit produire le désordre dans leurs rangs, une troisième avantage enfin, celui d'offrir aux Polonais qui servent en très grand nombre dans la cavalerie napolitaine, un noyau de cavalerie de leur nation à laquelle ils se rallieront avec plaisir; je vous invite, en conséquence, au nom du bien public à augmenter de deux cent chevaux, la réquisition que vous faites exécuter dans le moment, et de donner des ordres au ministre de la guerre, pour qu'il les mette à ma disposition. Vous connaissez, citoyens Consuls, les pressants besoins de l'armée; vous savez que la solde est arriérée, que la troupe est nue, et qu'il n'y a point d'habits dans les magasins; il faut réunir nos efforts pour mettre un terme à cette détresse; il faut mettre l'armée française à même de porter des coups terribles au tyran qui veut donner des fers aux Romains; activez, citoyens consuls, le zèle de vos ministres; que la fabrication de l'habillement s'accélère: faites réunir dans la caisse de Rome, l'argent qui se trouve dans les différentes caisses des départements: quand les besoins de la patrie sont grands, citoyens consuls, il faut employer de grands moyens pour les faire cesser; il ne faut pas craindre de fouler quelques intérêts particuliers, et s'il est dangereux quelquefois de heurter de front le fanatisme religieux, il ne faut pas non plus, citoyens consuls, que les dépositaires de l'autorité suprême le ménagent sans réserve; vos églises renferment encore beaucoup d'argenterie; qu'elle soit convertie en monnaie nationale et utilisez pour la liberté ce qui a servi pendant des siècles d'aliment au fanatisme et à la Tyrannie: justifiez, citoyens consuls, la confiance des républicains: faites les plus grands efforts pour servir votre patrie: vous en êtes les pères: s'il se trouvaient des mauvais citoyens, qui voulussent paralyser vos travaux et troubler la tranquillité publique, l'armée française

est là... elle vous servira constamment de bouclier. Salut et fraternité.
Championnet.

XXIII.

Le miserevoli condizioni economiche della Repubblica ispirarono l'episodio burlesco riportato dall'inedito manoscritto: «Diario degli anni funesti di Roma dall'anno 1793 al 1814». Il fatto fu ricordato anche da stampe popolari.

Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 16, cc. 92 a-b.

«Non più mirabile, che conveniente è la seguente satira. Comparve in quel tempo un certo omo di avanzata età, quale si ricopriva dalla testa fino ai piedi di abiti composti, con particolare industria, di stracci, che andava raccogliendo per la città. Ogni cosa era d'infiniti colori, e nessun pezzo era più grande di quattro o cinque dita, ma tutto era ridotto a perfetta forma di vestiario, secondo almeno l'uso di villa. Più speciosi poi erano li calzoni, quali lasciati a bella posta assai larghi, riempiva de radunati stracci. Niente era in lui, che non fosse fatto di stracci, e perciò in luogo di portare le scarpe o ciocie in piedi, portava in luogo di queste due fagotti di stracci legati con piccole funi, e ridotte, ad una certa idea di scarpe. E esso non si udiva parlare! Non si vidde dimandare elemosine! e sembrò che non avesse alcun albergo. Doppoché egli ebbe girato ogni angolo della città su questo gusto, una mattina comparve al pubblico con una carta appuntata sulla schiena del ferraiole, come anco sotto le sue spalle, in cui era scritto a chiari caratteri Vero ritratto della Repubblica Romana, per il che venne arrestato, ma poi compatito, come se qualche satirico avesse preso l'opportunità di far conoscere in quest'omo le miserie della Repubblica nel popolo, onde fu mandato via da Roma, soltanto dopoché vi si trattenne due, o tre mesi».

XXIV.

I tumulti verificatisi in Roma per la scarsità del pane spingono il comandante militare francese della città a richiamare su di essi l'attenzione dei Consoli.

Roma, 3 gennaio 1799.

A.S.R., B. 18/40.

Valterre commandant la Place de Rome et Fort Saint Ange Aux Citoyens
Consuls de la République Romaine.

Rome le 13 nivôse an VII Républicain.

La disette du pain et autres denrées de première nécessité excite, Citoyens Consuls, des rassemblements qui pourraient devenir dangereux et compromettre la sûreté de la ville. Je vous invite en conséquence à prendre les mesures nécessaires pour porter un prompt remède à ces maux, et assu-

rer la subsistance de la Ville. Pour y parvenir je vous conseillerai de faire dans le même moment des recherches dans tous les Couvents afin d'y faire prendre les grains et farines qui peuvent s'y trouver, et d'obliger les boulangers de faire chaque jour le pain nécessaire pour la consommation du Peuple; comme ces moyens pourraient être insuffisants, je vous engage à ne négliger aucuns de ceux qui sont en votre pouvoir pour assurer l'approvisionnement de la Ville. Vous sentez comme moi l'importance de cet article. Salut et respect. Valterre.

XXV.

La mancanza di numerario è anch'essa causa di incidenti e di intralci nella vendita del pane. Il ministro dell'interno se ne lamenta con il suo collega delle finanze.

Roma, 24 novembre 1798.

A.S.R., B. 21/49.

Il Ministro dell'Interno al Cittadino Ministro delle Finanze.

Roma 4 Glaciale anno VII dell'Era Repubblicana.

Le circostanze imperiose di questa Centrale esigono che qualunque principio di disordine sia prevenuto ed estinto. Ad un tal'oggetto, sebbene aggravato dalla febre, mi sono portato io stesso in quest'oggi alla visita de' forni di Trastevere, di Borgo, e del Popolo per osservare con i miei occhi qual'esser potessero le sorgenti degli ammutinamenti, che si vedono intorno di loro, e come porvi un pronto riparo. Ho rinvenuto molte cose necessarie a prevenirsi, e di già ho posta la mano all'opera. Fra questi però uno ve n'è, a cui non posso portar rimedio; giacché il portarvi rimedio è di attribuzione del vostro Ministero. Questo è la mancanza ne' fornai della quantità de' piccioli resti, ch'è necessaria per spezzare gli assegnati di una somma maggiore, che loro sono presentati dai compratori. Ella è cosa incredibile quale intralcio non rechi una tal mancanza. Io che ne sono testimonia oculare posso asserirvi, che è una delle principali cagioni del ritardo nella distribuzione del pane, e quindi di un maggiore affollamento del popolo. Convien dunque, che voi facciate cambiare ai fornai dalla Gran Questura una quantità di grossi assegnati in altrettanti di una somma minore, e specialmente in quelli di tre e quindici bajocchi. L'operazione dovrebbe eseguirsi all'indomani di buon'ora. Io sono in attenzione di un qualche riscontro per mia norma. Salute e Fratellanza. Pace.

XXVI.

Le scorrerie dei corsari inglesi rappresentano un serio ostacolo al rifornimento della capitale della Repubblica. Il ministro della guerra, marina e relazioni estere, il francese Brémond, espone ai Consoli i suoi progetti per la costituzione di una piccola flottiglia da guerra. Il documento, oltre la

consueta intestazione: « Libertà, Eguaglianza, Repubblica romana », reca la dicitura: « Dipartimento Marina Divisione IV ».

Roma, 22 ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/32.

Brémond Ministro di Guerra, Marina, Affari esteri alli Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

Roma 1° Brumale Anno VII dell'Era Repubblicana.

Dall'originale rapporto, che qui vi annetto, e che è stato a me spedito dal Custode della Torre in Fiumicino, rileverete, Cittadini Consoli, quanto per parte degl'Inglesi è accaduto in vicinanze di quelle spiagge. Io ne scorsi giorni vi recai la notizia della guerra, che essi aveano dichiarata alla nostra Repubblica; qual notizia sebbene non ufficiale, era però corredata da riscontri da non doversene dubitare. Attese le ostilità, che dai medesimi incominciansi a fare, sovrastano i più orribili, e gravi danni alla nostra Repubblica, la di cui centrale rimane tutto giorno esposta ad essere priva delle necessarie sussistenze. Dagl'Inglesi non deesi temere una flotta, a cui neppure potremmo resistere, denno bensì temersi i corsari, che scorrendo il mare da Civita Vecchia a Fiumicino, rendono inaccessibile alla centrale ogni genere necessario a suoi giornalieri, ed indispensabili bisogni, e così ci espongono da un momento all'altro ai più funesti disordini. In una sì forte urgenza, impegno tutto l'amore che ho per il ben'essere della nostra Repubblica, e mi riprometto entro il breve spazio di giorni quaranta allestire un armamento in mare, che basti a non temere qualunque sforzo dei corsari inglesi, e ad assicurare il troppo interessante oggetto delle sussistenze per la centrale. Quest'armamento verrà composto dalla corvetta, che è per giungere da Livorno, da un'altra corvetta, che trovasi quasi al suo termine nell'arsenale di Civita Vecchia, e da uno sciabecco, che nell'anzidetto spazio di tempo farei costruire, e di cui qui vi acchiudo il modello. Per il compimento della seconda corvetta si richieggono sei mila piastre; una simile somma è necessaria per la costruzione dello sciabecco; onde colla somma non grande di dodicimila piastre (non comprese le spese occorrenti quando già i legni saranno in navigazione) si avrebbero tre bastimenti, che insieme porterebbero sopra cinquanta pezzi di cannone, e sopra cinquecento omini di equipaggio. Per i cannoni, e munizioni mancanti, si [sic] potremmo rivolgere ai Commissari del potere esecutivo della Repubblica Francese all'effetto di poterli al momento ottenere; ponendo però contemporaneamente in attività la fabrica della polvere per fargliene la restituzione. L'oggetto di cui vi parlo, non può essere, come voi ben comprendete, di una maggiore entità, ed importanza. Se i corsari inglesi continuano ad infestare le nostre spiagge, le derrate, che non possono venire per terra, mancheranno affatto, e da Civita Vecchia a Fiumicino non potrà trasportarsi neppure un rubbio di grano, onde sarà sempre al punto la centrale di non essere provvista del bisogno. L'interesse che voi, Cittadini Consoli, prendete per il pubblico bene, e l'attività con cui solete operare, non mi fanno punto

dubitare, che sarete per prendere misure tanto pronte, ed energiche, quanto urgente e grave è il bisogno, e che voi al momento me ne avvanzerete i necessari riscontri, de' quali rimango nella più ansiosa aspettativa. Salute e Rispetto. Brémond.

XXVII.

Il commissario di sanità del porto di Fiumicino riferisce al ministro della guerra, marina e relazioni estere, sul depreddamento di un trabaccolo romano da parte di una nave corsara inglese e sulle misure sanitarie adottate.

Fiumicino, 21 ottobre 1798.

A.S.R., B. 15/32.

Fiumicino 30 Vendemmiale Anno VII Republicano.

Cittadino Ministro di Marina. Questa matina circa l'ore 9: un brigantino inglese in gran distanza da cannocchiale ha abbordato il trabaccolo che conduceva il padrone Gio. Antonio Angelini romano verso le acque di Maccarese, e distante da questo forte, e fumarà circa quattro miglia da dove era partito due ora prima di giorno per andare in Civita Vecchia. Egli è fuggito con tutto il di lui equipaggio sopra il proprio battello a quella spiaggia di Maccarese per non restar preda, ed ha lasciato in abbandono il di lui trabaccolo, che dopo un'ora d'abbordaggio in potere degli'inglesi, e sguarnito di tutti li cordami, vele, ed ancore l'hanno abbandonato in potere delle fiamme, e mare. Il padrone Angelini da me si è portato lungo la spiaggia perché permettersi di far salvare il di lui trabaccolo lasciato in abbandono, il che non ho impedito, salvo le pressanti regole di Sanità, ed a tal effetto ho spedito in mare sopra battello il mio sostituto della Sanità con altra guardia armata, affinché rigorosamente si osservassero le solite cautele di sanità, che gelosamente il tutto è stato eseguito, e condotto in questa fiumara il rinomato trabaccolo sopra di cui vi è andato il padrone Angelini, ed altro di lui marinaio per smorzare il fuoco, quali sono guardati a vista di sentinella, non meno che il trabaccolo. Vi rendo consapevole Cittadino Ministro dell'accaduto, affinché vi compiciate, con la massima sollecitudine, di spedirmi, come per il passato, almeno otto soldati per far osservare quanto da me gelosamente e provvisoriamente si pratica per l'interessante oggetto della sanità, poiché questi soli quattro individui che vi sono in questo forte non possono eseguire quanto da me le (sic) viene ordinato per trovarsi tutti malati, e malcontenti per mancanza del soldo, e tutt'altro, fintanto che vi compiacerete di ordinare di far trasportare nel porto di Civita Vecchia l'anzidetto trabaccolo con li due individui contumacianti a scontare la quarantena che si conviene a bastimenti visitati da corsari. Salute, e Rispetto. Perini, Commissario di sanità.

XXVIII.

Il Tribunato richiama l'attenzione del Consolato sugli abusi provocati dai commissari del potere esecutivo nei dipartimenti.

Roma, 27 febbraio 1799.

A.S.R., B. 14/29. (Copia).

Ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana, il Tribunato.

A dì 9 Ventoso Anno VII Repubblicano.

Cittadini Consoli, fino dal dì 15 Piovoso il Tribunato unì i suoi inviti a quelli del Senato per l'arresto de' disordini, che alcuni vostri commissarj producevano ne' dipartimenti colla loro imprudente, e biasimevole condotta, e per impedire gli eccessi di autorità, e di arbitri, che essi vi commettavano. Niun riscontro ha il Tribunato da voi ricevuto su ciò, bensì vanno tutto giorno aumentando i reclami per l'indicato oggetto. Animato egli dal più indefesso zelo per la pubblica felicità, e per la tranquillità della Nazione, vi ripete, Cittadini Consoli, il suo invito, perché reprimiate gli abusi, con i quali la perturbano i commissarj anzidetti, e provvediate a ritenerli nelli esatti limiti delle loro Commissioni. Essi incaricati di attivare l'esazione delle contribuzioni, e del prestito forzato, e di assicurare le sussistenze, non devono estendere più oltre le loro operazioni; ogni eccesso di tali limiti deve esser punito, come atto arbitrario. Opportuno quindi sarebbe sottoporre i suddetti agenti ad un rendimento di conti, onde resti aperta la strada ai reclami degli aggravati. Del rimanente, Cittadini Consoli, abbiate in vista l'articolo 142 della Costituzione, che incarica i soli amministratori e non altri del riparto delle contribuzioni dirette. Rammentate l'articolo X della Legge sulla polizia costituzionale, che vieta di servirsi per l'esecuzione delle Leggi di altri agenti, fuorché delle autorità costituzionali, e proibisce l'istituzione di altri commissari senza autorizzazione della Legge. In conseguenza non potrete non ravvisare ogni ulteriore spedizione de' commissari, per i quali si reclama, o di altri agenti del tutto irregolare. Il richiamo di quelli illegalmente inviati, e l'astenersi in avvenire dall'invio di essi, sperimentato pur troppo fatale, sarà l'opera del vostro impegno per il pubblico bene, e del vostro attaccamento alla Costituzione. Voi ne dovete essere unitamente al Corpo legislativo i più gelosi custodi. Salute e fratellanza. Benedetti Presidente; Moroni, Cappelli Segretari.

XXIX.

Roma, 3 marzo 1799.

A.S.R., B. 6.

Il Presidente del Consolato al Ministro delle Finanze.

Roma 13 Ventoso Anno VII Repubblicano.

Le amministrazioni dipartimentali per scusare se stesse accusano i commissari. Sa per altro il Consolato, ch'esse sono indolenti, e forse colpose di tutto, giacché sono solamente spediti i commissari per la esecuzione del

riparto, che deve farsi dalle amministrazioni. Tuttavia per togliere alle amministrazioni ogni scusa, il Consolato richiama i suoi commissari, e di già quelli del Tronto Clitunno e Trasimeno hanno rinunciato. Il Consolato v'invita a porre sotto la più stretta responsabilità tutte le amministrazioni. Il Presidente del Consolato Zaccaleoni.

XXX.

I documenti XXX, XXXI, XXXII e XXXIII si riferiscono all'incidente sorto tra il Tribunale ed il Consolato a proposito della questione delle carceri nazionali. Il *Monitore di Roma*, che il 4 giugno 1799 aveva pubblicato quanto si era detto in Tribunale sulle pessime condizioni delle Carceri, era stato costretto con decreto consolare a sospendere le sue pubblicazioni. Il Tribunale ravvisa in tale decreto un attentato alla libertà di stampa ed un indiretto intervento del Consolato nell'attività dei Consigli legislativi.

A.S.R., B. 14/29 (Copia).

Il Tribunale decreta: 1) Che sono verificate in tutta la loro estensione le mozioni fatte dal Rappresentante Brunetti sulla situazione delle Carceri Nazionali nelle sedute degli 11 e 16 pratile a. 7, e riferite dal giornale intitolato il *Monitore di Roma*, al n. 23 in data di Roma li 16 pratile. 2) Che le mozioni sudette non sono in modo alcuno calunniose. 3) Che il Rapporto della Commissione relativo alle mozioni stesse sia stampato insieme ai predetti decreti. 4) Che i medesimi siano inviati con messaggio al Consolato invitandolo a revocare nel termine di un giorno il suo decreto de' 14 Pratile, come lesivo la garanzia de' membri de' Consigli Legislativi, e l'art. 344 della Costituzione, e ad inoltrare sollecito riscontro della esecuzione al Tribunale. Per Copia Conforme. Bisiotti, segretario redattore.

XXXI.

A.S.R., B. 14/29 (Copia).

Il Tribunale ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

Cittadini Consoli. Il vostro decreto de' 14 Pratile, con cui sopprimete il numero 23 del giornale intitolato *Monitore di Roma*, come calunnioso nell'articolo in data di Roma 16 Pratile è troppo ad evidenza lesivo all'articoli 112 e 344 della Costituzione, perché i rappresentanti del popolo, i quali devono esserne i più vigili custodi possano trascurare di occuparsene col zelo, che il sagra loro dovere ingiunge. L'articolo suddetto che ha dato causa al vostro decreto è del tutto relativo nell'assertiva de' fatti alle mozioni, che un membro del Consiglio fece nelle sedute degli 11 e 16 Pratile, e che mossero il medesimo ad inoltrarvi due messaggi ne' giorni sudetti. Quindi voi dichiarando il medesimo calunnioso venite implicitamente ad infliggere tale infame carattere alle mozioni, che vi sono riferite, ed a denigrare le operazioni consentanee del Consiglio. Ciò non solo induce la

più evidente ingiustizia, e falsità, poiché il Tribunale ha verificate tutte, ed in tutta l'estensione le mozioni indicate, non solo è contraddicente a voi stessi, che nel messaggio de' 12 Pratile convenite nella deplorabile situazione delle carceri nazionali, e non negate quanto adesivamente a dette mozioni vi si era dal Tribunale accennato; ma inoltre venite ad emanare un'infamante giudizio su ciò che è stato detto, e scritto dai membri de' Consigli nell'esercizio delle loro funzioni contro il letterale, ed espresso divieto dell'articolo 112 della Costituzione. Non è meno violato nel suddetto decreto l'articolo 344 della medesima. Esso vieta, che gli scritti possano essere sottomessi *ad alcuna censura prima della loro pubblicazione*, e al medesimo è consentaneo l'articolo 1 della legge del 2 fiorile anno 7, ove siete autorizzati a sopprimere i scritti calunniosi, e sediziosi *resi pubblici*. Voi però nel decreto enunciato inabilitando i redattori, e stampatori del soppresso giornale a pubblicarlo, giudicate de' scritti non ancora resi pubblici, anzi neppure esistenti, e soltanto possibili. Che anzi portando il vostro decreto la data de' 14 Pratile, ed il soppresso foglio quella de' 17 chiaramente apparisce, che voi avete sottoposto il medesimo alla vostra censura prima della sua pubblicazione contro il prescritto del citato articolo della Costituzione, e della legge indicata. Quindi il Tribunale dopo le più giuste ponderazioni ha emanato nella seduta de' 24 andante i decreti, de' quali vi annette una legale copia, ed in conformità dell'ultimo di essi invita il vostro docile zelo per l'adempimento della Costituzione a revocare nel termine di un giorno il decreto, la di cui incostituzionalità ha voluto razionalmente dimostrarvi. Egli è persuaso, che voi coll'immediata revoca di esso lo convincerete, che un solo equivoco vi ci ha determinato, e non mai una provata intenzione di ledere la garanzia, ed il decoro de' Consigli legislativi, la santità della Costituzione, e di produrre un parziale rovesciamento di essa. Il Tribunale sicuro del vostro patriottismo non sa neppure sospettarvi capaci di tale attentato, ed attende perciò da voi il più sollecito corrispondente riscontro. Salute e fratellanza. Il Presidente del Tribunale Cipriani; Vicini Segretario.

XXXII.

Roma, 25 giugno 1799.

A.S.R., B. 14/29 (Copia).

Il Tribunale ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

A dì 7 messifero Anno VII Repubblicano.

Cittadini Consoli, dopo il più maturo, ed imparziale esame del vostro messaggio in data dei 27 scaduto Pratile segnato n. 21, e di tutto ciò che vi ha rapporto al Tribunale, non ha potuto non confermarsi nelle determinazioni espressevi con suo messaggio del 26 suddetto. Esso ha dovuto rimarcare, che l'articolo del *Monitore di Roma*, il quale ha dato causa alla soppressione di tal giornale, non potendo chiamarsi calunnioso, o perché riporti falsamente delle mozioni non fatte nel Tribunale, o perché l'esageri,

e le trasformi il denigrante giudizio da voi reso pel medesimo, va a ri-piombare totalmente sulle mozioni stesse, che vi sono fedelmente riferite. Così viene indirettamente almeno a violarsi l'articolo 112 della Costituzione, a compromettersi la libertà de' Consigli legislativi, e nella più giusta pubblica opinione ad oltraggiarsi il loro decoro. Non ha potuto inoltre il Consiglio non ravvisare, che il vostro decreto inabilitando i compilatori, e stampatori del giornale suddetto a pubblicarlo in avvenire va a proibire di scrivere, stampare e pubblicare i propri pensieri contro la disposizione dell'articolo 344 della Costituzione. Né può giustificarvi la legge de' 2 Fiorile anno VII, questa autorizzandovi a sopprimere i scritti resi pubblici non vi attribuisce facoltà alcuna sopra a quelli non ancora esistenti; ed avendo il suo fondamento nell'articolo indicato della Costituzione, né altro facendo che prestarsi temporaneamente alla disposizione di esso con determinare la maniera di esercitare la responsabilità contro gli autori di pubblici scritti non può avere una interpretazione più estesa del citato articolo invariabile e superiore ad ogni legge, e che solo può cangiarsi da una assemblea di revisione. Tale verità non meno, che la giacitura delle parole, e l'intero contesto della legge stessa esclude ancora ogni equivoco che potesse aver preso supponendo, che essa vi accordi la facoltà di sopprimere i scritti ancora non resi pubblici per un anno. Questo termine non è relativo alla durata della vostra soppressione, ma solo a quello della vostra autorizzazione. Esso deriva dal troppo verosimile supposto, che in questo tempo sia emanata la legge ingiunta dal suddetto articolo 344, che determini i casi di responsabilità. Quindi il Tribunato non ravvisando di quali facoltà, ed attribuzioni datevi dalla legge, voi vi protestiate di sostenere con fermezza la garanzia in tutta l'estensione vi assicura, che sarà sempre il più vigile custode della Costituzione, non meno in ciò che riguarda le altre autorità costituite, che in quello che riguarda lui stesso. È perciò, che non senza amarezza ha letto nel vostro messaggio la espressione di indipendenza che vi attribuite. Questa urta direttamente le basi di un sistema, e di una Costituzione, che dividendo i poteri dell'ordine politico nessuno ne rende insubordinato, e con una catena di utili dipendenze collo stabilimento di un Tribunale Supremo, e momentaneo, che i soli Consigli legislativi hanno diritto di proclamare e contro di voi, e contro i propri membri reprime in tutti l'abuso fatale del potere loro confidato, e tutti assoggetta alla sovranità del popolo dalli suoi rappresentanti esercitata. Sono questi, Cittadini Consoli, quelli, che costantemente bramosi di conservare con voi quella armonia, che può garantire la felicità nazionale, vi ripetono il loro più deciso invito per la revoca del vostro decreto soppressivo il *Monitore di Roma*, e specialmente il numero XXIII di esso, della di cui incostituzionalità non potete più dubitare. Avrebbero essi voluto ravvisare un riparo alla medesima nell'altro vostro decreto con cui riabilitate i compilatori, e stampatori del soppresso giornale; ma li motivi dell'interesse dello stampatore, e degli associati, e della pubblica istruzione, che in esso ri-

marcate lo rendono tale, che non toglie la macchia infamante di calunioso all'articolo del soppresso numero XXIII. Quindi né risarcisce il decoro del Consiglio sulle di cui operazioni il vostro giudizio si rifonde, né ripara alla violazione della Costituzione. Questi al di [*parola illegibile perché il foglio strappato sul margine*] sussistono ancora non ostante le vostre proteste, e la purità delle vostre intenzioni, della di cui ingenuità non sa il Consiglio ancora dubitare. Questi vanno a divenire oggetto di disapprovazione, e di funesto esempio ai posteri. Il vostro patriottismo, il vostro zelo per l'osservanza della Costituzione non può non affrettarsi a rimuoverli con quella docilità, con quella superiorità alle proprie affezioni, con quella virtù, che deve formare il carattere dei magistrati repubblicani. Il Tribunato si lusinga, che voi disingannati da ogni equivoco, che abbia potuto dar luogo alla renuenza fin qui dimostrata alle sue richieste non esiterete ulteriormente ad effettuarle senza ch'egli abbia da ricorrere ai mezzi che la Costituzione gli prescrive; così aggiungerete riprove de' riguardi, che assicurate di avere per tutto ciò, che gli appartiene, e conserverete quella sincera corrispondenza della quale vi annunciate giustamente premurosi. Salute e Fratellanza. Il Presidente del Tribunato Giuntotardi; Brunetti, Bergara Segretari.

XXXIII.

Roma, 27 giugno 1799.

A.S.R., B. 14/29.

Il Tribunato ai Cittadini Senatori della Repubblica Romana.

A di 9 messifero Anno VII Repubblicano.

Cittadini Senatori, il Tribunato si uniforma ai vostri desideri, ed a quelli, ch'egli nutre di conservare con voi tutta la più esatta corrispondenza, specialmente negli affari che riguardano ambedue i Consigli nell'inoltrarvi qui acclusa una copia dell'altro messaggio inviato al Consolato per illuminarlo sulla incostituzionalità del di lui decreto soppressivo il *Monitore di Roma*, e ripetergli l'invito di revocare il suo decreto in modo che ripari alla violazione della Costituzione, e della garanzia del potere legislativo. Il Consiglio non dubita che voi coll'interesse, che prendete in quest'affare converrete nella ulteriore moderazione, che ha voluto usare col potere esecutivo, onde non omettere mezzo per mantenere con esso la bramata concordia per quanto l'ordine e l'osservanza della Costituzione lo permettono. Salute e fratellanza. Il Presidente del Tribunato Giuntotardi; Brunetti, Bergara Segretari.

XXXIV.

I documenti XXXIV, XXXV e XXXVI si ricollegano alla fase finale del contrasto tra i Consigli legislativi ed il potere esecutivo. Dopo le questioni relative all'attività dei commissari consolari nei dipartimenti ed alla soppressione del *Monitore di Roma* il nuovo incidente è causato dalla ri-

luttanza della Gran Questura a fornire i dati relativi al conto generale dell'entrata e delle spese.

Roma, 5 e 7 luglio 1799.

A.S.R., B. 14/24. (Il messaggio del Tribunato ai Consoli è in copia; la lettera del presidente del Consolato Aleandri al Breislak, Ministro delle Finanze, è in originale).

Il Tribunato ai Cittadini Consoli della Repubblica Romana.

17 Messifero Anno VII Repubblicano.

Cittadini Consoli, i commissari della contabilità rappresentano al Tribunato, che la Gran Questura invece d'inoltrare loro il Conto generale dell'Anno 6 in conformità dell'art. 313 della Costituzione ha esibito soltanto due semplici giornali di cassa, che accennano il denaro incassato, e pagato, e non già il conto generale dell'entrate, e spese, che dimostrerebbe il denaro, il quale si sarebbe dovuto incassare e pagare. Da ambedue questi soltanto potrebbe risultare il terzo, che con termine d'arte si chiama bilancio, ossia spoglio de' debitori, e creditori, e dà il risultato più necessario delle operazioni della contabilità, qual'è quello di rilevare gli abusi, e la responsabilità, ed i debitori del governo. Aggiungono i commissari suddetti, che mancano i conti degli Amministratori Dipartimentali, e di ogni altro corpo amministrativo specialmente dell'Amministratore de' beni nazionali. Esponendo quindi la necessità indispensabile di avere i medesimi per ritrarne gli effetti i più vantaggiosi alla pubblica economia, richiedono, che rendasi conto de' quattordici milioni, e seicentomila scudi di beni nazionali messi a vostra disposizione con quattro leggi, ed un'elenco de' commissari spediti a raccogliere ori, argenti, metalli, denaro, e tutt'altro appartenente alle chiese, luoghi pii, o stabilimenti ecclesiastici soppressi, e non soppressi onde la Gran Questura possa ad uno ad uno chiamarli al rendimento de' conti. Il Tribunato persuaso da tali giusti riflessi dalla contabilità esposti, e sempre vigile garante della Costituzione e del publico interesse vi invita, Cittadini Consoli, a render paghe senza ritardo le domande de' commissari suddetti, rendendo conto della massa de' beni nazionali posti, come sopra, a vostra disposizione, ed attivando con tutto il vostro zelo, per l'adempimento delle leggi, i conti di tutti i commissari, e corpi amministrativi, onde possa risulturne un verificato conto generale. Salute e Fratellanza. Il Presidente del Tribunato Giuntotardi; Brunetti, Bergara Segretari.

Il Presidente del Consolato al Cittadino Breislak Ministro delle Finanze.

19 messifero Anno VII Repubblicano.

Cittadino Ministro, il Consolato si affretta a rimettervi per copia conforme un messaggio del Tribunato, relativo al conto generale d'introito, ed esito, e a' conti di tutti i corpi amministrativi della Repubblica, non ancora passati a' commissari della contabilità. Tanto basta, perché vediate quanto importi di sollecitare l'esecuzione di tutto ciò, che in esso messaggio si richiede a norma della Costituzione, e delle leggi, ond'è che il Consolato invece di raccomandarvela, attende di sentire che abbia avuto il più pronto effetto. Salute e fratellanza. Il Presidente del Consolato Aleandri.

XXXV.

Minuta di lettera del ministro delle Finanze Breislak ai consoli, in risposta alla lettera del Consolato del 19 messifero (doc. XXXIV). Il documento reca la seguente annotazione: « Li 21 messifero. Fu fatta la minuta della risposta che restò presso il Ministero il quale non la volle spedire, attese le innovazioni che si aspettavano nel Consolato ».

Roma, 9 luglio 1799.

A.S.R., B. 12/24.

Li 21 Messifero anno VII.

Al Consolato Romano. Voi Cittadini Consoli, col vostro dispaccio del 19 corrente, n. 167, mi trasmettete copia certificata del messaggio del Tribunale in data 17 dello stesso mese, con cui si motiva che la Gran Questura ha esibito soltanto ai commissari della contabilità due giornali di cassa che accennano soltanto il danaro incassato, e pagato nell'anno 6° e non già il conto generale dell'entrate e spese che dimostrerebbe il danaro il quale si sarebbe dovuto incassare e pagare per così rilevare i debitori della Repubblica e gli abusi del Governo. Quindi dimanda senza indugio il conto di tutti i corpi amministrativi, l'erogazione de' beni nazionali, l'elenco di tutti i commissari spediti a raccogliere effetti preziosi contribuzioni e prestiti. Tale istanza Cittadini Consoli è ben giusta perché conforme alla nostra Costituzione, e voi saviamente nell'accennato dispaccio non solo me ne raccomandate la pronta esecuzione, ma m'indicate di attendere che io l'abbia effettuata. Sono per altro nella dispiacevole circostanza di annunciarvi Cittadini Consoli, che non solo non ho dato esecuzione all'invito, ma che sono nell'assoluta impossibilità di eseguirlo: ciò nasce primieramente dalla mancanza di una contabilità centrale per cui tante volte si è fatto rapporto da questo Ministero ai vostri predecessori, ed a voi, secondariamente dalla irregolarità con cui si è proceduto nella leva delle contribuzioni e nel pagamento delle spese per la combinazione imperiosa delle circostanze. Per rapporto all'introito non deve esservi ignoto Cittadini Consoli che nell'Anno 6° vi sono state più requisizioni contribuzioni e prestiti forzosi che in parte ebbero effetto, in parte no; i ruoli delle Contribuzioni non furono mai formati, i prestiti forzosi furono levati da diversi commissari spediti dal Consolato dai quali non si è dato alcun conto a questo Ministero; onde per quello riguarda l'introito non posso dare assolutamente alcun sfogo. In ordine poi alle spese se si tratta in beni nazionali queste sono state eseguite unicamente dal Ministero della Guerra coll'intelligenza del Consolato e dell'Amministratore de' beni nazionali; se si tratta in danari sono state fatte dai diversi ministeri senza neppure far visare i decreti dal Ministero delle Finanze come porta la Costituzione; onde io non potrei darvi altro conto che di quelle eseguite dal mio Ministero. Il raccogliere però il conto delle spese sarà più facile che quello dell'introito perché ogni Ministero potrà dare i conti propri, ed allora altro non mancherà che i conti delle spese fatte fuori di regola dalle diverse

amministrazioni dei Dipartimenti negli urgenti bisogni della Repubblica e nei tempi che il regime costituzionale non era organizzato.

XXXVI.

Il Tribunato informa il Senato di un passo fatto da una sua commissione presso l'ambasciatore francese a Roma, Bertolio, per sollecitare il suo intervento risolutivo nei gravi problemi che travagliano la Repubblica.

Roma, 23 giugno 1799.

A.S.R., B. 14/29.

Il Tribunato ai Cittadini Senatori della Repubblica Romana.

A dì 5 messifero Anno VII Repubblicano.

Cittadini Senatori, i gravissimi mali, ond'è la nostra Repubblica desolata, e per la quasi universale insorgenza, e per la compressione dello spirito pubblico, e per la generale insubordinazione derivante dalla mancanza di forza armata e per la amministrazione delle pubbliche sostanze, e per le scandalose, ed impunte dilapidazioni, e per l'inopportunità di alcune promulgate leggi meritevoli di modificazione hanno determinato i membri del Consiglio a destinare in un comitato generale, e segreto l'invio di una deputazione al cittadino ambasciatore della Repubblica Francese, affinché con una franca ingenuità tutti gli rimarcasse i disordini enunciati, e chiedesse ai medesimi un pronto riparo quale l'urgenza delle circostanze lo esiggonno. Le rappresentanze della deputazione sono state ricevute senza sorpresa, ma non senza interesse, e speranza di buon effetto. L'ambasciatore à manifestato il più deciso desiderio di prestarsi a tutte le misure di pubblica salvezza, e nell'assicurare, che aveva concertato col generale francese le più efficaci disposizioni per reprimere le insorgenze, invitò la Commissione a proporgli, per gli altri oggetti i provvedimenti più opportuni in scritto, onde su di essi deliberare in altri congressi. Quindi il Consiglio ha fissato per ora le occupazioni della sua Commissione alla pronta organizzazione della forza armata, ed alla rettificazione del metodo annuario, oggetti, che gli sono sembrati della più imponente necessità. Persuaso della conformità de' vostri sentimenti per li pubblici vantaggi, e per risparmiare al popolo i più gravi mali, se la presente situazione delle cose non permette di felicitarlo, il Tribunato vi rende intesi, cittadini senatori, di tali sue operazioni, onde ripetervi una prova di quella sincera corrispondenza, che vuo' con voi mantenere, perché gli sforzi delle due sezioni del potere legislativo conservino quell'armonia, che tanto può influire alla felicità nazionale. Salute e fratellanza. Il Presidente del Tribunato Giuntotardi; Brunetti, Bergara Segretari.

XXXVII.

I Commissari informano il Direttorio della Convenzione finanziaria segreta conclusa tra Haller ed il governo romano.

Roma, 28 marzo 1798.

Parigi, Archives Nationales (1), A.F. III, dossier 321-1.

La commission du Directoire exécutif envoyée à Rome au Directoire exécutif de la République Française.

Rome, 8 germinal an VI.

Citoyens Directeurs, nous venons de terminer deux opérations, dont nous nous empressons de vous rendre compte. Nous les regardons comme le complément de l'organisation du Gouvernement romain. Une masse de cédules discreditées entrave le commerce, embarasse les opérations financières du gouvernement, diminue les ressources et accroît la dépense. Nous avons cherché de donner au Gouvernement les moyens pour pouvoir faire face à ses propres dépenses et à celles de l'armée française et même pour relever le crédit public et rétablir l'activité du commerce. Nous vous envoyons deux exemplaires de celui que le général a rendu à ce sujet. S'il faut en juger d'après la manière dans laquelle [elle] a été reçue dans le public, nous devons en attendre heureux résultats. La seconde opération est une convention secrète qui a été arrêtée entre le citoyen Haller et le Gouvernement romain, relativement aux contributions à payer, aux fournitures et cessions à faire par ce Gouvernement à la République française, et qui a été ratifiée par le Consulat et par nous. Nous avons préféré donner à cet acte la forme de convention secrète, afin d'éviter la sanction du Tribunal et du Sénat, à écarter aussi une discussion qui aurait pu produire quelque opposition, ou du moins quelque mécontentement, soit dans ces deux autorités, soit dans le peuple, lorsqu'elle serait publiée, et surtout un esprit d'éloignement envers la France, comme imposant des conditions dures à la République qu'elle a créé, ou de défiance et de défaveur envers le Consulat qui, dans ses premiers pas, a tant besoin de l'appui de l'opinion publique et des deux Conseils législatifs. Quant aux moyens de remplir exactement les engagements contractés dans cette convention pour le gouvernement romain, le Consulat doit adresser un message au Tribunal pour lui exposer en détail et d'une manière très pressante les besoins immenses du gouvernement, soit pour ses propres dépenses, soit pour celles relatives à l'armée française. Le Consulat demandera à être autorisé, avec la forme d'urgence, à lever soit sur les lieux, soit sur les personnes, les contributions nécessaires pour pourvoir à ces dépenses. Par cette loi, qui ne nous paraît pas devoir éprouver des difficultés, le Consulat sera investi du pouvoir suffisant pour remplir les engagements de la convention, sans être obligé de la faire connaître. Vraisemblablement les conditions de cette convention paraîtront au Directoire Exécutif aussi dures qu'elles l'ont paru à nous-mêmes, mais la grandeur des besoins de l'armée d'Italie, de Corfou, de la Corse etc. nous a déterminé, ainsi que le Consulat, à passer par dessus toute considération. Au moment où cette convention a été arrêtée, nous ignorions si le corps

(1) Nei documenti seguenti si usa la sigla: Arch. Nat.

legislatif cisalpin eût sanctionné le traité d'alliance avec la France, nous avions appris au contraire qu'il avait été rejeté. Si les circonstances devenaient moins difficiles, nous pensons qu'il serait à propos de saisir l'occasion d'adoucir les conditions de cette convention. Salut et respects. Faipoult, Florent, Monge, Daunou.

XXXVIII.

In una lettera confidenziale ad uno dei Direttori il Commissario Florent riferisce delle opposizioni sollevate da Senatori e Tribuni contro l'articolo 369 della Costituzione.

Roma, 28 marzo 1798.

Arch. Nat., A.F. III, 77, dossier 321-1.

Rome, 8 germinal an VI.

Citoyen Directeur, je prends la liberté de vous rappeler une affaire dont j'eus l'honneur de vous parler la veille de mon départ de Paris, et à l'égard de laquelle vous parûtes croire que le Directoire Exécutif pourrait prendre une décision favorable. Je joins ici une petite note sur cette affaire, vous priant de vouloir bien faire rendre une prompte justice au plus véritable patriote que j'aie connu dans mon département. Je saisis cette occasion, Citoyen Directeur, pour vous faire connaître sur ce qui se passe ici quelques particularités que ne peut compatir notre correspondance officielle avec le Directoire exécutif. La veille de la fête de la fédération, nous avons réuni à l'Académie de France où nous sommes logés, toutes les personnes désignées pour le Sénat et le Tribunal afin de leur donner des éclaircissements sur leur installation. Quelques uns d'entre eux ayant manifesté une opinion défavorable sur quelques articles de la Constitution, nous crûmes à propos de dissiper leurs craintes: ils voient un pouvoir redoutable dans le pouvoir du Consulat: l'opposition de quelques uns allait au point de vouloir protester contre la Constitution ou du moins contre les articles qui leur déplaisaient. La discussion, que nous ouvrîmes sur tous les points contestés, nous mit à même de nous convaincre que les intentions de ces membres étaient droites, mais qu'ils n'avaient pas saisi d'abord l'ensemble et l'accord de toutes les parties de la Constitution. Ils se retinrent contents, nous remerciant, des explications que nous leur avons données. Aussi le 1er germinal, jour où la Constitution a été lue au Sénat et au Tribunal et où a été prêté par les membres de ces deux autorités le serment prescrit par l'article 367 de la Constitution, il ne s'est élevé aucune opposition, ni protestation. Au contraire le serment a été prêté avec une énergie vraiment républicaine: il a fallu même rappeler à la formule constitutionnelle quelques membres trop ardents qui voulaient y ajouter: les additions tombaient surtout sur la haine à la monarchie qu'ils voulaient être *éternelle, inépuisable*. On ne peut cependant affirmer que le Sénat et le Tribunal surtout approuvaient pleinement toutes les dispositions de la Constitution. Il paraît que les deux dernières pages de la Constitution sont celles qui leur plaisent:

le moins, à cause du droit de nomination attribué au général, et principalement à cause de la réserve du pouvoir législatif faite à ce même général. Mais, si d'un côté les deux Conseils législatifs paraissent allarmés de l'étendue du pouvoir du Consulat, les simples Citoyens paraissent également allarmée de la longue durée du pouvoir du Tribunat et du Sénat. Le temps dissipera toutes ces craintes et fera sentir l'utilité de ces dispositions constitutionnelles. En général le Sénat et le Tribunat sont bien composés: il y a des hommes sages, instruits, patriotes surtout et bien intentionnés. Le Tribunat paraît contenir dans son sein beaucoup de membres énergiques et ardents, mais l'inexpérience jointe à cette ardeur peut le porter à des mesures dangereuses, je ne dis pas des mesures législatives puisque le général a le pouvoir de les arrêter, mais des mesures capables de troubler l'harmonie entre les pouvoirs, à jeter au milieu d'eux des semences de défiance, de division. Ce ne sont ici que des simples conjectures, qu'il est très vraisemblable qu'elle ne se vérifieront point, soit par suite des moyens d'influence et de conciliation que pourra employer la Commission, soit par l'effet nécessaire de la considération de l'intérêt commun qui prescrit à ces trois autorités de marcher d'accord et de ne point compromettre par leurs discussions la stabilité d'un gouvernement dont elles sont les colonnes et les premiers soutiens. On parle ici d'une espèce d'insurrection à Florence. Un rassemblement s'est formé, dit-on, pour planter l'arbre de la liberté. Le gouvernement a fait marcher les troupes: il paraît qu'il n'a pris que des mesures de police et qu'aucune arrestation n'a été faite. D'un autre côté Naples est dans une crainte inexprimable. Le gouvernement napolitain redouble d'activité et de vigilance pour faire garder les frontières. Bénévent, situé au milieu de cet état, va devenir l'asile de tant de patriotes napolitains et peut-être un point d'où partira l'étincelle révolutionnaire. C'est ceci un des usages qu'on pourrait faire de Bénévent, lequel est pourtant aussi utile que la cession de ce pays à Naples moyennant une compensation, et qui serait sans doute plus conforme aux principes républicains. Recevez, Citoyen Directeur, l'assurance de mon estime et de mon respect. Florent.

XXXIX.

I Commissari richiamano l'attenzione dei Direttori sulla preoccupante situazione finanziaria della Repubblica romana.

Roma, 11 aprile 1798.

Arch. Nat., A.F. III, 77, dossier 321-1.

Les commissaires du Directoire exécutif envoyés à Rome au Directoire exécutif.

Rome, 22 germinal an VI

Citoyens Directeurs, nous vous avons rendu compte de la Convention secrète arrêtée le 8 de ce mois avec le Gouvernement romain: cette convention fixe les contributions qu'il payera pendant six mois à la caisse de

l'Armée d'Italie et dont cette caisse a un si urgent besoin pour satisfaire à une masse énorme de dépenses de tous genres. Accumulation de dettes à des fournisseurs, emprunts faits à Corfou et à Milan, dettes de la Marine, arriérés de solde et de traitements en Corse, dans les îles du Levant et en Italie, rappel à tous les corps pour ce qui leur est dû d'arriérés, en vertu de la loi du 23 floréal, enfin frais excessifs et inopinés des embarquements qui s'exécutent à Gènes et à Civita Vecchia, voilà le fardeau des obligations sous lequel l'administration des finances d'Italie est accablée. Vous pouvez donc croire aisément, Citoyens Directeurs, qu'il lui serait désormais impossible de pourvoir à toute espèce de dépense imprévue. Si, pour circonstance, vous arrêtez quelque combinaison politique ou militaire qui dût en occasionner il est du devoir de la Commission de vous prévenir qu'il faudrait envoyer des fonds de la trésorerie nationale. Autrement vos ordres resteraient, faute de moyens, sans exécution. Ce n'est que par des efforts extrêmes, par des anticipations ruineuses que l'on pourra suffire à ce qu'exigent en ce moment Gènes et Civita Vecchia. Ces anticipations, Citoyens Directeurs, sont d'autant plus dangereuses, que nous n'ignorons pas avoir, par la Convention du 8 de ce mois, demandé au gouvernement romain beaucoup plus qu'il n'est en état de tenir. Le pays est absolument épuisé d'espèces. Le papier monnaie perd encore 78 pour cent. Une imposition extraordinaire peut donner au gouvernement une perspective. Nous joignons ici, sous le n. 1, un exemplaire de la loi que nous avons fait publier le 10 par le général de l'armée, loi qui classe les dépenses et qui ordonne la levée de trois et de cinq pour cent sur la valeur des biens fonds. Comme il faudra un temps considérable pour asseoir cette imposition, un article de la loi autorise le gouvernement à taxer provisoirement les fortunes considérables pour un emprunt forcé remboursable sur les produits de l'impôt. Voilà des moyens violents, mais ils étaient inévitables et seront même insuffisants. En effet le gouvernement est déjà en retard sur le premier terme de sa contribution échu le 20. Il est malheureux qu'ici l'état de liberté commence sous un régime fiscal aussi rigoureux. Rome en sentira bien moins, Citoyens Directeurs, le prix du bienfait que vous lui avez rendu. Ce qui pourrait rendre la marche du gouvernement plus facile et relever le crédit public, c'est la vente des domaines nationaux. Mais cette vente éprouvera des lenteurs. La République Cisalpine, au moins aussi riche que la République Romaine en biens ecclésiastiques, n'a pu, jusqu'à présent, en tirer aucune ressource. L'Italie n'offrait guère de mutation de propriétés. D'ailleurs en tout pays la seule classe d'hommes nouvellement enrichis fournit des acquéreurs de biens; ici on trouve de gens appauvris par des circonstances mais personne n'y a de profit à consolider en possessions territoriales. Cette considération n'empêchera pas, Citoyens Directeurs, que la Commission ne s'occupe de faire procéder aux ventes des biens devenus propriétés françaises. On travaille à leurs estimations. La Commission pour prévenir des abus et régulariser cette partie d'administration a pris deux

le nom n'était pas même connu, et dont on ne sait pas même encore ce qu'il signifie. Aucun de ces objets ne peut souffrir aucun retard s'il n'est réglé, décrété et rédigé avec autant de promptitude que la Constitution; toutes les Autorités constituées vont se heurter, et se fatiguer d'une manière déplorable; dans plusieurs endroits celui qui doit juger administrer, celui qui doit administrer juge, plusieurs Municipalités reçoivent la contribution et plusieurs questeurs en font la répartition; la confusion et le désordre sont bien arrêtés par les efforts du Consulat qui ne cesse de suppléer par des arrêtés aux défauts de la législation; mais cet état ne peut durer, ni ne peut cesser que par une législation complète et qui soit d'accord dans toutes ses parties avec les bases, et les principes de la Constitution décrétée, et avec le caractère de démocratie qui en fait le fondement. Or cette législation complète qui peut nous la donner? Le Corps législatif? ne l'attendez pas encore de ses efforts et de son zèle avant qu'une expérience certaine ait mûri ses délibérations, et que la réflexion de la majorité de ses membres les ait détachés de certains partis astucieux et perfides qui ne dirigent l'action de la représentation nationale que contre le Gouvernement, sans s'occuper des lois et de l'affermissement de la République. Sur ce point nous nous en rapportons au témoignage de vos Commissaires qui connaissent notre situation, et sont plus en état que personne d'en calculer les résultats. S'il fallait autre chose que leur témoignage la notoriété des faits le prouve: sur dix ou douze décrets qui ont été fait, il n'y en a que deux qui aient pu recevoir la sanction du général. Les talents n'y manquent pas, il y a même du patriotisme dans un très grand nombre, mais les factions y profitent de la difficulté des circonstances pour les paralyser, ou les diriger dans un sens opposé aux intérêts des republicains. D'ailleurs ce corps législatif va cesser ses fonctions, le moment marqué par la Constitution pour ses vacances est arrivé, et nous pouvons vous dire avec certitude que ses directions ont été si contraires aux intérêts de la République que cette séparation doit être regardée comme un bienfait; cette observation ne regarde que le Tribunat mais comme il a l'initiative, il a aussi la faculté de rendre nulles les bonnes dispositions du Sénat. Mais qui pourra les suppléer dans ces quatre mois d'absence? Le général en chef? sur ce point nous n'avons aucune observation à faire, mais nous ne croyons pas que le Directoire Exécutif juge qu'une législation aussi étendue que celle qui embrasse toutes les parties de l'administration publique, et de la justice civile et criminelle puisse être rédigée et composée dans des Bureaux militaires. Sera-ce un seul commissaire? quelque soit celui qui restera parmi nous il est bien digne de notre entière confiance, et de toute notre estime, mais, quel est l'homme seul qui puisse fournir à tant de détails disparates, et donner aux lois ce caractère imposant d'autorité que leur donne une Commission directement et immédiatement émanée du Directoire Exécutif de la République française? Une seconde considération qui est décisive c'est la difficulté et l'impossibilité même de pourvoir par le moyen d'un

seul Commissaire à la confection des lois, à la réforme des erreurs qui ont été commises dans la nomination des fonctionnaires publics. Quinze ou dix huit jours ont suffi pour en nommer douze ou quinze cents. La nature des circonstances le commandait ainsi, et il n'était pas en pouvoir de la Commission elle-même de retarder plus longtemps cette organisation, mais combien d'erreurs doivent se commettre sur le caractère des hommes, sur leur capacité, sur leur opinion politique dans un aussi court espace de temps, avec aussi peu de moyens de vérifier les listes envoyées de très loin, ou communiquées par des personnes sujettes à errer. Il faut avouer à la gloire des Commissaires que leur discernement et leur sagacité leur ont fait éviter toutes les erreurs qu'il était possible d'éviter, mais il en a été commis de graves, il en a été réformé beaucoup par le zèle avec lequel ils se sont appliqués à les découvrir, et cependant il faut encore au moins trois mois pour donner à cette organisation la perfection et l'épurement nécessaire au salut de la République. Le Consulat est bien chargé par la Commission de ce soin important, mais nous vous le disons avec assurance le Consulat ne peut rien encore sans le secours de la Commission. Le point sur lequel nos motifs seront plus décisifs encore c'est celui des finances, Citoyen Président, lorsque nous sommes entrés dans l'Administration des affaires nous n'avons trouvé aucune caisse qui ne fut vide, ce que avait laissé l'ancien gouvernement, l'administration française l'avait emporté, les besoins étaient immenses, et ne pouvaient s'ajourner, le crédit était nul et le discrédit des cédules rendait ce malheur irréparable, il fallait pourvoir à la subsistance d'une ville peuplée de deux cent milles âmes, d'une armée forte de plus de quinze mille; rien ne pouvait être acheté qu'au comptant, nos ressources se bornaient à la ville de Rome, aucune correspondance ne pouvait s'établir avec les départements où toutes les Autorités anciennes avaient cessé leurs fonctions, où les nouvelles n'étaient ni choisies, ni installées, nos efforts ont été incroyables mais ils étaient nuls sans le secours de la Commission, à elle nous devons la loi sur l'emprunt forcé, la vente des biens nationaux, l'ajournement nécessaire des engagements pris avec la République française et le peu de crédit qui nous a soutenu au milieu d'une crise si violente de besoins et de dilapidation. Le mal est diminué de beaucoup par les soins de la Commission elle-même, mais quelle législation avons nous encore, et quelle législation peut être faite sans son secours, sur les contributions, sur les règles de répartition et de recouvrement, sur les principes et les formes de la contabilité et sur tout ce qui peut assurer la conservation et le bon emploi de la fortune politique? Que ne pourrions nous pas vous dire, Citoyen Président, sans sortir de la question des finances sur les biens incalculables que la Commission a fait et par ses grands exemples et par ses actes de vigueur et de fermeté. C'est à elle et à elle seule que nous devons la cessation des vexations, des abus et des dépenses inutiles qui ont affligé ce pays. Elle seule a arrêté le cours de la dilapidation qui l'avait épuisé sans aucune utilité pour l'armée française; il n'est aucun citoyen qui ne recon-

tion. Nous avons opposé aux bruits venus de Naples et qui étaient vraiment désolants sur Bonaparte et notre flotte, un récit vrai de tous les événements: tandis qu'on célébrait à Naples la prétendue victoire de Nelson, nous avons fait tirer le canon du château et illuminer Rome en réjouissance de la conquête de l'Égypte, nous avons en même temps publié les sublimes proclamations de Bonaparte. Nous en avons envoyé à Naples, à Florence, à Milan et à tous nos frères d'armes. Une proclamation a annoncé à tous les fonctionnaires publics notre mécontentement sur la manière dont ils remplissaient leurs fonctions et la ferme résolution où nous étions de faire punir les coupables. Nous avons intercepté des correspondances qui donnaient les fils des trames de la cour de Naples; des arrestations ont eu lieu en conséquence et les prévenus sont traduits devant le Conseil de guerre. Nous venons de faire une loi sur les émigrés romains dans la même esprit que celles de France. Nous poursuivrons vivement les émigrés français et les réquisitionnaires qui sont venus se jeter dans les administrations civiles et militaires. Nous avons fait expulser des étrangers dangereux et surtout un certain ex ambassadeur de Venise qui n'est resté ici que trop longtemps; enfin le moment est arrivé où les romains ont été persuadés que leur salut était entre nos mains, et que nous le voulions. Depuis notre arrivée nous prenions en secret des renseignements sur les hommes propres au Consulat, par leur attachement à la liberté et à la nouvelle constitution, par leurs lumières, leur probité, et la réputation dont ils jouissaient. Nous avons approché tous les documents verbaux, comparé toutes les listes et après beaucoup d'examens notre choix s'est fixé. Le 29 fructidor parut dans un supplément du Moniteur de Rome une sortie très rigoureuse contre les cinq consuls; par un arrêté du 30, nous supprimâmes ce supplément et fîmes enlever ce qui en restait d'exemplaires chez l'imprimeur. Le même jour Angelucci nous offrit avec beaucoup de générosité, sa démission, nous l'acceptâmes en lui faisant une réponse honorable sous le point de vue de son patriotisme. Le 1er Complémentaire, Reppi et Mattheis [sic] nous envoyèrent la leur que nous acceptâmes avec des réponses également honnêtes. Visconti et Panazzi les deux plus abhorrés crurent devoir tenir ferme; il publièrent que les démissions de leurs collègues n'étaient que le résultat d'une intrigue ménagée pour les effrayer. Le 2 Complémentaire, à dix heures du matin, une première loi accepta les démissions d'Angelucci, de Reppi, de Mattheis et destitua Visconti et Panazzi avec injonction à ces derniers de ne pas sortir de Rome sans la permission du général commandant les troupes françaises. Une seconde loi nomma aux places vacantes par les démissions et les destitutions, les Citoyens Pierrelli, Calisti, Zaccaloni, Brizzi et Rey à midi les nouveaux consuls furent installés. Une troisième loi nomme Angelucci, Reppi et Mattheis à trois places vacantes dans le Senat. Dans l'après midi ces trois lois furent affichées avec une proclamation au nom du général. Alors les Romains sortirent comme d'un long assoupissement, les patriotes et la masse du peuple témoignèrent éga-

lement leur joie. Les consuls démissionnés sont très satisfaits. Les deux destitués commencent à s'humilier en demandant la permission de sortir de Rome, permission qui ne leur sera accordée que lors que nous aurons vérifié certains faits, et qu'ils ne seront plus en état de nuire et l'un d'eux surtout d'appuyer le parti napolitain. Les citoyens Zanotti et Martelli ont remplacé, le premier le citoyen Rey dans le ministère de la Justice et de la Police; et le second le citoyen Toriglioni dans le ministère de l'intérieur. Ce Toriglioni, homme fin, astucieux et capable, créature de Visconti, a donné la démission que nous avons fait accepter par le Consulat. L'administrateur en chef des domaines nationaux romains, homme mal famé, a donné sa démission. Cette place importante sera occupée par un français très intelligent qui a fait ses preuves de probité et de désintéressement, le citoyen Guesnard que nous mettons pour cet effet en réquisition. Rome jouit dans ce moment du plus grand calme; on s'y prépare à une fête qui sera donnée par le gouvernement romain le 1er Vendémiaire pour célébrer la fondation de la République française. Il y aura des spectacles pour le peuple, des Français joueront sur un des théâtres de la ville « La mort de César » par Voltaire. La même statue de Pompée au pied de laquelle l'ancien tyran de Rome fut immolé, sera sur le théâtre, ce rapprochement est peut-être unique dans l'histoire, une petite pièce dont le sujet est la conquête de l'Égypte suivra « La mort de César ». Le changement entier du Consulat opéré sans la moindre violence sans qu'une seule bayonnette ait paru, sans qu'aucun patriote en soit affligé; nous nous occuperons de l'épuration des bureaux des ministres et de toutes les autorités constituées dans les départements. Il faut profiter du moment où l'esprit public a repris quelque vigueur. Mais, Citoyens directeurs, il est une impulsion qui n'est pas en notre pouvoir elle dépend entièrement de vous. On doute encore à Rome même, si la République romaine doit exister longtemps; on suppose que le but de la France est d'épuiser le pays, et de le céder, le vendre, ou l'échanger comme cela est arrivé pour Venise, on amalgame cette idée qui a jetté de profondes racines avec les préparatifs extraordinaires de la cour de Naples, avec le séjour du Pape en Toscane, avec l'ordre encore subsistant du Général en chef Brune d'évacuer, à la première hostilité, le territoire romain et de jeter seulement 3000 hommes dans le château St.-Ange. C'est cette position politique qu'il dépend de vous de faire cesser; nous n'avons à cet égard aucune instruction. Nous savons seulement que le citoyen Reinhard a eu ordre de s'entendre avec nous pour presser le cabinet toscan à reconnaître la République romaine, et à déporter Pie VI. Voilà la seule donnée que nous ayons sur les prétentions du Directoire de conserver son indépendance. Permettez nous quelques réflexions sur l'évacuation du territoire Romain en cas d'hostilités et sur la conduite de la cour de Naples. La cour de Naples par les armements extraordinaires, presque tous portés sur les frontières romaines, par la faveur ouverte qu'elle accorde aux Anglais, par le traitement qu'elle fait

essayer à notre chargé d'affaires, à nos autres agents, et à tous les Français, semble, quoiqu'elle puisse dire, être décidée à faire cause commune avec l'Autriche si la guerre recommence. Dans cette hypothèse l'évacuation du territoire romain par nos troupes, nous paraît une mesure désastreuse. À la première nouvelle de cette retraite, on peut compter sur une insurrection universelle; le château St.-Ange en le supposant réparé, ne peut contenir qu'environ 1500 hommes: il est démontré aux yeux de tous les militaires instruits qu'il ne pourrait soutenir une attaque régulière. Le fort n'est utilisé que pour maintenir les habitants de Rome dans la soumission. On peut donc regarder la République romaine comme perdue, si les français l'abandonnent. L'armée napolitaine s'en emparera sans coup férir, inquiètera les derrières de l'armée de la Cisalpine, les Autrichiens tenteront une jonction nouvelle et donnant la main à la Toscane seront maîtres de toute la Côte de l'Italie; par leurs secours les Anglais domineront une seconde fois la Méditerranée. Qu'on abandonne le projet d'évacuation de la république romaine, tout change, nous restons les possesseurs de l'Italie et nous fermons tous les Ports à l'Angleterre. Faut-il pour cela des grands moyens? Non, Citoyens Directeurs, douze à quinze mille hommes ajoutés aux troupes que nous avons déjà, aux secours, que nous tirerons du pays, nous suffiront, non pas pour repousser les napolitains, car il ne faut pas se tenir sur la défensive; mais pour attaquer et pour conquérir Naples en moins d'un mois. On peut encore compter sur la désertion des troupes siciliennes. On nous assure que des Corps entiers n'attendent que notre apparition pour abandonner les drapeaux du tyran. Même actuellement les désertions partielles sont assez considérables. Ajoutons à cela un parti nombreux de Patriotes d'autant plus redoutables pour le Gouvernement napolitain, qu'ils en ont été et en sont encore atrocement persécutés. Ce sont les motifs que nous venons d'exposer au général Brune, en lui demandant, non par voie de réquisition, douze mille hommes. Voilà le seul moyen de conserver notre prépondérance en Italie. Si l'on se décide à marcher sur Naples, il nous paraît indispensable que le Directoire autorise la Commission ou partie d'elle à accompagner l'armée. Elle y mettra l'ordre nécessaire pour assurer à la République française les produits qui résulteront de la conquête du reste de l'Italie et les sommes destinées au trésor public ne passeront pas dans les griffes des vautours cupides qui jusqu'à présent ont terni nos victoires et déshonoré le nom français. Nous ajouterons que le Général Macdonald mérite toute la confiance du Directoire et qu'il est le chef qu'il faut pour commander l'expédition, si elle a lieu. Vous connaissez déjà les justes griefs que nous avons contre la cour de Naples: ils ne font que s'aggraver chaque jour. La présence de l'Ambassadeur Lacombe St.-Michel apportera peut-être quelque changement: il est arrivé le 4 Complémentaire à Rome et se rendra incessamment à Naples. En attendant La Combe St.-Michel, nous n'avons pas cru devoir abandonner notre chargé d'affaires et le Français à Naples. Nous avons fait des réclamations à M. de Gallo,

elles ne nous ont point procuré de réponses. M. De Gallo s'est adressé à nous par le ministère du Citoyen Lacheze pour la restitution d'un navire Napolitain capturé par un corsaire français et conduit au Port d'Ancône. Le navire a été restitué, conformément aux lois. Cet acte de justice de la part de la République, si fort en opposition avec la conduite du Gouvernement napolitain nous a servi de texte pour écrire directement à M. de Gallo, nous vous envoyons copie de notre lettre. Nous n'avons pas cru que la Commission du Directoire étant à Rome put garder le silence sur la manière d'agir de la cour de Naples et surtout dans l'absence de l'ambassadeur. Malte manque de beaucoup de choses de première nécessité: nous pourrions à la plus grande partie de ses besoins, si nous avions des transports. Nous cherchons à nous [en] procurer des neutres. Nous espérons établir une correspondance assez sûre par le moyen de Speronares qui partiront de Malte et de Civita Vecchia à jours fixes, on repand ici le bruit, et le citoyen Lacheze paroît y croire, d'une insurrection des habitants qui a forcé nos troupes à se renfermer dans les forts. Si celà est vrai, on ne peut pas douter que la Cour de Naples ne fomente et ne soutienne cette insurrection, on dit même que des vaisseaux maltais sont reçus dans le Ports de la Sicilie avec le pavillon napolitain. Nous n'avons plus de nouvelles de l'Égypte. Nous ne savons plus rien sur notre flotte et celle des Anglais. Nous espérons toujours que les frégates et les chaloupes canonières, qui étaient dans le Port d'Alexandrie pendant le combat, seront sorties et auront fait beaucoup de mal aux vaisseaux anglais dégréés et démâtés. Des lettres qui nous sont parvenues par Ancône annoncent des mesures hostiles contre nous de la part du Grand Turc. Cette dépêche se prolonge infiniment; nous aurions cependant à vous entretenir de beaucoup d'objets importants et surtout des finances qui sont plus qu'embarassées. Notre collègue Florent vous aura sans doute présenté des réflexions sur l'arrêté du Directoire du 13 fructidor. Vous pourrez juger de son effet par la copie ci-jointe d'une lettre du Citoyen Haller à un de nos agens des finances: vous observerez la gratification de 1900 francs accordée par Haller et vous. Voyez si, d'après cette marche, qui ne manquera pas de s'étendre, il nous est possible d'établir de l'ordre même dans les recettes et les recouvrements. Nous sommes enlacés, Citoyens Directeurs, dans des filets qui partent des bureaux de Paris. On y a semé l'or à pleine main pour consolider le système des rapines et des dilapidations qui fait la base de toutes les entreprises et de toutes les administrations des armées d'Italie. Notre rapport sur les finances demandant des détails infinis et un travail qui n'est pas encore terminé, nous en ferons l'objet d'une de nos premières dépêches. Salut et respect. Bertolio, Dupont.

XLII.

Il generale Macdonald illustra ai Commissari del Directorio esecutivo la situazione del dipartimento del Circeo, in continuo stato di rivolta.

Roma, 10 ottobre 1798.

Parigi, Arch. des Affaires étrangères (1), corresp. polit., Rome, Suppl. 21.

Macdonald général commandant les troupes françaises stationnées sur le territoire romain aux Commissaires du Directoire Exécutif envoyés à Rome.

Rome, 19 Vendemmiaire An VII.

J'ai reçu, Citoyens Commissaires, votre lettre d'hier à laquelle était joint le message du Consulat concernant la situation du Département du Circeo; vous vous rappellerez aisément que plusieurs fois je vous ai annoncé que je vous proposerais incessamment la levée de l'état de siège du Département du Circeo, mais qu'au préalable, j'attendais un rapport circonstancié du chef qui y commande pour savoir s'il ne résulterait aucun mouvement de cette mesure. Il me répond que plusieurs comités sont en fermentation et qu'il en a été prévenu par le Ministre de la police; il vous paraîtra étonnant sans doute que cette annonce ne lui vient pas directement de moi, mais soit par zèle, ou par toute autre cause, le Ministre de la police ne s'est pas donné la peine de m'en donner avis; enfin des troupes ont été envoyées à Monte Fortino, et il est vraisemblable que le calme est rétabli. Il y a quelques jours un chasseur à cheval venant de Prossedi en ordonnance à été blessé par trois coups de feu tirés des hautes montagnes; ces menaces annoncent encore des vengeances prochaines, mais le service est tellement organisé, que nous saurons empêcher et prévenir de ce côté tout germe de révolte. Je pense que le moment n'est pas encore arrivé de retirer l'état de siège, qui ne doit effrayer que les méchants, et les coupables. L'effet qu'en retirent les militaires, est de ne point être contrariés dans leurs opérations; hors de là, les Autorités constituées doivent continuer à exercer leurs fonctions comme par le passé. Il me reste à repousser une assertion que j'attribue plutôt au copiste ou au traducteur qu'aux intentions du Consulat, et qui semblerait inculper et ces chefs militaires et la Commission dans le Département susdit. « Nous vous invitons (dit le Consulat) à vouloir bien donner vos ordres au Citoyen Girardon afin qu'il fasse juger promptement les chefs de la révolte, qui restent encore impunis... ». J'atteste à la Commission que tous les individus soupçonnés d'avoir pris part à la révolte ont été mis en jugement et condamnés ou acquittés suivant les délits, ou l'innocence bien et dûment constatée, et que la Commission a fait son devoir avec un zèle, une impartialité, et une moralité à toute épreuve; si le Consulat connaît des chefs de révolte, qu'il les désigne, ils seront à l'instant arrêtés et punis. Mais, Citoyens Com-

(1) Nei documenti seguenti si usa la sigla: A. E.

missaires, nous devons être en garde contre les passions et vengeances particulières, et à cet égard, si l'on eût été partial, et que l'on se fût prêté aux dénonciations, la moitié du Département aurait fait fusiller l'autre. Je termine cette lettre en vous invitant de prévenir le Ministre de la police d'être plus circonspect dans la tournure de ses phrases, ou de justifier ses soupçons sur la proclamation du général Casa Bianca qu'il accuse d'être suspecte. Salut et fraternité. Macdonald.

XLIII.

I Commissari Bertolio e Duport informano il Direttorio sulla situazione politica ed economica della Repubblica romana e domandano di essere autorizzati a procedere ad una vasta epurazione dei due Consigli legislativi.

Roma, 9 novembre 1798.

A. E., corresp. polit., Rome, vol. 928.

Les Commissaires du Directoire Exécutif envoyés à Rome au Directoire Exécutif de la République Française.

Rome, 19 Brumaire An VII.

Citoyens Directeurs, nous allons avoir l'honneur de vous rendre compte de la situation politique, administrative et législative de la République romaine, et par là, donner suite à nos précédentes dépêches; celle-ci n'aurait pas été si retardée, si nous n'avions attendu des réponses qui nous auraient procuré sur plusieurs objets des instructions et des lumières dont nous avons besoin. Les nouveaux consuls ne laissent rien à désirer du côté du patriotisme et du dévouement au Gouvernement français. Plus d'habitude aux grandes affaires, et plus d'expérience administrative allégeraient sans doute beaucoup les travaux auxquels ils se livrent avec courage. Mais tous les peuples d'Italie, et particulièrement la masse des Romains attachés aujourd'hui à la révolution, étaient autrefois si éloignés et même tellement écartés de la législation et de l'administration, qu'il est difficile de trouver des hommes formés dans le grand art de gouverner leurs concitoyens. Il faut donc se contenter de ceux qui, au patriotisme et à la probité, joignent des lumières en théorie, et la volonté de les appliquer dans la pratique. Ils ont besoin d'un guide; ils le trouveront dans votre Commission, et plus encore dans vos exemples et dans l'histoire si instructive de la révolution française. Il était bien naturel que les consuls actuels qui sont votre ouvrage, eussent désiré de vous présenter les assurances de leur dévouement et de leur reconnaissance. Ils ont témoigné ce désir à la Commission par un message dont vous envoyons la copie sous le n. 1. La Commission y a répondu par sa lettre n. 2 et c'est d'après ces communications officielles, qu'est parti un courier romain qui vous a porté leurs dépêches. Nous avons lieu de croire que les sentiments et les dispositions qu'elles contiennent vous seront agréables. La Commission après avoir pris connaissance des différents sujets qui ont été appellés à composer le Sénat et le Tribunat; après avoir,

reconnu qu'il en est un grand nombre (on en compte 33 dans le Tribunal) indignes de siéger dans l'un ou l'autre de ces Conseils et dont la présence y est dangereuse pour la chose publique, s'était proposée de les épurer. Les patriotes le désiraient, et c'était le complément du renouvellement du Consulat. Quoique nous ayons pu regarder comme une approbation tacite de cette dernière opération, votre silence sur nos dépêches du 16 vendémiaire, nous avons cru cependant qu'il était de notre prudence d'attendre que vous voulussiez bien vous expliquer d'une manière positive. Nous vous prions de vouloir bien considérer que dans l'organisation actuelle de la République romaine, tout est provisoire; qu'aucun de ceux qui y occupent des places constitutionnelles, ne sont élus par le peuple, et n'ont d'autre titre pour les occuper que la volonté du Gouvernement français, volonté conditionnelle, c'est-à-dire nécessairement subordonnée au patriotisme, à la probité, aux lumières et à l'attachement, non pas à des Gouvernements étrangers, mais au seul Gouvernement français, de ceux sur lesquels elle a porté. Lorsque la France a dit au peuple romain: jusqu'à ce que vous soyez en état de choisir par vous mêmes vos représentants dans toutes les parties de votre Gouvernement, je choisirai pour vous, elle n'a pas ajourné le pouvoir de les réformer. Les réformes faites ne touchent pas sur des élus du peuple, elles ne blessent donc point les principes du Gouvernement représentatif; elles ne doivent donc point être regardées, comme des *révolutions*, mais seulement comme une suite naturelle de l'état actuel des choses. Si vous adoptez ces principes et que vous ne nous donniez pas d'instructions contraires nous continuerons à les prendre pour base de notre conduite. Le Consulat a prévenu officiellement la Commission qu'il avait rappelé d'auprès de vous le citoyen Giustiniani, par suite de sa demande. Cette communication restera sans réponse de notre part jusqu'à ce que nous connaissions vos intentions sur ce rappel, si vous jugez à propos que le Consulat lui donne un successeur, de quel titre diplomatique il serait revêtu, et quel serait l'individu que vous agréerez. Et à ce sujet nous ne devons pas laisser ignorer au Directoire qu'à notre arrivée à Rome il y avait des ministres nommés par le Consulat, pour aller résider en son nom à Milan, à Gênes et auprès de la République helvétique. On parlait même d'en envoyer un auprès de la République batave. Dans l'état de fermentation où se trouve l'Italie républicaine, nous avons cru devoir faire suspendre cette mesure. Gênes et Milan sont remplis de têtes exaltées qui ne rêvent que l'unité d'une République dans toute l'Italie, système contraire aux intérêts de la France, système que nous savions ne devoir pas être propagé à Rome, et que nous avons à craindre de voir s'y établir par des communications trop étroites avec les hommes dont il est l'idole. Nous n'avons pas appuyé notre négociation sur ces motifs, mais sur les dépenses que ces missions occasionneraient et que le Gouvernement romain n'était point en état de supporter; sur leur inutilité, puisque partout où il y avait des agents français, ils se feraient un plaisir et un devoir de traiter par la

médiation de la Commission, les intérêts de la République Romaine dans les Gouvernements auprès desquels ils résidaient. C'est d'après cette convention acceptée que nous correspondons avec nos ministres pour les intérêts de la République Romaine, à Florence, à Naples, à Milan et dans les autres parties d'Italie, et nous n'avons point à craindre les intrigues et les cabales qui pourraient contrarier ou entraver vos vues générales, et l'ensemble de vos projets. Naples est toujours dans son attitude menaçante. Si l'on en croyait les nouvelles qui nous en arrivent chaque jour, le moment de l'invasion est prochain, mais nous vivons dans la ferme croyance que le Directoire ne le permettra pas. Nous joignons ici sous le n. 3 et 4 l'état détaillé des forces napolitaines qui sont sur pied, avec copie d'une lettre d'un patriote de Naples qui vous fera connaître l'esprit d'une partie des habitants du pays. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et consoler l'ambassadeur Lacombe St-Michel au milieu des dégoûts dont il est abreuvé. Nous nous attendons à l'arrivée des troupes françaises sur le territoire romain; nous avons pris les mesures les plus efficaces pour assurer les subsistances, l'habillement et la solde. Un des membres de la Commission, le citoyen Duport, a parcouru les Départements pour réunir et rassembler tous les moyens existants. Nous croyons y être parvenus. Mais l'objet de nos craintes est aujourd'hui de voir, comme on nous annonce, fondre de Paris, et de Milan des régisseurs, des entrepreneurs, qui munis de marchés, d'arrêtés, d'ordonnances, d'ordres du jour de l'armée, s'empareront de nos magasins, dernière ressource de l'état romain, les feront disparaître à leur profit, les feront en outre payer à la République française, et jeteront les hauts cris contre tout ce qui a été fait avant eux, pour étouffer les plaintes et les réclamations. Permettez nous, Citoyens Directeurs, non pas de nous plaindre, mais de vous observer qu'il est contre le bon ordre, que votre Commission à Rome ne connaisse aucune des dispositions administratives qui peuvent regarder la République romaine que par les journaux, ou par des ordres du jour de l'armée qui ne peuvent être des lois pour elle. Qu'on nous rende au moins la justice de ne pas rejeter sur nous le défaut d'ensemble, et le désordre qui ne font que s'accroître chaque jour, par le croisement de mille autorités qui toutes s'arrogent la supériorité et aspirent à cette espèce de domination qui fait écouler les deniers et la substance publique dans des coffres particuliers. Au milieu de tous les soins multipliés qui nous occupent nuit et jours, nous ne négligeons pas la partie législative, nous avons l'honneur de vous envoyer sous le n. 5 la Collection des lois rendues par nous et proclamées par le Général commandant les troupes françaises à Rome, depuis le 1er fructidor dernier. Nous expédions par le même courrier au ministre des finances une dépêche avec différents états qui pourront commencer à fixer ses idées sur l'état des finances de la République française à Rome. Salut et respect. Duport et Bertolio.

XLIV.

Minuta di lettera del ministro degli esteri Talleyrand all'ambasciatore Bertolio. Il ministro è personalmente contrario all'epurazione dei Consigli legislativi della Repubblica romana. L'ambasciatore ha a sua disposizione mezzi meno violenti, ma più efficaci, per imporre la volontà della Francia.

Roma, 10 marzo 1799.

A. E., corresp. polit., Rome, vol. 928.

20 ventôse An VII.

J'ai pris, Citoyen Ambassadeur, les ordres du D. E. sur les deux questions que ma dépêche du 12 ventôse laissait sans réponse: je veux dire l'épuration que vous jugez nécessaire d'opérer dans les Conseils législatifs de la Rép. romaine et la suspension des assemblées primaires de cette République. Le D. E. a pensé qu'au moyen des arrêtés et des instructions qui vous ont été adressées au dernier lieu, ou qui avaient antérieurement réglé les pouvoirs de la Commission à laquelle vous avez pleinement succédé, vous étiez suffisamment autorisé à agir selon que les circonstances vous paraissent exiger, et que vous étiez par conséquent en état de lever tous les obstacles qui vous paraissent empêcher les choses de marcher dans un sens conforme aux intérêts de la République et aux intentions du Gouvernement. Tels sont, citoyen, les principes d'après lesquels le D. E. a cru qu'il était inutile et dangereux même, attendu l'éloignement où il se retrouve des lieux, de vous envoyer des instructions sur les points dont il s'agit. D'après cela, c'est ici que devrait se terminer ma dépêche. Vous ne devez donc regarder ce qui suit que comme des simples réflexions de ma part sur la position où vous me paraissez être. Je passe d'abord à l'épuration que vous croyez utile de faire dans la législation. Revêtu comme vous l'êtes de tous les pouvoirs il me paraît que parmi les moyens d'arriver au même but, il serait préférable d'employer ceux qui semblent entraîner après eux moins d'inconvénients. Or le moyen des épurations est une mesure violente, avec laquelle en outre, on n'est rien moins que certain d'atteindre son objet. Dans un état de choses aussi forcé que celui où se trouve l'Italie, il ne faut pas douter que les hommes ne s'y couvrent de masques très difficiles à pénétrer: et les circonstances d'ailleurs sont si mobiles qu'il n'est pas bien sûr qu'on puisse longtemps s'applaudir du choix le meilleur en apparence, et le plus réfléchi: l'expérience n'a que trop démontré ces vérités. S'il en est ainsi, il paraît plus simple d'user de votre pouvoir pour conduire les affaires avec des instruments qui vous sont commis et que vous avez des moyens légaux de diriger, que de l'employer pour en créer d'autres qui seraient peut-être plus difficiles à manier. Si les Conseils font des mauvaises lois, vous avez la faculté d'y refuser votre sanction; s'ils n'en font point, et s'ils demeurent dans une inaction nuisible, vous pouvez en faire promulguer vous même toute fois en vous conformant aux arrêtés du D. E. qui règlent le concert qui doit exister dans les actes entre vous et l'autorité militaire. Il semble donc que dans une telle position vous ne

pouvez avoir d'embarras serieux à redouter, et en suivant cette marche, outre les inconvenients que je viens de citer, vous évitez encore celui de diminuer votre crédit en donnant, comme cela arrive toujours infailliblement, une fois qu'on adopte le système d'épurer les personnes, le spectacle d'une versatilité journalière dans vos choix comme dans vos résolutions. Quant aux renouvellements qui doivent s'effectuer par les assemblées populaires, je ne puis avoir aucune opinion à cet égard. Vous seul pouvez juger sainement de ce qu'il y a à faire, d'après la connaissance que vous avez des choses et de la situation des esprits. Vous êtes en pleine liberté de convoquer ces assemblées, si vous les croyez utiles au succès de vos plans, ou de les suspendre, si vous les croyez dangereuses. D'après cela vous avez toute latitude d'action désirable pour marcher vers le but principal de votre mission qui, comme vous le savez, est d'organiser l'intérieur de la République romaine sur des bases solides et de lui donner un système de lois civiles, criminelles et financières qui accélèrent l'époque où elle se trouvera en harmonie avec nous, et où elle pourra, au moyen de la régénération de ses ressources, faire une partie imposante du système que la Rép. tient à établir dans l'Italie. Celles-ci sont, Citoyen Ambassadeur, les réponses que le D. E. m'a autorisé à vous faire, et les réflexions dont j'ai cru pouvoir les accompagner. Les assemblées primaires, aux teneurs de la Constitution romaine, devant se réunir au 1er Germinal, je n'espérerais pas que cette dépêche puisse arriver à temps pour vous être utile, si je ne pensasse, vu le désir que vous manifestez dans votre dépêche n. 17 de recevoir de moi une solution sur ces deux points, que vous aurez différé de vous même l'époque de leur réunion. Salut et fraternité.

XLV.

Il generale Dufresse sollecita dall'ambasciatore Bertolio disposizioni energiche per fronteggiare la grave carestia.

Roma, 10 marzo 1798.

A.E., corrisp. polit. Rome, suppl. 22.

Dufresse général de brigade commandant la division de Rome au citoyen Bertolio ambassassadeur de la République Française à Rome.

Rome, 20 ventôse An VII.

Je vous fais part, citoyen ambassadeur, du résultat de mes observations et des renseignements qu'on m'a procuré sur l'état actuel de Rome. Je souhaite que vous approuviez mon zèle patriotique et que de concert nous puissions rendre aux malheureux habitants de ce pays le calme et la confiance que lui ont fait perdre certaines autorités accusées généralement d'occasionner par une spéculation affreuse, la disette qu'on éprouve. Ils sont bien coupables ceux qui vendent à un peuple épuisé et sans industrie vingt écus une mesure de bled qui dans plusieurs Départements se donne pour huit. Ils établissent leur fortune aux dépens de la vie de leurs concitoyens; il faut les punir, citoyen ambassadeur, vous me trouverez disposé à vous

seconder en tout lorsqu'il s'agira d'empêcher ces monstres de nuire. Malgré le haut prix du grain que je viens de vous citer, le peuple en est parfois totalement privé, parce qu'on veut lasser sa patience. Ce sont donc des traîtres qui dans leur délire ont combiné notre perte pour ramener le pape sur le trône. Il y a cependant des ressources alimentaires en abondance dans les maisons riches. Je ne proposerais pas les moyens quelquefois salutaires mais toujours rigoureux des réquisitions; mais qu'on force les riches à donner du bled au lieu d'argent, ce bled sera estimé à un prix raisonnable, et lorsqu'il y aura des greniers publics, le peuple ne sera plus sous le couteau des grands propriétaires. Il ne faut pas se dissimuler, citoyen ambassadeur, que le peu de troupes françaises dans le territoire romain, ou leur trop grande dispersion, rendent les partisans d'une contre-révolution entreprenants, même audacieux; c'est à vous à demander au général en chef plus de forces; de mon côté je tâcherais de réunir le plus possible les troupes déjà à ma disposition, mais le défaut de vivres retardera encore pour quelque temps l'arrivée de celles destinées pour Rome. C'est toujours à l'article des subsistances qu'il faut en revenir, occupons nous donc uniquement de cet article. D'après des données sûres, si les moyens qu'on prendra ne seront pas équivoques, nous y réussirons. Je vous témoigne de nouveau le désir de m'unir et de me accorder en tout avec vous, pour toutes ces opérations difficiles. Il me semble encore que la police ne se fait pas exactement. Est-ce ignorance ou perfidie de la part de ceux qui sont à la tête de ce Ministère? Dans l'un ou l'autre cas, ils méritent d'être éloignés de ces places importantes, d'où l'on peut découvrir le fil de toutes les intrigues, le motif des associations secrètes et déjouer toutes les manoeuvres [de] la malveillance. Les prisons regorgent de rebelles pris les armes à [la main] ou à la tête des révoltés, ils sont encore l'espoir de tout ce qu'il y a d'impur et porté au mal. Je vous prie de provoquer du Gouvernement romain l'établissement d'une commission pour les juger le plus promptement possible. Salut et considération. Dufresse.

XLVI.

L'ambasciatore Bertolio informa il Talleyrand che i gravi contrasti tra il Consolato ed i Corpi legislativi lo hanno costretto a sospendere la Costituzione.

Roma, 16 luglio 1799.

A. E., corresp. polit., Rome 928.

Bertolio ambassadeur de la République française près de la République romaine au ministre des relations extérieures de la République française.

Rome, 28 messidor An VII.

Citoyen ministre, toutes mes communications avec le reste de l'Italie et la France sont absolument coupées. J'ai fait partir plusieurs lettres par des voies indirectes et des routes de traverse; rien ne m'a réussi. Une dépêche en chiffres, datée du 19 messidor devait vous instruire de la position

des Français à Naples, à Capoue, à Gaëta et dans l'état romain. J'ai l'honneur de vous en envoyer un duplicata. L'évacuation de Siègne et Florence par les Français a singulièrement influé sur notre position dans l'état romain. La retraite par terre dans le cas où nous y serions forcés, ou si nous en recevions les ordres ne serait praticable que l'épée à la main et à travers un peuple insurgé et féroce. Cette nouvelle circonstance a fait fermenter ici les têtes. La frayeur s'est emparée de tous les patriotes et des premières autorités romaines. Cette frayeur combinée avec une foule de passions individuelles, a fait naître une guerre à mort entre les deux Conseils législatifs et le Consulat. Il en est né des projets qui ne tendaient rien moins qu'à une contre-révolution ouverte. Des comités secrets, des séances inconstitutionnelles, une réunion des deux Conseils avaient produit des décrets qui destituaient le Consulat, mettaient tout le pouvoir exécutif entre les mains des deux Conseils, en formant dans leur sein trois commissions qui n'auraient été que des comités révolutionnaires. On savait parfaitement que rien au monde ne me ferait sanctionner de pareils projets. On a tout essayé pour m'ébranler. Menaces de faire insurger les peuples de Rome, menaces d'assassinat, menaces de poisons; tout a été employé. J'ai tout bravé. J'ai eu la bonheur de procurer du pain au peuple, il est resté tranquille, il l'est encore et j'espère qu'il continuera à l'être. Quant à l'assassinat et au poison j'en ai ri. Alors, deux classes d'hommes que je caractériserai tout à l'heure se sont réunies, ont tenté de diviser l'autorité civile et les pouvoirs militaires. On a cherché à renouveler les scènes des généraux St.-Cyr et Championnet. On a circonvallé [sic] le Général Garnier commandant la division de Rome. On a voulu lui persuader que l'article 369 de la Constitution attribuait à lui seul l'autorité française dans l'état romain; on lui a présenté les décrets à sanctionner. Instruit de ces démarches, j'ai eu le temps de voir le général, de lui représenter les suites dangereuses de cette opération, et il a refusé la sanction illégale qu'on sollicitait auprès de lui. Les hommes que je veux signaler, sont de deux espèces. Les premiers sont des ambitieux profonds, qui veulent un gouvernement dans les formes républicaines pour dominer seuls: qui sont les ennemis les plus irréconciliables de la France, et sont des anneaux de cette chaîne longue et puissante dont un des buts est de massacrer tous les français qui sont en Italie, et de leur fermer à jamais l'accès de ces belles contrées. Ils prennent le titre de patriotes, exclusivement à tous autres, veulent être seuls et avoir des chefs à leur guise. Il doit y avoir parmi ces hommes, des partisans déguisés de l'Autriche et de l'Angleterre. La seconde classe qui se réunit aujourd'hui à la première est celle des peureux. Ils veulent aussi s'emparer de l'autorité, mais attendant chaque jour aux portes de Rome l'Empereur et le Roi de Naples; leur but est d'être à même de capituler, en leur particulier, de s'assurer la vie et les biens, et de laisser les Français s'arranger comme ils pourront. Les prêtres et les fanatiques s'unissent aux deux premières classes parce qu'ils ne voient dans l'Empereur et le Roi de Naples, que les pro-

tecteurs du Pape et les restaurateurs des formes de leur religion, et du pouvoir de ses ministres. Ils sont moins dangereux à Rome même, que dans les Départements, où des émissaires font des proclamations tantôt au nom de l'Empereur, tantôt au nom du Roi de Naples, mais toujours avec l'accolade de *Maria*. Le refus du général Garnier a déconcertés les factieux que je viens de signaler, mais n'a pas détruit leurs plans. D'un autre côté, le Consulat a été frappé de terreur. Il s'est cru perdu. Deux de ses membres m'ont envoyé leur démission, chacun en particulier. Ils m'ont collectivement adressé le message dont copie est ci jointe n. 1; alors j'ai assemblé chez moi les Consuls et le général et le résultat de la conférence a été la loi dont ci jointe copie n. 2 (1). Je me suis déterminé à la publier, en apprenant l'évacuation de Sienne et de Florence; j'ai modifié, autant qu'il était en moi, l'état de siège, et conservé le mode de Gouvernement républicain; dans un instant, tout peut être rétabli, soit qu'on nomme des nouveaux consuls, soit qu'on conserve les actuels. On fera de même suivant les circonstances, pour les deux Conseils législatifs. D'ailleurs le reste de la machine gouvernementale marche toujours suivant la Constitution, et la République romaine continuera à exister. Les événements feront le reste. Je ne puis les prévoir; mais j'ai la conviction qu'ils seront heureux. Je crois avoir rempli un des objets principaux de ma mission, en conservant l'autorité française ici, dans un moment où tout annonçait qu'elle allait être anéantie; le Directoire continue à avoir dans ce pays, la même influence, et le même pouvoir. D'ailleurs la mesure était nécessaire, il était indispensable de concentrer tous les pouvoirs. La loi a produit un très bon effet, la jalousie ou la haine contre les consuls se sont amorties. L'ambition a été refrénée. Le peuple n'a témoigné aucun mécontentement et a été spectateur paisible de ces changements momentanés; au reste je ne dissimule pas que depuis quelque temps le général Garnier me pressait de consentir à l'état de siège. Par une suite des mesures qui devaient être prises pour assurer les subsistances des troupes à Rome, le complètement de l'approvisionnement du château Saint-Ange, et celui de Civita Vecchia, on a réuni le ministère de la guerre et des finances. Ces deux ministères sont remplacés par un Comité créé par la loi du 24 messidor, dont un exemplaire sous le n. 3 (2). J'ai cru devoir consentir à cette centralisation parce que les finances étant absolument épuisées il fallait une mesure extraordinaire pour se procurer des fonds, et ce dernier département a dans ce moment les principaux rapports avec la guerre. J'ai tout lieu de croire que le comité réussira, et nous fera sortir de la pénurie dans laquelle nous nous trouvons. Je porte mes vues, plus loin. Je demande au Comité des approvisionnements de réserve, à fin que les Français rentrant en force dans l'état

(1) Legge del 23 messidoro Anno VII (11 luglio 1799) che sospende le funzioni costituzionali dei Corpi legislativi e del Consolato e pone la Repubblica in istato d'assedio. (*Collezione di carte pubbliche, o. c., to. V, p. 48*).

(2) *Collezione di carte pubbliche, o. c., to. V, p. 52*.

romain, leurs subsistances soient assurées. Je prévois ce cas; parce que s'il est, comme je le crois, dans les intentions du Gouvernement français de ne pas abandonner les conquêtes de l'état napolitain et de conserver l'indépendance de la République romaine, il est nécessaire d'envoyer ici dans le plus court délai possible au moins des demi brigades, et de rétablir les communications par Florence. C'est le seul moyen de faire cesser les insurrections locales et de couvrir le territoire romain, soit du côté des Présides, soit du côté de l'état napolitain. Un de mes espions heureusement parvenu jusqu'à Ancône est arrivé dans le moment. Il m'apporte des lettres du consul Mangourit, auquel j'ai fait passer les instructions contenues dans votre dépêche du 10 Prairial. Le général de brigade Monnier avec des troupes peu nombreuses a fait des prodiges. Il a repris Fano, défendu par 400 esclavons et six cent rebelles. Il a conservé les trois plus précieux départemens de la République romaine. Je demande que le Directoire veuille bien lui donner une marque de sa satisfaction et de sa bienveillance ainsi qu'aux troupes qu'il commande. Je me réfère à ma lettre en chiffres, sur ce qui concerne Naples, Capoue et Gaëta. Je n'ai point de nouvelles ultérieures; les Anglais paraissent vouloir insulter [sic] nos petits ports sur la plage entre Terracine et Civita Vecchia. Nous ferons ce que nous pourrons pour les repousser. Ils ont jetté, mais sans beaucoup d'effet, des bombes dans Gaëta. Je me réfère à ma même lettre, sur notre plan de défense, qui est toujours le même. J'attend avec la plus vive impatience de vos nouvelles. Depuis le passage de l'armée à Rome, je n'ai aucune donnée sur la conduite que je dois tenir, ni sur les intentions du Directoire, quant à ce pays. Je nage dans une mer d'incertitudes, où je n'ai d'autre boussole que mon désir bien sincère et mon intention bien constante, de servir de mon mieux et notre République, et notre Gouvernement. Ne pourrait-on pas me faire parvenir des dépêches par Gênes, Livourne et Civita Vecchia? Salut et respect. Bertolio.

di rivendicazione e a titolo di giusta rappresaglia», sanando così una dimenticanza (che forse fu piuttosto un atto di prudenza diplomatica) che risaliva al 1870, quando, compiutasi a Roma l'unità nazionale, l'Italia poteva invocare il suo giusto titolo di legittima erede della Repubblica Veneta. Con un decreto successivo, nello stesso anno, venne stabilito che entro il monumentale edificio si sarebbero raccolte opere d'arte, costituendosi così il « Museo del Palazzo di Venezia ».

Rivendicato all'Italia il Palazzo, ne comincia la resurrezione. Chi lo ha potuto visitare negli ultimi mesi dell'anno 1916 ricorda ancora con sgomento lo stato di abbandono nel quale si trovava la sua parte più antica e più nobile, corrispondente al lato sulla Piazza di Venezia, e, in prosecuzione, al primo tratto del lato sulla Via del Plebiscito. Rivendicato all'Italia il Palazzo, vi è entrato Federico Hermanin a iniziarvi la sua opera. Opera che è durata nel complesso oltre un trentennio e che appena ieri si è conclusa con la pubblicazione del sontuoso volume (1) nel quale egli, prendendo le mosse dalle indagini già compiute da altri e dalle conclusioni alle quali già altri erano giunti, o via via sono giunti in questi ultimi anni, presenta i risultati dei suoi studi e dei lavori condotti sotto la sua direzione, mostrandoci come siasi potuto allargare il campo delle nostre conoscenze soprattutto grazie alla rimozione di tutte quelle strutture indebite che avevano contaminato alcune delle sale più importanti e più belle, e grazie ai nuovi trovamenti che ne sono conseguiti.

Se la grande opera di Dengel, Dvorák e Egger rimane sempre originale e fondamentale rassegna delle vicende storiche alle quali sono legate le origini, gli sviluppi, le trasformazioni, le successive destinazioni del Palazzo di Venezia; se le ricerche del Müntz e di Giuseppe Zippel e di Adolfo Venturi e di Corrado Ricci hanno allargato il campo delle cognizioni attorno all'arduo e attraente soggetto, e se, in giorni più recenti, il Lavagnino e infine Piero Tomei hanno chiarito alcuni punti essenziali nei riguardi dell'architettura originaria, in questo suo libro Federico Hermanin sa esporre qualche cosa di nuovo e di conclusivo, presentando, ben si può dire, i frutti della sua esperienza, esercitata con la fatica assidua di ogni giorno nel complesso mondo di questo edificio, e i frutti del suo lavoro, che è stato sempre sorretto da una fede incrollabile, da una sensibilità sicura. Più che di questo libro, e meglio che di questo libro soltanto, egli si rivela l'autore delle nuove fortune del Palazzo.

(1) FEDERICO HERMANIN, *Il Palazzo di Venezia*, [Roma], La Libreria dello Stato, 1948.

Suo proposito, effettuata la rivendicazione del Palazzo all'Italia, è stato quello di renderlo atto ad ospitare il Museo, concepito e ordinato in modo che gli oggetti non diminuissero od alterassero il valore dell'ambiente, e che a sua volta questo servisse ad accrescere significato a quelli. Da tempo egli andava acquistando oggetti d'arte in vista di una raccolta nuova (quanto dire profondamente diversa da quelle che esistevano) di cui vedeva la necessità a Roma: quando non gli riusciva di effettuare qualche acquisto, considerava non chiusa ma soltanto rimandata la partita. Le « Mostre Retrospective » tenute nel 1911 a Castel Sant'Angelo (alle quali aveva prestato, accanto a Mariano Borgatti, una collaborazione notevolmente attiva, ed ispirata a una grande larghezza di vedute) erano state da lui considerate come un esperimento per giungere alla costituzione di un siffatto Museo, e a tale scopo si era molto adoperato allorché, a Mostre chiuse, una prima realizzazione si era avuta proprio a Castel Sant'Angelo. Del Palazzo di Venezia e del Palazzetto, il pubblico, attraverso il Museo, avrebbe avuto il pieno godimento, e non occorre dire quanto questa conoscenza, resa generale e non ostacolata da limitazioni, dovesse giovare (e come effettivamente abbia giovato) non solo agli studi di Storia dell'Arte, ma anche all'educazione del gusto in ogni ceto del nostro pubblico.

Bisognava cominciare dal ripristino dell'edificio, cancellando (cosa tutt'altro che facile anche dal punto di vista tecnico) tutti i ricordi, dai maggiori ai minimi, di tempi nei quali né si poteva né si sapeva professare per i monumenti quel rispetto che oggi appare una necessità. Persino l'elegante loggia sopra l'atrio della basilica di San Marco era stata chiusa, per ricavarvi modestissime abitazioni, e naturalmente non s'è indugiato a restituirla al suo primitivo aspetto. La Sala del Mappamondo era stata malamente tramezzata per la necessità di opere murarie di rafforzamento: con un lavoro accurato e sapiente è ritornata qual era, e, ciò che più importa, vi si sono ritrovati sulle pareti gli affreschi originari, i quali, tenuto conto del loro carattere quasi esclusivamente ornamentale, si sono potuti reintegrare con un lavoro estremamente delicato, del quale si è presa la responsabilità il compianto Giovanni Costantini. Fa seguito questa Sala del Mappamondo alle altre denominate del Pappagallo e dei Paramenti, le prime che si sono aggiunte agli ambienti minori con i quali aveva avuto inizio la costruzione, destinata ad accrescersi, com'era nelle consuetudini del tempo, con relativa indipendenza tra le varie parti successive. Gli affreschi delle Fatiche d'Ercole che formano un alto fregio nella Sala dei Paramenti, e gli affreschi ritrovati e completati nella Sala del Mappamondo, debbono considerarsi quali documenti tra i più notevoli del diffondersi a

Roma e nel Lazio dell'arte che prende le mosse da Andrea Mantegna e dai suoi seguaci, dei quali oggi Girolamo da Cremona è il meglio individuato in questa parte dell'Italia Centrale. Completano l'Appartamento Barbo la Sala del Concistoro, in angolo tra la Piazza di Venezia e la Via del Plebiscito, e infine la Sala Regia. Qui l'azione del ricostruttore è stata particolarmente laboriosa, ma particolarmente lieto ne è stato il rendimento. Il vastissimo ambiente era stato tramezzato nel senso dell'altezza, e diviso in tre nel senso della lunghezza: restituito alle sue dimensioni originarie, ed esplorate le pareti, sono venuti in luce, e si sono restaurati con cura, affreschi di notevole bellezza, i quali compongono un insieme ornamentale che caratterizza in modo singolare il gusto pittorico e le preoccupazioni indagatorie dei primissimi anni del Cinquecento, sì che non invano, mi sembra, si è fatto il grande nome di Bramante.

Collaboratore necessario e prezioso nel complesso lavoro Federico Hermanin ha trovato Luigi Marangoni, l'insigne « proto » della Basilica di S. Marco a Venezia, del quale ora dobbiamo lamentare la recentissima perdita. Questi, tecnico di eccezionale bravura ed artista dalla limpida intuizione, ha legato soprattutto il suo nome alla scala che, partendo dall'accesso sulla Via del Plebiscito, sale sino al sommo dell'edificio. Non più fortezza medioevale, ma non ancora casa del Rinascimento, il Palazzo di Venezia era privo di uno scalone monumentale, che è sembrato giustamente non potesse più mancare. Qui in origine si sviluppava una cordonata, che più tardi s'è venuta trasformando in una scala, la quale, attraverso successivi rimaneggiamenti, era sempre rimasta troppo modesta e non in armonia con la magnificenza della costruzione. I capitelli scolpiti che accrescono decoro alla « Scala Nova » (così si è convenuto chiamarla) sono opera di Benedetto D'Amore, e converrà non dimenticare che il compianto Pietro D'Achiardi è stato l'autore dei cartoni per i mosaici che decorano il pavimento della Sala del Mappamondo, e che in molte occasioni un efficace aiuto ha recato Emanuele Rosales.

Opere non lievi di riassetto e di riadattamento sono state richieste anche dalle sale dell'Appartamento Cibo: specialmente meritevole di ricordo la ricomposizione della bella volta con affreschi e stucchi di Giorgio Vasari (già esistente nel Palazzo Altoviti, che s'era dovuto demolire per i lavori di sistemazione del Tevere), in quella che appunto s'è chiamata Sala Altoviti, all'angolo tra la Via del Plebiscito e la Via degli Astalli. Modificazioni di qualche entità si sono dovute appor-
tare anche agli appartamenti del Palazzetto per ricavarne locali atti ad accogliere arredi ed opere d'arte.

Così attente e copiose indagini, e lo studio accurato che s'è potuto fare dei particolari costruttivi e ornamentali, non hanno purtroppo consentito di giungere ad alcuna conclusione quanto al nome dell'architetto cui si deve il Palazzo di Venezia. Mentre per quello che riguarda il loggiato incompleto a due piani, lungo parte di due dei lati del cortile, appaiono legittime ipotesi assegnarlo a Giuliano da Maiano o anche a Leon Battista Alberti, per il resto è da stimarsi assai savia la conclusione alla quale si ferma anche Federico Hermanin: nonostante la notevole grandiosità della mole, e nonostante la raffinatezza maggiore che si può rinvenire in qualche particolare, il Palazzo di Venezia rientra in pieno nella tradizione romana del sec. XV, con il largo impiego di elementi i quali non dipendono dall'arte che si veniva rinnovando a Firenze. Tra questi elementi potranno ricordarsi le belle finestre crociate, delle quali si è fatto largo impiego a Roma sulla metà del Quattrocento. Un assai notevole esempio costituisce dunque questa nobile opera architettonica, la quale appare destinata a rimanere anonima: è impresa forse vana voler ricercare il nome del suo ideatore e ordinatore, a causa soprattutto del noto silenzio delle carte d'archivio sin dentro il Cinquecento per quello che riguardá l'attività degli architetti. Ancora oggi non sappiamo chi sia stato l'autore del progetto di Santa Maria della Consolazione a Todi, e si tratta di una delle opere più conosciute del nostro Rinascimento; da pochi anni soltanto sono tornati alla luce i nomi di Guido Guidetti e di Giovanni Domenico Bianchi, i quali, attraverso gli edifici che si possono loro assegnare, hanno ormai conquistato posti notevoli nella storia della nostra architettura cinquecentesca.

Per Federico Hermanin, l'abbiamo già visto, la sistemazione del Palazzo e del Palazzetto non era che la premessa necessaria all'ordinamento della raccolta d'arte: Anche di questa parte tanto notevole della sua attività ci offre minuta relazione il libro, il quale viene ad assumere un rilevante interesse non meno per la metodologia del restauro in genere che per la storia della museografia. Con l'ammobigliamento e con l'arredamento che è riuscito a mettere insieme, egli non ha voluto mai « fare opera di ricostruzione » (concetto questo ormai sorpassato, e ancora buono, tutt'al più, per raccolte che si propongano finalità didattiche, più che la valorizzazione dell'opera d'arte), ma si è proposto di comporre « ambienti che avessero di una determinata epoca l'aspetto e il carattere » mediante un armonico accostamento di stoffe, di mobili, di opere di pittura e di scultura, di sceltissimi esemplari delle cosiddette arti minori. Un Museo nel quale le opere d'arte non solo adornano ed avvivano l'edificio che le ospita, ma giungono ad inte-

grarne l'aspetto ed i caratteri, è ovvio che si presti anche, in qualche circostanza eccezionale, alle funzioni di « appartamento di rappresentanza dello Stato ».

Pitture, sculture, mobili, oggetti vari d'arte e d'arredamento si sono radunati qui dalle più diverse provenienze. Come è noto, il Museo Kircheriano, così detto dal nome del dottò gesuita che l'aveva fondato nel Seicento, è andato diviso, e, mentre la suppellettile delle età primitive, e dei popoli d'oggi più lontani dalla nostra civiltà, è rimasta a formare il nucleo maggiore del Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini, i pezzi di arte antica sono passati al Museo Nazionale di Villa Giulia e al Museo Nazionale Romano, e quelli di arte medioevale appunto al Museo del Palazzo di Venezia, che un altro pezzo di notevole valore, il trittico d'avorio del XII secolo, ha potuto avere dalla Biblioteca Casanatense. Dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica provengono molte pitture dalla metà del Duecento a tutto il Cinquecento; altre sono pervenute attraverso cospicui lasciti (notevolissimi quelli Ruffo, Hertz, Wurts), altre infine sono dovute a quegli acquisti che già abbiám veduto con quanta cura fossero predisposti, e con quanta perseveranza condotti a realizzazione. Da ultimo è giunto il dono, fatto da Giovanni Armenise, di molti dei pezzi di maggior pregio della raccolta che, messa insieme con amore e perizia non comuni da Giulio Sterbini, aveva meritato di venire illustrata nel 1906 da Adolfo Venturi in quel Catalogo che rimane un alto modello del genere. Tra gli altri doni, numerosi e notevoli, va ancora ricordato quello di un gruppo di cittadini e di istituti milanesi, grazie al quale si è avuta la collezione di piccoli bronzi del Barsanti. Rari frammenti di stoffe antiche ha donato Editta Dusmet; il Banco di Napoli ha donato un arazzo fiammingo del Cinquecento e il completo parato di velluto spagnuolo per una sala. I lasciti Ruffo e Wurts, già citati a proposito delle pitture, sono da ricordarsi ancora, particolarmente il primo per le porcellane e le maioliche, il secondo per i mobili, le sculture in legno e gli oggetti d'arte decorativa (argenti, porcellane, tessuti, ricami). È augurabile che un Museo di questa natura riesca ad attirare in avvenire frequenti doni e lasciti, da parte di collezionisti intelligenti che vogliano evitare la dispersione di oggetti raccolti con tanto amore.

Non è mio proposito segnalare partitamente le opere d'arte e i vari oggetti, di cui nel libro si fa ampio ed opportuno discorso. Occorrerà appena ricordare come, accanto alle pitture, siansi adunate anche sculture, delle quali molte, e pregevolissime, in legno: tra quest'ultime sono alcune rare teste di trave con lavoro ad intaglio e policromate, provenienti dalla demolizione di case medioevali in Roma, e sono alcune

statue lignee eseguite fuori d'Italia. Pregevolissimi e abbastanza numerosi sono i bozzetti, dell'età barocca per lo più e in terracotta, e non mancano lavori in stucco. Ho già ricordato gli avori; occorre aggiungere che fra i bronzi figurano anche due campane e numerosi piatti quattrocenteschi e cinquecenteschi di fattura tedesca alcuni, e altri di imitazione italiana, e che alcuni ottoni e alcuni piombi completano la raccolta degli oggetti metallici, senza parlare degli smalti, e delle oreficerie e delle argenterie, nostre e forestiere. Insieme con le stoffe sono anche ricami, merletti e tappeti, ed è rimarchevole un'ottima scelta di arazzi tedeschi, fiamminghi, francesi, italiani. Le maioliche e le porcellane, così del nostro come di altri paesi, presentano una ricchissima esemplificazione che va dal Medioevo al Settecento. Alcuni degli ottimi acquisti hanno permesso di assicurare al Museo raccolte già formate e conosciute, come quelle d'armi del Calori e del Cagiati, e come le collezioni sfragistiche Corvisieri e Pasqui. Con i mobili, tra i quali naturalmente figurano numerosi i cassoni, si arriva dalla Cassa di Terracina (qui attribuita al XI-XII secolo) sino agli inizi dell'Ottocento. Insieme sono specchi e vetri, cuoi, strumenti musicali. Tra i numerosissimi acquisti si presentano particolarmente fortunati alcuni di terrecotte e di mobili.

Non è certo questa troppo rapida e fredda rassegna a poter dare un'idea almeno approssimativa della ricchezza del Museo, e dell'interesse che presenta per ogni categoria di visitatori, dallo studioso al più affrettato e distratto turista. Al Museo è oggi preposto Antonino Santangelo, che saprà conservare un così prezioso deposito e curarne il possibile incremento.

Il libro non solo conclude la storia della fortuna del Palazzo nell'ultimo trentennio, ma segna insieme una tappa dell'attività fervida di Federico Hermanin, a mezzo secolo dalle sue ricerche giovanili che hanno portato alla scoperta e all'identificazione degli affreschi di Pietro Cavallini a Santa Cecilia in Trastevere, aprendo tutto un nuovo campo alle ricerche sull'arte in Roma alla fine del Medioevo, ricerche alle quali egli stesso ha dato ancora il più efficace impulso illustrando i Monasteri di Subiaco, le sculture lignee del Lazio, le pitture di alcune chiese romane, ed affrontando le responsabilità della sintesi in così arduo argomento. Direttore della Galleria Nazionale d'Arte Antica, Soprintendente alle Gallerie, autore del restauro del Palazzo di Venezia e fondatore del Museo che ivi ha trovato la sua sede, docente all'Università di Roma (un corso di Iconografia artistica da lui tenuto alcuni anni presso la Facoltà di Lettere non può essere dimenticato), egli con le sue attente indagini, col suo spirito organizzativo, con la parola,

con gli scritti ha fatto opera elevatissima e di importanza che potremmo dire decisiva così nel campo degli studi della Storia dell'Arte come in quello, tanto affine, della tutela del Patrimonio Artistico. Detta l'ultima parola sul Palazzo di Venezia, già ad altri campi egli rivolge ora la sua attenzione appassionata.

Oggi, a chi ne ha l'autorità, spetta l'onore di salvare quanto si è fatto nel Palazzo di Venezia. Troppo nobile è l'edificio, troppo rara è la suppellettile che contiene perché si possa pensare a distruggere un'opera così faticosamente e sapientemente portata a termine. Abbiamo visto che un Museo come questo può anche, nella circostanza di qualche avvenimento ufficiale fuori dell'ordinario, prestarsi alle funzioni di appartamento di rappresentanza. Queste rarissime eccezioni non debbono però incoraggiare a far diventare una regola la chiusura, totale o parziale, del Palazzo e perciò del Museo. Quando avrà avuto fine nel Palazzo la importantissima « Mostra delle Opere d'Arte recuperate in Germania » (che idealmente sembra in certo modo riconnettersi all'indimenticabile « Mostra degli Oggetti d'Arte e di Storia restituiti dall'Austria-Ungheria » qui tenutasi nel 1923), e, terminato l'Anno Santo, saranno esaurite le Mostre, tutte d'alto significato artistico e religioso e storico, alle quali si sono destinate alcune sale del Palazzetto, sarà utile non autorizzare più mostre, congressi, conferenze, riunioni, riprese cinematografiche. Le eccezioni siano veramente rarissime, e sempre si tratti di avvenimenti fuori dell'ordinario, vorrei dire d'importanza nazionale, e tali da non richiedere che opere d'arte ed oggetti di arredamento siano spostati: all'avvenimento dovrà accrescere decoro, quasi direi importanza, il fatto che lo Stato Italiano offra la sua ospitalità in uno dei Musei più importanti e suggestivi. Le eccezioni siano veramente rarissime: l'esperienza recente di quasi un ventennio ha mostrato che l'abituale svolgersi della vita di organi sia pure altissimi della macchina governativa non giova alla dignità di un edificio monumentale che non abbia i requisiti voluti per tale scopo, e tanto meno giova alla conservazione delle opere d'arte che vi si ospitano. E questo anche se si riesca ad evitare agglomeramenti pericolosi e manifestazioni nelle quali prevalgà un carattere teatrale.

Il Palazzo di Venezia va rispettato, il Museo va mantenuto anche se alcune modificazioni potranno rendersi necessarie. Cito qualche esempio. Di recente si è ravvisata l'opportunità di riaprire al pubblico la Galleria Spada, restituendola al suo originario aspetto di quadreria privata di un prelado amatore delle arti belle; per conseguenza sono ritornati alla loro dimora originaria undici dipinti che si erano esposti nel Museo del Palazzo di Venezia. A Roma si spera sempre di potere

un giorno o l'altro dar vita, ed è augurabile che ciò avvenga nel Palazzo Barberini, a una vera Galleria d'Arte Antica, la quale aduni in locali degni e sufficienti le raccolte di Palazzo Corsini, integrate con altre opere di proprietà dello Stato, in modo da poter documentare gli sviluppi della nostra arte dal secolo XIII alla fine del XVIII. Se questo programma, com'è sommamente desiderabile, potrà realizzarsi, molte altre pitture dovranno lasciare il Palazzo di Venezia. Ma d'altra parte vi potranno venire trasferiti numerosi dipinti che, avendo un valore soprattutto ornamentale, bene si accompagneranno con i prodotti delle arti industriali, e contribuiranno alla determinazione di quegli aspetti e di quei caratteri che, come abbiamo veduto, sono alla base dell'ordinamento di questo Museo. Infine anche molti altri oggetti di natura ornamentale potranno raccogliersi da vari altri luoghi nel Palazzo di Venezia, destinato a restare la sede di uno dei Musei più originali e più interessanti.

L'opera di Federico Hermanin rimarrà intatta, e resterà inalterata la fisionomia del suo Museo, anche se alcune opere dovranno uscirne, e se altre ne prenderanno il posto. Si tratterà sempre, in ogni modo, di modificazioni lievissime che non muteranno neppure minimamente la veduta d'insieme. Una raccolta d'arte, e specialmente di questa estensione e di questa natura, è un organismo vivente soggetto a conservare la sua ragion d'essere e le sue caratteristiche fondamentali anche attraverso qualche trasformazione, qualche inevitabile concessione a necessità che si vengano via via manifestando. Il Palazzo, invece, per molti e molti decenni non dovrà forse venir modificato in alcuna sua parte, poiché tutti i lavori vi sono stati eseguiti dopo lunga riflessione e perché nessuna speranza mi sembra che sussista di poter ritrovare altre tracce di elementi originari. Potrà forse pensarsi a una migliore sistemazione del cortile, dove gli alberi piantati al tempo della dominazione austriaca, belli in sé ma troppo numerosi e fitti, nuociono alla vista dei vari particolari architettonici, e dove le palme recano inoltre una nota di esotismo che è in contrasto col carattere tutto romano e italiano del monumento. Ma ora sarebbe assolutamente fuor di luogo entrare in siffatti particolari, o pretendere d'iniziare discussioni sopra uno od un altro problema del genere. Questo solo importa, di adoperarsi perché il palazzo di Venezia resti quello che ha potuto divenire da quando appartiene all'Italia, cioè una delle più splendide reggie dell'arte.

ACHILLE BERTINI CALOSSO



IL PITTORE MARIO de' FIORI

DOCUMENTI

Di Mario Nuzzi, detto de' Fiori per la sua abilità nel dipingere appunto fiori, si discute sul luogo della nascita, ma generalmente si ritiene ch'egli sia nato a Penna, nella diocesi di Fermo, dove avrebbe veduto la luce circa l'anno 1603. Fu nipote e scolaro del romano Tommaso Salini (1570-1629), specializzato anch'egli nel dipingere fiori. A Roma lo troviamo fino dal 1634, e dal 1657 fu membro dell'Accademia di San Luca. Pure ispirandosi ai fiamminghi si formò un proprio stile, maturato sullo studio del vero. Ebbe molti imitatori, ma purtroppo i colori da lui adoperati, sia per il modo di impastarli sia per la non buona qualità dei medesimi, nel volgere del tempo si sono andati offuscando. Fu suo grande amico l'altro pittore Carlo Maratta, di Camerano (Ancona), al quale per l'abilità nel dipingere immagini della Vergine si dette il soprannome di «Carluccio della Madonnina» o «delle Madonnine». A Roma il Nuzzi morì il 14 novembre 1673, «pieno di anni e di ricchezze», come afferma il Ticozzi (1), ma in realtà piuttosto nella indigenza, secondo quanto si deduce dall'inventario dei suoi beni (2), redatto dopo la sua morte, dove così si legge, a proposito di sua moglie, Susanna Passeri, romana: «La signora Susanna disse ritrovarsi appresso di sé un bollettino del Monte della Pietà, in pegno, cioè un anello con perla, et un paro di pendenti, et un altro anello di rubini, quale robbe disse haverle impegnate per servizio di casa». È appunto questo inventario che ora pubblico. Esso proietta nuova luce sulla figura del Nuzzi, che non dipinse soltanto fiori, prediligendo per fondo le specchiere, ma quadri di ogni genere: l'autoritratto, mentre dipinge; un secondo suo ritratto, con fiori; quadri di nature morte, di fiori, di Santi e Sante, di Madonne; ritratti di sovrani,

(1) STEFANO TICOZZI, *Dizionario degli architetti, scultori, pittori ecc.* Milano, presso Luigi Nervetti, 1830-1832, II parte.

(2) Archivio di Stato in Roma, Sezione Notarile. Notai Capitolini Ereditari. Notaio «Rondinus», a. 1673, vol. 331.

del papa Clemente IX, di cardinali e personaggi diversi. Nel suo studio figuravano 38 ritratti, di cardinali e principi; in altri ambienti della casa alcune centinaia. Dei ritratti di cardinali alcuni appaiono senza testa; appendice questa non troppo necessaria per vivere bene in mezzo agli uomini. Interessanti i quadri con Madonne e corone di fiori intorno, che fanno pensare a una collaborazione col Maratta: è noto infatti che il Maratta e il Nuzzi lavorarono insieme in parecchie occasioni. Pure accettando per il Nuzzi la tradizione che lo fa nativo delle Marche, è certo tuttavia che la sua personalità si affermò a Roma, dove venne giovane e che considerò sua seconda patria, tanto che nei documenti è qualificato addirittura « romano », non solo nell'inventario, ma anche in due altri documenti che pubblico in transunto, traducendo dal testo latino (1):

4 novembre 1673. Mario Nuzzi de' Fiori, del fu Sisto, « romanus », dà in affitto ad Anna Maria, moglie di Domenico romano (o Romani), due camere a pianterreno di una casa al vicolo dell'Inferno, per la durata di tre mesi rinnovabili, con la pigione annua di scudi 4,20. È vietata la sublocazione o subaffitto. Il rogito avviene nella casa dello stesso Mario, in Roma, nella via Provana, alla presenza dei testimoni Francesco « De Rubeis », del fu Marsilio, dell'Abbazia di Ferentillo, e Giovanni Domenico Paolino, del fu Giacomo milanese.

11 novembre 1673. Mario Nuzzi, alias de' Fiori, del fu Sisto, « romanus », dà in affitto a Gioacchino di S. Giacomo, del fu Tomasso, da Carpentras, in Francia, e a Luigi de Chailus del fu Cesare, pure da Carpentras, il secondo appartamento di una sua casa in Roma, nella via Provana, nella regione di Campo Marzio, composto di tre camere e cucina, mobiliato, per la durata di tre mesi, rinnovabili, con la pigione di scudi 8 mensili e col divieto di subaffitto senza il permesso del proprietario. Il rogito avviene nella casa suddetta, presenti i testimoni Claudio di Villanova, del fu Giovanni, da Carpentras, e Giovanni Battista Valemssoden, del fu Giovanni Battista, romano.

Da questi documenti e dall'inventario risulta che la casa abitata dal Nuzzi, dove egli morì, si trovava nel Campo Marzio, in una di quelle strade che si denominavano « provane » o « procciane », propagine cioè, derivazione e simili di altra strada, che nel caso nostro era via delle Carrozze. Si legge infatti nel vol. 450 c. 283v. delle « Taxae viarum » (2) della città di Roma, a. 1668-1677: « 33. Casa nella rivolta che va' verso strada delle Carrozze, incontro a Mario de' Fiori ».

OTTORINO MONTENOVESI

(1) C. s. Notaio « Rondinus ».

(2) Conservato nell'Archivio di Stato in Roma.

INVENTARIO

« Die 15 novembris 1673, indictione XI, pontificatus Clementis X, anno eius quarto.

Hoc est inventarium omnium et singulorum bonorum hereditariorum quondam Marii Nuptii, alias de Fiori, repertorum in illius hereditate et domo, spectantium ad dictum quondam Marium, in qua dum viveret habitabat, Rome, sita in via Provana, iuxta suos fines etc., factum ad instantiam dominorum Hieronimi, Iulii, Olimpiæ ac Annae, filiorum et heredum testamentariorum dicti quondam Nuptii, ac cum presentia domine Susannæ Passaris, dicti quondam Marii uxoris, nec non domini Ferdinandi Nuptii, filii quondam Iacobi Hortani, executoris testamentarii, ut ex testamento in actis mei exhibitum, clauso et sigillato, sub die 13 currentis, et stante eius obitu naturaliter sequuto die 15 huius mensis, aperto et publicato, sine preiudicio acceptationis aut repudiationis, animo tamen adheundi hereditatem predictam, cum beneficio legis et inventarii et sine preiudicio dotis, usufructus, aliorumque iurium dotalium eidem Susannæ quomolibet competentium et competiturorum, et non alias etc., de quo etc., et sunt infra, videlicet:

Nella stanza del cortile dove dipingeva il detto quondam Mario: Due calessi, cioè uno fatto a carrozzino e l'altro fatto a sedia, con li suoi ferimenti e cuscini e selle; una sedia d'appoggio vecchia, grande; una sedia di paglia grande; un quadro grande con l'effigie del quondam sig. Mario che dipingie, non finito, di palmi 11 e 9; un altro quadro di palmi 7 e 9, con una ghirlanda de fiori, con un Moisé in mezzo, senza cornice; due sopraporti con frutti e pesci, vecchi, larghi palmi 2 e lunghi palmi 6; un altro quadro di tela di imperatore (1), con una testa di un vecchio, non finito, senza cornice; tre tele involtate vecchie e rotte, con fiori; due pietre con vasi di fiori, incastrate in legno, di altezza di palmi 5; una Madonnina, cornice rabescata, da testa (2), senza cornice; un sacrificio di Isach, tela di 3 palmi, senza cornice; undici quadri di fiori, da 3 palmi, cioè copie, senza cornice; una Madonna con un Bambino, con fiori attorno, da 4 palmi, senza cornice; altri 11 quadri di fiori, da 4 palmi, copie, senza cornici; ventinove ritratti di cardinali e prencipi, in tela, di palmi 3, senza cornici; tre Madonnine in tela, di palmi 3, senza cornice; tre paesi vecchi, in tela, di 4 palmi, senza cornice; una Madonnina dell'istessa misura, cornice finta; un ritratto di una putta dell'istessa misura, senza cornice; una Madonnina dell'istessa misura, con sua cornice finta; un quadruccio con fiori, da mezza testa (3); cinque quadri da testa, senza cornice, con fiori; altri tre da mezza testa, con fiori; una Madonna con il putto, senza cornice, da mezza testa; due quadrucci da mezza testa, con due cavalli, con cornice d'oro;

(1) Cioè di massima larghezza.

(2) Si intende: misura intiera.

(3) Si intende: misura non intiera: cioè mezza misura.

nove tele non finite, senza cornice; sei cornicette da ottangoli, con cinque telaretti, bianche, intagliate; un s. Paolo Prima Eremita, tela d'imperatore, senza cornice; una Madonna del Carmine, dell'istessa misura, senza cornice; un paese, di misura di palmi 7 et 5, senza cornice; un altro paese de l'istessa misura, tutto rotto, senza cornice; un altro de l'istessa misura, con tre putti e diversi fiori, senza cornice; un altro di tela d'imperatore, con l'effigie d'un vescovo, senza cornice; una primaviera, tela di imperatore, senza cornice, con alcuni fiori; un Diogene, tela d'imperatore, senza cornice; un paese, di palmi 7 e 9, rotto, senza cornice; un quadro con alcuni fiori, non finito, di palmi 7 e 9; un cavalletto da depingere, con sopra un quadro con un Salvatore, con alcuni fiori non finiti; una tavoletta con alcuni pennelli; una tavola da disegnare; dui sopra porte, alte 5 palmi e larghe palmi 3, con due vasi di fiori; una cornice bianca, da testa, semplice; un banchetto a tre piedi, con sopra un candeliere d'ottone; uno scabello bianco; un specchio di un palmo, con alcuni fiori, senza cornice; una credenza con diversi colori dentro; una infilza di chiave; un altro specchio simile, con cornice negra; un altro specchio simile, con cornice negra; quattro vetri di un palmo; una scatola di stagno con diversi colori; diversi spolveri (1) in carta; una carebbina e quattro terzaroli (2); nove ritratti de cardinali, attaccati, senza cornice; una cassetta con dentro sei garafe; un tavolino da macinar colori, con la sua pietra; un altro simile, più grosso; cinque ferri da lettiera, piccoli, lunghi palmi 2; due libri di diverse ricute; una credenza dentro al cammino, con dentro dicidotto pezzetti di quadri rotti, non finiti, senza cornici; una tavola longa palmi 2, larga palmi 1, dipintovi un cavallo e due figure; quattro telaretti senza cornice; una credenza con dentro un libro in foglio, parte scritto e parte bianco, et alcuni bicchieri, et una concolina di vetro; un altro libro maestro, rubricellato; un orologio a mostra, con piede di legno; un quadro con un sonetto di seta, in lode del quondam sig. Mario; una cornice in tela di imperatore, tinta rossa, intagliata.

Nel primo appartamento, prima stanza, mano manca, nel salir di sopra: Parata di bambacina e rasetto giallo e rosso, a fiamma; un letto, cioè due banchi di legno, con le sue tavole, con colonne di ferro, due matarazzi, un pagliaccio, con cortinaggio di rasetto vecchio, con il celo di tela dipinta; un quadro con una Madonna, di palmi 4, con cornice d'oro e noce; un specchio con cornice negra, con alcuni fiori, di un palmo e mezzo; un quadro de fiori, de palmi 4, senza cornice; un ritratto del re di Francia (3), senza cornice; una cornice d'oro e noce, di tela 7 e 5; un quadro con un Santo, senza cornice, di 4 palmi; un altro della medesima grandezza, con alcuni fiori et una putta; un altro di 7 e 12, con tappeti, fiori e frutti, e figure, senza cornice; cinque sedie d'appoggio, di rasetti, con

(1) Fogli con piccoli fori per riprodurre disegni.

(2) Archibugi corti.

(3) Luigi XIV (1654-1715).

sue cupertine di corame; un'altra di punto francese, vecchia; tre altre di vacchetta, vecchie, et un'altra senza appoggio; un buffetto di noce, con cuperta di corame; un quadro di palmi 8 e 6, con diverse figure, senza cornice; quattro store foderate di tela turchina, con suoi finimenti, per le finestre; un altro tavolino, di noce, vecchio.

Nell'altra stanza contigua, rispondente verso la strada: Parata di corame; un ritratto di Clemente IX (1), di palmi 7 e 12, senza cornice; un sponsalizio di santa Catherina, con cornice d'oro e noce intagliata; di palmi 5; due scabelloni di noce et oro, con sopra due teste di marmo; un puttino di marmo, che dorme; un tavolino negro, con quattro pomi da lettiera, indorati, con copertina rossa; tre sedie d'appoggio, di rasetto; quattro portiere di corame rosso et oro, con sue ferri; un lavamano vecchio; una cassa di noce, vota; un ritratto della regina di Francia (2), senza cornice; un Padre Eterno, alto un palmo, con cornice d'oro; due tavolinetti vecchi, rotti, di noce.

Nella terza stanza, parata di rasetto, verdi, negri e gialli: un cantarano di noce, con una cuperta di bambacina, di sopra, verde; un studiolo instoriato et intersiato d'avorio, con sopra due angeli in piedi, indorati; una Madonna, da testa, con cornice di oro e noce intagliata; un paesetto con cornice d'oro, alto un palmo; un quadro con due vasi di fiori, senza cornice, in tela, di 7 e 5; quattro pomi da lettiera, di legno, colorati persichini (3); una bagnarola di legno; un cortinaggio di bambacina verde, con sue francie; una cornice di 8 e 6, vecchia, rabescata con oro; una portiera di corame, con suo ferro.

Nell'altra stanza verso il giardino: Parata di arazzi vecchi; un quadro di palmi 8 e 6, rappresentante un bacchanalio, senza cornice; una cornice vecchia, indorata, tela di imperatore; tre materazzi vecchi e rotti, e due capezzali, e banchi, e tavole; un quadro con un ritratto del re di Spagna (4), tela di imperatore, senza cornice; un spegno (5) di un palmo, con cornice rabescata; un tavolino di pietra in ottangolo, con il suo piede di legno; un inginocchiato vecchio, di noce, con quattro colonelle; un altro tavolino di noce, vecchio, con due tiratori; un scabelletto vecchio, di noce; una portiera vecchia, stracciata, di corame.

Nell'altra stanza contigua: Un quadro di palmi 7 e 9, con due figure, senza cornice; un tavolino di noce, vecchio; una sedia di corame, vecchia, senza appoggio; ventiquattro ritratti di diversi personaggi, senza cornice, da testa; due ritratti, uno del eminentissimo Francesco Barberini (6), e l'altro del eminentissimo Antonio Barberini (7), che sono li medeimi ritratti

(1) Rospigliosi (1667-1669).

(2) Maria Teresa d'Austria?

(3) Cioè del colore dei fiori di pesco.

(4) Filippo IV? (1621-1665).

(5) Specchio?

(6) Nepote di Urbano VIII (1597-1679).

(7) Più che del fratello di Urbano VIII, cappuccino (m. 1646), deve trattarsi del nepote (1607-1671).

dal detto quondam Mario lasciati nel suo ultimo testamento al eccellentissimo signor principe Barberino; due quadri di fiori, di 3 palmi, senza cornice; un ritratto del signor cavaliere Maozini, da testa, senza cornice; quattro quadri da testa, senza cornice, con fiori; due altri da mezza testa, non finiti; una Madalena, di palmi 4, senza cornice; sei quadri de fiori, da 4 palmi, senza cornice; un altro quadro da 3 palmi; un altro quadro di Piremo e Tisba (1), tela di imperatore, rotto, senza cornice; un altro quadro rappresentante un vecchio che si sta scalando, in tela di palmi 7 e 5, senza cornice; un Autunno, in tela di imperatore; un s. Gregorio e s. Girolamo, tela di imperatore; un quadro di pesce, tela di imperatore; uno sopra porta, di ucellami; quattro quadri di fiori, tela d'imperatore, rotto; due tele bianche; una tela da testa, con alcuni fiori; una tela non finita, con alcune campanelle; una tela con tre vasi; un ritratto del cardinale Teodoli (2), tela di imperatore; una Madonna del s.s.mo Rosario, in tela di imperatore; un Inverno, tela di imperatore, senza cornice; un altro simile, con un vaso.

Nella stanza contigua: un lecto di riposo, vecchio, con un materazaccio vecchio e rotto, et un pagliaccio, due banchi di ferro, con le sue tavole; due store foderate di tela turchina, per le finestre; una cassa vecchia, con dentro una cuperta vecchia e rotta; alcuni pezzi di legnami vecchi; un letto a credenza, vecchio; una cassa vecchia; un scabellone vecchio.

Nel secondo appartamento, prima stanza, apparta di vinghi gialli e negri: un letto, cioè banchi e tavole, con colonne di ferrocca, cortinaggio di bambacina gialla, due matarazzi vecchi, et un pagliaccio; un tavolino di noce, con cassetini; un quadro di tela d'imperatore, con un vescovo, cornice oro e noce, rabescata; un specchietto con cornice negra et oro, rabescata; una Madonna con il suo putto, tela d'imperatore, con cornice negra; una Madonna in tela, di palmi 3, con cornice oro e argento; due sedie di punto francese, senza appoggio; un scabello intagliato, di noce; una sedia di corame, vecchia, senza appoggio; una cuperta di lana, vecchia, rotta.

Nella stanza contigua, parata di corami: tre quadri in tela di imperatore, rappresentanti i dottori di Santa Chiesa, con cornici noce et oro; due altri simili, con alcune figure, con cornici simili; una Giuditta, cornice d'oro, della medesima misura; un Appollo in tela, di palmi 8 e 6, con cornice oro e noce, rabescata; un specchio di un palmo, con cornice rabescata, negra et oro; sei sedie di appoggio, di corame vecchi; un tavolino di noce, vecchio e rotto, con tre tiratori; un letto a credenza, rotto, con dentro due matarazzi, capezzale, et una cuperta di lana bianca; una cuperta di rasetto, con riticella intorno, usata; due portiere con suoi ferri, di corame.

Nell'altra stanza contigua, parata di rasetti vecchi, stracciati: trentasei ritratti di diversi cardinali e personaggi, senza cornice; un quadro di fiori, tela di imperatore; un altro di fiori, di palmi 3, non finito; un altro di

(1) Piramo e Tisbe. Celebri amanti babilonesi, suicidi per amore, ricordati dall'Alighieri nel canto 27 del Purgatorio.

(2) Mario Theodoli, cardinale dal 1643; morto, appena quarantenne, nel 1650.

tela di imperatore, con diverse figure, con cornice d'oro; un letto con due matarazzi, capezzale e pagliaccio, con banchi e tavole e colonne di legno negre tinte, e tornaletto (1) di rasetto; un tavolino di noce, vecchio, con due cassettoni; una cuperta di rasetto, vecchia, turchina e bianca; due sedie d'appoggio vecchie, d'arazzi; tre sedie d'appoggio, di brocatello, foderate di corame; un inginocchiatore di noce, vecchio; una stora da finestra, foderata di tela turchina; una cassa di noce, vecchia; un scabelletto vecchio; due capifochi a compasso, di ottone; un altro scabelletto senza appoggio; due sedie senza appoggio; due palette et un paro di molle.

Nella soffitta di sopra: un letto, cioè banchi e tavole, 2 matarazzi, capezzale, pagliaccio; una cassaccia vecchia; una sedia di corame, vecchia.

Nelle stanze dove sta la sposa Signora del detto quondam Mario, parata di rasetti gialli e turchini: un letto parimente di rasetto e bambace, con due matarazzi e pagliaccio e due cuperte di lana, lettiera di ferro con quattro pomi indorati; un inginocchiatore di noce; un quadro con l'adoratione de' Maggi, da testa, con cornice d'oro; un altro di tela di palmi 4, con diverse figure; un altro di tela d'imperatore, con diversi frutti e fiori, cornice negra et oro; una Madonna con il suo Bambino, da testa, con cornice d'oro; un specchio di un palmo, con cornice negra; un studioletto di legno, vecchio, indorato e colorito; un tavolinetto di pietra, in ottangolo, con il piede di legno; un quadro in tela di imperatore, con putti e fiori, cornice negra et oro; una Madonnina, da testa, con il Bambino, con cornice oro e noce; tre sedie d'appoggio vecchio, di corame; due sediole da camera, di bambacina rigata turchina e gialla, usate; due scabelletti di damasco vecchio, giallo; un canterale vecchio di noce, con cinque tiratori; un tavolino di noce vecchio, con sopra una spinetta vecchia e rotta; due mezze teste di pietra; un lavamano di legno.

Nella cocinetta: due capofochi di ferro rotti, et un trepiede; un focconcino di ferro, piccolo; un tavolino di noce, vecchio; un forsiere vecchio; una sediola ».

« Die 16 settembris 1673.

Continuatum fuit per me etc. inventarium bonorum existentium in supradicta domo, hereditariorum dicti quondam Marii Nuptii, cum presentia et assistentia suprascriptorum, et sunt videlicet:

Nella stanza dove dormiva il detto quondam Mario: un letto con lettiera di ferro, con due pagliacci, con cortinaggio di panno giallo, stracciato; un inginocchiatore vecchio di noce, con sopra due serafini di pietra di marmo, con dentro due cartelle con diverse scritte, et un altro cassetto con diverse scritte; una segetta vecchia, da comodità; un tavolinetto d'albuccio vecchio, con un sciugatore rosso di taffetà rigato, et un alto a riticella, con sopra un Bambino di Lucca in piedi dentro a un altarinetto

(1) Cortinaggio ai piedi del letto.

vecchio con baldacchino alto palmi 3 incirca, di velluto rosso usato; un letto con un matarazzo, pagliaccio, tre cuperte di lana, et un'altra di rete fiorata, con il suo capezzale e cuscino fiorato, di punto francese; una sedia di vacchetta, senza appoggio; una sediola di scarsa (?) vecchia; tre scabelli di noce, rotti e vecchi, intagliati; un scabelletto di damasco giallo, vecchio; un altro scabello rotto, di albuccio; un altro di noce, rotto, senza appoggio; un tavolino vecchio, di noce; un credenzone di noce, con quattro sportelli, con dentro un vestito di taffetà negro, vecchio, cioè casacca e calzoni, una casacca di panno vecchio, negra; un giuppone di cambelotto griscio, vecchio; una cuperta di taffetà rosso e giallo, in bambacina e trapuntata; due pezzi di cortinaggio di filondente ruzzo, con un riticello bianco e ruzzo, et una cuperta simile di filondente ruzzo rigato bianco, con una bandinella simile; un celo vecchio da letto, di rasetto; una cuperta di lana, et un'altra bandinella simile; alcuni pezzi di ferri; ventinove libri stampati, tra grandi e piccoli; un libro de disegni, vecchio; un libro grande, in foglio, di diverse memorie e riceute, rubricellato per alfabeto; un altro simile, intitolato di fuori: note de instrumenti publici, segnato littera A.; un altro parimente con diversi instrumenti publici, con la sua rubricella nova per alfabeto, cuperto di carta pecora; un altro con diverse memorie e riceute, legato con due fettucce bianche; un altro libro piccolo di riceute, in quarto, con sua cuperta di carta pecora, intitolato: riceute, segnato littera A.; un altro simile, intitolato: ricordi importantissimi per Mario Nuptio de Fiori e suoi heredi; un altro in foglio, intitolato: novo; un altro bislongo, intitolato: quadri et altre robbe prezzate; un altro libretto di diverse memorie; un altro intitolato: vita, morte e nascita delli figlioli del detto quondam signor Mario de Fiori; un altro bislongo, intitolato: libro delli giovani; un altro simile, che comincia alli 7 maggio 1655; un altro libretto intitolato: libro de' recordi, per Mario de Fiori; un altro bislongo, che comincia alli 5 maggio 1656; un altro simile, che comincia di novembre 1656; un altro simile intitolato: imprestiti, che comincia 6 ottobre 1655; un tavolino vecchio con tre tiratori rotti, con una scanzia vecchia di sopra, con diversi spartimenti, con diverse scritture dentro, due mezze teste di marmo, un fascio di store di vinchi per apparar camere; sei quadri da testa, di fiori diversi, non finiti; tre ritratti della medema misura; due quadri de frutti, alti palmi e longhi sei; un altro quadro da testa, rapresentante una morte; un altro piccolo da mezza testa, di prospettiva; un altro da testa, con una Santa di lavagna, con cornice bianca intagliata; un altro di palmi 7 e 5, di tappeti; una cornice d'oro innovata; undici pezzi di quadri incominciati, vecchi e rotti, da testa; sette ritratti di diversi personaggi, di 3 palmi; due quadri con fiori, da 3 palmi, rotti; tre tavole da letto.

Nella stanzola contigua alla scala: uno scabello di noce, intagliato; un colletto di dante (1), vecchio; un tornaletto di saia turchina; un ma-

(1) Pelle di daino o cervo, conciata.

tarazzo vecchio; due casse vecchie di noce, rotte, con dentro molte bagaglie; un credenzone vecchio; due materazzi vecchi; un focconcino di ferro; due cuperte, una di bambace e l'altra di lana; una altra cuperta gialla, di bambacina; una arma di legno intagliata, bianca, senza il scudo.

Nella stanza contigua: sessanta uno ritratti di diversi personaggi, in tela, di 3 palmi; quattro quadri di fiori non finiti, senza cornice, da 3 palmi; due cornice vecchie, una da testa e l'altra da mezza; un s. Carlo in tela, di palmi 5; un ritratto grande della signora principessa Ghiggi (1), in tela, di 9 e 6, et un altro del re di Francia, di palmi 6 e 5; un altro di fiori, in tela di 6 e 9, non finito; un altro con ritratto della regina di Svetia (2), della medema grandezza; un altro ritratto del signor cardinale Rospigliosi, della medema grandezza; un altro con una figura rappresentante l'Estate, della medema grandezza; due altri retratti de cardinali, senza testa, non finiti, della medema grandezza; un altro del signor cardinale Rospigliosi, in tela di 7 e 15; un quadro della medema grandezza, di santa Rosalina; un ritratto di un cardinale, senza testa, non finito, di palmi 6 e 8; un altro ritratto del detto quondam Mario, con fiori, della medema grandezza; un altro ritratto di un cardinale, senza testa, non finito, della medema grandezza; un quadro con un vaso di fiori, di palmi 7 e 5; un altro con una corona de fiori, con una Madonna in mezzo, della medema grandezza; un ritratto della regina di Spagna (3), di palmi 8 e 6; un quadro di s. Tomasso di Villanova, di palmi 7 e 5, non finito; un altro ritratto di un cardinale, senza testa, non finito, di palmi 7 e 5; un quadro con un paese, della medema grandezza; un quadro di Appollo, di palmi 6 e 9; un lotto di palmi 7 e 5, con cornice negra, vecchia; due quadri di tela, di palmi 7 e 5: uno di fiori e l'altro de frutti; una pietra negra, con alcuni fiori, di palmi 4; alcune riceute sciolte et scritte; un forziere fatto a studiolo, con suoi piedi di legno vecchio; un cantarale vecchio, di noce; un appoggio per la stiena, quando sta a letto; un Crocifisso con due statue di ottone indorato, con dentro un orologio con sua copertina di corame indorato; quattro pomi da lettiera di letto, vecchi; una sedia d'appoggio; un credenzone d'albuccio, dipinto di fiori, con dentro quattro bandinelle di tela ruzza, rigate bianche; una brocca de rame per indaquare; sette pezzi di modelli di gettito.

Nella soffitta: doicento trenta cinque ritratti diversi, tra buoni e cattivi, in tela, di palmi 3; altri ottanta cinque diversi, in tela, di palmi 4 e 5, tra boni e cattivi; trenta due altri ritratti e fiori, vecchi e non finiti, rotti, in tela di imperatore; tredici pezzi di quatri, parte di fiori e parte di figure: quattro in tela, di palmi 12 e 8 e l'altri di palmi 8 e 6.

(1) Maria Virginia Borghese, moglie di Agostino Chigi.

(2) Cristina di Svezia (1626-1689), che abdicò al trono nel 1654. Abiurò il luteranesimo e visse a Roma dal 1655.

(3) Marianna d'Austria, seconda moglie di Filippo IV?

Nella altra stanza contigua: due pietre di palmi 4, incastrate nel legno di albuccio; un foconcinco di ferro; una mattara per fare il pane.

Nella stanza contigua: un tavolino vecchio, con piedi torniti di noce; venti otto cornici, rotte e vecchie diverse; due tele depintovi due vasi per qualsivoglia tela; quattro quadri di tela di imperatore, di diverse figure non finite; un telaro di ferro filato, rotto; un vaso di fiori, tela d'imperatore; sette pezzi de quadri, rotti e vecchi; quattro selle usate, con due copertine di corame; una cassaccia, vecchia e rotta; un ritratto vecchio, di una donna; due casse di noce, vecchie, con diverse bagaglie dentro, vecchie; un cantarano di albuccio, con sopra due mezze teste di pietra, ad uso di credenza; quattro gabie, vecchie e di ferro filato.

Nell'altra soffitta: una cassa vecchia, foderata di corame negro; con dentro un tabarrone di scarlatto rosso ricamato d'oro, con fodera di feltro, tarlato, vecchio; un colletto di dante; una casacca di panno negro vecchio; una valdrappa da cavallo, rossa; una cuperta di rasetto vecchio, rotta; una cassa vecchia di noce, con un cortinaggio di roverso (1) giallo, tarmato, vecchio; alcune bandinelle di tela gialla; un cortinaggio di tela rossa; un cassetto per metter colori, foderato di carta ranciata; una cassa vecchia; un matarazzo vecchio, con due capezzali; un altro matarazzo simile; una tavola di pietra in ottangolo; due scaldaletti di rame, vecchi, e diverse altre bagaglie.

Nella cucina: un cimbalo vecchio dipinto, con suoi piedi di albuccio rosso, tinto; diciassette cornicette vecchie, rotte; una credenza di albuccio, tinta negra, con diverse vesti e panni et altre robbe, quali disse la signora Susanna esser sue; un tavolino vecchio, rotto; un'arca da pane; un altro tavolino d'albuccio, con un panno di sopra; un paro di capofochi, et altri diversi ferri da cucina; due brocche di rame, et una caldara vecchia, di rame; due trepiedi di ferro, un grande et un piccolo; un'altra credenza vecchia, con diverse bagaglie; due padelle, una graticola, con diversi pezzi di legno; quattro colonne di letto; un quadruccio con una Annuntiata, da testa, con cornice negra.

Nella stanza contigua: una portiera di corame, rossa e oro; un letto, cioè, due matarazzi et un pagliaccio, due cuperte di lana bianca, et una gialla parimente di lana, con tornaletto di taffetà giallo, con sua lettiera di ferro; una testiera indorata da letto; undici cornici vecchie, sotto il vano del cammino; un Christo in croce di ebano, di rame indorato, alto un palmo, e la croce di due e mezzo; un'altra testiera da letto indorata; un sacco di scritture diverse; un credenzino vecchio, con diversi spartimenti, rotto, con diverse fettucce e bagaglie dentro; una cassa vecchia, con diverse camiscie et altri panni vecchi; una Madonna con il Bambino, senza cornice, da tre palmi; otto spade, parte con il fodero e parte senza; un tavolino bianco, di albuccio; un forziere piccolo, con diversi panni bianchi; un

(1) Panno lano, col pelo lungo da rovescio.

scaldaleto di rame; un credenzino con diversi libretti, con una testa di morto di sopra; un cortinaggio da letto, di filo, fatto a riticella. La signora Susanna disse ritrovarsi appresso di sé un bollettino del Monte della Pietà, in pegno, cioè un anello con perla, et un paro di pendenti, et un altro anello di rubini, quale robbe la detta Susanna disse haverle impegnate per servizio di casa. Parte della biancaria disse la sudetta Susanna esser sporca, e parte data alla lavandara per imbiancarla.

Nella stalla: quattro colonne da letto di noce, con i suoi piedi, e testiera; un bancone di legno; quattro cerchi di ferro per un botticello; quattro botte vecchie, cerchiare di ferro; due rote da calesse, rotte; un celo da letto, rotto; un tamburro rotto; un tavolino di albuccio; dodici piedi de banchi, vecchi.

Nel giardino: venti due vasi, con piante di merangoli, tra grandi e piccoli, tra buoni e cattivi; due rote da calesse, cerchiare di ferro.

Nella cocina d'abasso: una tavolaccia vecchia; una credenza vecchia, rotta; una padella, una craticola, et un paro di capofochi di ferro, e diversi altri ferri di cucina; una tinozza da bucata, rotta, di terra.

Quae quidem bona, sic ut supra descripta et inventariata, remanserunt penes eandem dominam Susannam, presentem etc., et sine preiudicio suae dotis et usufructus, aliorumque iurium, ut supra quomodolibet competentium et acceptantium, protestatione ut supra expressa, iniuncta et repetita in principio, medio et finè, et in qualibet parte presentis inventarii, non solum etc., sed etc.

Actum Romae, in dicta domo ut supra posita, presentibus etc. domino Francisco de Blanchis, filio quondam Macthei, marchigiano, et domino Marco Cerqua, filio domini Antonii Urbani, romano, testibus etc ».

Si ritiene che il Nuzzi abbia fatto testamento per mano dello stesso notaio che redasse l'inventario dei suoi beni: tale testamento fino a oggi non è stato rinvenuto nell'Archivio di Stato in Roma. Però neppure questo documento potrebbe sciogliere il dubbio sul luogo della nascita del pittore, perché il notaio « Rondinus » come lo qualificò di « romanus » nei rogiti sopra riportati, altrettanto avrà scritto nel testamento.

O. M.



BIBLIOGRAFIA

ALDO DE RINALDIS, *L'arte a Roma dal Seicento al Novecento*, (vol. XXX della *Storia di Roma* dell'Istituto di Studi Romani), pagg. 312 + 6 e 228 tavole fuori testo. Bologna. Licinio Cappelli [1948].

Il ritardo nella recensione di quest'opera non è un danno, perché mi pare certo che un libro come questo non invecchia presto. E, se non è di quelli che si leggono d'un sol fiato, è però di quelli che non si dimenticano appena letta l'ultima pagina. Non si tratta davvero d'un libro facile ed invitante per un lettore distratto. Ma lo sforzo fatto per penetrarne lo spirito è largamente compensato dalle tante illuminazioni su numerosi argomenti portate dal de Rinaldis, con ammirevole spregiudicatezza di fronte a troppe comode ortodossie. È necessario dire, che resterebbe gravemente disilluso, chi cercasse in questo libro un repertorio di tutti coloro i quali esercitarono l'architettura la scultura e la pittura a Roma dalla fine del XVI all'inizio del XX secolo. Anzi, qui mancano (e non sempre se ne comprende il perché) i nomi di alcuni artisti notevoli, nati a Roma e presto emigrati lontano dalle principali correnti artistiche romane, come Domenico Fetti; ma anche altri d'artisti come Michelangelo Cerquozzi, Pierleone Ghezzi, Paolo Monaldi e Paolo Anesi e Giuseppe Cades, nati ed operanti a Roma; ed altri nomi ancora, d'italiani d'altre regioni, saldamente radicati poi a Roma, come Pietro Testa, Pier Francesco Mola, Mario Nuzzi de' Fiori, Salvator Rosa, Francesco Trevisani, Antonio Amorosi, Benedetto Luti, e nomi di artisti stranieri, che trovarono a Roma una seconda patria, come Claudio Gellée lorenese, Giacomo e Guglielmo Courtois borgognoni, Gaspare van Wittel, oppure vi trascorsero qualche tempo, lasciando tracce notevoli del loro passaggio, come Gherardo Honthorst delle notti, Valentin, Simone Vouet, Pietro van Laer, Michele Sweerts, Giovanni Both, Nicola Berchem, Gian Francesco van Bloemen detto Orizzone.

Il lettore deve superare il senso di disorientamento, che dà l'arido schema del volume, colla divisione in tre capitoli intitolati alla *Cultura architettónica*, alla *Cultura plastica* ed alla *Cultura pittorica*, suddivisi, a loro volta, in paragrafi, fra i titoli dei quali egli non trova espresso in tutte lettere che il solo nome del Caravaggio. Ma quando il lettore è penetrato nel vivo della materia, s'accorge subito di trovarsi sotto la guida sicura d'un uomo, il quale sa condurlo traverso a la selva di tre secoli d'esercizio artistico romano, facendolo muovere rapidamente per le zone,

ove nulla meriti che egli si soffermi, ma trattenendolo anche a lungo altrove, per illustrargli, con sicuro buon gusto, i risultati ottenuti dai maggiori artisti. Così, nel capitolo sull'architettura, l'a. raccoglie, sotto l'insegna del *Tradizionalismo*, Flaminio Ponzio, Carlo Maderno, Fausto Rughesi, Giovan Battista Soria, Vincenzo della Greca, Martino Longhi il giovane, Carlo Rainaldi, Antonio Del Grande, Giovanni Antonio de Rossi, ma si ferma soltanto su Carlo Maderno, su Martino Longhi il giovane e su Carlo Rainaldi. La *Frattura nella tradizione* è opera di Francesco Borromini, cui l'a. dedica dodici pagine, fra le più belle del libro, mostrando subito quanto poco compreso ne sia stato a Roma il sentimento architettonico, per esempio nella facciata di San Marcello (di Carlo Fontana), in quella della Santissima Trinità dei Pellegrini (di Francesco de Sanctis), in quella dell'Oratorio di piazza Poli (di Domenico Gregorini), in quella di Santa Maria Maddalena (di Giuseppe Sardi), nella fronte del palazzo Doria Pamphili verso la via del Plebiscito (di Paolo Amalji). L'influsso borrominiano è ben rappresentato, invece, dal prospetto del palazzo Doria Pamphili sul Corso (di Gabriele Valvassori) e delle architetture di Filippo Raguzzini: facciate di Santa Maria della Quercia e di San Gallicano, case sulla piazza di Sant'Ignazio. *Appigli a formalismi classici* l'a. riconosce, non solo nella facciata di Santa Maria Nova (di Carlo Lambardi), ma nell'opera architettonica di Giovan Lorenzo Bernini (facciate di Santa Bibiana e del palazzo di Propaganda verso la piazza di Spagna, corpo centrale del palazzo Barberini, colonnato di San Pietro, chiese di Castel Gandolfo e di Ariccia, progetto per l'abside di Santa Maria Maggiore, ciborio del Santissimo Sacramento a San Pietro). Ricordi borrominiani trova l'a. invece, in altre opere del Bernini: non solo nelle edicole delle cappelle Alaleona ai Santi Domenico e Sisto e Cornaro a Santa Maria della Vittoria, ma anche in tutta la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale nel prospetto del palazzo Chigi ora Odescalchi ai Santi Apostoli, nella Scala Regia in Vaticano. Nello stesso paragrafo, l'a. tratta anche delle architetture di Pietro Berrettini da Cortona, dal casino del Pigneto Sacchetti alla chiesa dei Santi Luca e Martina, alle facciate di Santa Maria della Pace e di Santa Maria in Via Lata. Sotto la definizione *Neocinquecentismo settecentesco*, Aldo de Rinaldis raggruppa Nicola Salvi, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga ed Alessandro Galilei. Nei due seguenti paragrafi, tratta dell'origine del *Gusto neoclassico* da Giovanni Winckelmann a Francesco Milizia, e delle *Approssimazioni classicistiche* di Giovanni Battista Piranesi a Santa Maria Aventina, di Carlo Murena esecutore di disegni del Vanvitelli nella sacrestia di Sant'Agostino, di Michelangelo Simonetti e di Giuseppe Camporese nel Museo Pio Clementino in Vaticano, di Antonio e di Mario Asprucci nella Villa Borghese, di Raffaele Stern nel Braccio Nuovo Chiaramonti in Vaticano, di Luigi Canina pure nella Villa Borghese, di Giuseppe Valadier nella sistemazione della piazza del Popolo e dei giardini del Pincio (specialmente nella fabbrica della casina) e nella

fabbrica principale della Villa Poniatowski sulla Via Flaminia. Nel paragrafo *Generi e stili*, l'ultimo di questo capitolo, l'a. illustra il passaggio, in Roma, dall'imitazione dei Greci e dei Romani a quella dell'architettura del Rinascimento (senza un vero e proprio intermezzo mediovaleggiante) con risultati quasi sempre poveri d'arte veramente sentita, ma pur sempre migliori degli eclettismi venuti di moda ai primi del XX secolo. E negativo è, finalmente, il giudizio di Aldo de Rinaldis sul palazzo di Giustizia di Guglielmo Calderini e sul monumento a Vittorio Emanuele II di Giuseppe Sacconi.

Nel capitolo sulla scultura, il paragrafo intitolato alla *Tradizione manieristica* ci ricorda Stefano Maderno, Ambrogio Buonvicino, Nicola Cordier, Camillo Mariani prima di fermarsi a Pietro Bernini ed a Francesco Mochi e trattenersi su quest'ultimo, che «è il solo grande artista che nella storia della scultura italiana sia dato registrare, in precedenza del giovane Bernini, nel Seicento; e non importa se la sua grandezza possa essere soltanto riferita a periodi brevi o momenti della sua prolungata attività nell'arte». Con Francesco Duquesnoy, Alessandro Algardi spicca nel paragrafo sul *Classicismo seicentesco*, sullo sfondo dei tanti pretesi restauratori di statue antiche, i quali non giunsero mai a capire la vera essenza della scultura classica. Tutto dedicato alla scultura di Giovan Lorenzo Bernini è il paragrafo che illustra il *Pittoricismo berniniano* in poco meno che undici bellissime pagine, cui seguono le quattro sul *Decorativismo*, a proposito del baldacchino e della Cattedra di S. Pietro nella basilica Vaticana, considerati piuttosto come opere di scultore che non di architetto. Sotto il titolo *Solvimenti della cultura seicentesca*, l'a. tratta degli scolari o seguaci dell'Algardi, passati a collaborare col Bernini: Domenico Guidi, Ercole Ferrata, Antonio Raggi; poi, di Melchiorre Caffà e di Pietro LeGros il giovane, di Camillo Rusconi e di Giuseppe Mazzuoli. Un gruppo più tardo formano Agostino Cornacchini, Giuseppe Rusconi, Filippo della Valle, Pietro Bracci; solitario troviamo Antonio Montauti. Un altro paragrafo sul *Gusto neoclassico* tratta dell'influsso di Giovanni Winckelmann sul campo della scultura; mentre sotto *Neoclassicismo*, dopo un accenno alle decorazioni plastiche del casino della Villa Borghese, è una lunga trattazione di sette pagine sul Canova, cui ne segue un'altra, poco edificante, sui *Fallimenti ottocenteschi*, dal Thorvaldsen alla fine del XIX secolo.

Il capitolo sulla pittura s'apre con un lungo e bel paragrafo di dodici pagine sul *Caravaggio*, e con uno di undici pagine sul *Caravaggismo*, da Bartolomeo Manfredi a Carlo Saraceni, da Orazio Gentileschi ad Orazio Borgianni. Segue la trattazione dell'*Accademismo* romano, diviso in due parti rispettivamente, per il secolo XVII e per il '700 e l'800: da Annibale Carracci, l'Albani, il Reni, Domenichino, il Poussin, il Sacchi, il Maratti, al Benefial, al Batoni, al Mengs, al Landi, all'Agricola, al Camuccini, al gruppo dei Nazareni, alla scuola del Minardi, al Fracassini, al Maccari, al Sartorio. Isolato, appare, verso la fine del paragrafo, Giovanni Costa.

Retorica del decorativo intitola il de Rinaldis la pittura del Guercino (nell'*Aurora* Ludovisi, ma ancor più nella *Santa Petronilla*), del Lanfranchi (a Sant'Andrea della Valle), di Pietro da Cortona (a Santa Bibiana, nelle tele capitoline, nei palazzi Barberini e Pamphili a Roma ed in quello Pitti a Firenze, ed alla Chiesa Nuova), di Baciccia (al Gesù ed ai Santi Apostoli), di Andrea Pozzo (a Sant'Ignazio), del Maratti (al palazzo Altieri) del Giaquinto (a San Nicola dei Lorenesi, a Santa Croce in Gerusalemme, a San Giovanni Calibita).

Temo che questo riassunto eccessivamente schematico possa ingannare sulla ricchezza di osservazioni geniali, che questo libro contiene. Dovrei riportare molti e lunghi brani del de Rinaldis, per mostrare con quanta perspicacia egli abbia giudicato le figure, maggiori e minori, dell'attività artistica romana di tre secoli. Devo accontentarmi di citare quanto egli scrive (pagg. 1-2) sull'imitazione delle architetture michelangiolesche, per opera di poveri epigoni, e quanto egli scrive a proposito della facciata del Maderno a San Pietro (pagg. 9-10). L'eroe dell'architettura a Roma, per il de Rinaldis, è Francesco Borromini: «Egli non fu soltanto un autodidatta com'è sempre ciascun vero artista, ma fu soprattutto un solitario nella propria origine. Il suo sentimento architettonico maturò segreto negli anni dell'umiliata giovinezza, senza ausilio di libere esperienze nella pratica; sperimentò se stesso traverso una serie di negazioni critiche; s'approfondì con inquietudine, pervenne a una raffinatezza estrema. Fin dalle espressioni prime la sua architettura dovè sembrare adulta come la sua vita, con un inconoscibile passato. E dovè sembrare, oltre tutto, come qualcosa d'inconciliabile con l'attualità dell'arte: quasi una negazione in atto delle ragioni e degli aspetti che l'edilizia romana era andata asserendo ed assumendo nel tardo Cinquecento ed oltre, fino al Maderno. La nuova visione della forma, con la quale egli si fece iniziatore d'una grande svolta nel cammino dell'arte, fu generata dal nuovissimo sentimento plastico ch'egli ebbe della struttura architettonica. Nessuno, dopo Michelangelo, avea violentato e rifoggiato le usate forme con tanta vigoria di prepotenza. Nessuno avea mai suscitato un così alto valore di espressività nei lineamenti d'una struttura architettonica. Pensò le sue forme in una massa originariamente emancipata da gravezza, cedevole a movimenti curvilinei. Segnò nella massa arcate di circoli e d'ellissi; le spezzò con interventi rettilinei per arrestarne di scatto il movimento in fuga; le spezzò con un'altra curva diversa di sviluppo, per deviarne il movimento o prolungarlo con un ritmo nuovo. Ondulò flessioni concave con emergenze di convessità; inserì forme convesse in concavi sviluppi per una deliberata vivacità di contrapposto. Trasse i valori plastici di tutte le sue forme da una serrata dialettica di curve; ne dedusse i ritmi del suo nuovo idioma architettonico. Questa maniera di operare dimostra la solitudine del Borromini tra i suoi contemporanei; ma non fa schermo ai legami ch'egli mantenne con la storia architettonica trascorsa, che occultamente operava nella sua coscienza» (pagg. 18-19).

Chiedo scusa della lunga citazione e rimando a quanto il de Rinaldis scrive sul colonnato Vaticano (pagg. 37-40) di Giovan Lorenzo Bernini, per il quale l'architettura classica era « fonte perenne di cultura », e non « una splendida prigioniera per la propria arte » (pag. 43). « Nella seconda metà del secolo [XVII], accanto alle invenzioni nuovissime del Borromini ed alla continuità della tradizione manieristica rappresentata dal Rainaldi [Carlo R.], s'era dunque formata una nuova architettura, non classica né classicista e tuttavia classicheggiante, dovuta alle ispirazioni libere di due architetti [G. L. Bernini e P. da Cortona] sospinti alla ricerca della grande monumentale dignità che l'arte classica avea sovranamente espressa in tutte le sue forme. Portati alla contemplazione dell'architettura antica, non ne dedussero presupposti scolastici o norme imitative e regole grammaticali, ma il vivo senso d'un sistema ritmico, d'un ordine compositivo; e s'appresero a suoi elementi formali per trascrizioni più o meno esatte o approssimate, perché non altrimenti avrebbero potuto creare le condizioni di linguaggio indispensabili a realizzare quel sistema e quell'ordine in una nuova espressione architettonica » (pag. 49). Leggere le amoroze analisi del *David* e della *Metamorfosi di Dafne* della Galleria Borghese (pagg. 83-86); il ragionamento sul pittoricismo berniniano (pagg. 86-87); l'esemplificazione del metodo del Bernini nella scultura di ritratto (pagg. 87-88); il confronto fra la *Santa Teresa* e la *Beata Ludovica Albertoni* (pagg. 88-90); l'analisi del baldacchino (pagg. 93-94) e della Cattedra di S. Pietro (pag. 95). Sul decorativismo berniniano il giudizio di Aldo de Rinaldis è negativo, più che altro per l'influsso deleterio che esso ebbe sull'attività di troppi artisti minori. Sul Canova bisogna leggere quanto l'a. scrive (pagg. 109-112) per spiegare il fallimento artistico di lui. Il paragrafo sul Caravaggio (pagg. 123-135) è, senza dubbio, il più bello di tutto il libro: riportarne qualche passo vorrebbe dire guastarlo. Nel paragrafo sul Caravaggismo, il de Rinaldis analizza quanto di quello che formava la vera essenza dell'arte di Michelangelo Merisi possa ritrovarsi in ognuno dei principali caravaggeschi: Manfredi (pag. 136), Saraceni (pagg. 138-139), Gentileschi (pagg. 140-141), Borgianni (pagg. 142-144), che pure ebbero un'utile funzione di « mediatori di cultura fra l'opera del Caravaggio e parecchi pittori stranieri od italiani che ad essa s'avviavano perplessi. Molto alle loro facilitazioni fu dovuto se, dall'opera caravaggesca, comunque intesa o malintesa, e da quella dei pittori ch'ebbero il merito di avvicinarla con capacità piccole e grandi, s'andò formando una cultura di valori pittorici a fondamento luministico, aperta ad un continuo divenire; e fu questa la più grande vicissitudine dell'arte seicentesca in Occidente. Ma quante volte gli apporti di questa cultura nuova si trovan mescolati agli avanzi d'una oratoria vuota di passione, d'un espressivismo retorico, d'un teatralismo di prammatica, d'una eloquenza facile e sonora! Il Caravaggio non poté niente contro questi malanni ereditari della pittura seicentesca. E bisogna insistere sul fatto, che nulla passò negli altri di quanto era legato con maggiore

immediatezza al suo sentimento arcaico dell'arte: nulla delle sue semplici e chiare architetture decorative geometricamente sviluppate e chiuse; nulla della sua naturale avversione all'espressivismo sentimentale e all'eloquenza; nulla del suo linguaggio disadorno e di difficile sintassi. Ma la fortuna storica del Caravaggio (o meglio: la fortuna storica di ciò che dall'opera caravaggesca fu possibile dedurre e distaccare) non va cercata tra le vicende della pittura che si svolse in Roma dopo i primi venti o trent'anni del Seicento. La primavera del caravaggismo, che fu tutta romana nella sua fiorita, non ebbe in Roma la sua giusta soluzione estiva; e alla fine del pontificato di Paolo V era già quasi tutta sfrondata e inaridita per una serie continuativa di funerali e di partenze. Giunse allora il Guercino ad operare in Roma; e apparvero Andrea Sacchi e Pietro da Cortona, freschi di giovinezza e senza titubanze sulla via da eleggere. Anche per questi pittori, come per i bolognesi che avevano raggiunto Annibale Carracci nel tempo della decorazione farnesiana, il Caravaggio non era che un fenomeno inquietante, un talentaccio rivoltoso, un condannato a solitudine perenne. Ed anche per essi Annibale Carracci fu il nuovo Messia della pittura, nell'alba del Seicento» (pagg. 145-146). Annibale Carracci è collocato al posto che gli compete nella tradizione manieristica (pag. 149) e si spiega la sua fortuna nei secoli successivi. Molto indovinata è la definizione delle disastrose conseguenze dell'ammissione della pittura bolognese nelle chiese romane (pagg. 154-157). Ottima la caratteristica di Andrea Sacchi (pag. 159); giusta la stroncatura di Carlo Maratti (pag. 160). A proposito della cupola del Lanfranchi a Sant'Andrea della Valle (pag. 163) il de Rinaldis mette in chiara luce l'influsso poco felice della imitazione delle grandi glorie celesti del Correggio sull'arte posteriore in Italia e fuori, ma non può a meno di ammirare, come è giusto, da un lato, la pittura decorativa di Pietro da Cortona (pagg. 166-167), dall'altro quella di G. B. Gaulli detto Baciccio (pagg. 167-168) e quella di fratello Pozzo (pagg. 168-169). Piace trovare il ricordo del Piranesi fra i pittori con queste calde parole d'ammirazione: «Solo Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), vicino in apparenza ma in realtà lontano dal Pannini, seppe realizzare, come pittore senza tavolozza, come poeta senza parole, la bellezza ch'è negli scheletri rotti di gigantesche architetture devastate. Portato dal suo sentimento della grandiosità e dal gusto del pittoresco luministico ad esaltare l'architettura romana su quella degli antichi greci, si reputava architetto e sagace ricostruttore di antiche architetture. Si reputava topografo ed archeologo sperimentato; ed operò soltanto per essere illustratore d'anticaglie. Né altro voleva essere, né altro voleva raggiungere. Ma egli vide, ove soleva guardare, ciò che altri non potea vedere; e la "poesia delle rovine" è una realtà nell'arte, poi che egli la visse nel suo spirito e la espresse graficamente in funzione dell'ombra e della luce. Roma non ebbe nella sua pittura, dopo l'arcaico Caravaggio, artista d'una più grande elevatezza; e mai altro ne ebbe in tutti i tempi, che

vivendo fra le ossa titaniche della sua grandezza morta, fosse così vicino alla sua antica voce» (pag. 172).

Non è possibile analizzare il contributo portato dalle numerose ed ampie *Note critiche*, che formano la prima parte dell' *Appendice*, alla migliore valutazione dei tanti problemi, che si presentano allo studioso dell'arte a Roma nei tre secoli dal XVII al XIX. Molto utile è pure la seconda parte dell' *Appendice*, cioè la *Bibliografia*, divisa in *Fonti bibliografiche* (secoli XVII e XVIII), *Descrizioni e guide*, *Memorie storiche e documenti*, *Opere di carattere generale*, *Monografie e studi*: specialmente l'ultimo ed il terzo-ultimo di questi gruppi della *Bibliografia*, che portano cenni critici sul contenuto di parecchi fra gli scritti elencati.

Mi sia permesso rilevare con quanto tatto il de Rinaldis si muova nel campo spinoso della bibliografia e della critica e con quanta signorile onestà egli prenda atto delle precisazioni fatte in tempi recenti circa opere d'arte conservate nella galleria romana, da lui amorosamente riordinata. Non sarà male far osservare al lettore (ora che tanti critici si credono in dovere di esprimersi in linguaggio ermetico), come questo meditato libro sia, oltre tutto, scritto in un italiano vivo ma non sciatto, nobilmente scorrevole. Sarebbe ingiusto trascurare di mettere in risalto, che il volume è arricchito di molte tavole fuori testo, parecchie delle quali presentano riproduzioni nuove o poco note d'opere d'arte, alcune delle quali inedite.

GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA



ATTI DELLA SOCIETA'

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

Decreto

del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1161, relativo alla approvazione del nuovo Statuto della Società romana di Storia patria, con sede in Roma.

Il Presidente della Repubblica

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 245; Veduto lo Statuto della Società romana di Storia patria, con sede in Roma, approvato con regio decreto 30 novembre 1884; Vedute le proposte formulate, in uno schema di Statuto, dal commissario per l'amministrazione straordinaria della Società soprariferita, nominato a norma dell'art. 3 del già citato decreto legislativo 24 gennaio 1947; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Decreta

Art. 1 - È abrogato lo Statuto della Società romana di Storia patria con sede in Roma, approvato con regio decreto 30 novembre 1884.

Art. 2 - È approvato il nuovo Statuto della Società predetta, allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 ottobre 1950, n. 1161.

F.to: Luigi EINAUDI

C.to: GONELLA

Per copia conforme: per il Direttore Capo Divisione: Frattarolo.

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
CON SEDE IN ROMA

Art. 1 - La Società Romana di Storia patria, riconosciuta con regio decreto 30 novembre 1884, ha il fine di promuovere l'illustrazione della Storia di Roma e delle regioni legate strettamente alla città di Roma e di cooperare alla conservazione dei relativi monumenti.

Art. 2 - La Società ha sede in Roma, presso la Biblioteca Vallicelliana. Essa si compone di soci patroni, soci nati, soci effettivi, soci corrispondenti. Sono soci patroni coloro che concorrono alla formazione del fondo sociale con una somma non inferiore alle L. 5000 annue o con un contributo « una tantum » non inferiore a L. 25.000. Sono soci nati i capi degli Istituti storici fondati in Roma da governi esteri, e il direttore « pro tempore » della Vallicelliana, che in tale qualità fa parte del Consiglio direttivo ed è il bibliotecario della Società. I soci effettivi costituiscono l'assemblea deliberante della Società, cui competono la nomina delle cariche sociali, le nuove elezioni di soci, l'approvazione dei bilanci. I soci corrispondenti partecipano all'attività scientifica della Società e a tutte le assemblee nelle quali si tratti di argomenti connessi con tale attività.

Art. 3 - La Società raggiunge i fini che si propone coi mezzi che le derivano dal fondo costituito dai patroni, dalle quote annue degli associati all'Archivio, dai proventi delle pubblicazioni, dai contributi dello Stato, del Comune di Roma, della Provincia e da altri eventuali enti o privati.

Art. 4 - La collaborazione scientifica viene ordinariamente prestata dai soci effettivi e dai corrispondenti. Sotto la responsabilità del Consiglio direttivo può ammettersi anche la collaborazione d'estranei alle pubblicazioni della Società.

Art. 5 - L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio direttivo composto del presidente, del vicepresidente, di cinque consiglieri, dei quali uno avrà l'ufficio di segretario e l'altro di tesoriere. Tutti sono eletti a maggioranza di voti dai soci effettivi, con votazione segreta a domicilio. Il direttore della Vallicelliana, che fa parte di diritto del Consiglio, ha voto soltanto consultivo. Il presidente della Società ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali e ne promuove ogni attività, d'intesa con i colleghi del Consiglio. Il vicepresidente lo sostituisce nell'esercizio di ogni sua funzione quando il presidente ne sia impedito.

Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro triennio consecutivo.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo provvede all'andamento amministrativo e scientifico della Società, aggregandosi, quando lo creda opportuno, altri soci, sia per la cura delle pubblicazioni, sia per il disbrigo di speciali affari.

Art. 7 - Il Consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci effettivi ordinariamente due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, per pre-

sentare i conti della gestione, il bilancio di previsione, una relazione sui lavori sociali e quando occorra provvedere alla designazione dei candidati per l'elezione dei nuovi soci. La convoca straordinariamente quando lo crede necessario, e quando ne sia fatta domanda in iscritto firmata da almeno dieci soci effettivi.

La Società tiene altresì adunanze scientifiche.

Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a semplice maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. Quelle dell'adunanza generale dei soci sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9 - L'elezione dei nuovi soci viene fatta per iniziativa del Consiglio direttivo, il quale invita a tale effetto i soci effettivi a proporre con scheda segreta i candidati per il numero dei posti che crede necessario coprire.

Il Consiglio direttivo, fatto lo spoglio delle schede, presenta all'assemblea generale i nomi dei designati con l'indicazione dei suffragi raccolti da ognuno e fra i detti nomi l'assemblea sceglie i candidati definitivi da sottoporsi alla votazione segreta a domicilio dei soci effettivi. Riuscirà eletto chi conseguirà la maggioranza dei voti.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori del bilancio è composto di tre soci effettivi eletti dall'assemblea generale del *maggio*. Essi hanno il compito di controllare anno per anno la gestione finanziaria della Società e di riferirne in proposito alla assemblea stessa nella tornata primaverile (preventivo) e autunnale (consuntivo).

I revisori possono essere rieletti.

Art. 11 - Possono essere costituite Sezioni della Società nei principali centri del Lazio. Le Sezioni sono costituite per promuovere l'illustrazione della storia locale e per cooperare alla conservazione dei monumenti della regione dei rispettivi territori.

Per il governo di esse hanno vigore le disposizioni del presente statuto. Esse conseguono i loro fini con i mezzi che loro provengono dalle quote ordinarie degli associati alle loro pubblicazioni, da quelle ordinarie e straordinarie dei soci patroni, dai sussidi degli Enti locali ed eccezionalmente, in occasione di pubblicazioni straordinarie della Sezione, da straordinari contributi della Società Romana.

Art. 12 - Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il presidente della Società trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.

Art. 13 (transitorio) - I soci effettivi e i corrispondenti eletti fino al 1935, ed i deputati ed i corrispondenti nominati in base alla riforma del 1935 sono collocati rispettivamente nella categoria dei soci effettivi e dei soci corrispondenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
F.to: GONELLA

Per copia conforme: per il Direttore Capo Divisione: Frattarolo.

ADUNANZA GENERALE DEI SOCI

(8 gennaio 1951)

Relazione del Commissario. Sono presenti i soci: Roberto Almagià, Ettore Apolloni, Francesco Barberi, Alfonso Bartoli, Franco Bartoloni, Giulio Battelli, Achille Bertini-Calosso, Ottorino Bertolini, G. Battista Borino, Augusto Campana, Eugenio Casanova, Carlo Cecchelli, Aldo Cerlini, Angelo De Santis, Eugenio Duprè-Thesider, Antonio Ferrua, Alberto Maria Ghisalberti, Vincenzo Golzio, Giovanni Incisa della Rocchetta, Raffaello Morghen, Ottorino Morra, Sergio Mottironi, Pier Fausto Palumbo, Carlo Pietrangeli, Ermanno Ponti, Emilio Re, Camillo Scaccia-Scarafoni, Angelo Silvagni, Giorgio Stara-Tedde; Alberto Paolo Torri, Giuseppe Zuccheti. Per delega del Commissario assente presiede Carlo Cecchelli. Segretario: Giovanni Incisa della Rocchetta.

«Egredi colleghi, il desiderio di comunicarvi che il nuovo Statuto della Società era stato firmato dal Presidente della Repubblica mi ha costretto a rinviare fino ad oggi la convocazione dell'Assemblea, che avrebbe dovuto tenersi regolarmente entro lo scorso maggio. A questo proposito, mi limiterò a dirvi soltanto che la Società inviò al Ministero della P. I. lo schema del nuovo Statuto, sollecitandone la revisione e l'approvazione, il 28 ottobre 1949. Dal Ministero esso fu trasmesso al Consiglio di Stato che fece alcuni rilievi, suggerendo modifiche (artt. 2, 6, 7, 8 e 12) sulle quali non ritengo necessario soffermarmi poiché non toccano il contenuto sostanziale delle disposizioni statutarie. Infine, il 25 novembre veniva ufficialmente comunicato alla Società che lo Statuto era stato approvato e firmato dal Presidente della Repubblica il 25 ottobre 1950.

In questo periodo di silenzio non abbiamo dimenticato la stampa del nostro periodico. I soci, che hanno occasione di consultarlo, conoscono il volume LXXII, pubblicato nel 1949 per contribuire alla celebrazione di quel centenario. I sei articoli che illustrano il breve periodo della Repubblica Romana sono dovuti alla giovane Scuola del collega Ghisalberti: Bruno Gatta vi trattò delle elezioni, indette per la Costituzione negli Stati Romani; Emilia Morelli vi pubblicò i verbali del Comitato esecutivo e del Consiglio dei Ministri; Fausto Fonzi illustrò le vicende di quel periodo, utilizzando i giornali romani dell'annata; Vittorio Emanuele Giuntella, servendosi dei verbali (che qui pubblica nella parte riguardante le trattative con i Francesi, desunte dagli originali conservati nell'Archivio Storico Capitolino), descrisse le trattative per la resa di Roma, seguite fra la Deputazione Municipale e il generale Oudinot, dalla notte del 30 giugno al 2 luglio; infine, lo stesso Ghisalberti concluse gli scritti precedenti trattando del primo periodo della restaurazione fino al ritorno del Pontefice da Gaeta nell'articolo *Una restaurazione «reazionaria e imperita»*. Il volume (con le brevi *Varietà* di Ottorino Montenovese, *Un tentativo di bonifica pontina nel sec. XVI*; di Ferdinando Castagnoli, *Il portico di Costantino*; di Sergio Mottironi, *Sei lettere inedite di L. A. Muratori*) fu presentato ai lettori con una sintetica ed acuta *Premessa* del collega Emilio Re.

Sono sicuro d'interpretare l'unanime pensiero dei soci ringraziando cordialmente il prof. Ghisalberti, i suoi giovani collaboratori e il dott. Re per

aver reso possibile alla Società di partecipare così degnamente alla celebrazione del centenario del 1849.

Il vol. LXXIII, che doveva essere pubblicato negli ultimi mesi del 1950, subirà invece qualche ritardo per ragioni tipografiche (1). Esso contiene la seconda parte degli *Studi e documenti sulla Roma sacra* di C. Cecchelli, il quale nello stesso volume aggiungerà l'articolo *La Torre di Paldolfo Capodiferro* con l'elenco degli oggetti dispersi del Museo Fedele e l'illustrazione della Stele onoraria di Flavio Teodoro, scoperta in territorio di Minturno durante scavi ivi suggeriti dallo stesso Fedele. E contiene anche due Varietà: quella del Bertini-Calosso, che vi illustra gli ultimi lavori del Palazzo Venezia in relazione al Museo del Rinascimento, fondato ed illustrato recentemente da F. Hermanin; l'altra di O. Montenesi, che vi pubblica un singolare inventario notarile dei beni lasciati da Mario de' Fiori. Completeranno il volume notevoli relazioni di Congressi storici, archeologici e di Mostre dell'anno.

Per l'annata 1951 dell'*Archivio* è già iniziata la composizione del vol. LXXIV. Contiene la « Storia documentata degli eventi della Repubblica Romana del 1799 » di V. E. Giuntella, lo stesso collaboratore del vol. LXXII, presentato alla Società dal socio e collega Ghisalberti fin dal 1949. È questo il secondo volume dell'*Archivio* con argomento di storia moderna, che la Società ha creduto di accogliere nel suo periodico annuale, che finora aveva trattato quasi esclusivamente argomenti di storia medioevale. Un rilievo a tale proposito ci era già stato fatto da un vecchio nostro socio, già membro della « Scuola storica » della Società ed ora socio patrono. Egli plaudiva all'iniziativa di avere fatto partecipare la Società, con un volume dell'*Archivio*, alla celebrazione del centenario del 1849, ma si affrettava quindi ad augurarsi che la nostra Società « continui a sentire che essa è nata principalmente per lo studio e le ricerche, ovunque e fino all'esaurimento, per la storia dell'Età di mezzo ». Sta ai soci, e specialmente ai più giovani, di rendere possibile al nuovo Consiglio di soddisfare esigenze di questo genere. Ma finché i nostri giovani soci continueranno a disertare i fonti ancora inesplorati del medioevo romano e non romano, la Società non potrà non accogliere nell'*Archivio* pregevoli studi sulla storia romana di altri periodi, ringraziando, chi glieli procura.

Nell'intento di non far mancare materia alla regolare pubblicazione periodica della Società, parrebbe peraltro opportuno che essa si proponesse di ripristinare i premi, istituiti nel 1943, quando cioè il funzionamento della antica « Scuola di perfezionamento » si esauriva per insufficienza di mezzi. Tali premi, stabiliti con lo scopo di incoraggiare gli studi su Roma e il Medio Evo, erano destinati ai migliori lavori di giovani laureati nell'Università di Roma delle Facoltà di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche. E traevano alimento, già fin d'allora insufficiente, dal reddito delle quattro

(1) Per circostanze imprevedute e, soprattutto, perché la breve Appendice al vol. I degli *Studi e documenti della Roma sacra*, (vol. che il Cecchelli aveva pubblicato nella *Miscellanea* della Società) riuscì, al momento della impaginazione, notevolmente aumentata, si ritenne conveniente per l'autore e per la Società stessa, farne un volume (il 18°) della *Miscellanea* sotto il titolo: *Studi e documenti della Roma sacra*, vol. II. All'annata 1950 dell'*Archivio*, (vol. LXXIII) rimane assegnato il lavoro del Giuntella, con altri che avrebbero dovuto accompagnare quello del Cecchelli.

fondazioni più antiche della società: U. Balzani, E. Monaci, P. Santini, V. Rotellini e da quella, più recente, di G. Navone (*Archivio*, LXVI, 292-296). Alle modeste cifre di questi premi potrebbe ora aggiungersi il contributo annuale, già concesso alla defunta «Scuola di perfezionamento» dal Ministero della P. I., convenientemente aumentato, e il reddito annuale della riserva patrimoniale della Società stessa; riserva questa formata interamente dalle Fondazioni ricordate e da contributi privati precedenti, raccolti quando un nostro Presidente, il Fedele, ministro della P. I., si era proposto di costituire per la Società un patrimonio inalienabile, che ne assicurasse la vita e lo sviluppo. Tale iniziativa merita di essere continuata, destinando annualmente parte delle quote dei «soci patroni» per elevare le cifre della riserva patrimoniale e dei relativi interessi, fino ad adeguarle alle reali necessità sociali: impresa lunga e dura, che potrà essere sostenuta e vinta da una costante propaganda intesa ad aumentare il numero dei «soci patroni», propaganda che sarà ripresa ora ma dovrà essere continuata, senza tregua, in seguito.

Se l'*Archivio* entro l'anno 1951 avrà ripreso il suo ritmo normale, la Società lo dovrà soprattutto alla previdenza del senatore Gaetano De Sanctis e ai suoi collaboratori della «Giunta centrale per gli studi storici», che anche quest'anno, come per il passato, hanno sostenuto con notevoli contributi i nostri sforzi. A loro vadano, perciò, i miei e i vostri ringraziamenti e gli auguri affettuosi che il venerato sen. De Sanctis sia conservato ancora per lunghi anni alla direzione della Giunta.

Inscriptiones Christianae Urbis Romae (*Archivio*, LXX, 20; LXXI, 150; LXXII, 211). È stata aggiornata la Convenzione del 1926 con l'Istituto di Archeologia Cristiana, succeduto all'Accademia di Archeologia Cristiana, ed è stato ottenuto che il nostro Ministero stanziasse in bilancio un contributo annuo sufficiente perché la grande iniziativa di G. B. De Rossi possa esser condotta a termine. Intanto, i soci A. Silvagni e A. Ferrua, ripresa da tempo la redazione del III volume della nuova serie delle Iscrizioni, ne cominceranno presto la composizione.

Sezioni (*Archivio*, LXX, 205; LXXI, 152; LXXII, 215). *Anagni*. Fra le nuove Sezioni, quella di Anagni ha ormai superato le difficoltà per il restauro della sua sede, che è quasi ultimato. Un nuovo apporto all'incremento della Sezione fu dato, in questi ultimi mesi, dall'iniziativa di uno studioso di Sora, il prof. Achille Lauri, perché la competenza della Sezione di Anagni si estendesse anche alla valle del Liri. All'iniziativa aderì subito il sindaco di Sora, avv. notaio Francesco Savona ed oggi anche il territorio di Sora, con le sue numerose ed illustri cittadine fa parte della Sezione di Anagni, alla quale ha portato, per l'assidua propaganda del Lauri e dello stesso sindaco Savona, gran numero di nuove adesioni. In conseguenza, la Sezione, che nel 1949 contava tre soci, ne ha oggi ottantaquattro, di cui undici patroni e settantatre contribuenti, e il suo fondo di cassa, dalle iniziali L. 39.300, è salito oggi a L. 133.825, ivi compresa la recentissima elargizione offerta dalla Sig.ra Maria Sellari, ved. Giminiiani, in memoria del marito, compianto cav. Giovanni, ex-sindaco di Anagni.

Tale sviluppo della giovane Sezione ha favorevolmente disposta la

Giunta Centrale per gli studi storici, si da persuaderla a concedere un contributo straordinario per la stampa del primo numero del *Bullettino della Sezione* che, già da tempo in preparazione, potrà essere pubblicato nei primi mesi di quest'anno. Il nome primitivo della Sezione, dopo l'avvenuta riunione dei due territori, viene modificato, con il consenso della Società, in Sezione per il Lazio meridionale (Anagni-Sora), con sede in Anagni. Tale felice soluzione è dovuta soprattutto al tatto e alla perspicacia del Presidente, Camillo Scaccia Scarafoni e all'attività del Segretario, Vincenzo Fenicchia, entrambi nostri soci.

Credo che non dispiaccia all'Assemblea di conoscere il contenuto del 1° numero del *Bullettino della Sezione*, per il quale anche il Ministero della P. I. ha promesso un sussidio, e che è molto atteso, specialmente dai soci «rurali» del territorio della Sezione stessa: S. SIBILIA, *L'iconografia di Bonifacio VIII*; C. SCACCIA SCARAFONI, *Documenti inediti relativi ai primordi benedettini della Badia di Casamari*; F. CARAFFA, «*Treba Augusta*» sull'Aniene e il suo episcopato dalle origini al sec. XI; G. MARCHETTI-LONGHI, *La chiesa di S. Maria «de Flumine» presso Ceccano*; L. DE BENEDETTI, *Bibliografia di Sora*.

Velletri. Fra le vecchie Sezioni, quella di Velletri non riesce ancora a riprendere la sua attività, dopo i gravissimi danni arrecati dalla guerra ai soci e al paese. A ciò si aggiungono ora le dimissioni del Presidente, don Celestino Amati, che nonostante le nostre preghiere, egli ha mantenute, designando come successore l'ing. prof. Remiddi, ora deputato della Sezione.

La Società ha fatto sua la designazione dell'Amati, nominando questo Presidente onorario della Sezione stessa, della quale si era reso benemerito, curandone con intelligenza e passione l'attività e lo sviluppo.

Elezione del nuovo Consiglio della Società. L'elezione del nuovo Consiglio della Società sarà fatta dai soci effettivi, con votazione segreta, a domicilio, non appena il nuovo Statuto verrà pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" (art. 5).

CRONACA DEL CONSIGLIO

Fondazione Primoli. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione è presentemente composto del prof. Grenier, direttore della Scuola francese; del prof. I. Hobert, direttore dell'Accademia di Villa Medici; di R. di Campello per la famiglia Primoli; del prof. Toesca per l'Accademia dei Lincei; del prof. Trompeo, che funziona da Presidente, per la Società romana di Storia patria (*Archivio*, LXXI, 147).

L'ultima pensionata è stata la signorina Meggy Nicaud.

Ora la fondazione ospita giovani francesi, che ci vengono proposti dal prof. Grénier. Si spera di riprendere gli scambi non appena le rendite Primoli verranno aumentate.

Borse di studio, Fondazioni e Premi. Furono già comunicate le disposizioni prese dalla Società per quanto riguarda l'uso dei

fondi provenienti dalle varie fondazioni. Al Consiglio d'amministrazione che sarà nominato prossimamente spetterà di provvedere in materia. V. anche quanto è detto in materia nella Relazione del Commissario all'assemblea generale dei soci dell'8 gennaio 1951 (a p.).

Per il completamento di una « Rivista ». Un piccolo gruppo di fascicoli della *Rivista Abruzzese di scienze, lettere ed arti*, pubblicata a Teramo dal prof. Giacinto Pannella (1886-1919) preesisteva da tempo (annate complete: 10^a e 14^a; 53 fasc. isolati delle annate 7^a, 8^a e 9^a; 11^a e 13^a) fra le Riviste della cospicua Biblioteca della nostra Società. Nel 1949 il generale Vincenzo Balzano, nostro socio, ne donava alla Società le annate complete 18^a; 21^a-25^a; 27^a-34^a; e 32 fasc. isolati di annate varie, facendosi poi iniziatore, per il completamento della collezione, di una larga propaganda nelle provincie Abruzzesi, che apportavano alla iniziata collezione: 2 fasc. dell'annata 16^a, donati da Pasquale Coppazuccari di Città S. Angelo; 10 fasc. donati dal prof. Francesco Verlengia di Chieti; alcuni dei quali appartenenti alle annate 7^a e 15^a; e, apporto maggiore, i 70 fascicoli del signor Antonio di Biagio di Teramo, offertici a buone condizioni, e inviateci dal signor Gaetano di Pietro, con i quali fu possibile completare le annate 8^a-9^a; 11^a; 16^a-17^a; 19^a-20^a e 26^a.

La Società ringrazia vivamente tanto i signori Balzano, Verlengia e Coppazuccari per i loro doni, quanto i signori Antonio di Biagio e Gaetano di Pietro che ci procurarono gli altri fascicoli.

Per completare la collezione mancano ancora: dell'annata 1^a i fasc. 1-12; della 2^a i fasc. 2-4; della 3^a i fasc. 1-2; 5-10; della 4^a i fasc. 1-4; 7-9; della 5^a i fasc. 1-4; 7-8; 10-11; della 6^a i fasc. 2, 8; della 7^a i fasc. 1-3; 5-12; della 12^a i fasc. 1-8; 10-12; della 13^a i fasc. 1-8; 10-12; della 15^a i fasc. 1-4; 6-7.

Nuovi soci. Il Ministro della P. I., con sua comunicazione del 6 aprile 1951, ha preso atto della approvazione unanime, con la quale l'Assemblea dei Soci, nell'adunanza dell'8 gennaio 1951 ha confermato la sua nomina dei seguenti nuovi soci: Celestino Amati, Vincenzo Balzano, Vincenzo Fenicchia, Emerenziana Vaccaro Sofia, Luigi Rivera, Arsenio Frugoni, Emilia Morelli, Ruggero Moscati, Massimo Petrocchi (*Archivio*, LXXII, 214).

Nella seduta del 30 novembre 1950 il Consiglio Provvisorio, d'intesa col Commissario, assente, ha deliberato di designare, per la elezione di nuovi soci, una serie di nomi: e, cioè: Georges Bourgin, Luigi Dal Pane, Deoclecio Redig de Campos, Ettore Paratore, Adriano Prandi, Mario Salmi, Charles Samaran, César Vidal. A tale effetto « i soci effettivi » saranno invitati « a proporre con scheda segreta i candidati, per il numero dei posti che » si « crede necessario coprire »: art. 9 del Nuovo Statuto.

Anniversari di illustri studiosi. In occasione dell'ottantesimo compleanno (15 ottobre 1950) del professore Gaetano De Sanctis, storico illustre della civiltà greca e romana, commissario della Giunta centrale per gli studi storici, senatore a vita, la Società che lo annovera fra i più antichi suoi soci ha inviato auguri che sia conservato ancora lunghi

anni come vigile custode del costante incremento della cultura storica nazionale.

In occasione dell'inizio del nuovo anno accademico e del cinquantenario del sacerdozio di Pio Paschini, rettore magnifico del pontificio Ateneo Lateranense, professori e studenti solennizzarono le due ricorrenze, assistendo alla prolusione del prof. mons. Pietro Parenti sul tema: «Significato storico e dottrinale dell'Enciclica "Humani generis"». Al socio, suo illustre collaboratore, la Società ha inviato i suoi vivissimi auguri.

Relazione dei revisori dei bilanci 1947-48; 1948-49. *Dell'accurata relazione l'amministrazione ringrazia i relatori soci professori M. Pella e A. Silvagni e dott. Muzzioli.* «Abbiamo esaminato i bilanci consuntivi degli anni 1947-1948 e 1948-1949, presentati al nostro esame dal Commissario per la Società romana di Storia patria, prof. Vincenzo Federici.

I bilanci degli esercizi suddetti, che decorrono, come è noto, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, presentano le seguenti cifre complessive: esercizio 1947-1948: entrata L. 560.890; uscita L. 488.834,30; esercizio 1948-1949: entrata L. 603.332; uscita L. 717.963,85. L'ammontare delle entrate dell'esercizio 1947-1948, superiore alle previsioni, supera di L. 72.055 e centesimi 70 quello delle uscite; il fondo cassa, che, al 1° luglio 1947, ammontava a L. 247.023,15, saliva pertanto, al 30 giugno 1948, a L. 319.078 e centesimi 85 e l'avanzo di amministrazione, che all'inizio della gestione era di L. 246.023,10, passava alla fine dell'esercizio a L. 317.220,85. La consistenza patrimoniale è, invece, rimasta immutata a L. 700.003, di cui, come avverte il Commissario, L. 200.000 sono state convertite e messe a disposizione per eventuali bisogni. Le entrate ordinarie, di cui quasi tre quarti sono provenute dalla vendita di pubblicazioni, sono di molto inferiori alle straordinarie, tra le quali sono da segnalare i contributi del Ministero della Pubblica Istruzione e della Giunta Centrale degli Studi Storici. Le uscite contenute negli stretti limiti degli stanziamenti, sono costituite, per la massima parte, da spese per la stampa delle pubblicazioni.

Nell'esercizio 1948-1949, le entrate, pur essendo superiori alle previsioni, sono superate dalle uscite per la cifra di L. 114.631,85: perciò il fondo di cassa, che, al 1° luglio 1948, era di L. 319.078,85, scendeva al 30 giugno 1949, a L. 204.447 e, parallelamente, l'avanzo di amministrazione da Lire 317.220,85 a L. 196.447. Immutata è rimasta la consistenza patrimoniale in L. 700.003. Le entrate ordinarie costituite per più della metà da contributi, superano, in questo esercizio, quelle straordinarie. Fatto che ci sembra di buon auspicio, perché le entrate ordinarie presentano, al confronto delle straordinarie, maggiore stabilità e garanzia per l'avvenire. Le uscite, mantenute, in linea di massima, nei limiti degli stanziamenti, superano, come si è detto, le entrate, a causa delle elevate spese per la stampa delle pubblicazioni, che risultano leggermente superiori alla somma prevista.

È da rilevare che, in ambedue gli esercizi, le entrate sono state superiori al previsto, mentre le spese sono state mantenute entro i limiti degli stanziamenti (di ben scarsa entità sono le 45.000 lire, che, nell'esercizio 1948-1949, eccedono il previsto, a causa delle spese di stampa). Questi risultati

testimoniano largamente, da un lato una saggia e scrupolosa amministrazione per quanto riguarda le spese, assorbite quasi totalmente dalla stampa delle pubblicazioni, dall'altro un continuo e solerte interessamento all'incremento delle entrate ordinarie e straordinarie. Di questo merito deve andare il doveroso riconoscimento della nostra Società alla Amministrazione Sociale. Per assolvere il nostro mandato, abbiamo esaminato la documentazione della contabilità e proceduto, infine, alla verifica della cassa e dei titoli patrimoniali, riscontrandone l'assoluta regolarità. Proponiamo perciò all'assemblea dei Soci l'approvazione dei due bilanci 1947-1948 e 1948-1949, con un voto di plauso all'opera svolta dal Commissario prof. Federici e dall'Amministratore Comm. Torri».

Rendiconto 1949-50. Aggiungiamo il riassunto finale, la situazione patrimoniale e la relazione sul rendiconto dell'esercizio 1949-50; avvertendo che tanto i particolari di questo rendiconto quanto il preventivo 1950-51 sono a disposizione dei soci nella sede sociale.

Riassunto finale.

Fondo di cassa 1° luglio 1949	L.	204.447
Riscossioni dell'esercizio (1949-50)	»	763.814
Totale	L.	968.261
Pagamenti esercizio 1949-50	»	646.725
Fondo di cassa al 30 giugno 1950	»	321.536
Residui attivi	»	2.000
Totale	»	323.536
Residui passivi	»	10.000
Avanzo d'amministrazione (30 giugno 1950)	»	313.536

Situazione patrimoniale.

Attività:	
a) Titoli 5%	L. 700.000
b) Biblioteca p. m.	» 1
c) Pubblicazioni	» 1
d) Mobilio	» 1
Totale	» 700.003
Patrimonio netto al 30 giugno 1950	» 700.003

Relazione sul Rendiconto 1949-50. L'esercizio 1949-50 si inizia con un fondo di cassa di L. 204.447. Le entrate per contributi ordinari o per vendite delle pubblicazioni sociali sono state riscosse in somma superiore alle previsioni. Le spese si sono mantenute nei limiti degli stanziamenti. L'esercizio 1949-50 si chiude con un fondo di cassa di Lire 321.536 e con un avanzo d'amministrazione di L. 313.536. La consistenza patrimoniale è rimasta immutata in L. 700.003.

Roma, 25 ottobre 1950.

Il Commissario

I. Congresso internazionale di archeologia cristiana (Siracusa, 19-22 sett. 1950). *Da relazione del socio Antonio Ferrua.* Fu tenuto per iniziativa quasi esclusiva del siracusano prof. Giuseppe Agnello dell'Università di Catania. Vi rappresentavano la Società i soci C. Cecchelli e Antonio Ferrua.

Le relazioni furono distribuite in tre gruppi: di argomenti siracusani, siciliani e non siciliani. Guido Libertini trattò di una basilichetta di Palagonia che sembra avesse le pareti lunghe esterne traforate da grandi arcate. Caratteristiche simili trovarono Giuseppe Agnello nella chiesa di San Focà presso Priolo e Adriano Prandi nelle facciate di Santa Maria Maggiore e dei Santi Giovanni e Paolo in Roma. Il dottor Griffo riferì sui rinvenimenti di una serie di sepolcri paleocristiani sul perimetro meridionale delle mura di Agrigento con un prolungamento verso nord e con l'ingresso primitivo della sola vera catacomba finora conosciuta di quella città. Gino Gentile parlò della grande villa romana del IV secolo, che si sta scavando a Piazza Armerina. Santi Agnello illustrò il complesso rupestre della chiesa di Santa Lucia di Mendola presso Palazzolo Acreide. Giuseppe Cultrera riferì sui saggi di scavo da lui praticati nella chiesa di San Giovanni alle Catacombe in Siracusa. Don Carmelo Amato trattò specialmente sulle catacombe di Santa Lucia pure in Siracusa. Interessanti comunicazioni fecero anche Lucia Narciso, Lucia Puma, Lidia Bonomo. Il nostro socio Carlo Cecchelli propose una nuova interpretazione delle scene enigmatiche del coperchio del sarcofago di Adelfia in Siracusa. Padre A. Ferrua, altro nostro socio, riferì sui rinvenimenti sotto le chiese di San Marco e di San Lorenzo e nelle catacombe di San Sebastiano e di Pretestato a Roma. Il Padre Bellucci annunciò importanti rinvenimenti in corso nell'isola d'Ischia e a Santa Maria Capua Vetere. Giuseppe Bovini riferì le osservazioni fatte sulla tecnica dei mosaici di Sant'Apollinare nuovo di Ravenna, le quali gli hanno rivelato che l'opera di rifacimento del vescovo Agnello fu molto più grande di quanto finora si sia creduto. Don Lino Zovatto diede notizia dello scavo di una necropoli attorno al battistero di Concordia, specialmente di una cella tricora (che servì poi di modello a quel battistero). Il prof. Suscenik, dell'Università ebraica di Gerusalemme, tra consensi e dissensi, ripropose quelle Memorie della crocifissione di Gesù che egli crede di aver ritrovato su ossuari Gerosolimitani del I secolo.

Oltre alla formulazione di due voti, il Congresso decise la creazione di un Comitato permanente (composto dei titolari delle Cattedre Universitarie di archeologia cristiana, del rettore del pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, del segretario della Pontificia Commissione di Archeologia sacra e del Presidente uscente del precedente Comitato ordinatore) il quale curasse l'organizzazione periodica di simili Congressi nazionali ogni due anni, in armonia con i futuri congressi internazionali di Archeologia Cristiana.

IX Congresso internazionale di Scienze Storiche (Parigi, 28 agosto-3 settembre 1950). *La Società era rappresentata dai soci A. M. Ghisalberti, R. Morghen e L. Salvatorelli. Diamo il testo del resoconto cortesemente comunicatoci dal Morghen, che ringraziamo.* Dopo do-

dici anni dall'VIII Congresso Internazionale di Scienze Storiche, che si tenne a Zurigo nel 1938, nella torbida vigilia della seconda guerra mondiale, ha avuto luogo a Parigi, dal 28 agosto al 3 settembre di quest'anno, il IX Congresso Internazionale degli Storici.

Organizzato dal *Bureau* del *Comité International des Sciences Historiques* sotto la presidenza del Prof. Hans Nabholz e con la collaborazione attiva del Prof. Robert Fawtier, Presidente del Comitato Francese di Scienze Storiche, e dei Proff. Charles Morazé, Segretario Generale del *Bureau*, e Michel Mollat, Segretario Generale del Congresso, esso ha rappresentato un vero e autentico successo, sia per il numero e la qualità degli intervenuti, sia per l'interesse suscitato dalle relazioni e dalle numerose comunicazioni riguardanti importanti argomenti di studio, sia per l'atmosfera di cordialità e di comprensione nella quale si è svolto il primo incontro, dopo i tragici anni di guerra. Numerosi studiosi sono convenuti dai più diversi Paesi, tutti egualmente solleciti di stabilire legami di amichevole comprensione, nell'esclusivo intento di salvaguardare i valori di una comune tradizione culturale e di ricostituire, almeno nel campo della investigazione storica, una unità di spiriti che è venuta in gran parte a mancare, durante il passato dodicennio, nel campo delle relazioni politiche.

Gli storici sono quegli scienziati che, per la loro stessa professione, risentono di più delle influenze immediate della vita politica dei loro Paesi, e rappresentano, quindi, meglio di altri, gli atteggiamenti, le speranze, le aspirazioni dello spirito pubblico dei popoli. Anche per questo il IX Congresso Internazionale di Scienze Storiche è stato una manifestazione culturale il cui interesse va oltre la cerchia ristretta degli studiosi. Al Congresso hanno partecipato trentasette Stati con un complesso di circa cinquecento studiosi, la grande maggioranza dei quali era costituita da Francesi e Belgi (circa trecento). V'erano due folti gruppi di Inglesi e di Italiani (circa una cinquantina ognuno) e gli altri appartenevano in prevalenza ad altre Nazioni europee o del mondo parlante inglese.

Se si confrontano i dati statistici del Congresso di Parigi del 1950 con quelli dei precedenti Congressi Internazionali di Varsavia del 1933 e di Zurigo del 1938, si ha subito l'impressione dei mutamenti e delle mutilazioni avvenute, durante lo scorso dodicennio, nell'organizzazione internazionale degli studi storici, ma anche del nuovo vigore che oggi torna ad animare il *Comité International des Sciences Historiques* (C.I.S.H.). Di fronte alla quarantina di Stati rappresentati nel 1933 e nel 1938 a Varsavia e a Zurigo, abbiamo avuto ancora trentasette Stati presenti a Parigi. Mancavano le rappresentanze degli Stati di Danzica, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, della Germania, del Giappone e dell'U.R.S.S. Ma a Parigi sono entrati a far parte dell'organizzazione internazionale degli studi storici anche Stati nuovi, quali l'Ecuador, il Lussemburgo, il Pachistan, lo Stato d'Israele, e il Vaticano, alcuni dei quali, anche se piccoli di territorio, rappresentano tuttavia una antica e grande tradizione di cultura.

Quanto al numero degli intervenuti, esso ha superato di gran lunga quello degli intervenuti ai Congressi passati, poiché, alla cifra di circa cinquecento studiosi, dei quali più di trecento hanno tenuto relazioni o comunicazioni, si deve aggiungere la cifra di altri ottocento iscritti, con una somma totale di partecipanti al Congresso di circa milletrecento unità. Tale nu-

mero di partecipanti ha creato problemi di non facile soluzione, sia per l'espletamento dei lavori del Congresso, sia per l'organizzazione di quelle forme di ospitalità, che il paese ospitante organizza, secondo la consuetudine, in onore dei Congressisti. Il Comitato ordinatore del Congresso, sotto la direzione previdente e attiva del Prof. Fawtier, ha superato brillantemente le maggiori difficoltà, provvedendo, con cortese, ma ferma disciplina, al regolare svolgimento dei lavori e organizzando in onore di tutti i Congressisti, sia pure divisi in gruppi, ricevimenti nei quali si è rivelata ancora una volta la squisita e cordiale ospitalità francese.

Infatti, sempre dopo i lavori giornalieri, che si svolgevano regolarmente dalle 9 a mezzogiorno e dalle 2 alle 5½ di ogni giorno, vi sono stati ricevimenti in onore dei Congressisti nella sede dell'U.N.E.S.C.O., all'Hôtel de Ville, nella sede della Société d'Histoire de France, situata nel magnifico Palazzo di Rohan, e al Ministero degli Esteri, al Quai d'Orsay.

I lavori scientifici del Congresso si sono svolti con la discussione di relazioni (*rapporți*) su argomenti di interesse generale, nelle sedute antimeridiane, e la presentazione di comunicazioni su argomenti particolari in quelle del pomeriggio.

I temi dei *rapporți* erano stati fissati in precedenza dal Comitato ordinatore, come dal Comitato stesso erano stati scelti i relatori. I testi dei *rapporți* sono stati stampati in un volume, che è stato distribuito ai Congressisti ai primi di agosto. Delle comunicazioni è stato dato, invece, soltanto il titolo e, per mancanza di fondi, il Comitato Internazionale di Scienze Storiche, ha dovuto rinunciare a raccoglierle negli Atti del Congresso. Le relazioni sono state complessivamente una trentina. Le comunicazioni circa duecentosettanta, delle quali settanta presentate da studiosi francesi e belgi, una cinquantina da italiani, venticinque da inglesi, le rimanenti da olandesi, svizzeri, spagnuoli, americani, scandinavi, ecc.

Le comunicazioni, per le quali erano ammesse, come per le relazioni, le cinque principali lingue d'Europa: francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo, sono state distribuite in nove sezioni, secondo la divisione consueta in periodi storici (Preistoria, Antichità, Medioevo, Era Moderna) e storie speciali (Storia religiosa, Storia della Civiltà, Storia del Diritto, Storia economica), con diverse sottosezioni, a seconda della necessità di tener conto di speciali argomenti. Divise in gruppi di tre per ogni giorno e per ogni sezione e sottosezione, esse sono state svolte, per la massima parte, regolarmente, ma la contemporaneità di molte di esse e la grande dispersione delle sezioni e delle sottosezioni hanno, qualche volta, reso difficile anche al più volenteroso dei congressisti di poter ascoltare sia pure soltanto quelle che lo interessavano più da vicino. Tuttavia si può fare questa osservazione generale: che la massima parte delle comunicazioni presentate trattavano di argomenti particolari ed anzi addirittura di storia locale; relativamente poche sono state quelle che riguardassero argomenti d'interesse anche soltanto europeo.

Fra le comunicazioni in lingua inglese o francese, la maggior parte hanno recato, infatti, contributi su aspetti particolari del mondo antico orientale, greco, romano, o sulla storia delle istituzioni feudali, o su eventi particolari della storia di Francia, di Russia, di Svezia, di Spagna, d'Inghilterra, d'Italia.

Fra quelle dedicate ad argomenti generali, che potevano in qualche modo dirsi d'interesse europeo, possiamo citare quelle del Paszkiewicz, del Kirchner, del Florowsky, del Sumner, sulla storia russa e le sue relazioni con quella europea, dal IX secolo al XVI e all'età di Pietro il Grande; quella di Vicens Vives sulla politica europea di Catalogna e di Aragona alla fine del secolo IX; quelle del Verbruggen sull'arte militare nell'Europa Occidentale dal IX al XIV secolo e del Pognon sull'evoluzione della Cavalleria in Francia; quella del Webster sul Congresso d'Europa nel XIX e nel XX secolo. Per la storia religiosa vanno segnalati in particolar modo lo studio del Cordoliani sul testo della Bibbia in Irlanda dal V al IX secolo, quelli dello Scholem sul nichilismo messianico nella storia giudaica del XVIII secolo, e quello del Bercher su un manoscritto inedito di Sebastiano Castellione. Il Prof. Bedarida ha presentato un interessante bilancio dell'italianismo nelle lettere e nel pensiero francesi del secolo XVI, il Ganshof una importante comunicazione sui capitolari di Carlo Magno, il Mirkine-Guetzevitch uno studio sulla rinuncia alla guerra d'oppressione nelle costituzioni francesi dal 1791 al 1946, il Bourgin un'utile messa a punto sullo stato delle cognizioni su la *Comune* di Parigi del 1871.

Fra le comunicazioni italiane ricordiamo, per il loro carattere d'interesse generale, e per il gusto della problematica storica, che quasi sempre le ispira, la comunicazione di Arnaldo Momigliano sulla lotta tra antiquari e pirronisti alla fine del secolo XVII, quella del Paradisi sui nuovi orizzonti della storiografia giuridica, quella dell'Antoni sulla formazione della concezione dialettica della storia, quella del Calasso sulla crisi del Medioevo e la scienza del diritto, quella di F. Battaglia su storicismo e antistoricismo nel pensiero europeo contemporaneo. R. Cessi ha affrontato il problema della storia municipale. Ma specialmente nelle sezioni di storia religiosa e di storia economica gli studiosi italiani hanno spiegato una attività piuttosto viva, che è stata particolarmente apprezzata. L. Salvatorelli ha esposto un acuto profilo di una storia religiosa d'Italia, il Morghen ha trattato di alcune questioni metodologiche connesse con il grave problema delle eresie medioevali dall'XI al XIV secolo, il Ghisalberti ha mostrato la genesi del mito di Pio IX, il Pincherle ha parlato delle relazioni tra teologia morale e cultura nell'età barocca.

Nella Sezione di storia economica Gino Luzzatto ha riferito sui rapporti economici tra Italia e Francia dopo il 1861, il Borlandi ha comunicato i risultati di nuovi studi sulle industrie tessili del Medioevo, il Ciasca ha esposto il quadro dei moti sociali e per la riforma agraria in Italia nell'ultimo secolo, il De Marco ha presentato un importante saggio sull'origine della borghesia commerciale e industriale a Napoli nel secolo XIX.

Per quel che riguarda la storia delle istituzioni e la storia politica, ricordiamo lo studio del Marongiu su autonomia e soggezione degli Stati in Italia durante il XVI e XVII secolo; i due quadri di storia politica aragonesa e spagnola, del Pontieri sull'emigrazione napoletana in Francia alla vigilia della spedizione di Carlo VIII e del Cortese sulla politica europea di Ferdinando il Cattolico; le considerazioni su alcuni problemi di storia diplomatica della seconda guerra europea di M. Toscano, e « Amministrazione e burocrazia in diritto e in fatto negli Stati dell'Europa Occidentale nel cinquantennio precedente la seconda guerra mondiale », dello Jemolo.

Ma gli indirizzi che hanno prevalso nell'ordinamento del Congresso e gli orientamenti storiografici che predominano attualmente nell'attività di molti studiosi, specialmente nel mondo culturale francese ed anglosassone, si sono manifestati, com'era naturale, più che nelle comunicazioni, nei *rappports*, svolti e discussi nelle sedute antimeridiane. Le relazioni (*rappports*) riguardavano sette diverse sezioni: Antropologia e Demografia, Storia dei sentimenti e delle idee, Storia economica, Storia sociale, Storia della civiltà, Storia delle Istituzioni, Storia dei fatti politici. Vi sono stati poi quattro *rappports* fuori sezioni, dedicati rispettivamente a *La Guerra* (I. U. Nef dell'Università di Chicago), al *Mondo Slavo* (Ph. E. Moseley), al *Lavoro storico dell'America Latina nel 1939-49* (A. P. Whittaker dell'Università di Pennsylvania), all'*Esotismo e primitivismo* (G. Chinard, dell'Università di Princeton). Mentre le Sezioni di Storia economica, Storia sociale, Storia delle Istituzioni sembrano corrispondere alle esigenze di una tradizione di autonomia di alcune branche storiche ormai universalmente riconosciuta, più discutibili, dal punto di vista di una chiara delimitazione dei diversi campi d'indagine, sono sembrate le Sezioni di Antropologia e Demografia, di Storia dei sentimenti e delle idee, di Storia della civiltà, di Storia dei fatti politici. Le difficoltà suscitate da una simile ripartizione hanno destato talvolta un disagio che è stato avvertito dagli stessi relatori, i quali hanno sentito, in qualche caso, il bisogno di dare necessari chiarimenti e spiegazioni sui limiti e gli intenti della loro esposizione.

Ma per avere un'idea precisa delle relazioni svolte e dei problemi da esse posti sarà opportuno esporre succintamente il contenuto di ognuna di esse. Nell'interno di ogni singola sezione i vari rapporti si susseguivano in ordine cronologico: antichità, medioevo, tempi moderni ecc. In qualche caso è stata premessa una relazione su le *Generalità* dell'argomento.

Nella prima Sezione (Antropologia e Demografia) il Prof. J. J. Spengler dell'Università di Durham (U.S.A.) ha svolto una relazione preliminare sulle *Generalità*, tracciando le linee d'una storia della ricerca demografica basata specialmente sui movimenti demografici. Il Prof. M. A. Varagnac, Conservatore del Musée des Antiquités Nationales di Francia, ha trattato della costituzione di una nuova scienza storica, l'*archéocivilisation*, che, valendosi degli apporti dell'archeologia, della storia religiosa, del folklore e dell'etnografia, dovrebbe rintracciare, sin nella penombra della preistoria, il substrato di idee, costumi, credenze anche moderne, ed ha indicato, nel *metodo dei complessi comparati*, la metodologia scientifica dell'*archéocivilisation*. Per *complex* si deve intendere il *comportamento tradizionale* di un popolo, di una classe, di una tribù; la struttura sociale di esso popolo, classe, tribù o aggregato umano, e l'*oggetto materiale* che è rappresentativo della tradizione, della festa, uso, o costume, dei quali si vuole rintracciare l'origine.

Per l'età medioevale, hanno presentato una relazione quadripartita C. Cipolla dell'Università di Catania, M. Postan dell'Università di Cambridge, J. Dhont dell'Università di Gand e Ph. Wolff della Università di Tolosa. Le quattro relazioni, redatte con molto impegno sui pochi dati che abbiamo intorno ai movimenti demografici nell'età medioevale, hanno messo in rilievo le gravissime difficoltà che s'incontrano nelle ricerche demografiche per periodi storici anteriori alla fine del XVIII secolo. I relatori concordi hanno

tuttavia segnalato la possibilità di svolgere più ampie ricerche, specialmente per l'Italia e per la Spagna.

Per l'età moderna, il Prof. J. Bourdon, maître des Conférences nell'Università di Nancy, ha presentato un saggio di critica delle statistiche moderne « per stabilire un metodo di critica degli indici antichi delle popolazioni ».

Per l'età contemporanea, M. L. Chevalier dell'Institut National d'Études démographiques ha tracciato un quadro della storiografia, specialmente francese, riguardante l'« *histoire des populations* » e degli apporti che essa può recare alla storia politica, economica e sociale, ma nella introduzione al suo studio egli ha limitato di molto l'importanza di questi apporti, quando ha riconosciuto la difficoltà quasi insormontabile di tracciare una vera storia demografica per le epoche anteriori alle statistiche, ed ha dichiarato che « travaux parvenus, grâce à des fonds d'archives particulièrement riches, mais aussi au prix d'un immense effort, à donner une description valable de la fécondité et de la mortalité pour des époques antérieures à la statistique... *n'ont fait en général que retrouver* ce que l'observation historique traditionnelle mettait déjà suffisamment en lumière » (*Rapports*, pag. 98).

La Sezione seconda era dedicata alle relazioni sui vari periodi della Storia dei sentimenti e delle idee.

Per l'antichità, A. Passerini dell'Università di Milano ha tracciato un quadro ampio e ricco di riferimenti alla letteratura storica, della religiosità del mondo antico, considerata come elemento essenziale e centrale di quelle civiltà.

M. G. De Lagarde ha fatto, per il Medioevo, una chiara rassegna della più importante letteratura riguardante la storia delle dottrine filosofiche e teologiche dell'età di mezzo.

M. H. Guerlac, professore di Storia delle Scienze nella Cornell Univ. (U.S.A.) ha trattato, per l'età moderna, degli studi di storia della scienza, aggiungendo anche un quadro delle cattedre dove tale disciplina viene insegnata.

Per la Sezione terza (Storia economica) particolarmente interessante, come indice di una mentalità e di un orientamento, è stata la relazione sulle *Generalità* presentata da M. J. Fourastié, professore al Conservatoire National des Arts et Métiers di Parigi. Egli infatti afferma che « la recherche historique devient scientifique dans la mesure où elle se donne pour objet de *rechercher des déterminismes* » (*Rapports*, pag. 217) « ...le mot *déterminisme*, étant lourd d'obscurités... serait-il plus clair de dire qu'il y a découverte scientifique chaque fois qu'est rendue possible la *prévision d'un événement B*, à partir de l'écheance d'un événement... A. » (pag. 217) e infine « le réseau des déterminismes économiques se resserre si nettement » che la storia si troverà forse d'ora in poi nella possibilità di risolvere i problemi più difficili (pag. 224).

Per il Medioevo e l'Età moderna, M. Postan dell'Università di Cambridge e M. Colin Clark, Direttore del Bureau of Industry di Brisbane (Australia), hanno rispettivamente trattato dei problemi fondamentali della storia economica delle due età, valendosi dei concetti e della terminologia delle dottrine economiche moderne.

Nella Sezione quarta, dedicata alla Storia Sociale, vi sono state tre re-

lazioni: una per l'antichità, affidata al Prof. F. M. Walbank dell'Università di Liverpool, una per l'età medioevale, del nostro A. Saponi, dell'Università di Firenze, una, per l'età moderna, presentata dal Prof. A. I. C. Rüter dell'Università di Leida e una per l'età contemporanea, di M. Malowist dell'Università di Varsavia.

Il Prof. Walbank, dopo aver dato uno sguardo d'insieme ai fondamentali motivi sociali ed economici delle civiltà antiche ed aver accennato ai legami che uniscono le civiltà orientali del mondo antico con quelle dell'India e della Cina, ha concluso affermando l'unità della storia della civiltà umana.

Il Saponi ha messo in rilievo le differenze esistenti nel Medioevo nella struttura sociale delle città d'Europa in genere e nelle italiane e la difficoltà che si incontra spesso nel definire, in termini di storia sociale, il vero contenuto delle classi *magnatizie* della nostra storia comunale. Ha delineato infine le linee dell'evoluzione sociale di Firenze nel Medioevo, richiamando l'attenzione degli studiosi sull'importanza dello studio dell'attività della Chiesa nel quadro dell'economia medioevale.

Il Prof. Rüter ha parlato dell'evoluzione e del progresso della Storia sociale, mettendo bene in luce il concetto, che per storia sociale nell'età moderna non deve intendersi la storia della classe operaia, ma la storia dei gruppi sociali (operai, borghesi).

M. Malowist, per l'epoca contemporanea, tratta del rivolgimento sociale ed economico avvenuto in Polonia nei secoli XIV e XV e presenta come metodo appropriato di ricerca della storia sociale quello « du matérialisme historique, c'est à dire l'étude de l'évolution économique en fonction de la lutte des classes ».

La quinta Sezione era riservata alla Storia della civiltà. Per l'età antica, ha redatto la relazione H. Marrou, professore alla Sorbona, il quale, dopo un'acuta analisi dei concetti di *storia della civiltà*, e una chiara messa a punto dei limiti di una *Kulturgeschichte*, intesa a rappresentare i diversi periodi della storia umana col riferimento a dei *tipi ideali*, che vorrebbero sintetizzare in una unica idea generale il significato di un'epoca (vedi ad esempio la *pòlis* di Fustel de Coulanges, e i vari tentativi di « morfologia della civiltà » di O. Spengler, di Max Weber e di A. J. Toynbee), afferma che tali rappresentazioni « nominalistiche » delle varie civiltà si possono accettare come ipotesi di lavoro, quando intorno ad esse sia possibile accumulare la massa « delle ricerche particolari e dei lavori di raggruppamento o di comparazione », atti a segnare i limiti di validità delle ipotesi stesse e a mutarle da *schemi ideali* in rappresentazioni concrete della realtà storica. Partendo da queste premesse, egli delinea, per una piena comprensione della civiltà antica, oltre al periodo della *pòlis*, quello propriamente ellenico, caratterizzato dall'ideale della *paideia*, quello romano e quello che si inizia con Diocleziano e che potrebbe definirsi della *Città di Dio* (Téopolis).

Per i tempi moderni, P. Francastel, dell'Università di Strasburgo, ha messo in luce alcuni problemi posti specialmente dalla storiografia francese, sul Barocco, il Classicismo, la Rinascenza, l'*Aufklärung* e il Romanticismo. Il Francastel parte da una sicura fede nella legittimità della *Storia della civiltà* e del suo diritto a una speciale metodologia, che dovrebbe avvalersi di tutti gli apporti delle scienze che riguardano lo sviluppo dell'uomo e

della sua attività, dall'etnografia alla psicologia, dalla sociologia alla filologia, dalla tecnologia alla bio-geografia, e *dello studio delle funzioni simboliche delle società*, cioè, dei loro diversi modi di espressione (letteratura, danza, pittura, cinematografo, affisi murali ecc.).

Per l'epoca contemporanea, G. Friedmann, professore del Conservatorio di Arti e Mestieri di Parigi, ha tentato di dare la rappresentazione delle diverse fasi di sviluppo della *civiltà tecnica* dei nostri giorni, dalla lotta contro *le milieu naturel* fino al trionfo della *tecnica* attraverso l'evoluzione dei mestieri industriali, partendo da un punto di vista *etnologico* che costituisce « la seule méthode féconde pour étudier les rapports qui unissent les techniques et la civilisation moderne », poiché la prima accezione del concetto di civiltà è per il Friedmann quella della « nation qui s'enrichit de la science qui éclaire les hommes, et de la technique, source du bien-être. Son ultime contenu tend à être le bonheur d'une société harmonieuse et prospère » (pag. 367).

Per la Sezione sesta (Storia delle Istituzioni) J. A. O. Larsen, dell'Università di Chicago, e R. Boutruche, dell'Università di Strasburgo, hanno redatto informate rassegne sulla letteratura storica riguardante rispettivamente le istituzioni civili, politiche e militari del mondo antico e le diverse forme di *seigneuries* e di feudalità fiorite nel Medioevo. W. Kula, già dell'Università di Varsavia, rifacendosi consapevolmente agli indirizzi ideologici degli *Annales d'histoire économique et sociale*, ha curato invece di assodare la legittimità scientifica della demografia storica, basandosi specialmente sui seguenti principi metodologici: 1) il mondo sociale è « connaissable en lui-même »; 2) « l'évolution sociale dans ses grandes lignes est régulière »; 3) « toutes les relations qui apparaissent dans cette vie [la vita sociale]... changent avec le temps » (pag. 494). Il Kula esamina quindi largamente la questione dell'evoluzione ciclica della popolazione e chiude la sua relazione affermando che il fenomeno della « surpopulation » non sparirà che con la sparizione del capitalismo, additando nella « constitution du socialisme », « l'unique, désirable... issue des difficultés actuelles du monde » (pag. 503).

Per le relazioni svolte nelle sei prime sezioni, almeno per quello che ci consta, non ci sono state discussioni che abbiano posto sul tappeto gravi questioni metodologiche o abbiano comunque contrapposto diversi indirizzi storiografici, se si eccettui il prevedibile contrasto apparso tra il Marrou e il Toynbee nella Sezione di Storia della civiltà. Coloro che sono intervenuti nelle discussioni hanno, in genere colmato eventuali lacune delle relazioni, hanno richiesto chiarimenti, avanzato delle riserve su qualche punto particolare, ma, per quello che riguarda l'indirizzo generale delle relazioni stesse, si può dire che esso non abbia suscitato, in genere, serie obiezioni.

Una discussione di un qualche interesse per gli orientamenti metodologici generali degli studi storici si è avuta invece nella settima Sezione, dedicata alla *Storia dei fatti politici* in relazione al *rapport* del Prof. P. Renouvin, della Sorbona. Prima di lui, nei giorni precedenti, nella stessa Sezione, avevano parlato W. T. Webb, dell'Università del Texas, su problemi e caratteri della storia degli Stati Uniti, e A. Dupont-Sommer, della Sorbona, A. Aymard, pure della Sorbona, e I. R. Palanque, dell'Università di Aix, per esporre una diligente rassegna della letteratura storica sui fatti politici del mondo orientale, greco-romano e dell'Impero romano. La stessa

cosa ha fatto il Prof. G. Renouard, dell'Università di Bordeaux, per il Medioevo. Per l'età moderna M. G. Lefebure, della Sorbona, ha presentato un brillante saggio sul pensiero e l'opera di Babeuf.

Il Prof. Renouvin ha voluto affrontare, invece, in sede di Storia contemporanea, i problemi metodologici posti dai più recenti indirizzi della storiografia francese. Egli ha, a tal uopo, contrapposto le due concezioni del Seignobos e di Ch. Morazé. Per il Seignobos i fatti politici (*les phénomènes superficiels*) dominano i fatti profondi (economia, vita intellettuale e sociale), ed è la successione dei fatti politici che ci dà la storia. Di essa non si possono porre leggi. L'*hazard* e l'*accident* decidono spesso della sorte dei popoli. Per il Morazé, invece, la storia politica si limita a stabilire dei fatti. Quando si tratta di spiegarli, bisogna rifarsi a una «vue générale de l'évolution humaine» nella quale sono decisive le reazioni dello spirito. Ma queste sono determinate dagli interessi materiali. Il nuovo metodo storico deve, perciò, consistere nel sostituire «all'atmosfera sterile del fatto, lo studio del numero», dei «mouvements d'ensemble» cioè: la statistica. Tra le due posizioni, tutt'e due esclusive e assolute, il Renouvin ha proposto una via di mezzo, un compromesso, de «vues plus nuancées»: storia politica sì, maggiormente materata, però, di fatti sociali, economici e statistici. E a dimostrare la validità del suo assunto, egli ha messo in rilievo, illustrando la più recente letteratura storica, specialmente francese, sui fatti politici dell'età contemporanea, quale partito si può trarre, per l'intendimento della storia politica, dagli studi condotti su rilievi statistici «de la psychologie collective du corps électoral» (sociologia elettorale), «du personnel politique administratif» e «du personnel gouvernemental».

Sull'esposizione del Renouvin, Luigi Salvatorelli ha osservato che, in fondo al contrasto tra i due indirizzi, che il Renouvin ha esemplificato nelle idee del Seignobos e del Morazé, vi è un concetto della storia, o come opera della libertà umana, o come determinismo del materialismo storico, concezioni ambedue già da molto note e dibattute nel campo della storiografia.

Il Prof. Nef, dell'Università di Chicago, a sua volta ha accentuato l'importanza dei valori spirituali e morali nella storia.

Il Prof. Valsecchi ha osservato che il consiglio di avvalersi di tutti i mezzi d'informazione offerti dai moderni mezzi d'indagine, fra i quali anche quelli statistici, per la conoscenza dell'orientamento politico delle masse, delle classi di governo, degli uomini al potere è ovvio e accettabile, purché si tenga presente, però, il carattere eminentemente spirituale della visione storica, che non risulta dall'ammasso puro e semplice e dalla giustapposizione materiale dei dati informi della realtà, quanto piuttosto da un atto dello spirito, che, prendendo conoscenza critica di quei dati, integrandoli nelle loro relazioni, e riconnettendoli in una visione d'insieme, li restituisce da *disiecta membra* di una realtà senza forma, all'unità di una rappresentazione viva e unitaria. Così le statistiche ci rivelano molte volte più l'esteriorità del fatto umano, che non il suo significato profondo. In una parola, contro le affermazioni di una storiografia decisamente ispirata a criteri positivisticci, il Valsecchi ha voluto richiamare l'attenzione sul pensiero di Benedetto Croce, la cui dottrina storiografica costituisce pur sempre un punto d'arrivo del pensiero storiografico moderno.

Tirando le somme, a Congresso concluso, si può senz'altro affermare che i risultati di esso sono stati buoni. Dal punto di vista scientifico, il IX Congresso Internazionale di Scienze Storiche non ha rivelato indirizzi nuovi, né ha recato forse apporti di eccezionale importanza nel campo della storiografia mondiale, ma ci ha dato una rappresentazione, quanto mai aderente alla realtà, delle concezioni oggi prevalenti negli studi storici. È indubbio, infatti, che il tono che si è voluto dare al Congresso, e che il Congresso ha effettivamente avuto, è stato quello di una storiografia ispirata prevalentemente a concezioni positivistiche, nelle quali la demografia, la sociologia, la statistica, l'economia hanno assunto un'importanza predominante e in alcuni casi addirittura esclusiva. L'istanza di una storia tendente a mutarsi in sociologia era spesso sottointesa in molte delle relazioni. In particolare, il Congresso di Parigi ci ha dato un'importante rassegna del lavoro storico compiuto e degli indirizzi storiografici prevalenti specialmente nel mondo parlante francese e inglese.

Gli italiani hanno partecipato in numero notevole, anche per il generoso aiuto dato dal Governo nazionale alla Giunta Centrale degli Studi Storici, che ha organizzato la partecipazione italiana; ma la loro attività si è svolta prevalentemente nelle comunicazioni, poiché delle trenta relazioni discusse dal Congresso solo due sono state affidate a nostri connazionali.

Mancavano inoltre i rappresentanti della Germania e dei paesi europei al di là della cortina di ferro, quantunque questi ultimi fossero stati espressamente invitati.

Ma se anche non sono state avanzate tutte le riserve che, sul piano della discussione degli indirizzi generali, avrebbero potuto avanzare storici provenienti da altre tradizioni, è stato sempre utile e proficuo sentire esposte e quasi messe alla prova, in tutti i campi della storiografia, istanze ed esigenze, che si fondano in gran parte sull'importanza che hanno assunto i fattori economici e sociali nel mondo moderno. Ciò varrà a portare, come sempre, una migliore comprensione fra tendenze diverse e, forse, a reciproche influenze, che correggano gli eccessi delle une e delle altre.

Guardando ai suoi risultati generali, il Congresso storico di Parigi è stato perciò una bella e riuscita manifestazione della ripresa culturale del mondo civile, della volontà di collaborazione e d'intesa che anima la maggior parte delle nazioni, del fervore e della sensibilità di tutti i maggiori problemi della vita moderna che ispira il lavoro degli storici di tutti i paesi. Bisogna riconoscere che, nelle condizioni attuali dell'Europa e del mondo, era impossibile fare più e meglio di quel che s'è fatto.

In occasione del Congresso Storico, il *Comité International des Sciences Historiques* (C.I.S.H.) ha tenuto anche la sua sessione normale. I paesi rappresentati erano venticinque. L'Italia era rappresentata dal Prof. R. Morghen e dal Prof. A. M. Ghisalberti.

Sono state tenute tre sedute plenarie del Comitato, nei giorni 27 agosto e 3 settembre.

Il Prof. H. Nabholz, presidente del *Bureau* uscente, ha reso conto dell'attività svolta per la ricostruzione del C.I.S.H. e per la continuazione dei suoi lavori. Il Tesoriere Largiader ha presentato il conto consuntivo degli anni 1948-1950.

Nel corso delle sedute del *Comité* sono state prese importanti decisioni. Il nuovo *Bureau*, che durerà in carica nel quinquennio 1950-1955, è stato così ricostituito, sulla base delle proposte della Commissione di nomina:

Presidente: Robert Fawtier (Parigi).

Vice Presidenti: Sir Charles Webster (Londra), Nils Ahnlund (Stoccolma).

Segretario Generale: Michel François (Parigi).

Tesoriere: M. Anton Largiader (Zurigo).

Membri Assessori: Donald C. McKay (Cambridge, Mass.), Heinrich Felix Schmid (Vienna), Franz Van Kalken (Bruxelles), Luigi Salvatorelli (Roma), Silvio Zavala (Mexico).

Membri Consiglieri: Hans Nabholz (Svizzera), Halvdan Koht (Norvegia), Waldo Leland (U.S.A.).

Sono stati inoltre ammessi a far parte del Comitato i rappresentanti dello Stato d'Israele e si è decisa l'ammissione della Germania, dando incarico al nuovo *Bureau* di accertare quale sia l'organo, al quale si possa riconoscere la legittima rappresentanza della maggioranza degli storici tedeschi.

Si è pure deciso di continuare la pubblicazione della *Bibliografia Internazionale di Scienze Storiche* e del *Repertorio dei rappresentanti diplomatici*. Quanto al *Bollettino* del Comitato, si è deciso di sospenderne, per il momento, la pubblicazione per ragioni finanziarie. Il Comitato potrà usufruire, per le notizie che riguardano la sua vita amministrativa, del *Bulletin* del *Comité Internationale de Philosophie et des Sciences Humaines* (C.I.P.S.H.) al quale il *Comité International des Sciences Historiques* (C.I.S.H.) ha aderito.

Il Comitato ha preso atto di una proposta avanzata dagli Italiani per la costituzione di un *Comitato Internazionale per lo studio del movimento operaio* ed ha deciso di nominare una Commissione, composta dei rappresentanti dei vari paesi, perché studi la questione, ed eventualmente proponga un piano per la coordinazione degli Istituti e dei Centri che già si occupano degli studi e delle ricerche in parola.

Sono state ricostituite le Commissioni per la Bibliografia, per l'Iconografia, per la Storia diplomatica, per la Storia della Chiesa, per lo studio delle *Assemblées d'État*, per le Pubblicazioni, e sono stati chiamati a farne parte gli italiani: R. Morghen, A. Pincherle, M. Toscano, P. S. Leicht, G. Marongiu e C. G. Mor.

È stato infine deciso che il prossimo Congresso del 1955 si tenga a Roma. Il Prof. Ahnlund, rappresentante della Svezia, ha rivolto, anche a nome dei paesi scandinavi, un invito perché il Congresso futuro si tenesse a Stoccolma. I delegati italiani, a loro volta, hanno fatto presenti le ragioni, per le quali ritenevano che spettasse all'Italia l'onore di ospitare il prossimo Congresso, dopo circa mezzo secolo dall'ultimo Congresso Internazionale di Scienze Storiche, tenuto a Roma nel 1903, e la promessa di scegliere di nuovo Roma come sede del Congresso, formulata dal Comitato Internazionale di Scienze Storiche nel 1938, nell'occasione dell'VIII Congresso Internazionale di Zurigo. E poiché anche il Prof. Ahnlund ha dichiarato di non insistere nella sua proposta, qualora il Comitato ritenesse opportuno accogliere altri inviti,

il Comitato, all'unanimità, ha deliberato di scegliere Roma come sede del prossimo Congresso.

Con il Congresso di Parigi, l'Italia è rientrata, a piena parità di diritti, in seno al Comitato Internazionale di Scienze Storiche. Con l'elezione di Luigi Salvatorelli a membro del *Bureau* è stata riconosciuta l'importanza della nostra collaborazione nel campo internazionale degli studi storici. La decisione di dare a Roma il privilegio di ospitare il prossimo Congresso internazionale sanziona il favore e la simpatia, con i quali viene considerata la nostra attività scientifica dai colleghi degli altri paesi. Sta a noi non deludere la fiducia che ci è stata dimostrata.

XXIX Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Trieste, 4-6 novembre 1950). *Rappresentava la Società il socio prof. A. M. Ghisalberti.*

Diamo il testo del resoconto cortesemente comunicatoci dal Ghisalberti, che ringraziamo.

Nei giorni 4, 5, 6 novembre 1950 si è tenuto a Trieste il XXIX Congresso dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Gli studiosi del Risorgimento vi sono intervenuti in buon numero e numerose sono state le comunicazioni scientifiche che sono state svolte. La scuola universitaria era largamente rappresentata, con alla testa il prof. Nino Cortese, il più anziano dei professori universitari di Storia del Risorgimento. Agli studiosi italiani si sono aggiunti, anche quest'anno, i professori Bourgin, Vidal e Bedarida che hanno portato al Congresso la calorosa solidarietà degli studiosi francesi.

Il Congresso è stato inaugurato solennemente nell'Aula magna della nuova Università, alla presenza dell'on. Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, mentre la città celebrava con intensa commozione l'anniversario della Vittoria. Il presidente della zona, prof. Gino Palutan, ed il presidente del Comitato di Trieste dell'Istituto, Piero Sticotti, hanno pronunciato nobili parole di saluto ai Congressisti. Dopo la lettura, vivamente applaudita, di un messaggio del Commissario dell'Istituto, prof. Gaetano De Sanctis, la prof. Emilia Morelli ha riferito sulla recente attività dell'Istituto. Il prof. Salvatorelli ha portato il saluto dell'Associazione Mazziniana, anch'essa convocata a Trieste per il proprio Congresso. Il prof. Bourgin, anche nella sua qualità di rappresentante della « Société d'histoire moderne », ha recato il saluto e l'augurio degli studiosi francesi. L'on. Andreotti ha, poi, pronunciato il discorso inaugurale, rilevando il nobile significato della scelta a sede del Congresso della città di Trieste, la cui italianità non può più essere a lungo misconosciuta, se si vuole fare opera di giustizia e di pace. Nella stessa mattinata, i Congressisti hanno presenziato alla riapertura del Civico Museo del Risorgimento ed allo scoprimento di una lapide a Federico Seismit-Doda.

Nel pomeriggio, dopo la deposizione di una corona d'alloro al monumento dei Caduti, sul Colle di S. Giusto, hanno avuto inizio i lavori del Congresso. Quest'anno, le comunicazioni vertevano principalmente sugli « Aspetti sociali ed economici del Risorgimento » e sulla « Tradizione del Risorgimento dal 1870 al 1918 ». Una terza sezione ha accolto le comunicazioni su particolari aspetti del Risorgimento. Comunicazioni di elevato interesse scientifico sono state svolte dai professori Cortese (F. De Sanctis e la

Sinistra giovanile); Di Carlo (Tendenze sociali nel pensiero politico del padre Ventura); Valeri (Giolitti e il giolittismo); De Marco (La borghesia fondiaria del Regno di Napoli nel secolo XIX); Bedarida (L'azione di Piero Maroncelli a Parigi); Spellanzon (Le riforme del regime carcerario dello Spielberg dopo la pubblicazione delle «Mie prigionie»); Morelli (Il Sacro Collegio agli inizi del pontificato di Gregorio XVI nelle note del cardinale Sala). I professori Ghisalberti (Il primo rappresentante degli Stati Uniti a Roma) e Vidal (Le Duel diplomatique Poincaré-Tittoni) hanno spostato la discussione su di un piano più vasto, inquadrando il Risorgimento nei problemi e nella vita internazionale.

Larga parte ha avuto, come era naturale che avvenisse a Trieste, la storia dell'irredentismo. Di particolare valore la comunicazione del prof. Bourgin (Contributo alla storia dell'irredentismo). All'irredentismo triestino e, in genere, giuliano si è rivolta particolarmente l'attenzione dei professori Rutteri (L'irredentismo in un carteggio inedito di Costantino Rössmann); Castiglioni (L'irredentismo studentesco giuliano ed il «Circolo XX dicembre»); Gentile (La ginnastica nel movimento nazionale e Gregorio Draghicchio); Chersi (Felice Venezian alla difesa delle libertà municipali di Trieste); Scocchi (Gli Ebrei di Trieste per l'unità italiana); Furlani (Fra due Congressi della «Dante Alighieri»); Cervani (Il sentimento politico-nazionale nella storiografia regionale alla fine dell'ottocento); De Franceschi (Il circolo «Garibaldi» di Trieste per l'Italia irredenta).

Al problema economico-sociale del Risorgimento ed agli inizi di movimenti socialisti in Italia si sono richiamati Lodolini (I repubblicani nella crisi 1898-1900); Balestreri (Riflessi della questione sociale nel giornale genovese «Il Povero», 1851); Sanzin (L'abolizione della Tassa sul Macinato); Zancheri (La tradizione del Risorgimento nei primordi del movimento operaio italiano). In questo campo, l'indagine ben delimitata, su argomenti particolari, può condurre a felici risultati come hanno dimostrato il prof. Gaeta (Il fattore economico e l'opinione pubblica di Trieste irredente) e il dott. Apih (Le origini della questione sociale a Trieste nel secolo XVIII).

Una interessante comunicazione di carattere bibliografico sul «Fondo dalmata Cippico-Bacotich», recentemente acquistato dalla Biblioteca del Senato, ha presentato il dott. Starace; sui «Fondi archivistici risorgimentali in Toscana» si è intrattenuto Eugenio Artom.

Il 6 novembre, i Congressisti si sono recati al Sacrario di Redipuglia, dove è stata deposta una corona, ed a Gorizia. Nel castello, divenuto un estremo baluardo della civiltà italiana (il confine corre a poca distanza), con nobilissime e commosse espressioni, Gino Palutan, Alberto M. Ghisalberti, Nino Cortese, Henry Bedarida, Georges Bourgin e Fabio Suadi hanno chiuso i lavori del Congresso, ricordando che la giustizia per l'Italia è il primo necessario passo per il superamento degli odi e dei ciechi nazionalismi, che solo può rendere possibile l'affermazione di una libera comunità europea.

Convegno internazionale di Studi Colombiani (Genova 15-17 marzo 1951). Per il V Centenario della nascita di Cristoforo Colombo si è costituito a Genova un comitato cittadino per le celebrazioni Colombiane. Il Comitato ha indetto il Convegno internazionale per lo studio

dei problemi di vario ordine relativi al grande Navigatore e allo scoperta dell'America.

I temi del Convegno sono stati: 1. *La cultura di Cristoforo Colombo*; 2. *Colombo e l'ambiente scientifico e politico della Corte di Castiglia*; 3. *Sviluppo generale delle esplorazioni e della conoscenza d'America (1492-1951)*; 4. *Colombo e gli Indi*; 5. *Che cosa sopravvive attualmente, nella lingua e nel costume delle Civiltà precolombiane d'America*.

Rappresentava la Società al Convegno il nostro socio Roberto Almagià, professore dell'Università di Roma.

I. Congresso di studi longobardi. Il primo Congresso di studi longobardi, da tenersi a Spoleto nel settembre 1951, promosso dall'Accademia Spoletina e dalla Deputazione di Storia patria per l'Umbria «è destinato a dare un panorama, quanto più ampio possibile, dei problemi di quel periodo storico e delle soluzioni che attualmente se ne danno, nel campo delle discipline storiche, artistiche e giuridiche».

Del Comitato d'onore è presidente il Ministro della P. I. Guido Gonella; vice presidenti: G. De Sanctis presidente della Giunta centrale per gli Studi storici, Pier Silverio Leicht, Pietro Toesca.

Del Comitato esecutivo: il prof. R. Morghen per la Sezione di Storia; il prof. Mario Salmi per la Sezione di Storia dell'Arte; il prof. Giuseppe Ermini per la Sezione di Diritto. Segretario: Giovanni Antonelli dell'Accademia Spoletina.

La Società romana di Storia patria sarà rappresentata dai soci professori R. Morghen e A. Bertini Calosso.

Mostra di Bonifacio VIII e del 1° Giubileo. Nel palazzo di Venezia, il 29 ottobre 1950 si è inaugurata questa Mostra, promossa dal Comitato interministeriale dell'Anno Giubilare ed organizzata dal Comune di Roma, dall'Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale e dall'Ente provinciale per il Turismo di Roma. Nella prima sala erano illustrati i presupposti del pontificato di Bonifacio VII (1284-1295), i precedenti famigliari e della giovinezza di Benedetto Caetani; nella seconda sala erano illustrati Celestino V ed il «gran rifiuto», il sogno di egemonia famigliare di Bonifacio VIII e la sua lotta coi Colonna; la terza sala era dedicata al Giubileo del 1300; la quarta sala s'intitolava a Roma del 1300 nella topografia e nell'arte; nella quarta sala era esposto il Tesoro d'Anagni; nella quinta sala era trattata la lotta contro Filippo V il bello e l'Insulto d'Anagni. Il catalogo, illustrato da dieci tavole fotografiche fu redatto, per la parte storica, dal nostro socio G. Marchetti Longhi, per la elencazione e descrizione del materiale dal nostro socio Carlo Pietrangeli. La dott. Luisa Mortari ha curato la parte che descrive il Tesoro del Duomo di Anagni, principale attrattiva della Mostra, ed il piviale di Bonifacio VIII (appartenente al Tesoro della Basilica di S. Giovanni in Laterano) che, molto opportunamente, fu qui esposto, insieme con gli altri paramenti d'«opus anglicanum».

Mostra di Miniature del Rinascimento. Dalla Pasqua del 1950 è aperta nel salone Sistino la mostra di miniature del Rinascimento, destinata a celebrare il V Centenario della Biblioteca apostolica Vaticana, che può considerarsi fondata nell'Anno Santo 1450 da Nicolò V.

Il bel catalogo illustrato da 39 tavole fuori testo, preceduto da un'introduzione storica di don Anselmo Maria Albareda, prefetto della Biblioteca Vaticana, fu compilato dal dott. Luigi Michelini Tocci, al quale spettano le attribuzioni alle varie scuole e in particolare a quella Romana. Le caratteristiche di questa scuola finora sconosciuta ci si delineano attraverso un gruppo di codici: Reg. lat. 1931; Vat. gr. 1626; Vatic. lat. 2094; Vat. lat. 2058; Vat. lat. 3595; Vat. lat. 2044; Vat. lat. 263. E questo gruppo di codici «suscita l'idea di un tipo di miniatura peculiare dell'ambiente umanistico che si raccoglieva intorno alla Biblioteca Vaticana ed all'Accademia Romana» di Pomponio Leto.

Mostra del Quattrocento nella Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II. Il 24 luglio 1950 si è aperta, nel Salone della Crociera la Mostra «Il Quattrocento negli autografi e negli incunaboli della Biblioteca Nazionale di Roma». Il catalogo illustrato è opera della dott. Egle Colombi, la quale ha redatto le note per gli autografi mentre i dottori Risoldi Candoni e Cerulli compilarono le schede per le opere a stampa. Dopo le tre vetrine intitolate a Dante, al Petrarca ed al Boccaccio, contenenti incunaboli delle loro opere, altre vetrine hanno i nomi di papi del Quattrocento: Martino V, Eugenio IV, Nicolò V, Callisto III, Pio II, Paolo II, Sisto IV ed Innocenzo VIII. In queste vetrine, oltre gli autografi, che si riferiscono precisamente agli anni di regno di quei papi, sono esposti gli incunaboli di autori che ebbero qualche relazione con quei papi, o con personaggi cui appartengono gli autografi esposti o che abbiano qualche nesso con gli autografi stessi. Così, accanto ad una lettera d'Anton Galeazzo Bentivoglio, è esposto un incunabolo delle «Storie del popolo Fiorentino» di Leonardo Bruni, nel quale è descritta la morte di Giovanni I Bentivoglio padre di Anton Galeazzo. Curiosa la lettura dei procuratori di S. Marco Leonardo Mocenigo e Jacopo Trevisan al Consiglio e alla Comunità di Fano, per lamentarsi della cattiva qualità dell'olio mandato in tributo annuo alla Basilica Marciana: tanto cattivo, che l'olio s'era dovuto vendere ai fabbricanti di sapone, anziché arderlo nelle lampade in onore dell'Evangelista. Dopo le prime opere a stampa, comparse sotto il pontificato di Paolo II, per quello di Sisto IV troviamo gli incunaboli raggruppati in: Opere di religiosi; cultura classica; cultura scientifica, opere stampate fuori d'Italia. Gli autografi, invece, sono raccolti sotto la denominazione di «Avvenimenti storici», insieme ad alcuni altri incunaboli, che abbiano con essi qualche legame. Qui è una curiosa lettera di Giovanni Seghieri ad Antonio Maffei su di una cura di bagni del cardinale Teodoro Paleologo, e l'altra, molto importante, di Galeazzo Maria Sforza a Francesco Maletta, relativa al regno di Cipro. La stessa suddivisione della materia si ritrova, presso a poco, nelle vetrine dedicate ad Innocenzo VIII. Chiude la mostra la vetrina destinata agli incunaboli della Bibbia.

Mostra del Libro Illustrato romano del Cinquecento. Dal 3 giugno 1950 è aperta presso la Biblioteca Angelica questa Mostra, nella quale hanno esposto libri anche la Vittorio Emanuele, la Casanatense, la Vallicelliana, l'Accademia di santa Cecilia, l'Accademia dei Lincei. Il catalogo illustrato è opera del Direttore, nostro socio Francesco Barberi, ed è preceduto da una introduzione di Lamberto Donati. Ecco qual-

cuno dei libri esposti: I « Carmina ad Pasquillum posita » del 1511, con la statua di Pasquino vestita a lutto per la morte del card. Oliviero Carafa e i volumetti degli anni seguenti fino al 1514, dai frontespizi mitologici. Il Salterio ed il Cantico dei cantici in etiopico del 1513, dal bel frontespizio stampato in rosso con David salmodiante. Le « Illustrium imagines » di Andrea Fulvio del 1517. Marinus Barletius, « Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis » [1508 circa], con l'indimenticabile ritratto dell'eroe albanese. Il « Liber quindecim missarum electarum » etc. del 1516, coll'editore Andrea Antico da Montona, che sul frontespizio offre a Leone X il volume aperto, nel quale si legge un'acclamazione musicata al papa. Il « Trattato di scienza d'arme » etc. di Camillo Agrippa (1553) con le belle incisioni in rame; il « Magnificat » musicato da Giovanni Animuccia, preceduto da un frontespizio con la Visitazione entro cornice mitologica (1568); la stupenda « Anatomia » di Juan de Valverde (1559); la raccolta di ritratti di giureconsulti di Nicolò Nelli (1566) e quella di ritratti papali del Panvino (1568). L'« Architettura » d'Antonio Labacco (1559); lo « Speculum romanae magnificentiae » edito da Antonio Lafreri verso il 1575; i « Vestigi dell'Antichità di Roma » di Stefano Du Pérac (1575); i « Libri delle antiche statue di Roma » di G. B. Cavalieri (1585-91); la « Regola delli cinque Ordini » del Vignola, incisa da Cherubino Alberti. Altri numerosi libri illustrati, come quello sull'assedio di Malta del 1565 di Matteo Pérez de Allecio (1582); quello sul Congo di Filippo Pigafetta (circa il 1591); quello di Domenico Fontana sul trasporto dell'obelisco Vaticano e sulle fabbriche di Sisto V (1590); quello d'Alfonso Chacon sulla Colonna Traiana (1576).

Mostra del Libro e della Stampa romana nel Seicento. Nel Salone della Biblioteca Casanatense è stata ordinata una mostra, nella quale compaiono, oltre a moltissimi esempi delle stampe seicentesche possedute da essa, ad alcune fra le più belle legature e ad alcuni pochi manoscritti, numerosissimi libri stampati figurati d'ogni specie, editi a Roma nel sec. XVII. Le vedute dei palazzi, dei giardini, delle chiese, delle fontane, le statue e le colonne onorarie, le pubblicazioni di archeologia, di scienze naturali e fisiche, di musiche, di storia d'ogni genere riempiono le vetrine a doppio spiovente del luminoso salone.

Per l'allestimento della Mostra hanno dato la loro opera la dott. Madalena Ceresi (per la parte relativa alla tipografia) ed il dott. Luciano Moricca (per quella che si riferisce all'incisione). Ad essi è dovuta anche la redazione del Catalogo illustrato, diviso in due grandi parti: libri e legature; stampe. La prima parte è suddivisa in dieci sezioni: Legature e manoscritti; Antichità classica; Tipografia orientale; Roma sacra e profana; Statuti di corporazioni religiose; Letteratura; Letteratura agiografica; Musica; Scienze; Varia. Le stampe che formano argomento della seconda parte del Catalogo sono raggruppate secondo gli incisori. A differenza degli altri cataloghi, apprestati dalle varie biblioteche di Roma per le loro mostre in occasione dell'Anno Santo, questo della Casanatense, invece d'un indice unico, ne ha tre: degli autori e dei titoli dei libri anonimi; degli incisori; dei tipografi.

Mostra bibliografica della Vallicelliana. Il 4 lu-

glio 1950 fu inaugurata la Mostra bibliografica intitolata: « S. Filippo Neri e il contributo degli Oratoriani alla cultura italiana nei secoli XVI-XVIII ». Un bel catalogo illustrato resterà a ricordare quanto le dottoresse E. Vaccaro, V. Fedele, V. Bulgarelli ed il dott. Sergio Mottironi hanno raccolto, oltre che dalla Vallicelliana, dall'Archivio dei Filippini, dall'Archivio Capitolino, dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca nazionale centrale e da quelle delle Accademie di S. Cecilia e dei Lincei.

La Mostra è divisa in tre sezioni. La prima comprende le biografie di S. Filippo e la storia delle fondazioni di Lui: Arciconfraternita della SS. Trinità dei pellegrini; Oratorio di San Girolamo della Carità; Congregazione dell'Oratorio; e Biblioteca Vallicelliana. Sono esposti alcuni fra i più notevoli manoscritti e stampati della biblioteca lasciata al Santo da Achille Estaço (Stazio) ed alcuni libri che appartennero personalmente a S. Filippo. Notevole l'« *Opus architectonicum* » di Francesco Borromini, con i disegni dell'architetto per il palazzo dei Filippini, ms. dell'Archivio del Padri dell'Oratorio, non corrispondente in tutto al primo volume dell'edizione del 1725, presso Sebastiano Giannini.

La seconda sezione s'intitola dagli « Studi storico-archeologici all'Oratorio ». Sono esposte opere di Cesare Baronio (1538-1607), di Tomaso Bozio (1548-1610), di Antonio Gallonio (1556-1605), di Antonio Bosio (1576-1629), di Odorico Rinaldi (1595-1671), di Giovanni Severano (sec. XVII), di Paolo Aringhi (+ 1676), di Giacomo Laderchi (1678-1738), di Giuseppe Bianchini (1704-1764).

Anche la terza Sezione, dedicata alla Musica, è illustrata, come le precedenti, da brevi cenni introduttivi sulla evoluzione delle forme musicali nell'Oratorio della Vallicella e, precisamente, sulla laude spirituale, sulla laude drammatica narrativa, sulla scuola polifonica romana e la musica sacra nell'Oratorio della Vallicella, sulla rappresentazione sacra, sul dialogo, sull'oratorio. Sono esposti molti volumi, manoscritti ed a stampa, di laudi viriutuali e mottetti, a ricordare l'attività poetica o musicale del b. Giovenale Ancina, del p. Agostino Manni, di Felice e di G. Fr. Anerio, di Ruggero Giovannelli, del p. Fr. Martini, di Giovanni Animuccia, del p. Fr. Soto. Sono esposti un manoscritto della « *Missa papae Marcelli* » di G. Pierluigi da Palestrina dell'Archivio dei Filippini, le edizioni della « *Rappresentazione di anima et di corpo* » di Emilio del Cavaliere (1600), del « *Teatro armonico di madrigali* » di G. Fr. Anerio (1619), i manoscritti del dialogo in musica per la festa della Purificazione di P. della Valle (Bibl. Naz. Centr.), dell'oratorio « *Maddalena, gioventù e penitenza* » (ibidem), e dell'altro « *Il martirio di S. Teodosia* » (Accad. dei Lincei) di Alessandro Scarlatti; dell'« *Oratorio della Passione* » di G. Paisiello (Archivio dei Filippini); e dell'altro: « *Il Sacrificio d'Abramo* » di Domenico Cimarosa (ibidem).

Mostra dell'Oreficeria sacra abruzzese. Dal 3 al 24 settembre, nella Biblioteca provinciale A. C. De Meis a Chieti, in occasione della seconda fiera campionaria abruzzese, fu ordinata questa mostra a cura del prof. Francesco Verlengia. Questi scrisse anche la prefazione sulla storia della oreficeria sacra abruzzese a Sulmona, a Teramo, a Guardiagrele ed all'Aquila per il piccolo catalogo, stampato dall'Ente provinciale per il Turismo di Chieti. La mostra, distribuita in sale intitolate rispettiva-

mente a Sulmona ed a Guardiagrele, conteneva qualche scultura in legno ed in pietra e due messali miniati, ma era formata, in prevalenza, da croci, da calici, da reliquiari, da ostensori, provenienti da moltissimi centri, grandi e piccoli, dell'Abruzzo. Vi trionfavano, naturalmente, le opere del grande orafo Nicola da Guardiagrele, tre delle quali sono riprodotte nel Catalogo: l'ostensorio (1413) di S. Maria Maggiore in Francavilla a Mare; l'altro (1418) di S. Leucio in Atessa; la Croce processionale (1422) di S. Maria Maggiore in Lanciano.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO

1950

- LAURI ACHILLE, *Mons. Giuseppe Rosati (1789-1843) primo vescovo della diocesi di St. Louis (Missouri)*. s.l., 1949.
- TESTI GINO, *Panteismo alchimistico. Dall'Yliaster di Teofrasto Paracelso al Pampsichismo di Antonio Rosmini*. Estr. da «La Fenice», a. I, n. 6, 1949. *Academia Nacional de la Historia*. Boletin, XXXII, 1949. Caracas, 1949.
- VALERI UGO, *I Valeri nella storia di Roma*. Nuova edizione riveduta. Roma, 1950.
- TESTI GINO, *Dizionario di alchimia e di chimica antiquaria*. («Le vie del sapere», n. 4). Roma, 1950.
- Atti del Congresso di studi storici sul '48 siciliano (12-15 gennaio 1948)*. Raccolti ed ordinati da Eugenio Di Carlo e Gaetano Falzone. Palermo, 1950.
- SORANZO GIOVANNI, *Studi intorno a papa Alessandro VI (Borgia)*. Pubblicazione dell'Università Cattolica del S. Cuore, n. ser., vol. 34. Milano, 1950.
- La «Spina» dei Borghi*. Testo di Ceccarius, disegni di Lucilio Cartocci. Prefazione di Umberto Guglielmotti. Roma, 1938.
- Monumenti paleografici veronesi*. A cura di E. Carusi e W. M. Lindsay. Fasc. II. Vari tipi di scrittura tra Ursicino e Pacifico (sec. VII-IX). (Codices ex ecclesiasticis Italiae bybliotheccis delecti phototypice expressi. VII). Roma, 1934.
- Revista do Instituto historico e geografico de São Paulo*, vol. XXXIV. S. Paulo, 1934.
- CALVI ANDREA, *Vita della terziaria francescana Elena Maria Paola Rivera*. Roma, 1949.
- LECUNA VICENTE, *La entrevista de Guayaquil. Restablecimiento de la verdad historica*. Caracas, 1948.
- I Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*. I. 1265-1269. (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana. Vol. I). Napoli, 1950.
- LAURI ACHILLE, *Ricordo delle solenni onoranze tributate a don Gaetano Squilla nel suo Giubileo sacerdotale (22 dicembre 1924 - 22 dicembre 1949)*. Sora, 1950.
- Rivista abruzzese di scienze lettere ed arti*, a. XVI, fasc. 1-2, 1901. Teramo, 1901.
- Id. id.*, a. XV, fasc. 6-7, 1900. Teramo, 1900.



INDICE GENERALE
DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANNATA LXXIII
(Terza serie, vol. IV)

	Pag.
V. E. GIUNTELLA, <i>La Giacobina Repubblica Romana (1798-1799). Aspetti e momenti</i>	1

Varietà:

A. BERTINI CALOSSO, <i>Il Palazzo di Venezia</i>	215
O. MONTENOVESI, <i>Il pittore Mario de' Fiori. Documenti</i>	225

Bibliografia:

ALDO DE RINALDIS, *L'arte a Roma dal Seicento al Novecento* (vol. XXX della *Storia di Roma* dell'Istituto di Studi Romani) Bologna, Licinio Cappelli [1948] pp. 312 + 6 e 228 tavole f. t. (G. Incisa della Rocchetta)

Atti della Società:

Statuto della Società romana di Storia patria, p. 245. Adunanza generale dei soci (8 gennaio 1951), p. 248. Cronaca del Consiglio: Fondazione Primoli, p. 251. Borse di studio, fondazioni e premi, p. 251. Per il completamento di una « Rivista », p. 252. Nuovi soci, p. 252. Anniversari di illustri studiosi, p. 252. Relazione dei revisori dei bilanci 1947-48; 1948-49, p. 253. Rendiconto 1949-50 e Relazione su di esso, p. 254. I Congresso internazionale di archeologia cristiana, p. 255. IX Congresso internazionale di Scienze Storiche, p. 255. XXIX Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, p. 266. Convegno internazionale di Studi Colombiani, p. 268. I Congresso di studi longobardi, p. 268. Mostra di Bonifacio VIII e del 1° Giubileo, p. 268. Mostra di Miniature del Rinascimento, p. 269. Mostra del Quattrocento nella Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, p. 269. Mostra del Libro Illustrato romano del Cinquecento, p. 269. Mostra del Libro e della Stampa romana nel Seicento, p. 270. Mostra bibliografica della Vallicelliana, p. 271. Mostra dell'Oreficeria sacra abruzzese, p. 271. Pubblicazioni pervenute in dono, p. 273.

